

ANNO 62°  
PARTE PRIMA E SECONDA

62. JAHRGANG  
ERSTER UND ZWEITER TEIL

# BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA DER  
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.  
17 agosto 2010 33 17. August 2010

## SOMMARIO

### Anno 2010

#### Decreti

##### Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

[57704]  
**DECRETO ASSESSORILE**  
del 30 giugno 2010, n. 12/00140

S.P. 64/Castelrotto-Ortisei - Cessione a  
titolo gratuito di terreni in C.C. Castelrotto  
al Comune di Castelrotto ..... P. 9

[57706]  
**DECRETO ASSESSORILE**  
del 19 luglio 2010, n. 12/00146

Trasferimento della particella fondiaria  
1408 in C.C. Lutago dal demanio pubblico  
- ramo strade al patrimonio disponibile del-  
la Provincia autonoma di Bolzano ..... P. 11

[57705]  
**DECRETO ASSESSORILE**  
del 27 luglio 2010, n. 12/00160

Sdemanializzazione della neo particella  
fondiaria 1190/3 in C.C. Fleres e trasferi-  
mento della medesima nel patrimonio  
disponibile della Provincia Autonoma di  
Bolzano ..... P. 12

## INHALTSVERZEICHNIS

### Jahr 2010

#### Dekrete

##### Autonome Provinz Bozen - Südtirol

[57704]  
**DEKRET DES LANDES RATES**  
vom 30. Juni 2010, Nr. 12/00140

LS 64/Kastelruth-St. Ulrich -Unentgeltliche  
Übergabe von Grundflächen in der KG Ka-  
stelruth an die Marktgemeinde Kastelruth . S. 9

[57706]  
**DEKRET DES LANDES RATES**  
vom 19. Juli 2010, Nr. 12/00146

Überführung der Grundparzelle 1408 in der  
KG Luttach vom Öffentlichen Gut - Straßen  
in das Verfügbare Vermögen der Autono-  
men Provinz Bozen ..... S. 11

[57705]  
**DEKRET DES LANDES RATES**  
vom 27. Juli 2010, Nr. 12/00160

Ausgliederung aus der Straßendomäne  
der neugebildeten Grundparzelle 1190/3 in  
der KG Pflersch und Überführung dersel-  
ben in das verfügbare Vermögen der Au-  
tonomen Provinz Bozen ..... S. 12

[57707] <b>DECRETO ASSESSORILE</b> del 27 luglio 2010, n. 12/00161	Demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume "Rienza" lungo la S.S. 51/di Alemagna - Acquisizione a titolo gratuito di parte della p.f. 4700 in C.C. Dobbiaco dal Comune di Dobbiaco .....	P. 14	[57707] <b>DEKRET DES LANDES RATES</b> vom 27. Juli 2010, Nr. 12/00161	Abbruch und Wiederaufbau der Brücke über die Rienz auf der SS 51/Alemagna - Unentgeltliche Übernahme eines Teiles der Gp. 4700 in der KG Toblach von der Gemeinde Toblach .....	S. 14
[57709] <b>DECRETO ASSESSORILE</b> del 29 luglio 2010, n. 239-37.2	Nuova delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais .....	P. 16	[57709] <b>DEKRET DES LANDES RATES</b> vom 29. Juli 2010, Nr. 239-37.2	Neuabgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet von Gais .....	S. 16
[57702] <b>DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE</b> del 6 agosto 2010, n. 226/13.0	Delega delle proprie competenze amministrative concernenti la stipulazione di contratti che non prevedano oneri per l'Amministrazione provinciale - revoca del proprio decreto n. 2/13.0 del 23.01.2009 ...	P. 18	[57702] <b>DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS</b> vom 6. August 2010, Nr. 226/13.0	Delegierung der eigenen Verwaltungsbefugnisse bezüglich der Unterzeichnung von Verträgen, welche keine Ausgaben für die Landesregierung mit sich tragen - Widerruf des eigenen Dekretes Nr. 2/13.0 vom 23.01.2009 .....	S. 18
[57735] <b>DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO</b> del 21 luglio 2010, n. 742/29.6	Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio rifiuti organici, Brunico (BZ) .....	P. 20	[57735] <b>DEKRET DES AMTS DIREKTORS</b> vom 21. Juli 2010, Nr. 742/29.6	Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen -Bioabfallkompostieranlage, Bruneck (BZ) .....	S. 20
[57734] <b>DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO</b> del 21 luglio 2010, n. 744/29.6	Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio rifiuti organici, Naz/Sciaves (BZ) .....	P. 30	[57734] <b>DEKRET DES AMTS DIREKTORS</b> vom 21. Juli 2010, Nr. 744/29.6	Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen - Bioabfallkompostieranlage, Natz/Schabs (BZ) .....	S. 30
[57733] <b>DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO</b> del 21 luglio 2010, n. 745/29.6	Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio rifiuti organici "Katzental" - Appiano sulla strada del Vino (BZ) .....	P. 39	[57733] <b>DEKRET DES AMTS DIREKTORS</b> vom 21. Juli 2010, Nr. 745/29.6	Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen - Bioabfallkompostieranlage "Katzental" - Eppan an der Weinstrasse (BZ) .....	S. 39
[57732] <b>DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO</b> del 29 luglio 2010, n. 782/29.6	Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio di "San Floriano" - Egna (BZ) .....	P. 48	[57732] <b>DEKRET DES AMTS DIREKTORS</b> vom 29. Juli 2010, Nr. 782/29.6	Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen - Bioabfallkompostieranlage "St. Florian", Neumarkt (BZ) .....	S. 48

[57698]

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**  
del 26 luglio 2010, n. 759/29.6

Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei metalli e la rottamazione dei veicoli fuori uso - deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non, autodemolizione Erac Srl, Bolzano (BZ) ..... P. 57

---

**Deliberazioni**

---

**Provincia Autonoma di Trento**

[57713]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 16 luglio 2010, n. 1680

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" per interventi pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici ..... P. 64

[57711]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 23 luglio 2010, n. 1732

Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 - articolo 59 - Spazi di parcheggio – Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata con deliberazioni n. 1241 del 16 giugno 2006, n. 2100 del 22 agosto 2008 e n. 2524 del 23 ottobre 2009 (fasciolo 113D10S158) ..... P. 76

[57715]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 5 agosto 2010, n. 1793

Integrazione - per l'anno 2010 - del termine di presentazione delle domande di finanziamento per la costruzione di impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dai rifugi alpini (deliberazione della Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009) (fasciolo n. 110D10S158) ..... P. 79

[57698]

**DEKRET DES AMTSDIRECTORS**  
vom 26. Juli 2010, Nr. 759/29.6

Sammelzentrum für die Sicherstellung, den Abbruch, die Metallverwertung und die Verschrottung von Altfahrzeugen - Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Autodemolition Erac GmbH, Bozen (BZ) ..... S. 57

---

**Beschlüsse**

---

**Autonome Provinz Trient**

[57710]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 5 agosto 2010, n. 1798

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Articolo 96: approvazione del bando per le domande di concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale ai sensi dell'articolo 96 della L.P. 11/2007 - annualità 2010 ..... P. 80

[57717]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 5 agosto 2010, n. 1799

Individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ..... P. 100

[57737]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 5 agosto 2010, n. 1814

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a dare vini D.O.P., vini I.G.P., vini e vini base spumante ottenuti da uve raccolte in Provincia Autonoma di Trento nella campagna vitivinicola 2010/2011 ..... P. 118

[57728]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 5 agosto 2010, n. 1815

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Approvazione riperimetrazione del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle di Cavaldine", con sede in Lasino, comune omonimo (TN) ..... P. 121

[57724]

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 5 agosto 2010, n. 1822

Art. 34, comma 1, lettera f), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5: messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545 terdecies del codice civile della ALPEFRUTTA società cooperativa agricola in liquidazione, con sede in Pergine Valsugana, Località San Cristoforo - Via del Rastel, 13 e nomina del commissario liquidatore ..... P. 122

<b>Disposizioni - determinazioni</b>	<b>Bestimmungen</b>
<p>[57712]  <b>DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE</b>  del 23 luglio 2010, n. 122</p> <p>Articolo 74, Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. - Accoglimento delle domande di accreditamento per l'anno 2010 dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e contestuale iscrizione in via ordinaria al registro ..... P. 124</p>	
<b>Deliberazioni</b>	<b>Beschlüsse</b>
<p><b>Comune di Lona-Lases</b></p> <p>[57731]  <b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>  del 23 luglio 2010, n. 26</p> <p>Statuto del Comune di Lona Lases ..... P. 127</p> <p><b>Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige</b></p> <p>[57700]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 12 luglio 2010, n. 1173</p> <p>Comune di Rifiano: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una modifica d'ufficio - inserimento di insiemi - Delibera consiliare n. 21 del 26 novembre 2009 ..... P. 167</p> <p>[57701]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 12 luglio 2010, n. 1175</p> <p>Approvazione di una modifica al piano paesaggistico del Comune di Renon ..... P. 170</p>	<p><b>Autonome Provinz Bozen - Südtirol</b></p> <p>[57700]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 12. Juli 2010, Nr. 1173</p> <p>Gemeinde Riffian: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen - Eintragung von Ensembles - Ratsbeschluss Nr. 21 vom 26. November 2009 ..... S. 167</p> <p>[57701]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 12. Juli 2010, Nr. 1175</p> <p>Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Ritten ..... S. 170</p>
<p>[57720]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 19 luglio 2010, n. 1214</p> <p>Comune di Corvara: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale. Delibera consiliare n. 6 del 25 febbraio 2010 ..... P. 173</p> <p>[57719]  <b>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE</b>  del 19 luglio 2010, n. 1215</p> <p>Comune di Badia: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 103 del 18 dicembre 2009 ..... P. 175</p>	<p>[57720]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 19. Juli 2010, Nr. 1214</p> <p>Gemeinde Corvara: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes. Ratsbeschluss Nr. 6 vom 25. Februar 2010 ..... S. 173</p> <p>[57719]  <b>BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG</b>  vom 19. Juli 2010, Nr. 1215</p> <p>Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 103 vom 18. Dezember 2009 ..... S. 175</p>

[57703]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1264

Criteri per la fruizione dei servizi abitativi  
 della Provincia Autonoma di Bolzano nel-  
 l'ambito del diritto allo studio universitario . P. 177

[57697]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1270

Comune di Luson: Approvazione di una  
 modifica al piano urbanistico comunale con  
 prescrizioni d'ufficio. Delibera consiliare n.  
 6 del 24 marzo 2010 ..... P. 187

[57696]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1272

Comune di Vandoies: Approvazione di una  
 modifica al piano urbanistico con una ret-  
 tifica d'ufficio. Delibera consiliare n. 45 del  
 17 dicembre 2009 ..... P. 189

[57723]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1278

Comune di Moso in Passiria: Approvazione  
 di una modifica al piano urbanistico comu-  
 nale. Delibera consiliare n. 29 del 27  
 ottobre 2009 ..... P. 191

[57721]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1279

Comune di San Martino in Passiria: Appro-  
 vazione di una modifica al piano urbani-  
 stico comunale. Delibera consiliare n. 5 del  
 17 febbraio 2010 ..... P. 193

[57722]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1280

Comune di Martello: Approvazione di mo-  
 difiche al piano urbanistico comunale. Deli-  
 bera consiliare n. 2 del 24 marzo 2010 ..... P. 195

[57727]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1307

Introduzione sperimentale dell'anno sappa-  
 tico per il personale insegnante delle scuo-  
 le professionali e delle scuole dell'infanzia P. 197

[57703]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1264

Richtlinien für die Benutzung der Wohn-  
 möglichkeiten der Autonomen Provinz Bo-  
 zen im Rahmen des Rechtes auf Hoch-  
 schulbildung ..... S. 177

[57697]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1270

Gemeinde Lüsen: Genehmigung einer Ab-  
 änderung zum Bauleitplan mit Vorschriften  
 von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 6 vom  
 24. März 2010 ..... S. 187

[57696]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1272

Gemeinde Vintl: Genehmigung einer Ände-  
 rung zum Bauleitplan mit einer Richtigstel-  
 lung von Amts wegen Ratsbeschluss Nr.  
 45 vom 17. Dezember 2009 ..... S. 189

[57723]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1278

Gemeinde Moos in Passeier: Genehmi-  
 gung einer Abänderung zum Bauleitplan  
 der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 29 vom  
 27. Oktober 2009 ..... S. 191

[57721]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1279

Gemeinde St. Martin in Passeier: Geneh-  
 migung einer Abänderung zum Bauleitplan  
 der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 5 vom  
 17. Februar 2010 ..... S. 193

[57722]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1280

Gemeinde Martell: Genehmigung von Ab-  
 änderungen zum Bauleitplan der Gemein-  
 de. Ratsbeschluss Nr. 2 vom 24. März  
 2010 ..... S. 195

[57727]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1307

Versuchsweise Einführung des Sabbatjah-  
 res für das Lehr- und Kindergartenpersonal  
 des Landes ..... S. 197

[57695]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010, n. 1312

Comune di Bressanone: Approvazione di modifiche al piano urbanistico (Zona per attrezzature turistiche prati "Koja" e strada d'accesso) ..... P. 202

---

**Contratti**

---

[57714]  
**AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ**  
 del 10 agosto 2010

Contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano - corsi di recupero ..... P. 205

---

**Deliberazioni**

---

**Comune di Varna**

[57730]  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
 del 22 giugno 2010, n. 31

Variazione degli articoli 5, 14 e 44 dello Statuto del Comune di Varna ..... P. 207

[57729]  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
 del 19 luglio 2010, n. 42

Variazione degli articoli 5, 14 e 44 dello Statuto del Comune di Varna ..... P. 210

---

**Ordinanze e sentenze**

---

**Corte Costituzionale**

[57718]  
**CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA**  
 del 7 luglio 2010, n. 259

Sentenza nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dell'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano e di decreti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano, atti aventi ad oggetto la chiusura di alcuni esercizi pubblici siti nella Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano ..... P. 214

[57695]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010, Nr. 1312

Gemeinde Brixen: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan (Zone für touristische Einrichtungen "Koja-Wiesen" mit Zu-fahrtsstraße) ..... S. 202

---

**Verträge**

---

[57714]  
**AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ**  
 vom 10. August 2010

Landeskollektivvertrag für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols - Aufholmaßnahmen ..... S. 205

---

**Beschlüsse**

---

**Gemeinde Vahrn**

[57730]  
**GEMEINDERATSBESCHLUSS**  
 vom 22. Juni 2010, Nr. 31

Abänderung der Artikel 5, 14 und 44 der Satzung der Gemeinde Vahrn ..... S. 207

[57729]  
**GEMEINDERATSBESCHLUSS**  
 vom 19. Juli 2010, Nr. 42

Abänderung der Artikel 5, 14 und 44 der Satzung der Gemeinde Vahrn ..... S. 210

---

**BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE**

---

**Verfassungsgerichtshof**

[57718]  
**VERFASSUNGSGERICHT - ERKENNTNIS**  
 vom 7. Juli 2010, Nr. 259

Erkenntnis in den von der Autonomen Provinz Bozen eingeleiteten Verfahren wegen Zuweisungskonflikten zwischen Körperschaften infolge des Beschlusses des Regierungskommissärs für die Autonome Provinz Bozen sowie von Dekreten des Quästors der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Schließung einiger öffentlicher Betriebe im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen ..... S. 214

**Consiglio di Stato**

[57726]  
**CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA**  
 del 25 marzo 2010, n. 106-10

Ordinanza n. 106-10 emessa dal Consiglio di Stato il 25 marzo 2010 sul ricorso proposto da Ceschi Giovanni c/Provincia di Trento e altri - inserimento di insegnanti nelle graduatorie provinciali per titoli ..... P. 225

**SUPPLEMENTO N. 1****Deliberazioni****Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**

[57699]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 26 luglio 2010 , n. 1305

Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza di terzi

**SUPPLEMENTO N. 2**

[57708]  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
 del 7 giugno 2010 , n. 963

Piano di settore impianti di risalita e piste da sci - Seconda rielaborazione triennale. Approvazione definitiva

**Staatsrat****BEIBLATT NR. 1****Beschlüsse****Autonome Provinz Bozen - Südtirol**

[57699]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 26. Juli 2010 , Nr. 1305

Medizinische Untersuchungen zum Ausschluss einer Drogenabhängigkeit für Mitarbeiter, die an ihrem Arbeitsplatz Tätigkeiten ausüben, welche spezifische Risiken gegenüber Dritten mit sich bringen

**BEIBLATT NR. 2**

[57708]  
**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
 vom 7. Juni 2010 , Nr. 963

Fachplan Aufstiegsanlagen und Skipisten - Zweite, dreijährige Überarbeitung. Endgültige Genehmigung

57704

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES LANDES RATES**

vom 30. Juni 2010, Nr. 12/00140

**LS 64/Kastelruth-St. Ulrich - Unentgeltliche Übergabe von Grundflächen in der KG Kastelruth an die Marktgemeinde Kastelruth**

Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor;

das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte;

mit Dekret des Landesrates für Bauten, Vermögen und ladinische Schule und Kultur, vom 17. Dezember 2009, Nr. 12/00414 wurde die LS 64/Kastelruth-St.Ulrich von km 0+292 bis km 2+230 in Gemeindestraße entklassifiziert;

mit Schreiben vom 25. März 2010 hat die Marktgemeinde Kastelruth die Teilungspläne Nr. 102/2010 und Nr. 125/2010, ausgearbeitet von Herrn Geom. Herbert Rier, gesendet und um die Regelung der Eigentumsverhältnisse es obgenannten Teilstückes angesucht;

laut obgenannten Teilungsplänen ist es notwendig die neugebildete Gp. 7095/24, die neugebildete Gp. 7444/5, die Gp. 7449 und die Gp. 7444/2 in der KG Kastelruth unentgeltlich an die Marktgemeinde Kastelruth abzutreten, da sie Teil einer Gemeindestraße sind;

Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend

**verfügt:**

der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur

1. die neugebildete Gp. 7095/24, die neugebildete 7444/5, die Gp. 7449, und die Gp. 7444/2 in der KG Kastelruth unentgeltlich der Marktgemeinde Kastelruth abzutreten, da sie

**Decreti - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO ASSESSORILE**

del 30 giugno 2010, n. 12/00140

**S.P. 64/Castelrotto- Ortisei - Cessione a titolo gratuito di terreni in C.C. Castelrotto al Comune di Castelrotto**

La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio;

la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d'interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali;

con decreto dell'assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina del 17 dicembre 2009, n. 12/00414 è stata declassificata la S.P. 64/Castelrotto-Ortisei in strada comunale dal km 0+292 al km 2+230;

con lettera del 25 marzo 2010 il Comune di Castelrotto ha richiesto di regolarizzare la proprietà nel tratto sopraccitato, trasmettendo i tipi di frazionamenti n. 102/2010 e n. 125/2010, elaborati dal Sig. geom. Herbert Rier;

secondo i tipi di frazionamenti sopraccitati è necessario cedere a titolo gratuito la neo p.f. 7095/24, la neo p.f. 7444/5, la p.f. 7449 e la p.f. 7444/2 in C.C. Castelrotto al Comune di Castelrotto in quanto ricadano su di un tratto di strada comunale;

Sulla base di tali fonti normative e fatti, l'Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina

**decreta:**

1. di cedere a titolo gratuito la neo p.f. 7095/24, la neo p.f. 7444/5, la p.f. 7449 e la p.f. 7444/2 in C.C. Castelrotto al Comune di Castelrotto in quanto ricadano su di un tratto di strada

- Teil einer Gemeindestraße sind.
2. Die zuständigen Organe und Ämter werden hierzu die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen.
  3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN,  
LADINISCHE SCHULE UND KULTUR  
Dr. Florian Mussner

- comunale.
2. I competenti organi ed uffici provvederanno alla predisposizione dei necessari successivi provvedimenti.
  3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA  
Dott. Florian Mussner

57706

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

DEKRET DES LANDESRATES

vom 19. Juli 2010, Nr. 12/00146

**Überführung der Grundparzelle 1408 in der KG Luttach vom Öffentlichen Gut - Straßen in das Verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen**

Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor;

Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte;

mit Schreiben vom 18. Juni 2010 hat der Straßendienst Pustertal mitgeteilt, dass die Grundparzelle 1408 in der KG Luttach vom „Öffentlichen Gut - Straßen“ auszugliedern ist, weil sie nicht zum Straßenkörper der LS 154/Weissenbach gehört und deshalb kann sie dem „Verfügbaren Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen übertragen werden;

Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend

**verfügt:**

der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur

1. die Grundparzelle 1408 in der KG Luttach vom „Öffentlichen Gut - Straßen“ in das „Verfügbare Vermögen“ der Autonomen Provinz Bozen zu überführen.
2. Die zuständigen Organe und Ämter werden hierzu die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen.
3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR  
Dr. Florian Mussner

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO ASSESSORILE

del 19 luglio 2010, n. 12/00146

**Trasferimento della particella fondiaria 1408 in C.C. Lutago dal demanio pubblico - ramo strade al patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano**

La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio;

la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d'interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali;

con lettera del 18 giugno il Servizio strade Val Pusteria ha richiesto la sdeemanializzazione della p.f. 1408 in C.C. Lutago, in quanto non fa parte del corpo stradale della S.P. 154/Rio Bianco e quindi e da trasferire al “Patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano;

Sulla base di tali fonti normative e fatti, l'Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina

**decreta:**

1. di trasferire la particella fondiaria 1408 in C.C. Lutago dal “Demanio pubblico - ramo strade” al “Patrimonio disponibile” della Provincia autonoma di Bolzano.
2. I competenti organi ed uffici provvederanno alla predisposizione dei necessari successivi provvimenti.
3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,  
PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA  
Dott. Florian Mussner

57705

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES LANDES RATES**

vom 27. Juli 2010, Nr. 12/00160

**Ausgliederung aus der Straßendomäne der neugebildeten Grundparzelle 1190/3 in der KG Pflersch und Überführung derselben in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen**

Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor;

Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte;

die Grundparzelle 1190/1 in der KG Pflersch ist Eigentum der Autonomen Provinz Bozen: Öffentliches Gut - Straßen und Herr Bernhard Auckenthaler hat am 04. Juni 2010 den Antrag gestellt, einen Teil der genannten Grundparzelle erwerben zu können und hierzu den Teilungsplan Nr. 267/09 vom 02.11.2009 übermittelt, welcher die Bildung der Gp. 1190/3 vorsieht;

der Direktor des gebietsmäßig zuständigen Straßendienstes hat mit Schreiben vom 07. Juli 2010 mitgeteilt, dass dieser Teil der genannten Grundparzelle für den Straßendienst nicht zweckdienlich ist und somit kann er vom Öffentlichen Gut - Straßen der Autonomen Provinz Bozen in das verfügbare Vermögen derselben Körperschaft überführt werden;

Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend

**verfügt:**

der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur

1. die neugebildete Gp. 1190/3 in der KG Pflersch aus dem Öffentlichen Gut - Straßen auszugliedern und dieselbe in das verfügbare Vermögen der Autonomen Provinz Bozen zu überführen.
2. Die zuständigen Organe und Ämter werden hierzu die erforderlichen Folgemaßnahmen treffen.

**Decreti - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO ASSESSORILE**

del 27 luglio 2010, n. 12/00160

**Sdemanializzazione della neo particella fondiaria 1190/3 in C.C. Fleres e trasferimento della medesima nel patrimonio disponibile della Provincia Autonoma di Bolzano**

La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio;

la legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d'interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali;

la particella fondiaria 1190/1 in C.C. Fleres è di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano: demanio pubblico ramo strade ed il Sig. Bernhard Auckenthaler ha inoltrato la richiesta in data 4 giugno 2010 per acquisire parte della citata particella trasmettendo il tipo di frazionamento n. 267/09 del 2/11/09, il quale provvede la creazione della p.f. 1190/3;

il direttore del servizio strade territorialmente competente ha comunicato con nota del 7 luglio 2010, che questa parte della citata particella non è strumentale per il servizio stesso e perciò può essere trasferita dal demanio pubblico ramo strade della Provincia autonoma di Bolzano al patrimonio disponibile della medesima;

Sulla base di tali fonti normative e fatti, l'Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina

**decreta:**

1. di sdemanializzare la neo p.f. 1190/3 in C.C. Fleres e di trasferire la medesima nel patrimonio disponibile della Provincia autonoma di Bolzano.
2. I competenti organi ed uffici provvederanno alla predisposizione dei necessari successivi provvedimenti.

3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN,  
LADINISCHE SCHULE UND KULTUR  
Dr. Florian Mussner

3. Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,  
PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA LADINA  
Dott. Florian Mussner

57707

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES LANDES RATES**

vom 27. Juli 2010, Nr. 12/00161

**Abbruch und Wiederaufbau der Brücke über die Rienz auf der SS 51/Alemagna - Unentgeltliche Übernahme eines Teiles der Gp. 4700 in der KG Toblach von der Gemeinde Toblach**

Der Beschluss der Landesregierung vom 14. Dezember 2009, Nr. 2893, Punkt 8 und 12, sieht die Übertragung von Befugnissen (Maßnahmen) an den Landesrat auf Zeit für Straßendienst und für Vermögensverwaltung vor;

Das Landesgesetz vom 19. August 1991, Nr. 24 betrifft die Klassifizierung der Straßen im Interessenbereich des Landes und regelt auch die erforderlichen vermögensrechtlichen Aspekte;

die Artikel 19 und 29 des D.P.R. vom 22. März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino - Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten) abgeändert mit Gv.D. vom 2. September 1997, Nr. 320, sehen die Übertragung der Befugnisse im Bereich des Straßenwesens des Staates, Eigentümer der Straßen, sowie der Gesamtstaatlichen Autonomen Straßenverwaltung (ANAS) an die Autonome Provinz Bozen vor, einschließlich jener gemäß Artikel 2 des Gv.D. vom 26. Februar 1994, Nr. 143;

im Zuge des Enteignungsverfahrens für den Abbruch und Wiederaufbau der Brücke über die Rienz auf der SS 51/Alemagna hat das Enteignungsamt mit Schreiben vom 08. September 2009 ersucht, 12 m<sup>2</sup> der Gp. 4700 in der KG Toblach (E.ZI. 342/II), laut Teilungsplan Nr. 05/09, unentgeltlich von der Gemeinde Toblach zu übernehmen und in das „Staatsgut - Bereich Straßen“ zu übertragen;

mit Beschlussniederschrift des Gemeindeausschusses Nr. 201/A vom 30. Juni 2010 hat die Gemeinde Toblach 12 m<sup>2</sup> der Gp. 4700 in der KG Toblach (E.ZI. 342/II) unentgeltlich an das

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO ASSESSORILE**

del 27 luglio 2010, n. 12/00161

**Demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume "Rienza" lungo la S.S. 51/di Alemagna - Acquisizione a titolo gratuito di parte della p.f. 4700 in C.C. Dobbiaco dal Comune di Dobbiaco**

La deliberazione della Giunta Provinciale del 14 dicembre 2009, n. 2389, punti 8 e 12, prevede la delega di funzioni (provvedimenti) all'assessore provinciale in carica competente per il servizio stradale e per l'amministrazione del patrimonio;

La legge provinciale 19 agosto 1991 n. 24 riguarda la classificazione delle strade d'interesse provinciale e disciplina anche i relativi rapporti patrimoniali;

gli articoli 19 e 29 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320, prevedono la delega alla Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143;

l'ufficio esproprio ha comunicato con lettera del 8 settembre 2009 che nell'ambito della procedura d'esproprio per la demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume "Rienza" lungo la S.S. 51/Alemagna è necessario acquisire a titolo gratuito 12 m<sup>2</sup> della p.f. 4700 (P.T. 342/II) in C.C. Dobbiaco dal Comune di Dobbiaco, secondo il tipo di frazionamento n. 05/09, e di trasferirle al "Demanio dello stato ramo strade";

con deliberazione della Giunta Comunale n. 201/A del 30 giugno 2010 il Comune di Dobbiaco ha approvato la cessione a titolo gratuito di 12 m<sup>2</sup> della p.f. 4700 (P.T. 342/II) in C.C. Dobbiaco al

„Staatsgut - Bereich Straßen“ abgetreten;

Auf diese Rechtsgrundlagen und Tatsachen aufbauend

**verfügt:**

der Landesrat für Bauten, Vermögen, ladinsche Schule und Kultur

1. von der Gemeinde Toblach unentgeltlich 12 m<sup>2</sup> der Gp. 4700 in der KG Toblach (E.ZI. 342/II) zu übernehmen und die Eintragung als „Staatsgut - Bereich Straßen“ vorzunehmen.
2. Für die Durchführung dieses Dekretes werden die zuständigen Ämter die erforderlichen Folgemaßnahmen erstellen.
3. Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht.

DER LANDESRAT FÜR BAUTEN, VERMÖGEN, LADINISCHE SCHULE UND KULTUR

Dr. Florian Mussner

“Demanio dello stato - ramo strade”;

Sulla base di tali fonti normative e fatti, l'Assessore ai lavori pubblici, patrimonio, scuola e cultura ladina

**decreta:**

1. di acquisire dal Comune di Dobbiaco a titolo gratuito 12 m<sup>2</sup> della p.f. 4700 (P.T. 342/II) in C.C. Dobbiaco e di intestarle al “Demanio dello stato - ramo strade”.
2. Per l'esecuzione dei contenuti espressi con il presente decreto, gli uffici competenti provvederanno alla predisposizione dei necessari provvedimenti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI,  
PATRIMONIO, SCUOLA E CULTURA  
LADINA

Dott. Florian Mussner

57709

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES LANDES RATES**

vom 29. Juli 2010, Nr. 239-37.2

**Neuabgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet von Gais**

Der Landesrat für Raumordnung, Umwelt und Energie hat Einsicht genommen:

in den Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4;

in die Beilage B) des Beschlusses der Landesregierung vom 13. Oktober 2008, Nr. 3721, ergänzt und abgeändert mit Beilage B) bis des Beschlusses der Landesregierung vom 21. Dezember 2009, Nr. 3048, mit welchen die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen gemäß Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4 genehmigt wurden;

in den Beschluss der Landesregierung vom 17. Dezember 2007, Nr. 4459, mit welchem aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Gais vom 14. Juni 2007, Nr. 19 die Abgrenzung des Versorgungsgebietes des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet Gais genehmigt wurde;

in das Schreiben der Gemeinde Gais vom 6. November 2009, mit welchem sie mitteilt, dass die Versorgungszone des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet Gais gemäß Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gais vom 15. Oktober 2009, Nr. 39 neu genehmigt wurde;

in die Baubeginnmeldung für die Errichtung des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet Gais vom 21.04.2010;

Der Landesrat stellt folgendes fest:

der Versorgungsbereich des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet Gais wurde erweitert und somit wurde die Abgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes mit Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gais vom 15. Oktober 2009, Nr. 39 neu festgelegt;

**Decreti - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO ASSESSORILE**

del 29 luglio 2010, n. 239-37.2

**Nuova delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais**

L'Assessore all'urbanistica, ambiente ed energia:

visto l'articolo 5, comma 1, lettera b) della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;

visto l'allegato B) della deliberazione della Giunta Provinciale del 13 ottobre 2008, n. 3721, integrato e modificato con allegato B) bis della deliberazione della Giunta Provinciale del 21 dicembre 2009, n. 3048, con le quali sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 17 dicembre 2007, n. 4459, con la quale in base alla deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Gais del 14 giugno 2007, n. 19 è stata approvata la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais;

vista la lettera del comune di Gais di data 6 novembre 2009, con la quale comunica, che l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale del comune di Gais del 15 ottobre 2009, n. 39 è stata rideterminata;

vista la comunicazione di inizio dei lavori per la costruzione dell'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais di data 21.04.2010;

L'Assessore constata quanto segue:

l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais è stata ampliata e dunque con deliberazione del Consiglio comunale del comune di Gais del 15 ottobre 2009, n. 39 la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento è stata rideterminata;

der Techniker des Amtes für Energieeinsparung hat mit Datum 29. Juli 2010 ein positives Gutachten zur Neuabgrenzung der Versorgungszone des Fernheizwerkes im Gemeindegebiet Gais gemäß Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gais vom 15. Oktober 2009, Nr. 39, erteilt;

**verfügt**

den Versorgungsbereich der Fernheizanlage im Gemeindegebiet Gais gemäß dem Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Gais vom 15. Oktober 2009, Nr. 39 und den entsprechenden graphischen Unterlagen, neu abzugrenzen;

auch Gebäude welche sich teilweise innerhalb und teilweise außerhalb der Versorgungszone befinden, vollständig in die Versorgungszone aufzunehmen;

dieses Dekret wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol veröffentlicht;

dieses Dekret tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - Südtirol in Kraft.

Der Landesrat  
Dr. Michl Laimer

il tecnico dell'ufficio risparmio energetico in data 29 luglio 2010 ha dato un parere positivo per la nuova delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais di cui alla deliberazione del Consiglio comunale del comune di Gais del 15 ottobre 2009, n. 39;

**decreta**

di rideterminare la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento nel territorio comunale di Gais come indicato in deliberazione del Consiglio comunale del comune di Gais del 15 ottobre 2009, n. 39 e la relativa documentazione grafica;

di includere nell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento anche gli edifici che si trovano in parte nell'area e in parte fuori l'area servita dall'impianto di teleriscaldamento;

il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

L'Assessore  
Dr. Michl Laimer

57702

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS**

vom 6. August 2010, Nr. 226/13.0

**Delegierung der eigenen Verwaltungsbefugnisse bezüglich der Unterzeichnung von Verträgen, welche keine Ausgaben für die Landesregierung mit sich tragen - Widerruf des eigenen Dekretes Nr. 2/13.0 vom 23.01.2009**

**DER DIREKTOR DER LANDESABTEILUNG  
DENKMALPFLEGE**

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, insbesondere in Artikel 6;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmanns vom 31. Mai 1995, Nr. 25, insbesondere in Artikel 2;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 17. Juni 1998, Nr. 6;

Nach Einsichtnahme in das Dekret des Landeshauptmanns vom 26. Oktober 2009, Nr. 48;

Nach Einsichtnahme in das eigene Dekret Nr. 2/13.0 vom 23.01.2009, mit welchem die Befugnis zur Unterzeichnung von Verträgen für den Erwerb von Waren, für Dienstleistungen, für Leistungen intellektueller Art und für die Vergabe von Arbeiten an die Amtsdirektoren der einzelnen Ämter der Abteilung Denkmalpflege delegiert wurden;

Als sinnvoll erachtet, dass eigene Dekret Nr. 2/13.0 vom 23.01.2009 zu widerrufen, da sich durch die Pensionierung des Amtsdirektors Dr. Lorenzo Dal Rí die Namen der betroffenen Personen geändert haben;

Weiters als sinnvoll erachtet, die Kompetenzen zur Unterzeichnung aller Verträge für den Erwerb von Waren, für Dienstleistungen, für Leistungen intellektueller Art und für die Vergabe von Arbeiten, welche das Amt für Bodendenkmäler betreffen, wieder selbst zu übernehmen, um die

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE**  
del 6 agosto 2010, n. 226/13.0

**Delega delle proprie competenze amministrative concernenti la stipulazione di contratti che non prevedano oneri per l'Amministrazione provinciale - revoca del proprio decreto n. 2/13.0 del 23.01.2009**

**IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
PROVINCIALE BENI CULTURALI**

Vista la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in particolare l'articolo 6;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 1995, n. 25, in particolare l'articolo 2;

Vista la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6;

Visto il decreto del Presidente della Provincia del 26 ottobre 2009, n. 48;

Visto il proprio decreto n. 2/13.0 del 23.01.2009, con il quale la competenza per la stipulazione di contratti per l'acquisto di beni, per servizi, per prestazioni intellettuali e per l'affidamento di lavori sono stati delegati ai direttori dei singoli Uffici della ripartizione Beni culturali;

Ritenuto opportuno di revocare il proprio decreto n. 2/13.0 del 23.01.2009, dal momento che con il pensionamento del direttore d'Ufficio dott. Lorenzo Dal Rí sono cambiati i nominativi delle persone interessate;

Ritenuto inoltre opportuno di assumersi di nuovo personalmente la competenza per la stipulazione di tutti i contratti per l'acquisto di beni, per servizi, per prestazioni intellettuali e per l'affidamento di lavori che riguardano l'Ufficio beni archeologici, per poter meglio controllare le spese

Ausgaben des Amtes besser kontrollieren zu können;

**verfügt**

1. Der Amtsdirektorin Dr. Waltraud Kofler Engl für das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler (13.1) und der Amtsdirektorin Dr. Christine Roilo für das Südtiroler Landesarchiv (13.3), die eigenen Verwaltungsbefugnisse im Bereich Unterzeichnung von Verträgen, welche keine Ausgaben oder Ausgaben bis zu 5.000,00 Euro, exklusive Mehrwertsteuer, für die Landesverwaltung mit sich tragen, zu delegieren.
2. Der geschäftsführenden Amtsdirektorin Dr. Catrin Marzoli für das Amt für Bodendenkmäler (13.2) die eigenen Verwaltungsbefugnisse im Bereich Unterzeichnung von Verträgen, welche keine Ausgaben für die Landesverwaltung mit sich tragen, zu delegieren.
3. Das eigene Dekret Nr. 2/13.0 vom 23.01.-2009 ist widerrufen.
4. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

DER DIREKTOR DER ABTEILUNG  
DENKMALPFLEGE  
Dr. Leo Andergassen

dell'ufficio;

**decreta**

1. di delegare le proprie competenze amministrative riguardo alla stipulazione di contratti che non prevedano oneri o oneri fino la somma di Euro 5.000,00, IVA esclusa, per l'Amministrazione provinciale ai direttori d'ufficio della ripartizione 13 e precisamente alla direttrice d'ufficio dott.ssa Waltraud Kofler Engl dell'Ufficio beni architettonici ed artistici (13.1), e alla direttrice d'ufficio dott.ssa Christine Roilo dell'Archivio Provinciale di Bolzano.
2. di delegare le proprie competenze amministrative riguardo alla stipulazione di contratti che non prevedano oneri per l'Amministrazione provinciale alla direttrice d'ufficio reggente dott. Catrin Marzoli dell'Ufficio beni archeologici (13.2).
3. Il proprio decreto n. 2/13.0 del 23.01.2009 è revocato.
4. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
BENI CULTURALI  
Dott. Leo Andergassen

57735

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 21. Juli 2010, Nr. 742/29.6

**Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen - Bioabfallkompostieranlage, Bruneck (BZ)**DER AMTSDIREKTOR  
FÜR ABFALLWIRTSCHAFThat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:  
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Leg.Dek. Nr.75 vom 29 April 2010 i.g.F. betreffend die Überarbeitung der Bestimmung im Bereich der Düngemittel;

Dekret Nr. 1/29.6 vom 05/01/2007 betreffend die ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG (R3) VON ORGANISCHEN ABFÄLLEN

Ansuchen vom 04/01/2007 und 02/09/2008 eingereicht von  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTALmit rechtlichem Sitz in  
Bruneck (BZ)  
Dantestr. 2

und

**ERMÄCHTIGT**die  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT PUSTERTAL  
mit rechtlichem Sitz in  
Bruneck (BZ)  
Dantestr. 2bis 31/01/2012  
mit Ermächtigungsnummer: 3339zur  
ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG (R3)  
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:**Decreti - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 21 luglio 2010, n. 742/29.6

**Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio rifiuti organici, Brunico (BZ)**IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica d'attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

D.Lgs. n.75 del 29 aprile 2010 vigente concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;

Decreto n. 1/29.6 del 05/01/2007 concernente MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R3) DI RIFIUTI ORGANICI

Domanda dd. 04/01/2007 e 02/09/2008 inoltrata da  
COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL PUSTERIA  
con sede legale in  
Brunico (BZ)  
Via Dante 2

e

**AUTORIZZA**la  
COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL PUSTERIA  
con sede legale in  
Brunico (BZ)  
Via Dante 2fino al 31/01/2012  
con numero d'autorizzazione: 3339ad effettuare la  
MESSA IN RISERVA (R13) E IL TRATTAMENTO (R3)  
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

**a) BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDERABFÄLLE**

Gesamtmenge der an der Bioabfallkompostieranlage annehmbarer biologisch abbaubarer Sonderabfälle: **1.000 t/Jahr**

Abfallkodex: 020103

Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Abfallkodex: 020201

Abfallart: Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen

Abfallkodex: 020301

Abfallart: Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen

Abfallkodex: 020304

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020305

Abfallart: Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

Abfallkodex: 020501

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020701

Abfallart: Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials

Abfallkodex: 020702

Abfallart: Abfälle aus der Alkoholdestillation

Abfallkodex: 020704

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 030101

Abfallart: Rinden und Korkabfälle

Abfallkodex: 030105

Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Abfallkodex: 030301

Abfallart: Rinden- und Holzabfälle

Abfallkodex: 150103

Abfallart: Verpackungen aus Holz

**a) RIFIUTI ORGANICI SPECIALI**

Quantità complessiva di rifiuti organici speciali che può essere accettata all'impianto di compostaggio rifiuti organici: **1.000 t/anno**

Codice di rifiuto: 020103

Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

Codice di rifiuto: 020201

Tipologia di rifiuto: fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

Codice di rifiuto: 020301

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

Codice di rifiuto: 020304

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020305

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

Codice di rifiuto: 020501

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020701

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

Codice di rifiuto: 020702

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

Codice di rifiuto: 020704

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 030101

Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero

Codice di rifiuto: 030105

Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Codice di rifiuto: 030301

Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e legno

Codice di rifiuto: 150103

Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno

**b) BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN**

Gesamtmenge der an der Bioabfallkompostieranlage annehmbarer biologisch abbaubarer Abfälle aus öffentlichen Sammlungen: **6.000 t/Jahr**

Abfallkodex: 200108

Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

Abfallkodex: 200138

Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Abfallkodex: 200302

Abfallart: Marktabfälle

Gesamtmenge verarbeitbarer Abfälle am Kompostwerk: **7.000 t/Jahr**

Ort der Verarbeitung und Zwischenlagerung:

Bioabfallkompostieranlage Bruneck

**a) Allgemeine Daten zur Bioabfallkompostieranlage:**

1. Die Bioabfallkompostieranlage Bruneck in der Gemeinde Bruneck wird über die Bezirksgemeinschaft Pustertal betrieben.
2. Die maximale Menge an Bioabfällen (EAK 200108) die an der Anlage verarbeitbar ist, beträgt 4.000t/a.
3. Kompostierverfahren: Geschlossenes System mit belüfteten Rotteboxen und nachfolgender, offener Mietenkompostierung mit Zwangsbelüftung.
4. An der Anlage müssen primär biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle (EAK 200108) aus der getrennten Sammlung der Abfälle behandelt werden.
5. Die Annahme zur Behandlung von organischen Sonderabfällen für die Erzeugung von Kompost aus Biomüll ist nur in solchen Mengen erlaubt, wie es die Kapazität der Anlage ermöglicht.

**b) RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUBBLICHE**

Quantità complessiva di rifiuti organici da raccolta differenziata che può essere accettata all'impianto di compostaggio rifiuti organici: **6.000 t/anno**

Codice di rifiuto: 200108

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Codice di rifiuto: 200138

Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Codice di rifiuto: 200302

Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati

Quantità complessiva di rifiuti trattabili all'impianto di compostaggio: **7.000 t/anno**

Sede di lavorazione e stoccaggio:

Impianto di compostaggio rifiuti organici di Brunico

**a) Dati generali sull'impianto di compostaggio rifiuti organici:**

1. L'impianto di compostaggio rifiuti organici di Brunico nel Comune di Brunico è gestito dalla Comunità Comprensoriale Pusteria.
2. La quantità massima di rifiuti organici (CER 200108) che può essere trattata all'impianto è di 4.000t/a.
3. Sistema di compostaggio: sistema chiuso con box areati e successivo compostaggio su cumuli ad areazione forzata.
4. All'impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER 200108) da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
5. L'accettazione all'impianto di rifiuti organici speciali è limitata dalle dimensioni e dalla capacità dell'impianto stesso di trattare i rifiuti.

6. Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle aus laut Abfallkonzept in geltender Fassung festgelegtem Einzugsgebiet angenommen werden. Für die eventuelle Annahme von Bioabfällen außerhalb des Einzugsgebietes muss das entsprechende Gutachten seitens des Amtes für Abfallwirtschaft eingeholt werden.

b) **Betriebsmodalitäten:**

7. Sämtliche am Bioabfallkompostwerk angelieferten Bioabfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden. Genannte Bioabfälle sind sobald als möglich zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der Kompostierung zuzuführen.
8. Es dürfen nur Bioabfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und maximal 5Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle...) enthalten.
9. Der Anteil an Bioabfällen im Kompostgemisch darf 40Gew-% nicht überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen kann im Einverständnis mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft der Prozentanteil vom Anlagenbetreiber geändert werden. Dies darf nur zum Zwecke der Optimierung des Kompostverfahrens vorgenommen werden.
10. Das fertige Kompostgemisch ist unmittelbar der Intensivrottephase zuzuführen, wobei diese ganzjährig in den eigenen Boxen (IRE), unter Berücksichtigung des Temperaturverlaufs, mindestens 2 aufeinander folgende Wochen dauern muss. Nach Ablauf der Intensivrottephase kommt das Kompostgemisch auf die Hauptrotte. Bei nachgewiesinem Platzmangel in den Intensivrotteeinheiten ( $3 \times 90\text{m}^3$ ) kann das Kompostgemisch ohne Intensivrottephase direkt auf die Hauptrotte aufgesetzt werden.
11. In den Wintermonaten (von Dezember bis März) ist zwecks Erwärmung des Kompostgemisches die Aufbringung einer Vorrotte auf Miete mit Zwangsbelüftung für die Dauer von max. 5 - 6 Tagen sinnvoll. Unmittelbar darauf gelangt das Kompostgemisch zur Intensivrottephase.

6. Possono essere conferiti all'impianto rifiuti organici provenienti dal bacino d'utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per l'eventuale accettazione di rifiuti provenienti da fuori del bacino d'utenza deve essere richiesto apposito parere all'Ufficio gestione rifiuti.

b) **Modalità di gestione:**

7. Tutti i rifiuti biodegradabili conferiti all'impianto di compostaggio rifiuti organici devono essere scaricati e stoccati nell'apposita area di stoccaggio. Tali rifiuti biodegradabili devono essere tempestivamente mescolati ed avviati al compostaggio.
8. Possono essere accettati solo rifiuti organici privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica, vetro, metalli...) del 5% in peso.
9. Il contenuto di rifiuti biodegradabili nella miscela di compost non deve superare il 40% in peso. In casi eccezionali motivati ed in accordo con l'Ufficio Gestione Rifiuti tale percentuale può essere modificata dal gestore dell'impianto. Questo può essere effettuato solamente allo scopo dell'ottimizzazione del sistema di compostaggio.
10. La fase di bio-ossidazione negli appositi box (IRE) deve durare, tenendo conto dell'andamento della temperatura, almeno 2 settimane consecutive. A compimento della fase di bio-ossidazione, la miscela di compost viene avviata alla maturazione principale. In caso di comprovata mancanza di spazio nei box ( $3 \times 90\text{m}^3$ ) la miscela di compost può essere avviata al compostaggio direttamente sui cumuli.
11. Al fine di favorire il riscaldamento del compost è utile provvedere nei mesi invernali (da dicembre fino a marzo) ad una prematurazione su cumulo con insufflazione forzata di aria per la durata di max. 5 - 6 giorni. Immediatamente dopo la miscela di compost deve essere avviata alla fase di maturazione intensiva.

12. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches (Rottegut) in der Heißrottephase ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) muss die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch mindestens 5 aufeinander folgende Tage lang über  $55^{\circ}\text{C}$  gehalten werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur im Rottegut nicht dauerhaft die  $70^{\circ}\text{C}$  überschreitet („Überhitzung“).
13. Es muss die dem Stand der Technik entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in diesem Bereich gewährleistet werden.
14. Der Wendevorgang des Kompostgemisches in der Hauptrottephase sollte in den ersten beiden Wochen alle 3 bis 4 Tage, ab der 3. Woche nicht mehr als 1-mal wöchentlich vorgenommen werden. Jegliche Abweichung dieser Vorgabe ist innerhalb von 48h dem Landesamt für Abfallwirtschaft mitzuteilen.
15. Hauptsächlich in den ersten 3 Wochen der Hauptrottephase ist nach jedem Wendevorgang das händische Aussortieren großstückiger Störstoffe (v.a. Kunststoffteile, Glas, Metalle, Steine usw.) aus der Oberfläche des Schuttkegels der entsprechenden Kompostmiete vorzunehmen.
16. Für jede aufgesetzte Kompostmiete sind sämtliche vorgegebene Temperaturangaben im Chargenprotokoll des Kompostwerkes (Formblatt im Anhang 2) laufend einzutragen. Dieses Chargenprotokoll, deren Seiten fortlaufend nummeriert sein müssen, muss am Sitz des Kompostwerkes aufliegen. Im Chargenprotokoll sind sämtliche geforderte Werte einzutragen. Dieses Chargenprotokoll dient der Rückverfolgbarkeit und der Prozessdokumentation jeder einzelnen Miete.
17. Jede einzelne Kompostmiete muss ab Aufsetzen mit einer geeigneten Kenntafel gekennzeichnet werden (Angabe der Mietenummer, Datum) um die Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Miete gewährleisten zu können.
18. Nach Ablauf der Hauptrottephase muss der entsprechende Mietenplatz sofort frei gemacht und der Kompost auf die Nachrottefläche gelagert werden. Nachträglich ist der Kompost zu sieben.
12. Per ottenere l'igenizzazione della miscela di compost nella fase di maturazione intensiva ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) la temperatura nel cumulo di compost deve essere mantenuta per almeno 5 giorni consecutivi oltre i  $55^{\circ}\text{C}$ . Bisogna porre attenzione che la temperatura non superi continuativamente i  $70^{\circ}\text{C}$  („surriscaldamento“).
13. La gestione della miscela di compost deve avvenire in base allo stato della tecnica ed in ottemperanza alle vigenti prescrizioni in materia.
14. Il procedimento di rivoltamento del compost nella fase di maturazione principale può avvenire nelle prime due settimane ogni 3-4 giorni, a partire dalla 3. settimana non più di 1 volta a settimana. Ogni variazione a questa prescrizione deve essere comunicata entro 48h all'ufficio gestione rifiuti.
15. Soprattutto nelle prime 3 settimane della fase di maturazione principale sono da estrarre manualmente dopo ogni rivoltamento le pezzature grossolane delle sostanze estranee (soprattutto materiale plastico, vetro, metalli, sassi ecc.) dalla superficie del rispettivo cumulo di compost.
16. Per ogni miscela di compost posta su cumulo devono essere annotate continuativamente nel protocollo di carico dell'impianto di compostaggio (Formulario all'allegato 2) le temperature misurate. Il protocollo di carico, le cui pagine devono essere numerate progressivamente, deve essere tenuto presso la sede dell'impianto. Il protocollo di carico deve essere compilato in tutte le sue parti. Scopo del protocollo di carico è garantire la tracciabilità di ogni singolo cumulo.
17. Ogni cumulo di compost deve essere munito di apposita tavoletta identificativa all'atto della messa su cumulo (indicazione del numero di cumulo, data) onde potere garantire la tracciabilità di ogni cumulo.
18. A conclusione della fase di maturazione principale l'area del rispettivo cumulo deve essere liberata tempestivamente ed il compost stoccatto per la fase di maturazione finale. Successivamente il compost è da setacciare.

19. Für die Qualitätskontrolle des Kompostes müssen jedes Jahr mindestens zwei Analysen des Fertigkompostes gemäß der im Anhang 1 festgelegten Parameter zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und deren Ergebnisse dem Amt für Abfallwirtschaft innerhalb 31. Dezember desselben Jahres übermittelt werden.

20. Der Fertigkompost kann nur dann als Qualitätskompost ausgegeben werden, wenn die im Anhang 1 vorgegebenen Parameter untersucht und deren Grenzwerte eingehalten worden sind.

21. Es dürfen am Areal nur dann Maschinen und Fahrzeuge gewaschen werden, wenn die Bestimmungen im Bereich Gewässerschutz eingehalten werden. Für sämtliche am Kompostwerk verwendete Maschinen und Geräte (Wendegerät, Sieb...) muss ein geeigneter, überdachter Stellplatz gewährleistet sein.

c) **Allgemeine Vorschriften:**

22. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.

23. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 einzureichen.

24. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 22 und 23 dieser Ermächtigung anzuwenden.

25. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom 18.03.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten.

19. Per i controlli di qualità del compost devono essere eseguite almeno due analisi del compost finito all'anno in periodi differenti in base ai parametri di cui all'allegato 1 ed inviate all'Ufficio Gestione Rifiuti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

20. Il compost finito può essere distribuito come compost di qualità solamente nel caso in cui tutti i parametri di cui all'allegato 1 siano stati analizzati ed i rispettivi valori limite rispettati.

21. Il lavaggio di macchine e automezzi sull'areale può essere effettuato solamente nel rispetto delle direttive in ambito di tutela delle acque. Per tutti i mezzi meccanici e macchinari in uso all'impianto (rivoltatrice, vaglio...) deve essere garantito un idoneo posto coperto.

c) **Prescrizioni generali:**

22. Presso l'impianto del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.

23. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04.

24. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 22 e 23 della presente autorizzazione.

25. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano.

26. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 307/29.6 vom 20/05/2009.

DER AMTSDIRECTOR

Dr. Giulio Angelucci

26. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 307/29.6 del 20/05/2009.

IL DIRETTORE D'UFFICIO

## Anhang 1 – Allegato 1

Parameter Analyse Qualitätskompost  
parametri analisi compost di qualità

	Parameter -parametri	Einheit unità misura	Grenzwerte valori limite
1	Blei -piombo	mg/kg TS	140
2	Cadmium -cadmio	mg/kg TS	1,5
3	Nickel -nickel	mg/kg TS	100
4	Zink -zinco	mg/kg TS	500
5	Kupfer -rame	mg/kg TS	230
6	Quecksilber -mercurio	mg/kg TS	1,5
7	ChromVI -cromoVI	mg/kg TS	0,5
8	C/N-Verhältnis -rapporto C/N		max. 5
9	Feuchtigkeit -umidità	%	max. 50%
10	pH		6-8,5
11	Organische Substanz C – C sostanza organica	%	> 20% TS
12	Salzgehalt -salinitá	meq/100gr TS	
13	Fremdstoffe (Glas, Kunststoffe, Metall) $\geq$ 2 mm sostanze estranee (vetro, plastiche, metalli) $\geq$ 2 mm	% TS	0,5% TS
14	Fremdstoffe (Steine) = 5mm Sostanze estranee (litoidi) = 5mm	% TS	5% TS
15	Salmonellen Salmonelle		Abwesend auf 25g / assenti in 25g
16	Escherichia coli	CFU/g	1000
17	Keimungsindex / Indice di germinazione	lg%	$\geq$ 60%
18	AOX*	mg/kg TS	500 mg/kg TS
19	Mineralöle -olii minerali*	mg/kg TS	3.000 mg/kg TS
20	PAK -IPA*	mg/kg TS	6,0 mg/kg TS
21	PCB*	mg/kg TS	1,0 mg/kg TS
22	Dioxin - diossina*	TE/kg TS	50 ng TE/kg TS

Die Analyse der mit Sternzeichen\* gekennzeichneten Parameter kann von der Landesumweltagentur verfügt werden, wenn der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

Le analisi dei parametri contrassegnati dall'asterisco\* possono essere disposte dall'Agenzia per l'ambiente qualora ci sia il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

## Formblatt 2

## Chargenprotokoll Kompostmiete Kompostwerk \_\_\_\_\_

## Formulario 2

## Protocollo di carico cumulo compost Impianti di compostaggio \_\_\_\_\_

57734

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 21. Juli 2010, Nr. 744/29.6

**Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen - Bioabfallkompostieranlage, Natz/Schabs (BZ)**

DER AMTSDIREKTOR  
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Leg.Dek. Nr.75 vom 29 April 2010 i.g.F. betreffend die Überarbeitung der Bestimmung im Bereich der Düngemittel;

Dekret Nr. 170 vom 24/03/2009 betreffend die ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG (R13) VON ORGANISCHEN ABFÄLLEN

Ansuchen vom 19/02/2009  
eingereicht von  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT EISACKTAL  
mit rechtlichem Sitz in  
Brixen (BZ)  
Säbenertorstr. 3

und

**ERMÄCHTIGT**

die  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT EISACKTAL  
mit rechtlichem Sitz in  
Brixen (BZ)  
Säbenertorstr. 3  
bis 28/02/2014  
mit Ermächtigungsnummer: 3340

zur  
ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG (R3)  
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

**Decreti - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 21 luglio 2010, n. 744/29.6

**Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio rifiuti organici, Naz/Sciaves (BZ)**

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica d'attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

D.Lgs. n.75 del 29 aprile 2010 vigente concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;

Decreto n. 170 del 23/03/2009 concernente la MESSA IN RISERVA (R13) ED IL TRATTAMENTO (R13) DI RIFIUTI ORGANICI

Domanda dd. 19/02/2009  
inoltrata da  
COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL ISARCO  
con sede legale in  
Bressanone (BZ)  
Via Porta Sabiona 3

e

**AUTORIZZA**

la  
COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL ISARCO  
con sede legale in  
Bressanone (BZ)  
Via Porta Sabiona 3  
fino al 28/02/2014  
con numero d'autorizzazione: 3340

ad effettuare la  
MESSA IN RISERVA (R13) E IL TRATTAMENTO (R3)  
dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

**a) BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDERABFÄLLE**

Gesamtmenge der an der Bioabfallkompostieranlage annehmbarer biologisch abbaubarer Sonderabfälle: **1.000 t/Jahr**

Abfallkodex: 030101

Abfallart: Rinden und Korkabfälle

Abfallkodex: 030102

Abfallart: Sägemehl

Abfallkodex: 030103

Abfallart: Späne, Abschnitte, Verschnitt von Holz, Spanplatten und Furniere

Abfallkodex: 030105

Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Abfallkodex: 030301

Abfallart: Rinden- und Holzabfälle

Abfallkodex: 100101

Abfallart: Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt

Abfallkodex: 190805

Abfallart: Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser

**b) BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN**

Gesamtmenge der an der Bioabfallkompostieranlage annehmbarer biologisch abbaubarer Abfälle aus öffentlichen Sammlungen: **6.000 t/Jahr**

Abfallkodex: 200108

Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Abfallkodex: 200302

Abfallart: Marktabfälle

Gesamtmenge verarbeitbarer Abfälle am Kompostwerk: **7.000 t/Jahr**

Ort der Verarbeitung und Zwischenlagerung:  
Bioabfallkompostieranlage Schabs am Abfallwirtschaftszentrum in Natz/Schabs

**a) RIFIUTI ORGANICI SPECIALI**

Quantità complessiva di rifiuti organici speciali che può essere accettata all'impianto di compostaggio rifiuti organici: **1.000 t/anno**

Codice di rifiuto: 030101

Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero

Codice di rifiuto: 030102

Tipologia di rifiuto: Segatura

Codice di rifiuto: 030103

Tipologia di rifiuto: Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

Codice di rifiuto: 030105

Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Codice di rifiuto: 030301

Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e legno

Codice di rifiuto: 100101

Tipologia di rifiuto: ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

Codice di rifiuto: 190805

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

**b) RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUBBLICHE**

Quantità complessiva di rifiuti organici da raccolta differenziata che può essere accettata all'impianto di compostaggio rifiuti organici: **6.000 t/anno**

Codice di rifiuto: 200108

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Codice di rifiuto: 200302

Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati

Quantità complessiva di rifiuti trattabili all'impianto di compostaggio: **7.000 t/anno**

Sede di lavorazione e stoccaggio:

Impianto di compostaggio rifiuti biologici Sciaves presso il centro gestione rifiuti di Naz/Sciaves

**a) Allgemeine Daten zur Kompostieranlage:**

1. Die Bioabfallkompostieranlage Schabs in der Gemeinde Natz/Schabs wird über die Bezirksgemeinschaft Eisacktal betrieben.
2. Die maximale Menge an Bioabfällen (EAK 200108) die an der Anlage verarbeitbar ist, beträgt **3.000t/a**.
3. Kompostierverfahren: Offene Mietenkompostierung ohne Zwangsbelüftung.
4. An der Anlage müssen primär biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle (EAK 200108) aus der getrennten Sammlung der Abfälle behandelt werden.
5. Die Annahme zur Behandlung von organischen Sonderabfällen für die Erzeugung von Kompost aus Biomüll ist nur in solchen Mengen erlaubt, wie es die Kapazität der Anlage ermöglicht.
6. Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle aus laut Abfallkonzept in geltender Fassung festgelegtem Einzugsgebiet angenommen werden. Für die eventuelle Annahme von Bioabfällen außerhalb des Einzugsgebietes muss das entsprechende Gutachten seitens des Amtes für Abfallwirtschaft eingeholt werden.

**b) Betriebsmodalitäten:**

7. Sämtliche an der Bioabfallkompostieranlage angelieferte Bioabfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden. Genannte Bioabfälle sind so bald als möglich zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der Kompostierung zuzuführen.
8. Es dürfen nur Bioabfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und maximal 5Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle...) enthalten.
9. Der Anteil an Bioabfällen im Kompostgemisch darf 40Gew-% nicht überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen kann im Einverständnis mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft der Prozentanteil vom Anlagenbetreiber geändert werden. Dies darf nur zum Zwecke der Optimierung des Kompostverfahrens vorgenommen werden.

**a) Dati generali sull'impianto di compostaggio:**

1. L'impianto di compostaggio rifiuti biologici di Sciaves nel Comune di Naz/Sciaves è gestito dalla Comunità Comprensoriale Valle Isarco.
2. La quantità massima di rifiuti organici (CER 200108) che può essere trattata all'impianto è di **3.000t/a**.
3. Sistema di compostaggio: Compostaggio su cumuli senza aerazione forzata.
4. All'impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER 200108) da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
5. L'accettazione all'impianto di rifiuti organici speciali è limitata dalle dimensioni e dalla capacità dell'impianto stesso di trattare i rifiuti.
6. Possono essere conferiti all'impianto rifiuti organici provenienti dal bacino d'utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per l'eventuale accettazione di rifiuti provenienti da fuori del bacino d'utenza deve essere richiesto apposito parere all'Ufficio gestione rifiuti.

**b) Modalità di gestione:**

7. Tutti i rifiuti biodegradabili conferiti all'impianto di compostaggio rifiuti organici devono essere scaricati e stoccati nell'apposita area di stoccaggio. Tali rifiuti biodegradabili devono essere tempestivamente mescolati ed avviati al compostaggio.
8. Possono essere accettati solo rifiuti organici privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica, vetro, metalli...) del 5% in peso.
9. Il contenuto di rifiuti biodegradabili nella miscela di compost non deve superare il 40% in peso. In casi eccezionali motivati ed in accordo con l'Ufficio Gestione Rifiuti tale percentuale può essere modificata dal gestore dell'impianto. Questo può essere effettuato solamente allo scopo dell'ottimizzazione del sistema di compostaggio.

10. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches (Rottegut) in der Heißrottephase ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) muss die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch in der Hauptrottephase mindestens 5 aufeinander folgende Tage lang über  $55^{\circ}\text{C}$  gehalten werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur im Rottegut nicht dauerhaft die  $70^{\circ}\text{C}$  überschreitet („Überhitzung“).
11. Es muss die dem Stand der Technik entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in diesem Bereich gewährleistet werden.
12. Der Wendevorgang des Kompostgemisches in der Hauptrottephase sollte in den ersten beiden Wochen alle 3 bis 4 Tage, ab der 3. Woche nicht mehr als 1-mal wöchentlich vorgenommen werden. Jegliche Abweichung dieser Vorgabe ist innerhalb von 48h dem Landesamt für Abfallwirtschaft mitzuteilen.
13. Hauptsächlich in den ersten 3 Wochen der Hauptrottephase ist nach jedem Wendevorgang das händische Aussortieren großstückiger Störstoffe (v.a. Kunststoffteile, Glas, Metalle, Steine usw.) aus der Oberfläche des Schuttkegels der entsprechenden Kompostmiete vorzunehmen.
14. Für jede aufgesetzte Kompostmiete sind sämtliche vorgegebene Temperaturangaben im Chargenprotokoll des Kompostwerkes (Formblatt im Anhang 2) laufend einzutragen. Dieses Chargenprotokoll, deren Seiten fortlaufend nummeriert sein müssen, muss am Sitz des Kompostwerkes aufliegen. Im Chargenprotokoll sind sämtliche geforderte Werte einzutragen. Dieses Chargenprotokoll dient der Rückverfolgbarkeit und der Prozessdokumentation jeder einzelnen Miete.
15. Jede einzelne Kompostmiete muss ab Aufsetzen mit einer geeigneten Kenntafel gekennzeichnet werden (Angabe der Mietenummer, Datum) um die Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Miete gewährleisten zu können.
16. Nach Ablauf der Hauptrottephase muss der entsprechende Mietenplatz sofort frei gemacht und der Kompost auf die Nachrottefläche gelagert werden. Nachträglich ist der Kompost zu sieben.
10. Per ottenere l'igenizzazione della miscela di compost nella fase di maturazione intensiva ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) la temperatura nel cumulo di compost nella fase di maturazione principale deve essere mantenuta per almeno 5 giorni consecutivi oltre i  $55^{\circ}\text{C}$ . Bisogna porre attenzione che la temperatura non superi continuativamente i  $70^{\circ}\text{C}$  („suriscaldamento“).
11. La gestione della miscela di compost deve avvenire in base allo stato della tecnica ed in ottemperanza alle vigenti prescrizioni in materia.
12. Il procedimento di rivoltamento del compost nella fase di maturazione principale può avvenire nelle prime due settimane ogni 3-4 giorni, a partire dalla 3. settimana non più di 1 volta a settimana. Ogni variazione a questa prescrizione deve essere comunicata entro 48h all'ufficio gestione rifiuti.
13. Soprattutto nelle prime 3 settimane della fase di maturazione principale sono da estrarre manualmente dopo ogni rivoltamento le pezzature grossolane delle sostanze estranee (soprattutto materiale plastico, vetro, metalli, sassi ecc.) dalla superficie del rispettivo cumulo di compost.
14. Per ogni miscela di compost posta su cumulo devono essere annotate continuativamente nel protocollo di carico dell'impianto di compostaggio (Formulario all'allegato 2) le temperature misurate. Il protocollo di carico, le cui pagine devono essere numerate progressivamente, deve essere tenuto presso la sede dell'impianto. Il protocollo di carico deve essere compilato in tutte le sue parti. Scopo del protocollo di carico è garantire la tracciabilità di ogni singolo cumulo.
15. Ogni cumulo di compost deve essere munito di apposita tavoletta identificativa all'atto della messa su cumulo (indicazione del numero di cumulo, data) onde potere garantire la tracciabilità di ogni cumulo.
16. A conclusione della fase di maturazione principale l'area del rispettivo cumulo deve essere liberata tempestivamente ed il compost stoccatto per la fase di maturazione finale. Successivamente il compost è da setacciare.

17. Für die Qualitätskontrolle des Kompostes müssen jedes Jahr mindestens zwei Analysen des Fertigkompostes gemäß der im Anhang 1 festgelegten Parameter zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und deren Ergebnisse dem Amt für Abfallwirtschaft innerhalb 31. Dezember desselben Jahres übermittelt werden.

18. Der Fertigkompost kann nur dann als Qualitätskompost ausgegeben werden, wenn die im Anhang 1 vorgegebenen Parameter untersucht und deren Grenzwerte eingehalten worden sind.

19. Es dürfen am Areal nur dann Maschinen und Fahrzeuge gewaschen werden, wenn die Bestimmungen im Bereich Gewässerschutz eingehalten werden. Für sämtliche am Kompostwerk verwendete Maschinen und Geräte (Wendegerät, Sieb...) muss ein geeigneter, überdachter Stellplatz gewährleistet sein.

c) **Allgemeine Vorschriften:**

20. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.

21. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 einzureichen.

22. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 20 und 21 dieser Ermächtigung anzuwenden.

23. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom 18.03.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten.

17. Per i controlli di qualità del compost devono essere eseguite almeno due analisi del compost finito all'anno in periodi differenti in base ai parametri di cui all'allegato 1 ed inviate all'Ufficio Gestione Rifiuti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

18. Il compost finito può essere distribuito come compost di qualità solamente nel caso in cui tutti i parametri di cui all'allegato 1 siano stati analizzati ed i rispettivi valori limite rispettati.

19. Il lavaggio di macchine e automezzi sull'areale può essere effettuato solamente nel rispetto delle direttive in ambito di tutela delle acque. Per tutti i mezzi meccanici e macchinari in uso all'impianto (rivoltatrice, vaglio...) deve essere garantito un idoneo posto coperto.

c) **Prescrizioni generali:**

20. Presso l'impianto del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.

21. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04.

22. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 20 e 21 della presente autorizzazione.

23. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano.

24. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 170/29.6 vom 24/03/2009.

DER AMTSDIRECTOR

Dr. Giulio Angelucci

24. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 170/29.6 del 24/03/2009.

IL DIRETTORE D'UFFICIO

## Anhang 1 - Allegato 1

**Parameter Analyse Qualitätskompost**  
**parametri analisi compost di qualità**

	Parameter -parametri	Einheit unità misura	Grenzwerte valori limite
1	Blei -piombo	mg/kg TS	140
2	Cadmium -cadmio	mg/kg TS	1,5
3	Nickel -nickel	mg/kg TS	100
4	Zink -zinco	mg/kg TS	500
5	Kupfer -rame	mg/kg TS	230
6	Quecksilber -mercurio	mg/kg TS	1,5
7	ChromVI -cromoVI	mg/kg TS	0,5
8	C/N-Verhältnis -rapporto C/N		max. 5
9	Feuchtigkeit -umiditá	%	max. 50%
10	pH		6-8,5
11	Organische Substanz C – C sostanza organica	%	> 20% TS
12	Salzgehalt -salinitá	meq/100gr TS	
13	Fremdstoffe (Glas, Kunststoffe, Metall) $\geq$ 2 mm sostanze estranee (vetro, plastiche, metalli) $\geq$ 2 mm	% TS	0,5% TS
14	Fremdstoffe (Steine) = 5mm Sostanze estranee (litoidi) = 5mm	% TS	5% TS
15	Salmonellen Salmonelle		Abwesend auf 25g / assenti in 25g
16	Escherichia coli	CFU/g	1000
17	Keimungsindex / Indice di germinazione	lg%	$\geq$ 60%
18	AOX*	mg/kg TS	500 mg/kg TS
19	Mineralöle -olii minerali*	mg/kg TS	3.000 mg/kg TS
20	PAK -IPA*	mg/kg TS	6,0 mg/kg TS
21	PCB*	mg/kg TS	1,0 mg/kg TS
22	Dioxin - diossina*	TE/kg TS	50 ng TE/kg TS

Die Analyse der mit Sternzeichen\* gekennzeichneten Parameter kann von der Landesumweltagentur verfügt werden, wenn der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

Le analisi dei parametri contrassegnati dall'asterisco\* possono essere disposte dall'Agenzia per l'ambiente qualora ci sia il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

## Formblatt 2

## Chargenprotokoll Kompostmiete Kompostwerk

## Formulario 2

## Protocollo di carico cumulo compost Impianti di compostaggio \_\_\_\_\_

57733

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 21. Juli 2010, Nr. 745/29.6

**Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen - Bioabfallkompostieranlage "Katzental" - Eppan an der Weinstrasse (BZ)**DER AMTSDIREKTOR  
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Leg.Dek. Nr.75 vom 29 April 2010 i.g.F. betreffend die Überarbeitung der Bestimmung im Bereich der Düngemittel;

Dekret Nr. 946 vom 28/12/2009 betreffend ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG (R3) VON ORGANISCHEN ABFÄLLEN

Ansuchen vom 28/04/2010  
eingereicht von  
GEMEINDE EPPAN A. D. WEINSTRASSE  
mit rechtlichem Sitz in  
Eppan an der Weinstrasse (BZ)  
Rathausplatz 1  
und**ERMÄCHTIGT**die  
GEMEINDE EPPAN A. D. WEINSTRASSE  
mit rechtlichem Sitz in  
Eppan an der Weinstrasse (BZ)  
Rathausplatz 1bis 31/10/2014  
mit Ermächtigungsnummer: 3341zur ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG (R3)  
der unten angeführten Abfallarten und Mengen:**Decreti - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 21 luglio 2010, n. 745/29.6

**Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio rifiuti organici "Katzental" - Appiano sulla strada del Vino (BZ)**IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

D.Lgs. n.75 del 29 aprile 2010 vigente concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;

Decreto n. 946 del 28/12/2009 concernente MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R3) DI RIFIUTI ORGANICI

Domanda dd. 28/04/2010  
inoltrata dal  
COMUNE DI APPIANO  
con sede legale in  
Appiano sulla strada del Vino (BZ)  
Piazza Municipio 1  
e**AUTORIZZA**il  
COMUNE DI APPIANO  
con sede legale in  
Appiano sulla strada del Vino (BZ)  
Piazza Municipio 1fino al 31/10/2014  
con numero d'autorizzazione: 3341

ad effettuare MESSA IN RISERVA (R13) E IL TRATTAMENTO (R3) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

**a) BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDERABFÄLLE**

Gesamtmenge der am Bioabfallkompostwerk annehmbarer und verarbeitbarer biologisch abbaubarer Sonderabfälle: **1.100 t/Jahr**

Abfallkodex: 020103

Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Abfallkodex: 020107

Abfallart: Abfälle aus der Forstwirtschaft

Abfallkodex: 020304

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020501

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020701

Abfallart: Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials

Abfallkodex: 020702

Abfallart: Abfälle aus der Alkoholdestillation

Abfallkodex: 020704

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 030101

Abfallart: Rinden und Korkabfälle

Abfallkodex: 030105

Abfallart: Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Abfallkodex: 030301

Abfallart: Rinden- und Holzabfälle

Abfallkodex: 190501

Abfallart: nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen

Abfallkodex: 190805

Abfallart: Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser

Abfallkodex: 191212

Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

**a) RIFIUTI ORGANICI SPECIALI**

Quantità complessiva di rifiuti organici speciali da che può essere accettata e lavorata all'impianto di compostaggio: **1.100 t/anno**

Codice di rifiuto: 020103

Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

Codice di rifiuto: 020107

Tipologia di rifiuto: rifiuti della silvicoltura

Codice di rifiuto: 020304

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020501

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020701

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

Codice di rifiuto: 020702

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

Codice di rifiuto: 020704

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 030101

Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e sughero

Codice di rifiuto: 030105

Tipologia di rifiuto: segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

Codice di rifiuto: 030301

Tipologia di rifiuto: scarti di corteccia e legno

Codice di rifiuto: 190501

Tipologia di rifiuto: parte di rifiuti urbani e simili non compostata

Codice di rifiuto: 190805

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

Codice di rifiuto: 191212

Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

**b) BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN**

Gesamtmenge der am Bioabfallkompostwerk annehmbarer und verarbeitbarer biologisch abbaubarer Abfälle aus öffentlichen Sammlungen: **3.000 t/Jahr**

Abfallkodex: 200108

Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Abfallkodex: 200302

Abfallart: Marktabfälle

Ort der Zwischenlagerung:

Bioabfallkompostieranlage "Katzental" in der Gemeinde Eppan (K.G. Eppan - G.P. 6377/1, G.P. 6377/2, B.P. 2942, B.P. 2942, B.P. 2943

**a) Allgemeine Daten zur Bioabfallkompostieranlage:**

- Der Besitzer der Bioabfallkompostieranlage „Katzental“ ist die Gemeinde Eppan. Für den Betrieb des Kompostwerkes wird ein ermächtigtes Unternehmen beauftragt.
- Die maximale Menge an Bioabfällen (EAK 200108) die an der Anlage verarbeitbar ist, beträgt **1.000t/a**.
- Kompostierverfahren: Offene Mietenkompostierung ohne Zwangsbelüftung.
- An der Anlage müssen primär biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle (EAK 200108) aus der getrennten Sammlung der Abfälle behandelt werden.
- Die Annahme zur Behandlung von organischen Sonderabfällen für die Erzeugung von Kompost aus Biomüll ist nur in solchen Mengen erlaubt, wie es die Kapazität der Anlage ermöglicht.
- Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle aus laut Abfallkonzept in geltender Fassung festgelegtem Einzugsgebiet angenommen werden. Für die eventuelle Annahme von

**b) RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUBBLICHE**

Quantità complessiva di rifiuti organici da raccolte differenziate che può essere accettata e lavorata all'impianto di compostaggio: **3.000 t/anno**

Codice di rifiuto: 200108

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Codice di rifiuto: 200302

Tipologia di rifiuto: rifiuti dei mercati

Sede di stoccaggio:

Impianto di compostaggio "Katzental" nel Comune di Appiano (C.C. Appiano, p.f. 6377/1, p.f. 6377/2, p.e. 2942, p.e. 2943

**a) Dati generali sull'impianto di compostaggio rifiuti organici:**

- Il proprietario dell'impianto di compostaggio rifiuti organici di "Katzental" è il Comune di Appiano. La gestione dell'impianto di compostaggio viene affidata ad una ditta autorizzata.
- La quantità massima di rifiuti organici (CER 200108) che può essere trattata all'impianto è di **1.000t/a**.
- Sistema di compostaggio: Compostaggio su cumuli senza aerazione forzata.
- All'impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER 200108) da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
- L'accettazione all'impianto di rifiuti organici speciali è limitata dalle dimensioni e dalla capacità dell'impianto stesso di trattare i rifiuti.
- Possono essere conferiti all'impianto rifiuti organici provenienti dal bacino d'utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per l'eventuale accettazione di rifiuti provenienti da fuo-

Bioabfällen außerhalb des Einzugsgebietes muss das entsprechende Gutachten seitens des Amtes für Abfallwirtschaft eingeholt werden.

**b) Betriebsmodalitäten:**

7. Sämtliche an der Bioabfallkompostieranlage angelieferte Bioabfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden. Genannte Bioabfälle sind so bald als möglich zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der Kompostierung zuzuführen.
8. Es dürfen nur Bioabfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und maximal 5Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle...) enthalten.
9. Der Anteil an Bioabfällen im Kompostgemisch darf 40Gew-% nicht überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen kann im Einverständnis mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft der Prozentanteil vom Anlagenbetreiber geändert werden. Dies darf nur zum Zwecke der Optimierung des Kompostverfahrens vorgenommen werden.
10. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches (Rottegut) in der Heißrottephase ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) muss die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch in der Hauptrottephase mindestens 5 aufeinander folgende Tage lang über  $55^{\circ}\text{C}$  gehalten werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur im Rottegut nicht dauerhaft die  $70^{\circ}\text{C}$  überschreitet („Überhitzung“).
11. Es muss die dem Stand der Technik entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in diesem Bereich gewährleistet werden.
12. Der Wendevorgang des Kompostgemisches in der Hauptrottephase sollte in den ersten beiden Wochen max. alle 3 bis 4 Tage, ab der 3. Woche nicht mehr als 1-mal wöchentlich vorgenommen werden. Jegliche Abweichung dieser Vorgabe ist innerhalb von 48h dem Landesamt für Abfallwirtschaft mitzuteilen.
13. Hauptsächlich in den ersten 3 Wochen der Hauptrottephase ist nach jedem Wendevorgang das händische Aussortieren großstü-

ri del bacino d'utenza deve essere richiesto apposito parere all'Ufficio gestione rifiuti.

**b) Modalità di gestione:**

7. Tutti i rifiuti biodegradabili conferiti all'impianto di compostaggio rifiuti organici devono essere scaricati e stoccati nell'apposita area di stoccaggio. Tali rifiuti biodegradabili devono essere tempestivamente mescolati ed avviati al compostaggio.
8. Possono essere accettati solo rifiuti organici privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica, vetro, metalli...) del 5% in peso.
9. Il contenuto di rifiuti biodegradabili nella miscela di compost non deve superare il 40% in peso. In casi eccezionali motivati ed in accordo con l'Ufficio Gestione Rifiuti tale percentuale può essere modificata dal gestore dell'impianto. Questo può essere effettuato solamente allo scopo dell'ottimizzazione del sistema di compostaggio.
10. Per ottenere l'igenizzazione della miscela di compost nella fase di maturazione intensiva ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) la temperatura nel cumulo di compost nella fase di maturazione principale deve essere mantenuta per almeno 5 giorni consecutivi oltre i  $55^{\circ}\text{C}$ . Bisogna porre attenzione che la temperatura non superi continuativamente i  $70^{\circ}\text{C}$  („surriscaldamento“).
11. La gestione della miscela di compost deve avvenire in base allo stato della tecnica ed in ottemperanza alle vigenti prescrizioni in materia.
12. Il procedimento di rivoltamento del compost nella fase di maturazione principale può avvenire nelle prime due settimane max ogni 3-4 giorni, a partire dalla 3. settimana non più di 1 volta a settimana. Ogni variazione a questa prescrizione deve essere comunicata entro 48h all'ufficio gestione rifiuti.
13. Soprattutto nelle prime 3 settimane della fase di maturazione principale sono da estrarre manualmente dopo ogni rivoltamento le pez-

- ckiger Störstoffe (v.a. Kunststoffteile, Glas, Metalle, Steine usw.) aus der Oberfläche des Schuttkegels der entsprechenden Kompostmiete vorzunehmen.
14. Für jede aufgesetzte Kompostmiete sind sämtliche vorgegebene Temperaturangaben im Chargenprotokoll des Kompostwerkes (Formblatt im Anhang 2) laufend einzutragen. Dieses Chargenprotokoll, deren Seiten fortlaufend nummeriert sein müssen, muss am Sitz des Kompostwerkes aufliegen. Im Chargenprotokoll sind sämtliche geforderte Werte einzutragen. Dieses Chargenprotokoll dient der Rückverfolgbarkeit und der Prozessdokumentation jeder einzelnen Miete.
15. Jede einzelne Kompostmiete muss ab Aufsetzen mit einer geeigneten Kenntafel gekennzeichnet werden (Angabe der Mietenummer, Datum) um die Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Miete gewährleisten zu können.
16. Nach Ablauf der Haupttrophephase muss der entsprechende Mietenplatz sofort frei gemacht und der Kompost auf die Nachrottefläche gelagert werden. Nachträglich ist der Kompost zu sieben.
17. Für die Qualitätskontrolle des Kompostes müssen jedes Jahr mindestens zwei Analysen des Fertigkompostes gemäß der im Anhang 1 festgelegten Parameter zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und deren Ergebnisse dem Amt für Abfallwirtschaft innerhalb 31. Dezember desselben Jahres übermittelt werden.
18. Der Fertigkompost kann nur dann als Qualitätskompost ausgegeben werden, wenn die im Anhang 1 vorgegebenen Parameter untersucht und deren Grenzwerte eingehalten worden sind.
19. Es dürfen am Areal nur dann Maschinen und Fahrzeuge gewaschen werden, wenn die Bestimmungen im Bereich Gewässerschutz eingehalten werden. Für sämtliche am Kompostwerk verwendete Maschinen und Geräte (Wendegerät, Sieb...) muss ein geeigneter, überdachter Stellplatz gewährleistet sein.
- c) **Allgemeine Vorschriften:**
20. Ansammlung (R13): Die alleinige Ansammlung von Wurzelstöcken (EAK 020103, zature grossolane delle sostanze estranee (soprattutto materiale plastico, vetro, metalli, sassi ecc.) dalla superficie del rispettivo cumulo di compost.
14. Per ogni miscela di compost posta su cumulo devono essere annotate continuativamente nel protocollo di carico dell'impianto di compostaggio (Formulario all'allegato 2) le temperature misurate. Il protocollo di carico, le cui pagine devono essere numerate progressivamente, deve essere tenuto presso la sede dell'impianto. Il protocollo di carico deve essere compilato in tutte le sue parti. Scopo del protocollo di carico è garantire la tracciabilità di ogni singolo cumulo.
15. Ogni cumulo di compost deve essere munito di apposita tavoletta identificativa all'atto della messa su cumulo (indicazione del numero di cumulo, data) onde potere garantire la tracciabilità di ogni cumulo.
16. A conclusione della fase di maturazione principale l'area del rispettivo cumulo deve essere liberata tempestivamente ed il compost stoccatto per la fase di maturazione finale. Successivamente il compost è da setacciare.
17. Per i controlli di qualità del compost devono essere eseguite almeno due analisi del compost finito all'anno in periodi differenti in base ai parametri di cui all'allegato 1 ed inviate all'Ufficio Gestione Rifiuti entro il 31 dicembre dello stesso anno.
18. Il compost finito può essere distribuito come compost di qualità solamente nel caso in cui tutti i parametri di cui all'allegato 1 siano stati analizzati ed i rispettivi valori limite rispettati.
19. Il lavaggio di macchine e automezzi sull'areale può essere effettuato solamente nel rispetto delle direttive in ambito di tutela delle acque. Per tutti i mezzi meccanici e macchinari in uso all'impianto (rivoltatrice, vaglio...) deve essere garantito un idoneo posto coperto.
- c) **Prescrizioni generali:**
20. Messa in riserva (R13): È consentita la sola messa in riserva di ceppi (CER 020103,

- 020107, 200138 und 200201) ist auf der Fläche gemäß Planunterlage zum Ansuchen vom 01.12.2009 erlaubt.
21. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
  22. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 einzureichen.
  23. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 21 und 22 dieser Ermächtigung anzuwenden.
  24. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom 18.03.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten.
  25. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 946 vom 28/12/2009

020107, 200138 e 200201) sull'area di cui alla planimetria allegata alla richiesta del 01.12.2009.

21. Presso l'impianto del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
22. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04.
23. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 21 e 22 della presente autorizzazione.
24. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano.
25. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 946 del 28/12/2009

DER AMTS DIREKTOR

IL DIRETTORE D'UFFICIO

Dr. Giulio Angelucci

## Anhang 1 - Allegato 1

**Parameter Analyse Qualitätskompost**  
**parametri analisi compost di qualità**

	Parameter -parametri	Einheit unità misura	Grenzwerte valori limite
1	Blei -piombo	mg/kg TS	140
2	Cadmium -cadmio	mg/kg TS	1,5
3	Nickel -nickel	mg/kg TS	100
4	Zink -zinco	mg/kg TS	500
5	Kupfer -rame	mg/kg TS	230
6	Quecksilber -mercurio	mg/kg TS	1,5
7	ChromVI -cromoVI	mg/kg TS	0,5
8	C/N-Verhältnis -rapporto C/N		max. 5
9	Feuchtigkeit -umiditá	%	max. 50%
10	pH		6-8,5
11	Organische Substanz C – C sostanza organica	%	> 20% TS
12	Salzgehalt -salinitá	meq/100gr TS	
13	Fremdstoffe (Glas, Kunststoffe, Metall) $\geq$ 2 mm sostanze estranee (vetro, plastiche, metalli) $\geq$ 2 mm	% TS	0,5% TS
14	Fremdstoffe (Steine) = 5mm Sostanze estranee (litoidi) = 5mm	% TS	5% TS
15	Salmonellen Salmonelle		Abwesend auf 25g / assenti in 25g
16	Escherichia coli	CFU/g	1000
17	Keimungsindex / Indice di germinazione	lg%	$\geq$ 60%
18	AOX*	mg/kg TS	500 mg/kg TS
19	Mineralöle -olii minerali*	mg/kg TS	3.000 mg/kg TS
20	PAK -IPA*	mg/kg TS	6,0 mg/kg TS
21	PCB*	mg/kg TS	1,0 mg/kg TS
22	Dioxin - diossina*	TE/kg TS	50 ng TE/kg TS

Die Analyse der mit Sternzeichen\* gekennzeichneten Parameter kann von der Landesumweltagentur verfügt werden, wenn der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

Le analisi dei parametri contrassegnati dall'asterisco\* possono essere disposte dall'Agenzia per l'ambiente qualora ci sia il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

## Formblatt 2

## Chargenprotokoll Kompostmiete Kompostwerk \_\_\_\_\_

## Formulario 2

## Protocollo di carico cumulo compost Impianti di compostaggio \_\_\_\_\_

57732

**Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 29. Juli 2010, Nr. 782/29.6

**Ansammlung (R13) und Behandlung (R3) von organischen Abfällen - Bioabfallkompostieranlage "St. Florian", Neumarkt (BZ)****DER AMTSDIREKTOR  
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT**

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Leg.Dek. Nr.75 vom 29 April 2010 i.g.F. betreffend die Überarbeitung der Bestimmung im Bereich der Düngemittel;

Dekret Nr. 372 vom 11/06/2009 betreffend die ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG VON ORGANISCHEN ABFÄLLEN

Ansuchen vom 07/01/2010 und 20/01/2010 eingereicht von  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT UEBERETSCH - SUETIROLER UNTERLAND mit rechtlichem Sitz in Neumarkt (BZ) Laubengasse 26 und**ERMÄCHTIGT**die  
BEZIRKSGEMEINSCHAFT UEBERETSCH - SUETIROLER UNTERLAND mit rechtlichem Sitz in Neumarkt (BZ) Laubengasse 26

bis 30/06/2014

**Decreti - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 29 luglio 2010, n. 782/29.6

**Messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti organici - impianto di compostaggio di "San Floriano" - Egna (BZ)****IL DIRETTORE D'UFFICIO  
GESTIONE RIFIUTI**

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

D.Lgs. n.75 del 29 aprile 2010 vigente concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;

Decreto n. 372 del 11/06/2009 concernente la MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R3) DI RIFIUTI ORGANICI

Domanda dd. 07/01/2010 e 20/01/2010 inoltrata da  
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE-BASSA ATESSINA con sede legale in  
Egna (BZ)  
Via Portici 26  
e**AUTORIZZA**la  
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE-BASSA ATESSINA con sede legale in  
Egna (BZ)  
Via Portici 26

fino al 30/06/2014

mit Ermächtigungsnummer: 3346

zur ANSAMMLUNG (R13) UND BEHANDLUNG (R3) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

**a) BIOLOGISCH ABBAUBARE SONDERABFÄLLE**

Gesamtmenge der an der Bioabfallkompostieranlage annehmbarer biologisch abbaubarer Sonderabfälle: **1.500 t/Jahr**

Abfallkodex: 020103

Abfallart: Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

Abfallkodex: 020301

Abfallart: Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen

Abfallkodex: 020304

Abfallart: für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

Abfallkodex: 020701

Abfallart: Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials

Abfallkodex: 191212

Abfallart: organischer Siebunterlauf <40 bis 100 mm aus der Zerkleinerung (R3) von:

- EAK 200201 kompostierbaren Abfällen (Günabfälle),
- EAK 020103 Abfällen aus pflanzlichem Gewebe und
- EAK 020107 Abfällen aus der Forstwirtschaft.

**b) BIOLOGISCH ABBAUBARE ABFÄLLE AUS ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN**

Gesamtmenge der an der Bioabfallkompostieranlage annehmbarer biologisch abbaubarer Abfälle aus öffentlichen Sammlungen: **3.500 t/Jahr**

Abfallkodex: 200108

Abfallart: biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle

Abfallkodex: 200201

Abfallart: kompostierbare Abfälle

Gesamtmenge verarbeitbarer Abfälle am Kompostwerk: **5.000 t/Jahr**

con numero d'autorizzazione: 3346

ad effettuare la MESSA IN RISERVA (R13) ED IL TRATTAMENTO (R3) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:

**a) RIFIUTI ORGANICI SPECIALI**

Quantità complessiva di rifiuti organici speciali che può essere accettata all'impianto di compostaggio rifiuti organici: **1.500 t/anno**

Codice di rifiuto: 020103

Tipologia di rifiuto: scarti di tessuti vegetali

Codice di rifiuto: 020301

Tipologia di rifiuto: fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

Codice di rifiuto: 020304

Tipologia di rifiuto: scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice di rifiuto: 020701

Tipologia di rifiuto: rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

Codice di rifiuto: 191212

Tipologia di rifiuto: sottovaglio organico <40 fino a 100mm proveniente dalla triturazione (R3) di:

- CER 200201 rifiuti compostabili (rifiuti verdi),
- CER 020103 scarti di tessuti vegetali e
- CER 020107 rifiuti della silvicoltura.

**b) RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTE PUBBLICHE**

Quantità complessiva di rifiuti organici da raccolte differenziate che può essere accettata all'impianto di compostaggio rifiuti organici: **3.500 t/anno**

Codice di rifiuto: 200108

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Codice di rifiuto: 200201

Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili

Quantità complessiva di rifiuti trattabili all'impianto di compostaggio: **5.000 t/anno**

Ort der Verarbeitung und Zwischenlagerung:  
Bioabfallkompostieranlage "St. Florian" in der Gemeinde Neumarkt, G.P. 232/13 und 909/08 der K.G. Neumarkt, entsprechend dem Lageplan vom 20.01.2010.

**a) Allgemeine Daten zur Bioabfallkompostieranlage:**

1. Eigentümer der Bioabfallkompostieranlage „St. Florian“ in der Gemeinde Neumarkt ist die Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland. Der Betrieb der Anlage wird mittels Vertrag an ein ermächtigtes Unternehmen vergeben.
2. Die maximale Menge an Bioabfällen (EAK 200108) die an der Anlage verarbeitbar ist, beträgt 1.200t/a.
3. Kompostierverfahren: Geschlossenes System mit belüfteten Rotteboxen und nachfolgender, offener Mietenkompostierung ohne Zwangsbelüftung.
4. An der Anlage müssen primär biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle (EAK 200108) aus der getrennten Sammlung der Abfälle behandelt werden.
5. Die Annahme zur Behandlung von organischen Sonderabfällen für die Erzeugung von Kompost aus Biomüll ist nur in solchen Mengen erlaubt, wie es die Kapazität der Anlage ermöglicht.
6. Es dürfen getrennt gesammelte Bioabfälle aus laut Abfallkonzept in geltender Fassung festgelegtem Einzugsgebiet angenommen werden. Für die eventuelle Annahme von sämtlichen biologischen Abfällen außerhalb des Einzugsgebietes muss das entsprechende Gutachten seitens des Amtes für Abfallwirtschaft eingeholt werden.

**b) Betriebsmodalitäten:**

7. Sämtliche an der Bioabfallkompostieranlage angelieferten Bioabfälle müssen in den zugewiesenen Lagerbereich abgeladen und gelagert werden. Genannte Bioabfälle sind so bald als möglich zu Kompostgemisch zu verarbeiten und der Kompostierung zuzuführen.

Sede di lavorazione e stoccaggio:  
Impianto di compostaggio rifiuti organici di "San Floriano" nel Comune di Egna, p.f. 232/13 e 909/08 del c.c. di Egna, corrispondente alla planimetria del 20.01.2010.

**a) Dati generali sull'impianto di compostaggio rifiuti speciali:**

1. La Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina è la proprietaria dell'impianto di compostaggio rifiuti organici "San Floriano" nel Comune di Egna. La gestione dell'impianto è affidata tramite contratto ad una ditta autorizzata.
2. La quantità massima di rifiuti organici (CER 200108) che può essere trattata all'impianto è di 1.200t/a.
3. Sistema di compostaggio: sistema chiuso con box areati e successivo compostaggio su cumuli senza areazione forzata.
4. All'impianto devono essere trattati prioritariamente rifiuti biodegradabili (CER 200108) da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
5. L'accettazione all'impianto di rifiuti organici speciali è limitata dalle dimensioni e dalla capacità dell'impianto stesso di trattare i rifiuti.
6. Possono essere conferiti all'impianto rifiuti organici provenienti dal bacino d'utenza fissato dal vigente piano gestione rifiuti. Per l'eventuale accettazione di rifiuti organici provenienti da fuori del bacino d'utenza deve essere richiesto apposito parere all'Ufficio gestione rifiuti.

**b) Modalità di gestione:**

7. Tutti i rifiuti biodegradabili conferiti all'impianto di compostaggio rifiuti organici devono essere scaricati e stoccati nell'apposita area di stoccaggio. Tali rifiuti biodegradabili devono essere tempestivamente mescolati ed avviati al compostaggio.

8. Es dürfen nur Bioabfälle angenommen werden, welche frei von Schadstoffen sind und maximal 5Gew-% an Störstoffen (Kunststoffe, Glas, Metalle...) enthalten.
9. Der Anteil an Bioabfällen im Kompostgemisch darf 40Gew-% nicht überschreiten. In begründeten Ausnahmefällen kann im Einverständnis mit dem Landesamt für Abfallwirtschaft der Prozentanteil vom Anlagenbetreiber geändert werden. Dies darf nur zum Zwecke der Optimierung des Kompostverfahrens vorgenommen werden.
10. Das fertige Kompostgemisch ist unmittelbar der Intensivrottephase zuzuführen, wobei diese ganzjährig in den eigenen Boxen (IRE), unter Berücksichtigung des Temperaturverlaufs, mindestens 2 aufeinander folgende Wochen dauern muss. Nach Ablauf der Intensivrottephase kommt das Kompostgemisch auf die Hauptrinne. Bei nachgewiesinem Platzmangel in den Intensivrotteeinheiten kann das Kompostgemisch ohne Intensivrottephase direkt auf die Hauptrinne aufgesetzt werden.
11. In den Wintermonaten (von Dezember bis März) ist zwecks Erwärmung des Kompostgemisches die Aufbringung einer Vorrotte auf Miete für die Dauer von max. 5 - 6 Tagen erlaubt. Unmittelbar darauf gelangt das Kompostgemisch zur Intensivrottephase.
12. Zwecks Hygienisierung des Kompostgemisches (Rottegut) in der Heißrottephase ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) muss die Temperatur im aufgesetzten Kompostgemisch mindestens 5 aufeinander folgende Tage lang über  $55^{\circ}\text{C}$  gehalten werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Temperatur im Rottegut nicht dauerhaft die  $70^{\circ}\text{C}$  überschreitet („Überhitzung“).
13. Es muss die dem Stand der Technik entsprechende Rotteführung des Kompostgemisches unter Einhaltung der geltenden Vorschriften in diesem Bereich gewährleistet werden.
14. Der Wendevorgang des Kompostgemisches in der Hauptrinne ist in Abhängigkeit von Feuchtigkeit und Temperatur des jeweiligen Kompostgemisches vorzunehmen.
8. Possono essere accettati solo rifiuti organici privi di sostanze pericolose e con un contenuto massimo di elementi estranei (plastica, vetro, metalli...) del 5% in peso.
9. Il contenuto di rifiuti biodegradabili nella miscela di compost non deve superare il 40% in peso. In casi eccezionali motivati ed in accordo con l’Ufficio Gestione Rifiuti tale percentuale può essere modificata dal gestore dell’impianto. Questo può essere effettuato solamente allo scopo dell’ottimizzazione del sistema di compostaggio.
10. La fase di bio-ossidazione negli appositi box (IRE) deve durare, tenendo conto dell’andamento della temperatura, almeno 2 settimane consecutive. A compimento della fase di bio-ossidazione, la miscela di compost viene avviata alla maturazione principale. In caso di comprovata mancanza di spazio nei box la miscela di compost può essere avviata al compostaggio direttamente sui cumuli.
11. Al fine di favorire il riscaldamento del compost è consentito nei mesi invernali (da dicembre fino a marzo) una prematurazione su cumulo per la durata di max. 5 - 6 giorni. Immediatamente dopo la miscela di compost deve essere avviata alla fase di maturazione intensiva.
12. Per ottenere l’igenizzazione della miscela di compost nella fase di maturazione intensiva ( $>55^{\circ}\text{C}$ ) la temperatura nel cumulo di compost deve essere mantenuta per almeno 5 giorni consecutivi oltre i  $55^{\circ}\text{C}$ . Bisogna porre attenzione che la temperatura non superi continuativamente i  $70^{\circ}\text{C}$  (“surriscaldamento”).
13. La gestione della miscela di compost deve avvenire in base allo stato della tecnica ed in ottemperanza alle vigenti prescrizioni in materia.
14. Il procedimento di rivoltamento del compost nella fase di maturazione principale è da effettuare in base all’umidità e temperatura del rispettivo cumulo.

15. Hauptsächlich in den ersten 3 Wochen der Haupttrophäphase ist nach jedem Wendevorgang das händische Aussortieren großstückeriger Störstoffe (v.a. Kunststoffteile, Glas, Metalle, Steine usw.) aus der Oberfläche des Schuttkegels der entsprechenden Kompostmiete vorzunehmen.
16. Für jede aufgesetzte Kompostmiete sind sämtliche vorgegebene Temperaturangaben im Chargenprotokoll des Kompostwerkes (Formblatt im Anhang 2) laufend einzutragen. Dieses Chargenprotokoll, deren Seiten fortlaufend nummeriert sein müssen, muss am Sitz des Kompostwerkes aufliegen. Im Chargenprotokoll sind sämtliche geforderte Werte einzutragen. Dieses Chargenprotokoll dient der Rückverfolgbarkeit und der Prozessdokumentation jeder einzelnen Miete.
17. Jede einzelne Kompostmiete muss ab Aufsetzen mit einer geeigneten Kennttafel gekennzeichnet werden (Angabe der Mietenummer, Datum) um die Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Miete gewährleisten zu können.
18. Nach Ablauf der Haupttrophäphase muss der entsprechende Mietenplatz sofort frei gemacht und der Kompost auf die Nachtrottefläche gelagert werden. Nachträglich ist der Kompost zu sieben.
19. Für die Qualitätskontrolle des Kompostes müssen jedes Jahr mindestens zwei Analysen des Fertigkompostes gemäß der im Anhang 1 festgelegten Parameter zu verschiedenen Zeiten durchgeführt und deren Ergebnisse dem Amt für Abfallwirtschaft innerhalb 31. Dezember desselben Jahres übermittelt werden.
20. Der Fertigkompost kann nur dann als Qualitätskompost ausgegeben werden, wenn die im Anhang 1 vorgegebenen Parameter untersucht und deren Grenzwerte eingehalten worden sind.
21. Es dürfen am Areal nur dann Maschinen und Fahrzeuge gewaschen werden, wenn die Bestimmungen im Bereich Gewässerschutz eingehalten werden. Für sämtliche am Kompostwerk verwendete Maschinen und Geräte (Wendegerät, Sieb...) muss ein geeigneter, überdachter Stellplatz gewährleistet sein.
15. Soprattutto nelle prime 3 settimane della fase di maturazione principale sono da estrarre manualmente dopo ogni rivoltamento le pezzature grossolane delle sostanze estranee (soprattutto materiale plastico, vetro, metalli, sassi ecc.) dalla superficie del rispettivo cumulo di compost.
16. Per ogni miscela di compost posta su cumulo devono essere annotate continuativamente nel protocollo di carico dell'impianto di compostaggio (Formulario all'allegato 2) le temperature misurate. Il protocollo di carico, le cui pagine devono essere numerate progressivamente, deve essere tenuto presso la sede dell'impianto. Il protocollo di carico deve essere compilato in tutte le sue parti. Scopo del protocollo di carico è garantire la tracciabilità di ogni singolo cumulo
17. Ogni cumulo di compost deve essere munito di apposita tavoletta identificativa all'atto della messa su cumulo (indicazione del numero di cumulo, data) onde potere garantire la tracciabilità di ogni cumulo.
18. A conclusione della fase di maturazione principale l'area del rispettivo cumulo deve essere liberata tempestivamente ed il compost stoccatto per la fase di maturazione finale. Successivamente il compost è da setacciare.
19. Per i controlli di qualità del compost devono essere eseguite almeno due analisi del compost finito all'anno in periodi differenti in base ai parametri di cui all'allegato 1 ed inviate all'Ufficio Gestione Rifiuti entro il 31 dicembre dello stesso anno.
20. Il compost finito può essere distribuito come compost di qualità solamente nel caso in cui tutti i parametri di cui all'allegato 1 siano stati analizzati ed i rispettivi valori limite rispettati.
21. Il lavaggio di macchine e automezzi sull'areale può essere effettuato solamente nel rispetto delle direttive in ambito di tutela delle acque. Per tutti i mezzi meccanici e macchinari in uso all'impianto (rivoltatrice, vaglio...) deve essere garantito un idoneo posto coperto.

**c) Allgemeine Vorschriften:**

22. An der Anlage muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
23. Der Betreiber der Anlage hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 18 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr.04 einzureichen.
24. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 22 und 23 dieser Ermächtigung anzuwenden.
25. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307/91 vom 18.03.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten.
26. Diese Maßnahme wird widerrufen oder geändert, sofern die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze, gegen technische Vorschriften oder gegen dieses Dekret vorliegt; die Ermächtigung unterliegt jeder weiteren einschränkenden Bestimmung (auch des Landes), die auf diesem Gebiet erlassen wird.

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 372 vom 11/06/2009

DER AMTSDIRECTOR

Dr. Giulio Angelucci

**c) Prescrizioni generali:**

22. Presso l'impianto del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
23. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale del 26 maggio 2006, nr.04.
24. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 22 e 23 della presente autorizzazione.
25. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano.
26. Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o del presente decreto; l'autorizzazione è subordinata ad ogni ulteriore norma regolamentare (anche provinciale), che dovesse intervenire nella materia.

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 372 del 11/06/2009

IL DIRETTORE D'UFFICIO

## Anhang 1 – Allegato 1

Parameter Analyse Qualitätskompost  
parametri analisi compost di qualità

	Parameter -parametri	Einheit unità misura	Grenzwerte valori limite
1	Blei -piombo	mg/kg TS	140
2	Cadmium -cadmio	mg/kg TS	1,5
3	Nickel -nickel	mg/kg TS	100
4	Zink -zinco	mg/kg TS	500
5	Kupfer -rame	mg/kg TS	230
6	Quecksilber -mercurio	mg/kg TS	1,5
7	ChromVI -cromoVI	mg/kg TS	0,5
8	C/N-Verhältnis -rapporto C/N		max. 5
9	Feuchtigkeit -umidità	%	max. 50%
10	pH		6-8,5
11	Organische Substanz C – C sostanza organica	%	> 20% TS
12	Salzgehalt -salinitá	meq/100gr TS	
13	Fremdstoffe (Glas, Kunststoffe, Metall) $\geq$ 2 mm sostanze estranee (vetro, plastiche, metalli) $\geq$ 2 mm	% TS	0,5% TS
14	Fremdstoffe (Steine) = 5mm Sostanze estranee (litoidi) = 5mm	% TS	5% TS
15	Salmonellen Salmonelle		Abwesend auf 25g / assenti in 25g
16	Escherichia coli	CFU/g	1000
17	Keimungsindex / Indice di germinazione	lg%	$\geq$ 60%
18	AOX*	mg/kg TS	500 mg/kg TS
19	Mineralöle -olii minerali*	mg/kg TS	3.000 mg/kg TS
20	PAK -IPA*	mg/kg TS	6,0 mg/kg TS
21	PCB*	mg/kg TS	1,0 mg/kg TS
22	Dioxin - diossina*	TE/kg TS	50 ng TE/kg TS

Die Analyse der mit Sternzeichen\* gekennzeichneten Parameter kann von der Landesumweltagentur verfügt werden, wenn der begründete Verdacht einer eventuellen Grenzwertüberschreitung besteht.

Le analisi dei parametri contrassegnati dall'asterisco\* possono essere disposte dall'Agenzia per l'ambiente qualora ci sia il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

## Formblatt 2

# Chargenprotokoll Kompostmiete

## Kompostwerk \_\_\_\_\_

## Formulario 2

# Protocollo di carico cumulo compost Impianti di compostaggio

foglio n.

57698

Dekrete - 1 Teil - Jahr 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**DEKRET DES AMTSDIREKTORS**

vom 26. Juli 2010, Nr. 759/29.6

**Sammelzentrum für die Sicherstellung, den Abbruch, die Metallverwertung und die Verschrottung von Altfahrzeugen - Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Autodemolizione Erac GmbH, Bozen (BZ)**

DER AMTSDIREKTOR FÜR  
ABFALLWIRTSCHAFT

hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen:

Art. 24 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4;

Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;

Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind;

Kollaudierung vom 15.07.2010;

Dekret Nr. 427 vom 18/06/2008 betreffend  
**SAMMELZENTRUM FÜR DIE SICHERSTELLUNG, DEN ABBRUCH, DIE METALLVERWERTUNG UND DIE VERSCHROTTUNG VON ALTFahrzeugen**

**ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN**

Finanzgarantie;

Ansuchen vom 22/07/2010  
eingereicht von  
AUTODEMOLIZIONE ERAC GMBH  
mit rechtlichem Sitz in  
Bozen (BZ)  
Moritzingerweg 80  
und

ermächtigt

Decreti - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO**

del 26 luglio 2010, n. 759/29.6

**Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei metalli e la rotamazione dei veicoli fuori uso - deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non, autodemolizione Erac Srl, Bolzano (BZ)**

IL DIRETTORE D'UFFICIO GESTIONE  
RIFIUTI

ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti:

Art. 24 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

Collaudo del 15.07.2010;

Decreto n. 427 del 18/06/2008 concernente  
**CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI METALLI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO**

**DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON**

Garanzia finanziaria;

Domanda dd. 22/07/2010  
inoltrata da  
AUTODEMOLIZIONE ERAC SRL  
con sede legale in  
Bolzano (BZ)  
Via S.Maurizio 80  
e

autorizza

die Firma  
 AUTODEMOLIZIONE ERAC GMBH  
 mit rechtlichem Sitz in  
 Bozen (BZ)  
 Moritzingerweg 80

bis 30/06/2013

mit Ermächtigungsnummer: 3342

zum  
 SAMMELZENTRUM FÜR DIE SICHERSTELLUNG, DEN ABBRUCH, DIE METALLVERWERTUNG UND DIE VERSCHROTTUNG VON ALTFahrzeugen

ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen:

Abfallkodex: 130204 \* (R13)  
 Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis  
 Menge: 12 t/Jahr

Abfallkodex: 130205 \* (R13)  
 Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis  
 Menge: 12 t/Jahr

Abfallkodex: 160103 (R13)  
 Abfallart: Altreifen  
 Menge: 100 t/Jahr

Abfallkodex: 160104 \* (R13)  
 Abfallart: aufgegebene Fahrzeuge  
 Menge: 3000 t/Jahr

Abfallkodex: 160106 (R13)  
 Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten  
 Menge: 3000 t/Jahr

Abfallkodex: 160107 \* (D15)  
 Abfallart: Ölfilter  
 Menge: 2 t/Jahr

Abfallkodex: 160110 \* (D15)  
 Abfallart: explosive Bauteile (z. B. aus Airbags)  
 Menge: 0,5 t/Jahr

Abfallkodex: 160111 \* (D15)  
 Abfallart: asbesthaltige Bremsbeläge  
 Menge: 1 t/Jahr

la Ditta  
 AUTODEMOLIZIONE ERAC SRL  
 con sede legale in  
 Bolzano (BZ)  
 Via S.Maurizio 80

fino al 30/06/2013

con numero d'autorizzazione: 3342

ad effettuare  
 CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI METALLI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO

DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoevidenziati tipi di rifiuti e quantità:

Codice di rifiuto: 130204 \* (R13)  
 Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati  
 Quantità: 12 t/anno

Codice di rifiuto: 130205 \* (R13)  
 Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  
 Quantità: 12 t/anno

Codice di rifiuto: 160103 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso  
 Quantità: 100 t/anno

Codice di rifiuto: 160104 \* (R13)  
 Tipologia di rifiuto: veicolo fuori uso  
 Quantità: 3000 t/anno

Codice di rifiuto: 160106 (R13)  
 Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose  
 Quantità: 3000 t/anno

Codice di rifiuto: 160107 \* (D15)  
 Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio  
 Quantità: 2 t/anno

Codice di rifiuto: 160110 \* (D15)  
 Tipologia di rifiuto: componenti esplosivi (ad esempio "air bag")  
 Quantità: 0,5 t/anno

Codice di rifiuto: 160111 \* (D15)  
 Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, contenenti amianto  
 Quantità: 1 t/anno

Abfallkodex: 160112 (R13) Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen Menge: 1 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160112 (R13) Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160113 * (D15) Abfallart: Bremsflüssigkeiten Menge: 0,5 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160113 * (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi per freni Quantità: 0,5 t/anno
Abfallkodex: 160115 (D15) Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen Menge: 5 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160115 (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 160116 (D15) Abfallart: Flüssiggasbehälter Menge: 5 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160116 (D15) Tipologia di rifiuto: serbatoi per gas liquido Quantità: 5 t/anno
Abfallkodex: 160117 (R13) Abfallart: Eisenmetalle Menge: 1000 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160117 (R13) Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantità: 1000 t/anno
Abfallkodex: 160118 (R13) Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 1 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160118 (R13) Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantità: 1 t/anno
Abfallkodex: 160119 (R13) Abfallart: Kunststoffe Menge: 30 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160119 (R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantità: 30 t/anno
Abfallkodex: 160120 (R13) Abfallart: Glas Menge: 20 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160120 (R13) Tipologia di rifiuto: vetro Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 160121 * (D15) Abfallart: gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen Menge: 20 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160121 * (D15) Tipologia di rifiuto: componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14 Quantità: 20 t/anno
Abfallkodex: 160122 (R13) Abfallart: Bauteile a.n.g. Menge: 500 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160122 (R13) Tipologia di rifiuto: componenti non specificati altrimenti Quantità: 500 t/anno
Abfallkodex: 160601 * (R13) Abfallart: Bleibatterien Menge: 30 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160601 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantità: 30 t/anno
Abfallkodex: 160801 (R13) Abfallart: gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) Menge: 15 t/Jahr	Codice di rifiuto: 160801 (R13) Tipologia di rifiuto: catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07) Quantità: 15 t/anno

Abfallkodex: 170402 (R13)  
Abfallart: Aluminium  
Menge: 40 t/Jahr

Ort der Zwischenlagerung:  
BOZEN-Gobetti-Str. 4/b

1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 22/07/2010 aufgestellt werden.
2. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
3. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
4. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
5. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
6. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen.

Codice di rifiuto: 170402 (R13)  
Tipologia di rifiuto: alluminio  
Quantità: 40 t/anno

Sede di stoccaggio:  
BOLZANO-Via Gobetti 4/b

1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 22/07/2010.
2. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
3. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
4. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accettare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
5. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione.
6. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.

7. Am Sitz der Sammelzentrum muss ein Ein- und Ausgangsregister der Fahrzeuge im Sinne des Leg. Dek. Nr. 285 vom 30.04.1992 gehalten werden.
8. Wird das zu verschrottende Fahrzeuge von Seiten des Besitzers an einer Verschrottungssammelstelle gebracht, muss der Inhaber derselben dem Eigentümer des Fahrzeugs einen geeigneten Verschrottungsnachweis ausstellen. Dieses Dokument muss die Beschreibung des Zustandes des abgegebenen Fahrzeugs beinhalten, sowie die Verpflichtung vorsehen, für die Löschung am PRA zu sorgen, falls diese nicht schon erfolgt ist.
9. Die Löschung am PRA des ausgedienten Fahrzeuges erfolgt ausschließlich von Seiten des Inhabers der Sammelstelle oder des Konzessionärs oder Zweigstelle des Herstellerbetriebes oder des Automarktes ohne Agenturkosten zu Lasten des Fahrzeugeigentümers. Diesbezüglich geben die obgenannten Subjekte innerhalb von nacheinander folgenden 30 Tagen nach Übergabe des Fahrzeuges und Ausstellung des Verschrottungsnachweises, den Besitzbogen, den Fahrzeugschein und die entsprechenden Nummernschildern des ausgedienten Fahrzeugs, im Einklang mit der gemäß Dekret des Staatspräsidenten Nr. 358 vom 19. September 2000 festgelegten Vorgangsweise, zurück.  
Das ausgediente Fahrzeug kann nur nach Vorlegung des Verschrottungsnachweises aus dem PRA gelöscht werden.
10. Der Inhaber der Sammelstelle führt die Behandlung des ausgedienten Fahrzeuges nach Löschung im PRA durch.
11. Verfahren für die technische und organisatorische Verwaltung der Sammelstellen für ausgediente Fahrzeuge:  
(der Lageplan vom 22.07.2010 ist integrierender Bestandteil dieses Dekretes)  
Lagerplätze für die Abfälle aus der Verschrottungstätigkeit und für die Sicherstellung:  
**ERDGESCHOSS**  
Blauer Bereich: Lagerplatz für gefährliche Sonderabfälle  
Die Auffangwannen für die flüssigen Abfälle müssen den Vorgaben des D.LH. n.3 vom 29.01.1980 in geltender Fassung entsprechen;
7. Presso la sede del centro di raccolta deve essere tenuto un apposito registro di entrata ed uscita dei veicoli ai sensi del dec. leg.vo n. 285 del 30.04.1992
8. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, contemplato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del veicolo.
9. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo.  
A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.  
Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.
10. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo.
11. Procedura tecnico-organizzativa del centro di raccolta:  
(la planimetria dd. 22.07.2010 è parte integrante del presente decreto)  
Ubicazione rifiuti di risulta dalla demolizione e messa in sicurezza:  
**PIANO TERRA:**  
Settore blu: stoccaggio rifiuti speciali pericolosi.  
Per quanto riguarda i rifiuti liquidi i bacini di contenimento devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 19 del DPGP n. 3 del 29.01.1980 e s.m.i..

- Grüner Bereich: Anlieferungsbereich der ausgedienten Fahrzeuge vor deren Behandlung. In diesem Bereich ist die Aufstockung bis zu maximal 3 Fahrzeugen erlaubt. Im Vorfeld ist aber die diesbezügliche Stabilität zu überprüfen und im Sinne der Arbeitssicherheit eine Risikoanalyse durchzuführen;
- Dunkelgelber Bereich: Sichergestellte Fahrzeuge;  
In diesem Bereich darf die Aufstockung die 5m Höhe oder 3 Fahrzeuge nicht überschreiten;
- Violetter Bereich: Lagerung von gebrauchten Ersatzteilen

#### UNTERGESCHOSS

- Gelber Bereich im Untergeschoss: Sicherstellung der ausgedienten Fahrzeuge vor der Behandlung. In diesem Bereich ist eine maximale Aufstockung von 3 Fahrzeugen erlaubt. Im Vorfeld ist aber die diesbezügliche Stabilität zu überprüfen und im Sinne der Arbeitssicherheit eine Risikoanalyse durchzuführen;
- Violetter Bereich: Lagerung von gebrauchten Ersatzteilen

#### ERSTER STOCK

##### Lagerung von Ersatzteile

12. Vorschriften zur Kennzeichnung:  
Jeder Behälter/Fass ist mit einer geeigneten Kennzeichnung, die den Inhalt beschreibt (EAK und Beschreibung des Abfalls), zu versehen.  
Jeder Bereich ist mit einer geeigneten Kennzeichnung, die auf die darin stattfindende Tätigkeit hinweist, zu versehen.
13. Die Vermischung von Altölen mit ölhaltigen Emulsionen ist gemäß Art. 15 des L.G. Nr. 04/06 möglich. Verboten ist die Vermischung von PCB-haltigen Altölen mit anderen Altölen oder ölhaltigen Emulsionen. Es müssen dennoch die Hinweise im Bereich der Vermischung von Altölen/ölhaltigen Emulsionen von Seiten des COOU (Altölkonsortium) eingehalten werden.
14. Die gemäß Art. 6 des D.LH. 06.03.1989, Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Lärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden.

- Settore verde: conferimento veicoli fuori uso prima del trattamento. In questo settore l'accatastamento è consentito per una sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica di stabilità e valutazione rischio per la sicurezza dei lavoratori;
- Settore giallo scuro: veicoli messa in sicurezza;
- In questo settore l'accatastamento non deve essere superiore ai 5 m. di altezza, ovvero tre veicoli
- Settore viola: deposito parti ricambi usate

#### PIANO INTERRATO

- Settore giallo: messa in sicurezza veicoli fuori uso prima del trattamento. In questo settore l'accatastamento è consentito per una sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica di stabilità e valutazione rischio per la sicurezza dei lavoratori;
- Settore viola: deposito parti ricambi usate

#### PIANO PRIMO

##### Deposito parti di ricambio

12. Prescrizioni etichettature:  
Su ogni contenitore/fusto di rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere apposta idonea cartellonistica indicante il contenuto (CER e denominazione rifiuto).  
Su ogni settore deve essere apposta idonea cartellonistica indicante il tipo di operazione.
13. E' consentita la miscelazione tra oli usati ed emulsioni oleose conformemente all'art. 15 della L.P. n. 04/06. E' vietata la miscelazione di oli contenenti PCB con altre tipologie di oli o emulsioni oleose. Dovranno comunque essere osservate le indicazioni ovvero le prescrizioni in materia di miscelazione di oli da parte del COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati).
14. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all'art. 6 del D.P.G.P. 06.03.1989, n. 4, per quanto concerne l'inquinamento acustico esterno.

- |  |   |
|--|---|
| <p>15. Es ist verboten, verschiedene Kategorien von gefährlichen Abfällen laut Anhang D (L.G. Nr. 04/06 oder gefährliche mit nicht gefährlichen Abfällen zu vermischen.</p> <p>16. Für jede weitere Vorschrift und für jedes weitere Verfahren, die in diesem Dekret nicht vorgesehen sind, gelten die Vorgaben des Legislativdekret Nr. 209/03 in geltender Fassung.</p> <p>17. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden.</p> <p>18. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1307 vom 18.3.1991 beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der „Grünen Abfalliste“ laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006.</p> <p>19. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen.</p> | <p>15. E' fatto divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato D (L.P. n. 04/06) ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.</p> <p>16. Per ogni altra prescrizione o procedura non contemplata si fa riferimento alle disposizioni di cui al dec. leg.vo n. 209/03 e s.m.i..</p> <p>17. Fino all'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione.</p> <p>18. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all'Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell'Elenco verde" di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.</p> <p>19. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l'inoservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.</p> |
|--|---|

Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 427 vom 18/06/2008

DER AMTSDIRECTOR  
Dr. Giulio Angelucci

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 427 del 18/06/2008

IL DIRETTORE D'UFFICIO  
Dott. Giulio Angelucci

57713

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 16 luglio 2010, n. 1680

**Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" per interventi pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

- 1) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", per interventi pari o superiori a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni architettonici, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che il termine per la presentazione delle domande di contributo, già sospeso dal 1 maggio 2010 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 di data 30 aprile 2010, rimane sospeso fino al 28 febbraio 2011;
- 3) di disporre che, in riferimento della legislatura in corso, le domande di contributo, pena la non ammissibilità delle stesse, potranno essere presentate a decorrere dal 1 marzo 2011 fino al 30 aprile 2011;
- 4) di dare atto che le istanze già presentate entro il 30 aprile del corrente anno verranno finanziate con l'applicazione dei vigenti criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm.;
- 5) di disporre che le domande presentate, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2055 di data 22 agosto 2003 e ss.mm., entro il 30 aprile 2010 che non saranno finanziate per mancanza di fondi, concorreranno, fino alla scadenza della validità triennale di ciascuna, con le domande presentate dal 1 marzo al 30 aprile 2011, sulla base dell'istruttoria eseguita e con lo stesso punteggio di merito, considerato che i criteri oggetto del presente provvedimento non sono peggiorativi rispetto a quelli attualmente in vigore circa l'ammissibilità a finanziamento, la valutazione degli interventi e l'individuazione delle priorità, e pertanto non risulta violato il principio di predeterminazione, con riferimento alle domande gestite da detti criteri;
- 6) di disporre che potranno essere inseriti nell'area di priorità del Piano, previo aggiornamento, interventi urgenti e imprevedibili, con rilevanti finalità pubbliche in relazione alla valenza storica dell'edificio o alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati ed in fase di completamento. Tali fattispecie verranno comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale, che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa dovrà essere sostenuta;

- 7) di disporre che le domande presentate nel corso della presente legislatura scadranno alla data di nomina della Giunta provinciale della prossima legislatura;
- 8) di pubblicare, anche in estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

**Allegato parte integrante**

criteri per la concessione di contributi per interventi pari o superiori a un milione di euro

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI  
SU BENI IMMOBILI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 17  
FEBBRAIO 2003, N. 1 (articoli 5 e 8), LA CUI SPESA AMMESSA E' PARI O  
SUPERIORE AL MILIONE DI EURO.**

**ASPECTI GENERALI DEL PIANO PLURIENNALE DI LEGISLATURA  
DEGLI INVESTIMENTI**

Con il Regolamento approvato con il D.P.G.P. 25 settembre 2000, N. 24-42/Leg. e s.m., in seguito denominato "Regolamento", concernente l'individuazione degli strumenti di programmazione e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è definita la disciplina della programmazione settoriale.

Per quanto riguarda il settore dei beni culturali, è prevista, l'adozione di un Piano degli investimenti, al fine di provvedere all'esecuzione di interventi atti alla conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, attraverso interventi diretti o tramite la concessione di contributi.

Nel Piano degli investimenti devono essere inseriti gli investimenti pubblici considerati significativi e con i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2 e 8 del Regolamento. Tali sono definiti gli investimenti realizzati direttamente dalla Provincia o da parte di altri soggetti pubblici o privati mediante agevolazioni provinciali superiori al 50% della spesa ammessa che presentano un costo, nel caso di interventi diretti, ovvero una spesa ammessa, nel caso di interventi agevolati, non inferiore a 1.000.000,00 di Euro.

La Giunta provinciale individua in via preventiva i seguenti criteri e modalità per la concessione di contributi, ai sensi delle predette leggi provinciali, da inserire nel Piano degli investimenti nel settore dei beni culturali per la XIV legislatura.

**Art. 1. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi su beni culturali immobili siti sul territorio della Provincia di Trento il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), il comodatario se ente pubblico locale e se il contratto di comodato ha una durata non inferiore a 30 anni.

Non possono beneficiare dei suddetti contributi i seguenti soggetti:

- Imprese;
- Enti pubblici strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- Enti pubblici economici;
- Associazioni e fondazioni non riconosciute.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, gli Enti pubblici locali, Musei, o Associazioni (che prevedano nelle norme statutarie una destinazione del bene che consenta una fruizione pubblica nel caso di scioglimento), proprietari di beni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

## **Art. 2. BENI OGGETTO DI FINANZIAMENTO**

Sono finanziabili gli interventi diretti ad assicurare la conservazione dei beni immobili accertati o dichiarati di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

Sono altresì finanziabili gli interventi di manutenzione e restauro dei beni correlati all'evento della Prima Guerra Mondiale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

## **Art. 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Le tipologie di opere e lavori ammissibili a contributo sono individuate in tutti quegli interventi riguardanti il bene, volti a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.

Più in particolare le categorie di opere, lavori e forniture valutabili ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono le seguenti:

- A. consolidamenti statici e ripristini murari, opere murarie in genere ad esclusione delle assistenze per l'esecuzione delle opere non ammesse e demolizioni ritenute necessarie per il restauro;
- B. interventi totali o parziali di finiture e opere di completamento;
- C. tinteggiature di pareti interne ed esterne qualora conseguenti ad un programma di intervento di recupero del bene;
- D. tinteggiature aventi particolare rilevanza per la valorizzazione e la conservazione dell'immobile;
- E. restauro, risanamento e/o ricostruzione totale e rifacimenti totali e parziali di coperture: orditura primaria, secondaria, manto, lattonerie e opere relative all'allontanamento delle acque meteoriche;
- F. opere di restauro e consolidamento specialistico;
- G. rifacimento o ampliamento di impianti elettrici, di illuminazione (esclusi i corpi illuminanti), idro-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, nonché impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini), qualora rivolti alla salvaguardia e alla corretta conservazione dei beni;
- H. impianti antincendio, di rilevazione fumo e antintrusione;
- I. interventi di risanamento delle murature dall'umidità;
- J. indagini, analisi specialistiche e monitoraggi, rilievi grafici e fotografici, nella misura ritenuta necessaria;
- K. spese "in economia" connesse a lavori non progettualizzabili che presentano carattere di frammentarietà e/o richiedano un continuo controllo e l'adozione di metodologie di intervento che non possono essere quantificate a misura;

- L. scavi archeologici connessi al restauro monumentale;
- M. restauro, risanamento, manutenzione straordinaria e/o ricostruzione di manufatti relativi alla Prima Guerra Mondiale;
- N. altre opere, che pur non espressamente indicate nel presente elenco, sono comunque finalizzate alla protezione e conservazione del bene architettonico;
- O. opere di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- 1) spese per imprevisti, fino alla misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
- 2) spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo. La spesa rispettivamente prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima dell'8% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 3) spese per incarico al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La spesa prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima del 4% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 4) spese per indagini e verifiche precantiere, analisi specialistiche e altre spese preordinate alla progettazione delle opere, ritenute essenziali dalla Soprintendenza.

La spesa ammessa a contribuzione non potrà mai superare l'importo del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

#### **Art. 4. MISURE DI CONTRIBUZIONE**

I contributi vengono calcolati sulla spesa ammessa, nelle seguenti misure percentuali massime:

- Comprensori, Comunità : 100 per cento;
- Soggetti privati: 55 per cento
- Per tutti gli altri beneficiari: 80 per cento, ad eccezione dei contributi relativi ad interventi su beni ecclesiastici non di culto per i quali l'erogazione massima non può superare il 55 per cento.

I contributi concessi a privati sono subordinati alla garanzia di pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni da stipularsi con i singoli beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1. La convenzione dovrà essere sottoscritta dal beneficiario prima

dell'erogazione del saldo del contributo concesso, pena la decadenza del medesimo e la durata della convenzione sarà stabilita dal Dirigente fra un minimo di nove ed un massimo di trenta anni, proporzionalmente all'entità dell'intervento finanziario e della valenza storico artistica del bene. Le convenzioni di durata ultradecennale relative sono annotate, a spese dei beneficiari del contributo, al libro fondiario.

## **Art. 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Ai fini dell'ammissione nel Piano degli investimenti, le domande di finanziamento, pena la non ammissibilità, dovranno essere presentate dal 1 marzo al 30 aprile del primo anno di ogni legislatura. Fuori dai suddetti termini potranno essere presentate domande di finanziamento solo nei casi previsti al successivo articolo 8.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso la sede della Soprintendenza, presentate a mezzo del servizio postale, via fax o per via telematica. Le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti. Le domande potranno anche essere inoltrate ai vari Sportelli di informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio entro i termini sopra indicati.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- progetto preliminare dei lavori;
- preventivo sommario di spesa;
- documentazione fotografica esauriente e relativa sia all'insieme del bene che ai particolari salienti relativi all'intervento.

Per ragioni di opportunità tecnica espressamente motivate dal richiedente e confermate per iscritto in sede istruttoria dalla Soprintendenza per i beni storico-artistici, può essere presentata un'unica domanda di contributo riguardante sia interventi su beni immobili che su superfici decorate di beni architettonici, qualora gli stessi non possano essere eseguiti separatamente e gli oneri per i lavori edilizi siano maggioritari.

Non possono essere concessi contributi per interventi:

- i cui lavori siano iniziati prima della presentazione delle domande di contributo;
- aventi ad oggetto opere già inserite in strumenti di programmazione provinciale o finanziati in base ad altri leggi statali, provinciali e comunitarie.

## **Art. 6 VALIDITA' DELLE DOMANDE**

Il Piano degli investimenti ha durata corrispondente alla legislatura nel

corso della quale è approvato e può essere aggiornato, secondo le modalità previste dal Regolamento di programmazione.

La validità delle domande scadrà alla data di nomina della Giunta provinciale della legislatura successiva.

#### **Art. 7. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Preliminarmente la Giunta provinciale provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del relativo capitolo di spesa del documento tecnico, stabilendo l'importo da utilizzare per gli interventi da finanziare nel Piano degli investimenti per i beni culturali e quello per gli interventi di importo inferiore al milione di Euro.

Nella medesima deliberazione la Giunta provinciale ripartisce le risorse finanziarie, destinate per gli interventi di importo pari o superiore al milione di euro, in base alle seguenti quote:

Grado di priorità	Tipologia intervento	Quota di ripartizione
1	Beni architettonici (contributi in annualità per importi $\geq \text{€} 1.000.000,00$ )	90%
2	Beni Prima Guerra mondiale (contributi in annualità per importi $\geq \text{€} 1.000.000,00$ )	5%
	Fondo di riserva	5%

Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a ciascuna tipologia di intervento cui sopra comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, la differenza viene, se necessario, cumulata alla quota di budget prevista per la rimanente tipologia, nel rispetto del punteggio di valutazione attribuito.

La Giunta provinciale provvede ad approvare il Piano degli investimenti dei beni culturali, dando atto delle domande pervenute e del punteggio di valutazione espresso in millesimi ed attribuito a ciascuna istanza nel seguente modo:

- valenza storica ed artistica del bene: fino a 350 millesimi;
- interventi di restauro complessivo del bene immobile o di beni facenti parte di un unico contesto: fino a 100 millesimi;
- precarietà dello stato conservativo: fino a 100 millesimi;

- d) urgenza e indifferibilità dei lavori: fino a 250 millesimi;
- e) fruizione pubblica gratuita fino a 100 millesimi
- f) opere di completamento di lavori già in atto: da 0 a 100 millesimi.

A parità di punteggio, ha priorità l'intervento disciplinato ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.P. 25.9.2000, n. 24-42/Leg..

Nell'area di priorità del Piano degli investimenti dei beni culturali verranno inseriti i contributi con copertura finanziaria. Le domande di contributo che al momento dell'approvazione del Piano risultano prive di copertura finanziaria, potranno essere ammesse nell'area di priorità, con le modalità previste all'art. 8.

Con la ripartizione dei fondi disponibili a bilancio è costituito un Fondo di riserva del 5% da destinare:

- eventuali superi di spesa e di altre spese impreviste comunque necessarie per la realizzazione degli interventi, individuati nel piano o avviati nell'ambito di piani precedenti, purché ritenuti dal Dirigente indispensabili alla salvaguardia del bene e necessari al suo corretto restauro;
- spese impreviste relative a interventi provvisori indispensabili di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;

Qualora il fondo di riserva non venga in tutto o in parte utilizzato, potrà essere impiegato, se necessario, per il prosieguo di finanziamento delle domande in corso di validità, nel rispetto del grado di priorità attribuito alla tipologia di intervento nella precedente tabella.

## **Art. 8. AGGIORNAMENTI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Le domande di contributo che al momento dell'approvazione del Piano degli investimenti dei beni culturali risultano prive di copertura finanziaria, potranno essere ammesse nell'area di priorità del Piano, previo aggiornamento dello stesso durante il periodo residuo di validità e subordinatamente al verificarsi della disponibilità di nuove risorse.

Qualora le nuove risorse si rendano disponibili a seguito della formazione di un nuovo bilancio o in corso d'anno, la Giunta Provinciale provvede all'approvazione dell'aggiornamento del Piano per l'inserimento in area di priorità delle domande che trovano copertura finanziaria, secondo l'ordine di priorità già assegnato.

Potranno essere inseriti nell'area di priorità del Piano, previo aggiornamento, interventi urgenti e imprevedibili, con rilevanti finalità pubbliche, in relazione alla valenza storica dell'edificio o alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati ed in fase di completamento. Tali fattispecie verranno comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale, che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa dovrà essere sostenuta.

Qualora le economie determinate dall'assegnazione di contributi con un onere inferiore alla quota predeterminata dalla Giunta provinciale, non possano essere utilizzate per finanziare nuovi interventi, potranno, se necessario, essere

cumulate alla quota predeterminata dalla Giunta provinciale per la graduatoria di competenza del Dirigente.

## **Art. 9. ITER DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

Entro 10 giorni dall'approvazione del Piano degli investimenti o dall'aggiornamento dello stesso, il Dirigente comunica:

- ai richiedenti, le cui domande non risultano finanziabili, l'esito negativo della domanda;
- ai richiedenti, le cui domande sono finanziabili, il termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale presentare il progetto dell'intervento, redatto a livello definitivo o esecutivo. Il mancato rispetto di tale termine, decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, comporta l'esclusione del contributo dall'area di priorità del Piano degli investimenti, tramite aggiornamento dello stesso, e la scadenza della validità della domanda per l'intera legislatura.

Il progetto presentato dovrà essere redatto da tecnico idoneo, a livello definitivo o esecutivo e, qualora previsto dalla legge, come disciplinato dagli artt. 16 e 17 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg di data 30 settembre 1994 e s.m.

Nel termine massimo di 120 giorni decorrenti dal ricevimento del progetto, il Dirigente provvede ad effettuare la valutazione tecnico-economica dell'intervento per determinare la spesa ammessa a contributo e ad autorizzare gli interventi su beni culturali ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.

Rilasciata la suddetta autorizzazione il Dirigente assegna il contributo nel termine massimo di 15 giorni. Con tale provvedimento vengono altresì fissati i termini per l'avvio dei lavori, la loro realizzazione e la loro rendicontazione, nel rispetto dei criteri generali dettati in merito dalla Giunta Provinciale.

Nel caso in cui l'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. sia già stata rilasciata in precedenza, il termine di 15 giorni per la concessione del contributo decorre dalla data di esecutività della deliberazione del Piano degli investimenti.

L'intervento per cui la spesa ammessa, determinata sulla base del progetto definitivo o esecutivo, risulti inferiore a un milione di Euro, rimarrà programmata nell'area di priorità del Piano.

Il soggetto ammesso a contributo dovrà comunicare, tempestivamente, l'avvio lavori indicando la ditta incaricata dei lavori, il Direttore Lavori, qualora nominato, e i nominativi degli operatori qualificati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, comma 6 e s.m.. Se dovuto, unitamente a tale comunicazione dovrà essere fornita copia del titolo abilitativo previsto dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e tutela del territorio" per gli interventi oggetto di contributo, pena la decadenza del finanziamento.

## **Art. 10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

I contributi vengono concessi di norma in annualità, oppure in conto capitale, o parte in annualità e parte in conto capitale, secondo le disponibilità finanziarie.

Per gli interventi finanziati interamente in conto capitale, il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- 20% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- 30% ad avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi a contributo;
- 20% ad avvenuta esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi a contributo;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Il contributo viene assegnato arrotondando le cifre ad 1 Euro.

Qualora nel corso delle verifiche finali si accertasse che determinate opere non sono state realizzate o sono state realizzate con modalità difformi rispetto al progetto ammesso a contributo, come autorizzato dalla Soprintendenza competente, verranno stralciati dal contributo stesso i relativi importi.

Qualora determinate opere siano state realizzate in violazione della relativa autorizzazione, la Soprintendenza provvede a stralciare dal contributo gli importi relativi ove sia possibile la rimessa in pristino, e a revocare interamente il contributo ove non sia possibile la rimessa in pristino. Il pagamento del saldo o delle rimanenti rate è sospeso fino all'avvenuta rimessa in pristino.

Al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso, ivi compresi gli eventuali interessi, si procede secondo la normativa vigente.

## **Art. 11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA':**

Per gli interventi finanziati interamente in annualità, il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- a) il contributo viene suddiviso in rate annue costanti posticipate per dieci anni;
- b) l'importo delle rate viene determinato in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare del corrispondente contributo in conto capitale. Detto valore attuale è determinato applicando il tasso di attualizzazione, in vigore alla data di scadenza della presentazione delle domande, stabilito dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13.
- c) l'erogazione del contributo è annuale con decorrenza non oltre la scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione;
- d) la prima rata viene erogata in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.;
- e) le successive rate vengono automaticamente liquidate alle rispettive scadenze, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione, fatta

- eccezione delle due ultime due rate la cui erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalla successiva lettera f);
- f) in sede di rendicontazione entro i termini fissati, sulla base della certificazione della regolare esecuzione dell'opera, supportata dalla documentazione di cui al già citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m. e dalla documentazione scientifica di cui al successivo art. 12, la Soprintendenza competente si riserva di rideterminare l'intervento provinciale in relazione alla spesa effettivamente sostenuta;

**Art. 12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI PARTE IN CONTO CAPITALE E PARTE IN ANNUALITA':**

Per gli interventi finanziati parte in conto capitale e parte in annualità, il contributo, per la quota concessa in conto capitale viene corrisposto nel modo indicato al punto 10), per la quota di contributo concessa in annualità l'erogazione dello stesso viene corrisposta nel modo indicato al punto 11).

**Art. 13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AD AVVENUTA CONCLUSIONE DEI LAVORI.**

Per la verifica delle opere realizzate si applica quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., concernente "modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23", in particolare al capo II (artt. 5, 6 e 7).

Al fine di documentare la corretta conduzione dell'intervento, visto anche l'art. 12, comma 3, del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere prodotta al termine dei lavori la documentazione scientifica sotto indicata, in assenza della quale non potrà essere erogato il saldo del contributo:

- documentazione fotografica, relativa agli interventi su beni architettonici, anche digitale, con una selezione significativa delle fasi dell'intervento (prima, durante e dopo il restauro), stampata su carta fotografica e con cessione dei relativi files;
- rilievo grafico critico in scala adeguata relativo ai diversi momenti successivi solo in casi particolari specificamente richiesti dalla Soprintendenza competente;
- prove ed analisi specialistiche eventualmente eseguite o richieste in corso d'opera (indagini stratigrafiche, termografiche, prove di carico, ecc...);
- relazione del direttore dei lavori che illustri in dettaglio le varie fasi operative dell'intervento, accompagnata dalle relazioni tecnico-scientifiche predisposte dai singoli specialisti coinvolti nei lavori.

Qualora la documentazione scientifica presentata alla conclusione dei lavori da parte dei beneficiari del contributo dovesse risultare carente, la Soprintendenza riconosce ai medesimi solamente il costo del materiale documentario ritenuto idoneo. La Soprintendenza ha inoltre la facoltà di svolgere, qualora possibile, le attività non documentate dal beneficiario, decurtando la spesa sostenuta dal saldo del contributo.

#### **Art. 14. PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Degli interventi finanziati il concessionario dovrà dare idonea pubblicità mediante apposizione in cantiere, in luogo ben esposto alla vista e per tutta la durata dei lavori, di una tabella di idonee dimensioni, contenente la seguente dicitura:

**INTERVENTO DI RESTAURO FINANZIATO DALLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AI SENSI DELLA L.P. 17 FEBBRAIO 2003, N. 1**

**AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI**

di data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**CONTRIBUTO ASSEGNATO Euro \_\_\_\_\_**

57711

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 23 luglio 2010, n. 1732

**Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 - articolo 59 - Spazi di parcheggio - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata con deliberazione n. 1241 del 16 giugno 2006, n. 2100 del 22 agosto 2008 e n. 2524 del 23 ottobre 2009**

Il Relatore comunica:

ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992, come da ultimo modificata con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, ha provveduto a determinare l'ampiezza degli spazi di parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso.

La nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, all'articolo 59 - Spazi per parcheggio - ha ridisciplinato la materia, prevedendo che la Giunta provinciale, avuto riguardo alle varie destinazioni d'uso, alla collocazione nel contesto urbano e alla caratterizzazione economica della località, determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti. Con la deliberazione predetta, ai sensi della lettera c) del comma 2 del citato articolo 59, possono essere individuati altresì "le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard di cui al comma 1, i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse o, sulla base di una convenzione con il comune, di parcheggi pubblici, se l'utilizzo multifunzionale risulta compatibile con la funzione degli standard e dei parcheggi pubblici".

In attesa della revisione organica, ai sensi dell'articolo 50 della l.p. n. 1 del 2008, della vigente disciplina attuativa in materia di parcheggi adottata ai sensi della l.p. n. 22 del 1991, la Giunta provinciale ha ritenuto opportuno - con deliberazione n. 2100 del 22 agosto 2008 - intervenire con un adeguamento della stessa per rendere più coerente la disciplina in materia di esenzione dagli standard di parcheggi per edifici equiparabili a quelli ricadenti negli insediamenti storici nonché ad anticipare la nuova disciplina in materia di spazi di parcheggio per gli impianti di risalita. Per i predetti impianti di risalita è stato infatti riconosciuto opportuno stabilire criteri adeguati riferiti a situazioni particolari in cui gli arroccamenti con accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario, nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività - pubbliche e private - tanto da richiedere uno studio specifico al fine di razionalizzare l'utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare il consumo di territorio.

In particolare, la deliberazione n. 2100/2008 ha aggiunto all'articolo 8 della ricordata disciplina in materia di parcheggi il seguente comma:

"2. Per situazioni particolari in cui gli arroccamenti con accesso automobilistico siano inseriti in un compendio edilizio unitario nel quale sono presenti o siano previste anche altre attività, pubbliche e private, tanto da richiedere uno studio specifico inteso a razionalizzare l'utilizzazione degli spazi di parcheggio e limitare il consumo di territorio, il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dei parcheggi necessari a soddisfare gli standard richiesti, sia per gli impianti di cui al comma 1 che per le altre attività, è subordinata alla presentazione al comune, previa intesa con il comune medesimo, di un piano integrato di intervento. Ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggi richieste per le diverse attività, il piano integrato di intervento individua il numero di parcheggi da realizzare nonché l'eventuale utilizzazione di parcheggi pubblici comunali per soddisfare una quota degli standard, con particolare riferimento ai periodi di punta massima di utilizzazione degli impianti. Il piano integrato di intervento è accompagnato da uno schema di convenzione, da stipulare fra il comune e gli altri soggetti interessati, intesa a regolare le modalità di realizzazione dei parcheggi, i criteri per la loro utilizzazione e per il riparto degli oneri di gestione degli stessi. Il piano e lo schema di convenzione sono soggetti ad approvazione del comune, previa acquisizione del parere delle strutture provinciali competenti in materia di turismo ed urbanistica in

merito alla coerenza del piano con le finalità di questo articolo. In seguito all'approvazione del piano il comune promuove la stipula della convenzione e l'attuazione del piano medesimo.”.

Peraltro, l'esperienza concreta finora maturata in ordine alla formazione e all'approvazione dei piani integrati di intervento, previsti dal nuovo comma 2 dell'articolo 8 della disciplina in materia di parcheggi, ha evidenziato oggettive difficoltà di interazione tra i vari interlocutori del piano integrato nonché con riferimento agli aspetti tecnici e finanziari. Tanto più, difficoltà si sono manifestate anche in presenza del recente rinnovo di amministrazioni comunali, che implica anche una fase di approfondimento e di rivalutazione delle proposte di piano da parte della nuova amministrazione eletta.

In tali contesti, si ritiene quindi opportuno introdurre nell'articolo 8 sopra citato una disposizione a carattere transitorio, concernente l'utilizzazione provvisoria di parcheggi pubblici, per tener conto del tempo tecnico necessario per la conclusione dei procedimenti di adozione definitiva del piano integrato di intervento relativo ai parcheggi.

Si propone quindi di aggiungere alla fine dell'articolo 8 il seguente ulteriore comma:

“3 . In attesa dell'approvazione da parte del comune del piano integrato di intervento e dello schema di convenzione di cui al comma 2, e comunque fino alla stipula della predetta convenzione, il comune può autorizzare - su richiesta dei soggetti interessati - l'utilizzo provvisorio di parcheggi pubblici comunali a servizio delle attività ivi previste, determinando il periodo di tempo, i criteri e le modalità per la loro utilizzazione nonché i relativi oneri a carico dei titolari delle medesime attività. Il predetto utilizzo provvisorio è accordato sulla base di motivate esigenze connesse a specifici eventi o a situazioni di particolare valenza sotto il profilo socio-economico o dell' attrattività turistica, tenendo conto delle compatibilità afferenti l'uso multifunzionale dei parcheggi pubblici.”

La novella introdotta dal presente provvedimento si applica immediatamente anche con riguardo ai procedimenti in corso concernenti l'approvazione dei piani integrati di intervento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista la legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
- vista la propria precedente deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009;
- visto l'articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### delibera

1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la deliberazione n. 1559 del 17 febbraio 1992, come da ultimo modificata con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, come segue:
  - all'articolo 8, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“3 . In attesa dell'approvazione da parte del comune del piano integrato di intervento e dello schema di convenzione di cui al comma 2, e comunque fino alla stipula della predetta convenzione, il comune può autorizzare - su richiesta dei soggetti interessati - l'utilizzo provvisorio di parcheggi pubblici comunali a servizio delle attività ivi previste, determinando il periodo di tempo, i criteri e le modalità per la loro utilizzazione nonché i relativi oneri a carico dei titolari delle medesime attività. Il predetto utilizzo provvisorio è accordato sulla base di motivate esigenze connesse a specifici eventi o a situazioni di particolare valenza sotto il profilo socio-economico o dell' attrattività turistica, tenendo conto delle compatibilità afferenti l'uso multifunzionale dei parcheggi pubblici.”;

2. di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano immediatamente - a decorrere dalla data della sua adozione - anche con riferimento ai procedimenti in corso alla medesima data, concernenti l'approvazione dei piani integrati di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 8 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
3. di diporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
PATRIZIA GENTILE

57715

**Deliberazioni** - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 5 agosto 2010, n. 1793

**Integrazione - per l'anno 2010 - del termine di presentazione delle domande di finanziamento per la costruzione di impianti di depurazione delle acque reflue derivanti dai rifugi alpini (deliberazione della Giunta provinciale n. 1200 di data 22 maggio 2009) (fascicolo n. 110D10S158)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

- 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, ad integrazione di quanto previsto dal punto 5.2 dell'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1200 di data 22 maggio 2009, il 31 agosto 2010 quale nuovo termine per la presentazione al Servizio Valutazione ambientale delle domande di contributo per il sostegno alla realizzazione degli interventi e delle iniziative previsti dalla normativa ambientale in materia di scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici, di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m ed all'art. 17 quinque del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

57710

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 5 agosto 2010, n. 1798

**Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Articolo 96: approvazione del bando per le domande di concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale ai sensi dell'articolo 96 della L.P. 11/2007 - annualità 2010**

omissis

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

omissis

**delibera**

1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, il bando per le domande di concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale ai sensi dell'articolo 96 della L.P. 11/2007 - annualità 2010, ed i relativi allegati, così come definiti nell'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Allegato parte integrante**  
Bando 2010

**B A N D O**  
**per le domande di concessione di sovvenzioni per la salvaguardia e**  
**valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale**  
**ai sensi dell'articolo 96 della L.P. 11/2007**

**ANNO 2010**

**Introduzione**

Il presente bando detta le disposizioni applicative per la concessione di sovvenzioni relative alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale previste dall'art. 96 della L.P. n. 11/07.

In particolare, sono fissati **i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché le priorità per ciascuna tipologia di attività sovvenzionabile**, ai sensi dei punti 1, 3, 4 e 5 delle Disposizioni Generali contenute nell'Allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 261 dd. 19 febbraio 2010.

Fermo restando il disposto degli articoli 96 e 97 della legge provinciale n. 11 del 2007, per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato alla suddetta deliberazione della Giunta Provinciale.

**A. Tipologie ammesse a finanziamento e priorità**

Le attività sovvenzionabili ai sensi dell'art. 96 della L.P. 11/2007 sono definite nelle **“schede per tipologia”** allegate al presente bando (Allegato 1).

Per l'annualità 2010, in considerazione della necessità di ottenere innanzitutto un quadro programmatico della gestione della Rete Natura 2000 e l'attuazione degli interventi previsti dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000, l'ammissione a finanziamento avviene secondo il seguente ordine di priorità per **“tipologia di intervento”**:

<b>n° tipologia</b>	<b>descrizione tipologia</b>	<b>priorità</b>
T2	Redazione dei piani di gestione della Rete di riserve, delle riserve locali, dei parchi naturali locali e naturali agricoli.	<b>1</b>
T1	Interventi ed opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di gestione della rete Natura 2000.	<b>2</b>
T3	Interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000.	<b>3</b>
T4	Contributi per il regime vincolistico delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 per l'utilizzazione agricola e forestale diversa da quella in atto.	<b>4</b>

Il Servizio Conservazione Natura e Valorizzazione Ambientale, ultimata la fase istruttoria concernente l'esame delle domande presentate, redige l'elenco dei beneficiari sulla base di una graduatoria che tiene conto delle priorità e del punteggio, indicato specificamente dalle schede dell'Allegato 1 nell'ambito di ciascuna tipologia.

In caso di parità di punteggio, viene considerata la data di presentazione della domanda.

Ai fini dell'erogazione delle sovvenzioni, sarà innanzi tutto esaurita la graduatoria della tipologia T2 con priorità 1 e, successivamente, saranno esaurite quelle seguenti secondo l'ordine di priorità sopra indicato.

### B. Spese ammissibili

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di intervento. La domanda può contenere più interventi.

Il limite massimo di spesa ammissibile e la misura percentuale delle sovvenzioni sono indicati nelle singole schede per tipologia dell'Allegato 1.

Non potranno essere accettate domande con spesa ammissibile inferiore a **2.000 €** (duemila euro).

Le **spese generali**, rappresentate da spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori, allo stato d'avanzamento, all'assistenza lavori, alla contabilità, allo stato finale, al piano per la sicurezza, ad eventuali perizie geologiche, sono ammissibili nei limiti percentuali indicati nella seguente tabella:

<i>importo complessivo dell'intervento</i>	<i>con direzione lavori e sicurezza</i>	<i>solo progettazione</i>
<i>fino a 10.000 euro</i>	<i>15%</i>	<i>10%</i>
<i>sopra i 10.000 euro</i>	<i>12%</i>	<i>8%</i>
<i>progettazione diretta del beneficiario senza il ricorso a terzi, con qualsiasi importo</i>	<i>10%</i>	<i>6%</i>

Non sono ammissibili spese per imprevisti. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non rientra tra le spese ammissibili, tranne l'IVA non recuperabile se effettivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non passivi di cui all'art. 4, § 5, c. 1, della 6<sup>a</sup> Dir 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977.

Sono ammissibili le spese effettuate per lavori in economia, direttamente eseguiti dal beneficiario, purchè realizzati a perfetta regola d'arte, compatibilmente con le strutture ed i mezzi tecnici a disposizione e quantificate da un tecnico qualificato sulla base della comparazione con il prezziario provinciale fino ad un importo complessivo per lavori e forniture non superiore a 5.000 € (cinquemila euro) IVA esclusa. Non rientrano in questo ambito i lavori realizzati da operai alle dipendenze del beneficiario, per i quali vengono forniti i listini paga delle prestazioni. I lavori in economia devono essere seguiti da un tecnico abilitato, con funzione di direttore lavori.

### C. Definizione di intervento

Ai fini del presente bando è considerato "intervento" un'operazione o una serie di operazioni che abbiano i seguenti requisiti:

- 1) un ambito territoriale definito e circoscritto;
- 2) un elaborato progettuale o un preventivo che quantifichi spesa e dati fisici, indicandone le dimensioni complessive;
- 3) una propria sostanziale indipendenza e compiutezza nelle fasi di realizzazione.

Ciascun intervento è supportato quindi da un progetto o preventivo di spesa e da una **"scheda tecnico-informativa"** (Allegato 3a).

### D. Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dai soggetti ammessi alle agevolazioni, secondo il modello dell'Allegato 2, **a partire dal 1/09/2010 fino al 30/09/2010**, presso il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale in via R. Guardini, 75 – 38121 TRENTO o presso gli sportelli provinciali di assistenza e informazione previsti dall'art. 34 della L.P. 23/1992 e s.m..

Ai fini della presentazione delle domande fa fede la data di ricevimento delle stesse risultante dalla protocollazione presso l'Amministrazione provinciale accettante. E' ininfluente l'ora di presentazione.

Le domande possono essere inviate anche a mezzo fax o per posta mediante RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. In tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

La dichiarazione sugli eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, nel limite massimo di 200.000 € (duecentomila euro) complessivi, dovrà essere presentata **entro 30 gg.** dall'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Peraltro, fino al 31 dicembre 2010 gli aiuti a titolo di "de minimis" sono sostituiti con gli aiuti a titolo di "importo di aiuto limitato e compatibile", nella misura massima di 500.000 € (cinquecentomila euro), ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1517 di dd. 18 giugno 2009.

Successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario può iniziare i lavori.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione del contributo, è fissato il termine per la rendicontazione entro il quale deve pervenire tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal beneficiario.

Per le domande che presentano una pluralità di interventi è possibile liquidare fino ad un massimo di cinque acconti, a fronte di lavori conclusi su uno o più degli interventi ammessi. Si può procedere alla liquidazione in acconto se l'importo è di almeno 10.000 € (diecimila euro) (IVA esclusa).

Non è prevista la possibilità di concedere anticipi del contributo, in nessun caso.

## **E. Domande inammissibili e domande non finanziabili**

Le domande sono dichiarate inammissibili nei seguenti casi:

- 1) presentazione della domanda oltre i termini fissati nella lettera D;
- 2) mancanza della sottoscrizione del richiedente;
- 3) mancanza della documentazione prevista dalla lettera F;
- 4) mancanza dei requisiti prescritti nelle schede per tipologia dell'Allegato 1 (soggetti ammessi, requisiti e vincoli).

Negli altri casi il responsabile del procedimento concede al beneficiario un termine per la regolarizzazione o integrazione della domanda o della documentazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

Le domande ammesse ma non finanziabili per l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, potranno essere ripresentate nel bando successivo secondo le modalità dallo stesso definite.

## **F. Documentazione**

La documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento delle sovvenzioni è specificata per ciascuna tipologia nelle apposite schede dell'Allegato 1, precisando quanto segue.

### **F.1 Documentazione per la presentazione della domanda**

- se la domanda non è firmata in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere accompagnata da fotocopia leggibile del documento di identità del richiedente;
- la "scheda tecnico-informativa" comprensiva delle **dichiarazioni specifiche** per ciascun intervento è redatta utilizzando l'apposito modulo informatico allegato al presente bando (Allegato 3a e Allegato 3b, quest'ultimo qualora previsto). Detta "scheda tecnico-informativa" è presentata sia su supporto cartaceo, sia informatico (è consentito l'inoltro mediante posta elettronica): le due versioni devono essere uguali.
- L'esecuzione in economia dei lavori da parte del beneficiario deve essere indicata esplicitamente nella scheda tecnico-informativa.

## F.2 Documentazione per l'erogazione della sovvenzione

- Stato di avanzamento dei lavori e “**scheda tecnico-informativa di fine intervento**”, se prevista, compilata utilizzando l'apposito modulo informatico allegato al presente bando (Allegato 4); detta scheda è presentata sia su supporto cartaceo, sia informatico (è consentito l'inoltro mediante posta elettronica); le due versioni devono essere uguali;
- fatture di acquisto o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare quietanza oppure fotocopia delle fatture ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000;
- documentazione bancaria che supporti l'avvenuto pagamento (bonifici, assegni, mutui, ecc. o, per gli enti pubblici, da copia conforme all'originale del mandato di pagamento);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti i mancati redditi o i maggiori costi sostenuti in riferimento alla tipologia T4;
- se sono realizzate variazioni e/o varianti previste dalla lettera H rispetto agli interventi indicati nella domanda, le stesse sono adeguatamente documentate in relazione alla tipologia di variazione o di variante;
- Se sono realizzati interventi riguardanti infrastrutture e/o azioni sul territorio, i beneficiari presentano copia della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione a firma del direttore lavori. Gli enti pubblici e le associazioni dovranno altresì presentare l'atto deliberativo con cui viene approvata la contabilità finale, comprensivo del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta. Per i beneficiari privati è prevista, in tutti i casi, una verifica tecnica con sopralluogo, mentre per gli enti pubblici la verifica tecnica è effettuata a campione. Per “azioni sul territorio” si intende qualsiasi intervento che comporti modifiche allo stato dei luoghi, quali ad esempio opere di miglioramento ambientale anche in assenza di opere di infrastrutturazione;
- Se i lavori sono realizzati in economia diretta, il beneficiario presenta la sola “**scheda tecnico-informativa di fine intervento**” (Allegato 4) compilata dal direttore lavori come stabilito nella lettera B, corredata della documentazione probatoria per le spese tecniche, l'eventuali forniture di materiali e di noleggio attrezzatura.

## G. Sistema informativo

I beneficiari di contributi si impegnano a fornire i dati sulla loro attività necessari al monitoraggio e indicati nelle schede tecnico informative, anche negli anni successivi alla liquidazione della sovvenzione e a collaborare al progetto di monitoraggio, fornendo i dati relativi alla gestione naturalistico-ambientale.

## H. Variazione dei programmi dei lavori e varianti

Sono ammesse le seguenti variazioni nell'ambito di ciascun progetto:

- a) la riduzione delle spese programmate, purché siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile, previsti alla lettera B;
- b) la compensazione tra gli importi previsti per le singole voci di costo è ammessa nel rispetto del limite complessivo di spesa.

Le varianti riguardanti lavori sono ammesse a condizione che non vengano alterate le finalità tecnico-economiche del progetto e che non comportino sostanziali sostituzioni delle voci al progetto autorizzato. Tutte le altre varianti come definite dall'art. 51 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (Legge sui lavori pubblici) sono soggette a preventiva autorizzazione del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale. In assenza di tale autorizzazione l'importo di variante non potrà essere ammesso in sede di liquidazione del contributo. Detta

autorizzazione non è necessaria nel caso di varianti rientranti nella discrezionalità del Direttore Lavori, che non comportino modifiche sostanziali allo stato dei luoghi.  
Non sono finanziabili le maggiori spese dovute a varianti che comportino un aumento della spesa complessiva ammessa a contributo.

### **I. Controlli e sanzioni**

Per quanto riguarda le procedure di controllo e le sanzioni si rinvia alle specifiche disposizioni in materia.

Saranno effettuati controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti e sul rispetto dei vincoli previsti per l'erogazione delle sovvenzioni fatta eccezione per la tipologia T4 rispetto alla quale i controlli sono obbligatori ed effettuati anche sul posto.

**Allegato 1**

Schede per tipologia

SOVVENZIONI L.P. 23 maggio 2007, n. 11 Disposizioni specifiche per Tipologia		
TIPOLOGIA	T1	Interventi ed opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di gestione della rete Natura 2000.

<b>1</b>	<b>Spese ammissibili e limitazioni</b>	
Interventi ed opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di gestione della rete Natura 2000 regolarmente approvati ai sensi della L.P. n. 11/2007.		
Limite massimo di spesa ammessa: <b>100.000</b> Euro per beneficiario.		
<b>2</b>	<b>Soggetti ammessi alle agevolazioni</b>	
Enti gestori delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale, soggetti titolari della Rete delle riserve, Comuni, ASUC, Magnifica Comunità, Regole Spinale Manez, associazioni agrarie di diritto pubblico (art. 57), associazioni ONLUS con competenza naturalistico-ambientale, enti pubblici o privati con competenza ambientale, forme di proprietà o possesso collettivo o proprietari privati singoli o associati e soggetti gestori dei terreni.		
<b>3</b>	<b>Requisiti e vincoli</b>	
La tipologia è circoscritta a quegli interventi che non siano già compresi dalla misura 323.2 del “Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013”; il progetto dovrà essere articolato e dettagliato, fornire indicazioni su obiettivi, metodologie, strategie e relative tempistiche.		
<b>4</b>	<b>Livello delle agevolazioni</b>	100 % del costo totale ammissibile
<b>5</b>	<b>Documentazione da allegare alla domanda</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Relazione tecnica-illustrativa ed elaborati del progetto, redatti da un laureato abilitato in materie ambientali - naturalistiche o da tecnico non laureato avente però esperienza almeno quinquennale nel settore ambientale - naturalistico (con presentazione di curriculum professionale), anche costituiti in équipe, con le competenze multi-disciplinari necessarie alla realizzazione degli interventi.</li> <li>Deliberazione di approvazione dell'intervento (solo per gli enti pubblici, cooperative, ecc.).</li> <li>Scheda tecnico-informativa con relative dichiarazioni specifiche.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Punteggi</b>	
Viene effettuata una graduatoria per l'accesso al finanziamento, derivante dal punteggio così calcolato:		
		Punteggio
Iniziative comprendenti habitat prioritari compresi nell'All. I e specie comprese nell'All. II e IV della DIR 92/43 CE “Habitat” e/o le specie presenti nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser – 2001) comprese nelle categorie CR, EN, VU.		9

▪ Iniziative coinvolgenti più di una riserva naturale provinciale e/o locale.	6
▪ Iniziative coinvolgenti più soggetti proponenti (enti/associazioni/cooperative/fondazioni,ecc.).	2
▪ Iniziative coinvolgenti parchi naturali provinciali.	1
▪ Iniziative coinvolgenti ZPS/SIC.	3
▪ Iniziative coinvolgenti aree di collegamento funzionale (corridoi ecologici di cui all'art. 34, c. 2 L.P. 11/2007) fra aree naturali protette.	4
▪ in via residuale, nel caso di parità di punteggio, viene considerata la data di presentazione della domanda.	

<b>7 Documentazione da presentare per la liquidazione</b>
▪ Domanda di pagamento.
▪ Originale delle fatture quietanzate oppure fotocopia delle fatture ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000.
▪ Documentazione bancaria che supporti l'avvenuto pagamento (bonifici, assegni, mutui, ecc. o, per gli enti pubblici, copia conforme all'originale del mandato di pagamento).
▪ Stato di avanzamento lavori, scheda tecnico-informativa di fine intervento.

<b>SOVVENZIONI L.P. 23 maggio 2007, n. 11</b> Disposizioni specifiche per Tipologia		
TIPOLOGIA	T2	<b>Redazione dei piani di gestione della rete di riserve, delle riserve locali, dei parchi naturali locali e naturali agricoli.</b>
<b>1</b>	<b>Spese ammissibili e limitazioni</b>	
		Redazione dei piani di gestione della rete di riserve, delle riserve locali, dei parchi naturali locali e naturali agricoli.
		Limite massimo di spesa ammessa <b>40.000 Euro</b> per beneficiario.
<b>2</b>	<b>Soggetti ammessi alle agevolazioni</b>	
		Soggetti titolari della gestione delle riserve locali (art. 45, c. 6), soggetti titolari della Rete di Riserve ai sensi dell'art. 47, dei parchi naturali locali (art. 48) e dei parchi naturali agricoli (art. 49).
<b>3</b>	<b>Requisiti e vincoli</b>	
		La tipologia è circoscritta a quegli interventi che non siano già compresi nella misura specifica inserita del "Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013" (Misura 323/1); il piano di gestione dovrà essere articolato e dettagliato, fornire indicazioni su metodologie, strategie, obiettivi secondo le linee guida ministeriali e le indicazioni fornite dall'Ufficio Biotopi e rete Natura 2000.
<b>4</b>	<b>Livello delle agevolazioni</b>	100 % del costo totale ammissibile
<b>5</b>	<b>Documentazione da allegare alla domanda</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Relazione del piano di gestione, completa dell'elenco di tutti gli elaborati necessari secondo le linee guida ministeriali, redatti da un laureato abilitato in materie ambientali-naturalistiche o da tecnico non laureato avente però esperienza almeno quinquennale nel settore ambientale-naturalistico (con presentazione di curriculum professionale) anche costituiti in èquipe, con le competenze multi-disciplinari necessarie alla realizzazione del piano di gestione.</li> <li>▪ Scheda tecnico-informativa con relative dichiarazioni specifiche.</li> </ul>		
<b>6</b>	<b>Punteggio</b>	
Viene effettuata una graduatoria per l'accesso al finanziamento, derivante dal punteggio così calcolato:		
		punteggio
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iniziative comprendenti habitat prioritari compresi nell'All. I e specie comprese nell'All. II e IV della DIR 92/43 CE "Habitat" e/o le specie presenti nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser - 2001) comprese nelle categorie CR,EN,VU.</li> </ul>		10
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iniziative coinvolgenti aree in Natura 2000 (SIC, ZPS, riserve naturali provinciali).</li> </ul>		9
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iniziative coinvolgenti aree naturali della rete di riserve o parchi naturali locali.</li> </ul>		6
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iniziative coinvolgenti parchi naturali agricoli.</li> </ul>		3

▪ Iniziative coinvolgenti più soggetti proponenti (enti/associazioni/cooperative/fondazioni,ecc.)).	2
▪ Iniziative coinvolgenti aree di collegamento funzionale (corridoi ecologici di cui all'art. 34, c. 2 L.P. 11/2007 fra aree naturali protette.	4
▪ In via residuale, nel caso di parità di punteggio, viene considerata la data di presentazione della domanda.	

<b>7 Documentazione da presentare per la liquidazione</b>	
▪ Domanda di pagamento.	
▪ Originale delle fatture quietanzate oppure fotocopia delle fatture ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000.	
▪ Documentazione bancaria che supporti l'avvenuto pagamento (bonifici, assegni, mutui, ecc. o, per gli enti pubblici, copia conforme all'originale del mandato di pagamento).	
▪ Piano di gestione completo di tutti gli elaborati necessari.	

**SOVVENZIONI L.P. 23 maggio 2007, n. 11****Disposizioni specifiche per Tipologia****TIPOLOGIA****T3****Interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000.****1 Spese ammissibili e limitazioni**

Interventi ed opere di conservazione attiva previsti dalle misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000.

Limite massimo di spesa ammessa **50.000 Euro** per beneficiario.

**2 Soggetti ammessi alle agevolazioni**

Enti gestori delle aree Natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale, soggetti titolari della Rete delle riserve, Comuni, ASUC, Magnifica Comunità, Regole Spinale Manez, associazioni agrarie di diritto pubblico (art. 57), associazioni ONLUS con competenza naturalistico-ambientale, enti pubblici o privati con competenza ambientale, forme di proprietà o possesso collettivo o proprietari privati singoli o associati e soggetti gestori dei terreni.

**3 Requisiti e vincoli**

La tipologia è circoscritta a quegli interventi che non siano già compresi dalla misura 323.2 del "Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013"; il progetto dovrà essere articolato e dettagliato, fornire indicazioni su strategie, metodologie, obiettivi e le relative tempistiche.

**4 Livello delle agevolazioni**

100 % del costo totale ammissibile

**5 Documentazione da allegare alla domanda**

- Relazione tecnica-illustrativa e progetto, completo di tutti gli elaborati necessari, redatti da un laureato abilitato in materie ambientali - naturalistiche o da tecnico non laureato avente però esperienza almeno quinquennale nel settore ambientale - naturalistico (con presentazione di curriculum professionale) anche costituiti in èquipe, con le competenze multi - disciplinari necessarie alla realizzazione degli interventi.
- Deliberazione di approvazione dell'intervento (solo per gli enti pubblici, cooperative, ecc).
- Scheda tecnico-informativa con relative dichiarazioni specifiche.

**6 Punteggio**

Viene effettuata una graduatoria per l'accesso al finanziamento, derivante dal punteggio così calcolato:

	punteggio
▪ Iniziative comprendenti habitat prioritari compresi nell'All. I e specie comprese nell'All. II e IV della DIR 92/43 CE "Habitat" e/o le specie presenti nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser - 2001) comprese nelle categorie CR,EN,VU.	7
▪ Iniziative coinvolgenti più di una riserva naturale provinciale e/o locale o di un sito Natura 2000.	6

▪ Iniziative coinvolgenti piu' soggetti proponenti (enti/associazioni/cooperative/fondazioni,ecc.)).	5
▪ Iniziative coinvolgenti aree di ZPS/SIC.	3
▪ Iniziative coinvolgenti aree di collegamento funzionale (corridoi ecologici di cui all'art. 34, c. 2 L.P. 11/2007 fra aree naturali protette).	4
▪ In via residuale, nel caso di parità di punteggio, viene considerata la data di presentazione della domanda.	

## 7 Documentazione da presentare per la liquidazione

- Domanda di pagamento.
- Originale delle fatture quietanzate oppure fotocopia delle fatture ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000.
- Documentazione bancaria che supporti l'avvenuto pagamento (bonifici, assegni, mutui, ecc. o, per gli enti pubblici, copia conforme all'originale del mandato di pagamento).
- Stato di avanzamento lavori, scheda tecnico-informativa di fine intervento.

**SOVVENZIONI L.P. 23 maggio 2007, n. 11**  
**Disposizioni specifiche per Tipologia**

**TIPOLOGIA****T4**

**Contributo per il regime vincolistico delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 per la utilizzazione agricola e forestale diversa da quella in atto.**

**1 Spese ammissibili e limitazioni**

Contributi per i vincoli di tutela delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 connessi all'utilizzazione agricola e forestale diversa da quella in atto, richiedibili per un periodo massimo di sette anni successivi a quello di pubblicazione nel BUR della delibera istitutiva del vincolo.

Limite massimo di spesa ammessa **20.000 Euro/anno** per beneficiario.

**2 Soggetti ammessi alle agevolazioni**

Proprietari, usufruttuari e conduttori/gestori di aree agricole e forestali.

**3 Requisiti e vincoli**

L'istanza deve specificare i limiti produttivi imposti dal regime vincolistico dell'area protetta rispetto all'utilizzazione agricola o forestale in atto e deve altresì indicare il provvedimento amministrativo, il piano o comunque l'atto che impone i suddetti limiti.

**4 Livello delle agevolazioni**

100 % del costo totale ammissibile

**5 Documentazione da allegare alla domanda**

- Relazione tecnico-illustrativa di stima redatta da un tecnico abilitato che fornisca la giustificazione economica relativa ai mancati redditi o maggiori costi.
- Deliberazione di approvazione della richiesta di contributo (solo per gli enti pubblici, cooperative, ecc.).
- Scheda tecnico-informativa.

**6 Graduatoria**

Viene effettuata una graduatoria per l'accesso al contributo, sulla base della data di presentazione della domanda.

**7 Documentazione da presentare per la liquidazione**

- Domanda di pagamento annuale provvista della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 in cui il beneficiario attesta i mancati redditi o i maggiori costi sostenuti.

**Allegato 2**

Modello di domanda

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO  
**Servizio Conservazione della natura e  
 valorizzazione ambientale**

Spett.le Provincia Autonoma di Trento  
 Servizio Conservazione della natura  
 e valorizzazione ambientale  
**Ufficio Biotopi e rete Natura 2000**  
 Via Guardini, 75  
 38121 Trento (TN)  
 fax **0461-496199**

Oggetto: Domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 96, L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) – **bando annualità 2010**.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, quale \_\_\_\_\_, C.F./p.IVA \_\_\_\_\_,  
 residente in via/piazza/fraz./loc. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 (prov. \_\_\_\_ ) con sede legale/aziendale a \_\_\_\_\_, in via/piazza  
 \_\_\_\_\_.

Recapiti: tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_  
 con la presente

## CHIEDE

l'ammissione al finanziamento previsto dal bando in oggetto, per la realizzazione dell'intervento denominato: \_\_\_\_\_  
 situato nel comune amministrativo di \_\_\_\_\_  
 relativo ad una delle seguenti tipologie:

	Interventi ed opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di gestione della rete Natura 2000.	<b>T1</b>
	Redazione dei piani di gestione della Rete di riserve, delle riserve locali, dei parchi naturali locali e naturali agricoli.	<b>T2</b>
	Interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000.	<b>T3</b>
	Contributi per il regime vincolistico delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 per l'utilizzazione agricola e forestale diversa da quella in atto.	<b>T4</b>

A tal fine

DICHIARA

- che il codice IBAN su cui si intende ricevere il pagamento del previsto contributo è il seguente: IT \_\_\_\_\_ figura presso l'Istituto \_\_\_\_\_ filiale/sede di \_\_\_\_\_;
- di aver preso conoscenza della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1517 dd. 18/06/2009 relativa agli adempimenti e alla certificazione relativa al beneficio di aiuti comunitari "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda;
- che ogni variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda sarà tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio in indirizzo (in particolare per i dati anagrafici e riferimenti bancari, ecc.);
- di aver preso conoscenza dei contenuti del bando in oggetto.

Si allega la seguente documentazione:

- la relazione tecnica-illustrativa/progetto con elaborati progettuali, per la tipologia **T1**;
- la relazione del piano di gestione ed elenco dei relativi elaborati, per la tipologia **T2**;
- la relazione tecnica-illustrativa/progetto con relativi elaborati, per la tipologia **T3**;
- la relazione tecnica-illustrativa di stima, per la tipologia **T4**;
- la scheda "tecnico-informativa" di cui all'**Allegato 3a**, comprensiva delle "dichiarazioni specifiche previste dall'**Allegato 3b** (non previste per la tipologia T4) sia su supporto cartaceo che informatico;
- la fotocopia leggibile del documento di identità del richiedente (se la domanda non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto);
- la delibera di approvazione dell'intervento per la richiesta di contributi (solo per enti pubblici, cooperative, associazioni, ecc.);
- altre eventuali dichiarazioni/attestazioni: - .....  
- .....

Luogo e data

.....

firma

.....

**Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13 (Privacy).**

Si forniscono le seguenti indicazioni:

1. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con il riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato sia su supporto cartaceo e/o informatico;
3. il riferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al presente procedimento;
4. il titolare del trattamento delle informazioni è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente o suo delegato;
6. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del suddetto D.Lgs.

Per avvenuta conoscenza:

firma .....

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale**  
**domanda di contributo art. 96 ai sensi della L.P. 11/2007**

**SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA****N.B. : scrivere nei soli spazi rosa**

- TIPOLOGIE:**
- T1**  Interventi ed opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di gestione della rete Natura 2000.
  - T2**  Redazione dei piani di gestione della rete delle riserve, delle riserve locali, dei parchi naturali locali e naturali agricoli.
  - T3**  Interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000.
  - T4**  Contributo per il regime vincolistico delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 per la utilizzazione agricola e forestale diversa da quella in atto.

nome, cognome o ragione sociale, indirizzo del richiedente:

		<b>Ente di gestione delle aree di Natura 2000</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
tipologia di azione		eventuali note ed elementi descrittivi	area Natura 2000/sito di grande pregio naturale/rete delle riserve/riserve locali	eventuale codice del sito Natura 2000	comune/i amm.vo/i compreso/i nel progetto/piano	spese/ costi presunti al netto dell'IVA	m <sup>2</sup> interessati da interventi/ opere di miglioramento
1				IT31200...		0,00	0
2				IT31200...		0,00	0
3				IT31200...		0,00	0
4				IT31200...		0,00	0
5				IT31200...		0,00	0
6				IT31200...		0,00	0
7				IT31200...		0,00	0

I lavori sono eseguiti in economia

spesa totale stimata **0,00** Euro

luogo e data

**firma e timbro del tecnico incaricato**

**firma del richiedente**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale**  
Domanda di contributo ai sensi dell'art. 96 della L.P. 11/2007

**DICHIARAZIONI SPECIFICHE**

***N.B. : scrivere nei soli spazi rosa***

**TIPOLOGIA T1****Interventi/opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di gestione della Rete Natura 2000**

*inoltrata da: (cognome e nome o ragione sociale del richiedente)*

**DICHIARAZIONI AL FINE DEL PUNTEGGIO (barrare le caselle interessate) :**

- Iniziative comprendenti habitat prioritari compresi nell'All. I e specie comprese nell'All. II e IV della DIR 92/43 CE "Habitat" e/o le delle specie presenti nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser – 2001) comprese nelle categorie CR, EN, VU.
- Iniziative coinvolgenti più di una riserva naturale provinciale e/o locale.
- Iniziative coinvolgenti più soggetti proponenti (enti/associazioni/cooperative/fondazioni,ecc.).
- Iniziative coinvolgenti parchi naturali provinciali.
- Iniziative coinvolgenti ZPS/SIC.
- Iniziative coinvolgenti aree di collegamento funzionale (corridoi ecologici di cui all'art. 34, c. 2 della L.P. 11/2007) fra aree naturali protette.

**luogo e data****firma e timbro del richiedente o del legale rappresentante**

**Allegato 3b**

Dichiarazioni specifiche

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO****Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale**

Domanda di contributo ai sensi dell'art. 96 della L.P. 11/2007

**DICHIARAZIONI SPECIFICHE*****N.B. : scrivere nei soli spazi rosa*****TIPOLOGIA T2****Redazione dei piani di gestione della rete delle riserve, delle riserve locali, dei parchi naturali locali e naturali agricoli.***inoltrata da: (cognome e nome o ragione sociale del richiedente)***DICHIARAZIONI AL FINE DEL PUNTEGGIO (barrare le caselle interessate) :**

- Iniziative comprendenti habitat prioritari compresi nell'All. I e specie comprese nell'All. II e IV della DIR 92/43 CE "Habitat" e/o le specie presenti nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser – 2001) comprese nelle categorie CR, EN, VU.
- Iniziative coinvolgenti aree in Natura 2000 (SIC, ZPS, riserve naturali provinciali).
- Iniziative coinvolgenti aree naturali della rete di riserve o parchi naturali locali.
- Iniziative coinvolgenti parchi naturali agricoli.
- Iniziative coinvolgenti più soggetti proponenti (enti/associazioni/cooperative/fondazioni/ecc.).
- Iniziative coinvolgenti aree di collegamento funzionale (corridoi ecologici di cui all'art. 34, c. 2 L.P. 11/2007 fra aree naturali

luogo e data

firma e timbro del richiedente o del legale rappresentante

**Allegato 3b**

Dichiarazioni specifiche

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale**  
 Domanda di contributo ai sensi dell'art. 96 della L.P. 11/2007

**DICHIARAZIONI SPECIFICHE*****N.B. : scrivere nei soli spazi rosa*****TIPOLOGIA T3****Interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000***inoltrata da: (cognome e nome o ragione sociale del richiedente)***DICHIARAZIONI AL FINE DEL PUNTEGGIO (barrare le caselle interessate) :**

- Iniziative comprendenti habitat prioritari compresi nell'All. I e specie comprese nell'All. II e IV della DIR 92/43 CE "Habitat" e/o le specie presenti nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser – 2001) comprese nelle categorie CR, EN, VU.
- Iniziative coinvolgenti più di una riserva naturale provinciale e/o locale o di un sito Natura 2000.
- Iniziative coinvolgenti più soggetti proponenti (enti/associazioni/cooperative/fondazioni,ecc.).
- Iniziative coinvolgenti aree di ZPS/SIC.
- Iniziative coinvolgenti aree di collegamento funzionale (corridoi ecologici di cui all'art. 34, c. 2 L.P. 11/2007 fra aree naturali protette).

luogo e data

firma e timbro del richiedente o del legale rappresentante

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale**  
**domanda di contributo art. 96 ai sensi della L.P. 11/2007**

**SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA DI FINE INTERVENTO****N.B. : scrivere nei soli spazi rosa**

- TIPOLOGIE:**
- T1**  Interventi ed opere di miglioramento ambientale previsti dai piani di gestione della rete Natura 2000.
  - T2**  Redazione dei piani di gestione della rete delle riserve, delle riserve locali, dei parchi naturali locali e naturali agricoli.
  - T3**  Interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000.
  - T4**  Contributo per il regime vincolistico delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 per la utilizzazione agricola e forestale diversa da quella in atto.

nome, cognome o ragione sociale, indirizzo del richiedente:

**Ente di gestione delle aree di Natura 2000****SI****NO**

tipologia di azione	eventuali note ed elementi descrittivi	area Natura 2000/sito di grande pregio naturale/rete delle riserve/riserve locali	eventuale codice del sito Natura 2000	comune/i amm.vo/i compreso/i nel progetto/piano	spese/ costi presunti al netto dell'IVA	m <sup>2</sup> interessati da interventi/ opere di miglioramento
1			IT31200...		0,00	0
2			IT31200...		0,00	0
3			IT31200...		0,00	0
4			IT31200...		0,00	0
5			IT31200...		0,00	0
6			IT31200...		0,00	0
7			IT31200...		0,00	0

 I lavori sono eseguiti in economia.spesa totale consuntiva **0,00** Euro Sono stati consegnati numero  stati di avanzamento dei lavori.**luogo e data****firma e timbro del tecnico incaricato****firma del richiedente**

57717

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010****Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 5 agosto 2010, n. 1799

**Individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992**

Il relatore comunica.

Al fine di conservare gli elementi più significativi della biodiversità del continente, l'Unione Europea si è posta, sin dal 1992, l'obiettivo di creare sul proprio territorio una rete coerente di aree naturali, denominata Rete Natura 2000.

A tale scopo il Parlamento Europeo, il 21 maggio 1992, ha approvato la Direttiva 92/43/CEE, "Habitat" con la quale sono state definite le procedure per l'individuazione e la gestione, con modalità omogenee per tutto il territorio europeo, di tale rete ecologica formata da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e comprendente anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime già previste dalla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Lo Stato italiano ha recepito la Direttiva Habitat attraverso il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e ha pubblicato, con il Decreto 3 aprile 2000, la lista italiana dei Siti di Importanza Comunitaria (p. S.I.C.) che ospitano gli habitat e le specie elencati negli allegati I e II alla Direttiva medesima. Tali siti erano stati selezionati da Regioni e Province Autonome secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III, nell'ambito del progetto nazionale denominato Bioitaly (1995-1996).

La Commissione Europea ha successivamente provveduto ad adottare, con decisione del 22.12.2003, i proposti elenchi dei SIC per la regione biogeografica alpina, nella quale è interamente incluso il territorio trentino. Secondo quanto disposto dalla Direttiva "Habitat", entro il termine massimo di sei anni dalla data di adozione dei Sic, gli Stati membri sono tenuti a designare detti siti come "Zone Speciali di Conservazione", dando priorità a quelli più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

La Provincia Autonoma di Trento mediante la legge provinciale 23.5.2007 n°11 ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157 Leg, ha dettato la disciplina per l'istituzione e la gestione della Rete Natura 2000 sul proprio territorio, ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli", definendo, in particolare, le procedure di individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), nonché quelle di adozione ed approvazione delle relative misure di conservazione.

Per approfondire la conoscenza scientifica e per supportare con dati reali il consolidamento della Rete Natura 2000 e la completezza dei processi amministrativi connessi, come richiesto dalle procedure vigenti, il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale ha curato la redazione di alcuni importanti lavori, quali:

- la redazione di un Manuale di interpretazione degli habitat di interesse comunitario presenti nel territorio provinciale;
- la cartografia della vegetazione nei siti Natura 2000;
- la puntuale ricognizione dei confini dei SIC e la redazione delle proposte di aggiornamento degli stessi in vista della trasformazione in ZSC;
- la redazione delle misure di conservazione specifiche per habitat e specie dei singoli siti della Rete;
- la redazione dei piani di monitoraggio.

Gli aggiornamenti in termini di dati scientifici, via via ottenuti con gli approfondimenti tematici sopra descritti, sono stati regolarmente trasmessi, attraverso un Formulario Standard, compilato per ogni sito e corredata di cartografia, alla Commissione Europea, per tramite del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Le aree designate come SIC nella Provincia Autonoma di Trento sono attualmente 152, per una superficie complessiva pari a 151.633 ettari, di cui una parte cospicua (pari a circa due terzi) ricade all'interno di aree protette, quali parchi naturali provinciali e riserve naturali provinciali, individuati ai sensi della legge provinciale n. 11/2007, nonché parchi nazionali.

Le ZPS, istituite ai sensi della direttiva europea 79/409/CEE "Uccelli" sono complessivamente 19, per una superficie complessiva pari a 127.137,29 ettari.

L'insieme territoriale sotteso da entrambe le tipologie di area costituisce la Rete Natura 2000 e la necessità di adempiere alla trasformazione dei SIC in ZSC ha costituito occasione favorevole anche per affrontare l'ormai inderogabile esigenza di razionalizzazione e di riordino gestionale della stessa rete, portando a frutto l'esperienza acquisita ed i risultati degli studi commissionati nell'ultimo decennio.

Il regolamento provinciale sopra citato prevede, per l'individuazione delle ZSC e per l'approvazione delle relative misure di conservazione, specifiche procedure di partecipazione delle comunità territorialmente interessate. Seguendo il dispositivo di detto regolamento, si è colta quindi l'opportunità di acquisire i pareri e le osservazioni degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati, proprio nell'ottica di consolidare adeguatamente il processo di riordino e di razionalizzazione di cui sopra.

Al riguardo va rilevato che, per ragioni di efficienza e di completezza informativa, le procedure previste dal D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157Leg., ossia quella di individuazione dei confini e quella di approvazione delle misure di conservazione, sono state portate avanti contemporaneamente, in modo da snellire le procedure e fornire ai destinatari un'informazione completa ed esaustiva, anche se dette procedure daranno luogo a provvedimenti separati e distinti.

Una fase di prima consultazione si è svolta nel mese di luglio 2009, attraverso la richiesta di un parere preventivo inviata, con nota assessorile n. 7977 d.d. 25.6.2009, ai Comuni e Comunità di Valle territorialmente interessati, nonché, per conoscenza, oltre che al Dipartimento Risorse forestali e Montane, al Consiglio delle Autonomie e ai Comprensori. Gli stessi comuni sono stati successivamente invitati ad un incontro in data 14 luglio 2009 per l'illustrazione dell'intera procedura.

La fase di pubblicizzazione e di raccolta dei pareri e delle osservazioni, che ha visto coinvolti gli enti e i soggetti previsti dal D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157Leg, si è svolta nel periodo ottobre 2009-gennaio 2010, in due distinti blocchi successivi, di cui uno dedicato alle aree a parco, e ha comportato il vaglio e l'accoglimento, laddove pertinenti, anche di alcune osservazioni giunte fuori termine.

I comuni territorialmente interpellati sono stati 141, ma di questi soltanto 47 hanno risposto. Da parte delle Amministrazioni separate di uso civico sono pervenute tre risposte favorevoli e tra i proprietari privati è giunto il parere positivo della Magnifica Comunità di Fiemme.

Nel complesso l'impianto della Rete Natura 2000 è stato accettato e le osservazioni, in buona parte accolte, hanno sostanzialmente riguardato aspetti di dettaglio.

Di seguito si rappresentano i casi più significativi.

Si segnala, innanzitutto, il rapporto di piena collaborazione instauratosi con gli uffici tecnici dei Comuni di Trento e Pergine, che ha portato ad una definizione concordata dei perimetri, fatto salvo l'adeguamento richiesto da entrambi i comuni ai rispettivi particellari catastali, che non è stato accolto in quanto, per esigenze di omogeneità, si è ritenuto opportuno mantenere un unico riferimento catastale provinciale.

E' degna di apprezzamento, inoltre, la richiesta del Comune di Ala, anche in esito ad osservazioni della Sezione SAT locale, volta a estendere la superficie degli originari SIC IT3120099 Piccole Dolomiti e IT 312 0098 Monti Lessini Nord situati in zona prealpina al confine sud orientale della Provincia. Il risultato degli accordi è l'accorpamento in un'unica ZSC, denominata Monti Lessini-Piccole Dolomiti, che si estende ora per un totale di 4.336,35 ettari di cui 2.315 aggiuntivi rispetto alla proposta originaria, interessando una fascia territoriale molto sviluppata in senso est-ovest, collegando le parti sommitali dell'altopiano pascolivo della Lessinia con le compagini dolomitiche della Vallarsa, attraverso tutto il fianco sinistro e la testata della Val d'Ala.

Si tratta di zone nelle quali spiccano habitat assai diversificati, che nel loro insieme disegnano un tessuto naturale ed ecologico fra i più ricchi di biodiversità, tanto in ambito provinciale, quanto a livello della regione biogeografica alpina. Si tratta di una fisionomia geografico-ambientale assai prossima alla

zona insubrica. Ripetuti sono gli aspetti di intersecazione strutturale e spaziale fra le varie formazioni presenti e gli habitat in elenco vanno dalle foreste mesoigrofile di faggio (cod. 9130), alle faggete con impronta illirica (cod. 91K0), alle mughe calcicole (cod. 4070), alle praterie dei substrati calcarei subalpini (cod. 6170), alle rocce e ai ghiaioni o macereti calcareo-dolomitici (codd. 8120 e 8210), alle brughie-re di pendice (cod. 4060) ecc.

A tutto questo si aggiunga il fatto che, mentre i grandi pascoli e gli ambienti seminaturali erbacei della Lessinia sono tuttora oggetto di quella gestione che ne ha improntato il paesaggio e la ricchezza ambientale da alcuni secoli a questa parte, nelle aree parti più impervie, più articolate ed in molti comparti boscati vige da tempo ormai il rilascio ad una evoluzione prossimo-naturale, che ha di molto incrementato la naturalità, anche sotto il profilo faunistico.

Assai indicative, tra le altre le presenze, quelle dei picidi e degli strigiformi, dei grandi rapaci diurni e sporadici passaggi dell'orso.

In merito alle richieste del Comune di Rovereto, è stata accolta la proposta di modifica della ZSC "Laghetti di Marco", nonostante la coincidenza con la riserva omonima, in quanto la modifica stessa, volta a fare combaciare per un breve tratto il confine della ZSC con la strada, va nella direzione di una migliore riconoscibilità dei confini e non incide su habitat o specie di importanza europea.

Riguardo invece alle osservazioni, soprattutto di privati cittadini, relative alle ZSC Monteghello e Monte Zugna si è stabilito di mantenere quasi inalterata la delimitazione esistente, salvo alcuni lievi aggiustamenti di tipo funzionale, per evitare di pregiudicare la continuità ecologica con scorpori e frammentazioni che avrebbero finito per incidere sull'equilibrio gestionale del Sito.

Viceversa, non sono state accolte le osservazioni dei Comuni di Baselga di Pinè, Mezzano, Prezzo e Bondo e Comunità di valle del Primiero, in quanto relative a ZSC coincidenti con aree di tutela di varia natura (riserve provinciali, zps, parchi) dove non è opportuno uno sdoppiamento del perimetro, specie quando non sussistono motivazioni sufficienti sotto il profilo ecologico.

Nello stesso senso, si è ritenuto di non poter condividere la richiesta del Comune di Albiano, formulata anche dalla sezione comunale dell'Associazione Cacciatori, diretta a contenere la ZSC proposta, per la parte interna al proprio territorio comunale, nella sola porzione di superficie già individuata come riserva provinciale Montebarco. Infatti, la ZSC ricalca quasi esattamente i confini del SIC preesistente, comprendente anche le aree in loc. Monte della Gallina e individuato sulla base della grande valenza ecologica degli habitat tuttora presenti.

La contiguità con il SIC Le Grave, che è anche riserva provinciale, ha invece suggerito di procedere all'accorpamento dei due SIC originari nell'unica ZSC Montebarco-Le Grave.

Analogamente, è stata respinta la richiesta del medesimo Comune di escludere dall'ambito della ZSC "Lago di Santa Colomba" la parte ricadente sul proprio territorio comunale, per la presenza di una zona umida di rilievo ecologico.

Nei confronti del Comune di Varena, che ha formulato parere negativo sulla proposta di inclusione di una zona umida di pregio naturalistico nella ZSC Torbiere del Lavazè e che ha chiesto per contro una ulteriore riduzione della stessa, si è ritenuto, da un lato, di soprassedere in merito all'ampliamento, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici, e dall'altro di non accogliere la proposta di variazione avanzata, in quanto riduttiva dei fattori di biodiversità presenti.

La richiesta del Comune di Ronchi Valsugana di riduzione della ZSC Torcegno, è stata parzialmente accolta, con lo scorporo delle pertinenze di un gruppo di abitazioni, mentre la richiesta del Comune di Brione, tesa ad un'ulteriore riduzione territoriale della ZSC Condino non è stata accolta, dal momento che uno scorporo sulla base delle motivazioni ecologiche era già stato effettuato d'ufficio in fase di ridefinizione dei confini.

In generale le osservazioni di privati, volte sostanzialmente all'esclusione dei fondi di proprietà, non sono state accolte in quanto di norma deboli sotto il profilo tecnico, quando non in contrasto con i principi e obblighi derivanti dalla normativa europea.

Nell'ambito di questo articolato iter amministrativo si sono succeduti anche diversi incontri informali con alcuni rappresentanti degli enti locali e di diverse categorie portatrici di interessi, al fine di rendere chiaro il più possibile il significato della trasformazione dei SIC in ZSC.

Per quanto riguarda i SIC ricadenti all'interno del territorio trentino del Parco nazionale dello Stelvio, si sottolinea che la trasformazione in ZSC, atto di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, è stata attuata in stretta collaborazione con gli uffici dell'ente parco stesso e non ha comportato alcuna variazione di confini o di superfici.

Come previsto dal citato regolamento, per l'individuazione dei limiti definitivi delle ZSC si è infine acquisito il parere di merito del Comitato scientifico delle aree protette, che si è espresso favorevolmente con due distinti atti, sia sulla individuazione di 117 ZSC fuori dai parchi nell'ambito dei 152 Siti di Importanza Comunitaria, sia sull'individuazione delle ZSC nei territori dei Parchi naturali Adamello Brenta e Paneveggio Pale di San Martino e del Parco nazionale dello Stelvio, nonché sull'estensione dei SIC Piccole Dolomiti e Monti Lessini Nord e sul loro accorpamento nella nuova ZSC Monti Lessini-Piccole Dolomiti.

Si dà atto, pertanto, del rispetto e della completa attuazione della procedura prevista dalla normativa provinciale per l'individuazione delle ZSC, che precede l'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Occorre, peraltro, rammentare che l'iter per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione si concluderà formalmente con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato d'intesa con ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata.

Dopo aver dato conto del complesso procedimento per l'individuazione delle ZSC, nel prosieguo ci si soffermerà brevemente sulle ragioni tecniche che hanno consigliato di correggere in alcuni casi i confini dei SIC.

In proposito, il Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, sulla base di una attenta disamina caso per caso e con la consulenza del Museo Civico di Rovereto e del Museo Tridentino di Scienze Naturali, ha introdotto nelle nuove ZSC alcune variazioni di perimetro rispetto agli originari SIC.

I criteri informatori di tali modifiche sono i seguenti:

- comprovate motivazioni scientifiche (risultati di nuove ricerche, correzione di evidenti errori scientifici, nuove acquisizioni sul reale valore ecologico di specie/ habitat ecc);
- miglioramento della riconoscibilità dei confini (es. appoggio a strade, confini amministrativi, elementi orografici o idrografici marcati);
- ripetizione geometrica dello strato informativo, senza modifiche reali sul terreno;
- accorpamenti di SIC adiacenti o molto vicini e di natura simile.

In ogni caso, per un criterio generale di semplificazione e di uniformità gestionale, sono stati mantenuti quasi sempre inalterati i confini dei SIC coincidenti con riserve provinciali già istituite, salvo alcune eccezioni dovute sostanzialmente a riallineamenti delle ZSC in base a variazioni intervenute nel perimetro dei biotopi o a semplici traslazioni di poligoni a livello cartografico.

Alla luce di tali criteri, diverse ZSC sono state riconfinite nel modo indicato nell'allegato B, sulla base delle motivazioni ivi specificamente citate.

Un secondo gruppo di criteri improntato alla semplificazione delle linee perimetrali e volto soprattutto all'ottimizzazione delle funzioni di vigilanza, è stato adottato nelle situazioni di sovrapposizione, totale o parziale, dei SIC con aree classificate a parco e può essere così sintetizzato:

- adeguamento, dove ecologicamente motivato, a variazioni di perimetro dei parchi naturali intervenute dopo l'individuazione dei SIC;
- scorporo di aree storicamente antropizzate (incluse a suo tempo unicamente per la loro posizione interna la perimetro di parco), con corrispondente compensazione territoriale in aree ecologicamente rilevanti;
- ripetizioni secondo criteri di natura amministrativa, interne a complessi di SIC estesi su territori a diverso regime amministrativo (interni/esterni all'area parco), con accorpamenti e scorpori senza variazioni reali del territorio protetto.

In sostanza per il parco Paneveggio-Pale di San Martino sono state create, per accorpamento degli originari SIC, le due ZSC Lagorai-Cima Bocche e Pale di San Martino, che rispecchiano indicativamente i due grandi complessi geologici del parco, mantenendo comunque separata la riserva provinciale ZSC "Palù dei Mugheri", che ha una sua specificità ecologica. Nel riordino si è tenuto conto anche delle os-

servazioni proposte dal Comitato di Gestione dello stesso Ente parco, relative alla nuova perimetrazione del parco che sarà operativa in concomitanza con l'adozione del piano di parco. Infatti, valutate ai fini ecologici le variazioni territoriali, preso atto che esse risultavano complessivamente migliorative, si è ritenuto opportuno evitare uno sfasamento dei perimetri dei due istituti di tutela, parco e ZSC. Il bilancio definitivo porta ad un'acquisizione di 38,5 ha.

Un analogo schema è stato applicato all'area del Parco Adamello-Brenta, con la suddivisione in due grandi ZSC:

- Dolomiti di Brenta, derivata dall'accorpamento del SIC omonimo con la porzione del SIC Monte Sadron interna al parco e con i piccoli SIC di Malga Flavona, Lago di Tovel, Grotta di Collalto e Grotta del Vallon.
- Adamello, derivato dall'accorpamento del SIC omonimo e del SIC Presanella, per le rispettive parti interne al parco, e il Sito Val Genova.

Le porzioni esterne al parco degli originari SIC Adamello, Presanella e Monte Sadron sono state scorporate e attribuite alle nuove ZSC rispettivamente denominate Re di Castello, Vermiglio-Folgarida e Monte Sadron.

Infine è stata creata una nuova ZSC unitaria, denominata Torbiere dell'Alta Val Rendena e derivata dall'accorpamento di quattro diversi siti, fra loro uniformi per contenuti naturali (importanti habitat di bosco e di torbiera) e per tipologia territoriale, ma a suo tempo designati singolarmente (Paludi del Dosson, Paludi di Bocenago, Paludi di Darè, Pian degli Uccelli). A questi è stato aggiunto, sempre a comporre la medesima ZSC, una consistente superficie boscata che ne forma la fascia di contorno e la matrice spaziale di tipo connettivo.

Oltre alla riorganizzazione sopra descritta, sono state effettuate delle modifiche di un certo rilievo sia di segno negativo che positivo, che hanno portato ad una variazione complessiva positiva di 110,98 ha e che vengono di seguito dettagliate:

- nella zona delle aree sciabili storiche si è ritenuto opportuno procedere allo scorporo definitivo di un totale di 381,52 ettari (nelle zone di Pancugolo, di Pradalago nell'originario SIC Presanella e in località Monte Spinale, nell'originario SIC Dolomiti di Brenta).

Tali aree sono carenti dei requisiti ecologici richiesti per l'inserimento nella Rete Natura 2000 e il loro eventuale recupero non è attualmente nemmeno ipotizzabile. A suo tempo esse erano state incluse nei SIC solo in quanto interne al perimetro di Parco, ma sono in realtà da decenni fortemente condizionate dalla presenza di impianti e piste da sci e dalla percorrenza per escursionismo estivo ed invernale. Tali aspetti costituiscono elementi oggettivi di disturbo e di interferenza, per lo più a carattere irreversibile, e comportano una ripetuta interruzione della continuità bioecologica nella maglia degli habitat e delle popolazioni di specie presenti.

- per contro sono state incorporate nelle nuove ZSC le zone di Campo Carlo Magno e Plaza per 210,81 ha e l'area dei Laghi di Valbona (281,69 ha), per un totale complessivo di 492,50 ha.

In particolare nella zona di Campo Carlo Magno sono state annesse porzioni territoriali essenzialmente boscate (cod. 9410), poste lungo il bacino del torrente Meledrio, che garantiscono un idoneo collegamento spaziale con la ZSC adiacente (Torbiere Alta Val Rendena).

In località Plaza - Fogaiard è stata aggiunta una nuova area ad habitat prativi (codici 6510 - 6520) e boschivi (9410 - 91E0) posta in adiacenza alla ZSC Dolomiti di Brenta, in Comune di Pinzolo. Essa costituisce una porzione di territorio assai significativo sotto il profilo conservazionistico, trattandosi per lo più di un insieme articolato di habitat naturali e seminaturali, di indubbio valore ecologico. Nei luoghi si riconoscono estese formazioni erbacee, ricadenti nel codice d'habitat 6520, in uno stato di conservazione complessivamente buono e in una fase di gestione tuttora attiva, che ne costituisce il presupposto principale di perpetuazione. Oltre a queste tipologie si osserva la presenza di una ampia cornice boscata perimetrale e di un corso d'acqua trasversale, fattori questi che aumentano non poco la diversificazione bio-ecologica dei luoghi, conferendo ad essi anche buone prerogative di tipo faunistico (picidi, rapaci, roditori, ungulati, piccoli carnivori ecc.). L'area in essere fa inoltre parte di una ampia fascia di territorio nella quale si nota il ripetuto passaggio dell'orso.

L'area dei Laghi di Valbona è stata inserita in estensione alla ZSC Adamello per le sue caratteristiche di elevato profilo ecologico. Essa è caratterizzata da habitat di varia tipologia e ricadenti nelle formazioni dell'ambiente alpino a matrice geologica silicea. Si tratta per lo più di praterie boreo-

alpine (cod. 6150), laghetti d'origine glaciale (codd. 3130-3160), torbiere alte e di transizione (codd. 7110 -7140 ecc.), foreste di picea e di larice (codd. 9410-9420), lande alpine e boreali (cod. 4060), pareti rocciose silicee (cod. 8220) ecc. Si tratta di un comparto di elevato valore naturale che bene compensa gli scorpori operati in zona Campiglio e che tra l'altro fa parte da qualche tempo anche dell'area a parco naturale. L'inserimento nella ZSC è stato caldeggiato dalla stessa amministrazione del Parco Naturale Adamello Brenta, che ha peraltro valutato positivamente tutto il riordino proposto.

Rispetto alle ZSC del Parco nazionale dello Stelvio, come già in precedenza evidenziato, non vi è stata alcuna modifica di confini o di superficie degli originari SIC.

Da ultimo, si pone evidenza al fatto che tutti i SIC del territorio provinciale sono stati interessati alla trasformazione in ZSC, con l'eccezione di sei SIC il cui perimetro ricade all'interno della ZPS Lagorai. La decisione di non procedere alla trasformazione di tali SIC in ZSC è ancora una volta informata da un lato alla semplificazione delle linee perimetrali e dall'altro all'ottimizzazione delle funzioni di vigilanza e di gestione e si fonda, in particolare, sulle seguenti motivazioni:

- i SIC IT3120097 Catena di Lagorai, IT3120092 Passo del Broccón, IT3120107 Val Cadino, IT3120142 Val Campelle, IT3120143 Valle del Vanoi e IT3120021 Lago delle Buse erano stati originariamente individuati, sulla base delle indicazioni fornite nell'ambito del Programma Bioitaly, come le aree più significative dal punto di vista ornitologico all'interno della IBA 046 CATENA DEI LAGORAI. Essendo all'epoca ancora lontana l'individuazione delle ZPS, si scelse di sfruttare le previsioni della Direttiva "Habitat" al fine di assicurare immediata tutela a tali aree, particolarmente significative ed importanti ai fini della conservazione delle specie ornitologiche: la perimetrazione di questi siti non derivava quindi in origine dall'individuazione di particolari presenze di habitat e specie della Direttiva "Habitat", bensì dalla loro significatività ai fini della Direttiva "Uccelli";
- in considerazione del fatto che nel 2007, mediante la deliberazione della G.P. 22 02.2007, n. 328, con la quale sono state individuate le ZPS per la Provincia di Trento, tutti i sei SIC citati sono stati interamente ricompresi all'interno della ben più ampia ZPS IT3120160 "Lagorai", non ha più ragione d'essere la conservazione dei SIC, tramutati in ZSC, all'interno di una ZPS più vasta, che molto meglio rispecchia il continuum ecologico dell'area e che garantisce anche amministrativamente lo stesso livello di conservazione. Infatti, il rispetto della Direttiva Uccelli, recepita in Provincia di Trento tramite la legge provinciale n. 11/07 ed i successivi regolamenti di attuazione, imponendo la valutazione di incidenza per tutti gli interventi, i progetti ed i piani che hanno la suscettività di causare incidenza significativa sulla ZPS, e le misure di conservazione adottate per le specie e per gli habitat presenti, tutti di elevato valore ornitologico, soddisfano perfettamente le esigenze di conservazione dell'area. Una ulteriore perimetrazione interna, derivante dalla presenza di ZSC, nulla aggiungerebbe sotto il profilo della gestione della Rete Natura 2000, traducendosi per contro nella complicazione delle funzioni di vigilanza, della gestione amministrativa, nonché della definizione di una strategia pianificatoria di largo respiro, la cui efficienza può essere viceversa garantita solo da una visione unitaria e omogenea dell'intero complesso della catena montuosa del Lagorai, sulla base di rilievi scientifici e di monitoraggi complessivi.

Soltanto al termine ed in virtù di tale complessa fase di riordino, perfezionamento e semplificazione, basata sui risultati degli studi scientifici commissionati e sulle osservazioni giunte nella fase di partecipazione degli enti e soggetti competenti, è stato possibile stabilire con precisione l'assetto complessivo della Rete Natura 2000 nel territorio provinciale.

I risultati della suddetta operazione di razionalizzazione della Rete Natura 2000 sono riepilogati nella sottostante scheda di riepilogo.

#### Riepilogo

Numero SIC	152
Numero ZSC	129
Numero SIC accorpati e numero ZSC risultanti dall'accorpamento	29-->11
Numero SIC convertiti in ZSC ed invariati	78

Numero SIC convertiti in ZSC e oggetto di modifica	51
	Ha
Superficie Totale SIC	151.627,30
	Ha
Superficie Totale ZSC	145.602,46
Superficie dei 6 SIC non trasformati in ZSC (situati nell'area dei Monti Lagorai e compresi nella ZPS "Lagorai")	8.711,40
	Ha
Superficie scorporata da SIC originari (eccetto area Lagorai)	629,56
	Ha
Totale superficie non trasformata in ZSC	9.340,96
	Ha
Superficie totale acquisita ex novo fuori area SIC	3.316,13
Bilancio superficie acquisita ai fini di Rete Natura 2000 (eccetto area Lagorai)	2.686,56
	Ha

Per ragioni sistematiche e di chiarezza espositiva la presente deliberazione è accompagnata da due allegati, costituenti parte integrante e sostanziale, così distinti:

Nell'allegato A è riportato l'elenco completo delle ZSC, così come risultanti in via definitiva a seguito delle modificazioni sopra illustrate, mentre nell'allegato B è contenuta la tabella di raffronto tra le nuove ZSC ed i SIC originari, con le modificazioni introdotte per ciascuna di esse e le relative motivazioni.

L'allegato A risulta a sua volta suddiviso i tre sezioni:

- sezione I, riportante l'elenco completo delle ZSC, con i codici identificativi le rispettive superfici e i relativi comuni di appartenenza;
- sezione II, concernente le cartografie di raffronto tra le perimetrazioni originarie dei SIC e le nuove perimetrazioni delle ZSC, sulla base della carta tecnica provinciale CTP 1:10.000 Anno 2000;
- sezione III, comprendente le cartografie con le perimetrazioni delle sole ZSC sulla base di ortofoto IT2006, redatte allo scopo di rendere più facilmente riconoscibili i luoghi e gli elementi fisiografici di confine.

Tutto ciò premesso, udita e condivisa la relazione,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la direttiva 92/43/CEE ("Habitat") del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - con la quale si prevede che gli Stati membri classifichino come Siti di importanza comunitaria (SIC) i territori più idonei alla tutela delle specie animali e vegetali, nonché degli habitat indicati negli Allegati I e II, con l'obiettivo della loro trasformazione in Zone speciali di conservazione (ZSC) e della costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000" ;
- visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357 - "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"- successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 – "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette"- ed in particolare l'articolo 37, che disciplina l'istituzione dei siti e delle zone della Rete Natura 2000;
- visto il D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/Leg., ed in particolare il combinato disposto degli articoli 6 e 2, che definisce le procedure per l'individuazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC);
- vista la nota prot. n. 7977 dd. 25.6.2009 a firma del Vicepresidente, nonché Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti della Provincia, con la quale è stata avviata la fase di consultazione;
- vista la nota Prot. n. 11177-58/A-09-U265-AA-LS-fd di data 09.09.2009 a firma del Vicepresidente della Provincia, indirizzata ai Comuni e alle Comunità interessati, agli Enti di gestione dei parchi na-

- turali provinciali, nonché alle ASUC ed ai proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nelle ZSC;
- visto il parere del Comitato Scientifico dei Parchi, espresso in data 16.12.2009 sulla individuazione di 117 Zone speciali di conservazione fuori dai parchi nell'ambito dei 152 Siti di Importanza Comunitaria;
  - visto il parere del Comitato Scientifico dei Parchi, espresso in data 04.02.2010, relativo all' individuazione delle zone speciali di conservazione nei territori dei Parchi naturali Adamello Brenta e Paneveggio Pale di San Martino e del Parco nazionale dello Stelvio, nonché all'estensione dei SIC Piccole Dolomiti e Monti Lessini Nord e loro accorpamento nella nuova ZSC Monti Lessini-Piccole Dolomiti;
  - viste le osservazioni e le richieste presentate dai soggetti e dagli enti coinvolti nella procedura prevista dal D.P.P. 3.11.2008 n. 50-157/Leg. e depositate agli atti.

A voti unanimi, legalmente espressi

**delibera**

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, le zone speciali di conservazione (ZSC) elencate nell'Allegato "A", sezione I, e meglio identificate nelle cartografie, redatte sulla base della carta tecnica provinciale e delle ortofoto, di cui rispettivamente alle sezioni II e III del medesimo allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato "B", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la tabella di raffronto tra le nuove "Zone speciali di conservazione" (ZSC) e gli originari "Siti di importanza comunitaria" (SIC), con le modificazioni introdotte per ciascuna di esse e le relative motivazioni;
3. di non procedere, per le ragioni citate in premessa, alla trasformazione in Zone speciali di conservazione (ZSC) dei Siti di importanza comunitaria (SIC) IT3120097 "Catena di Lagorai", IT3120092 "Passo del Broccón", IT3120107 "Val Cadino", IT3120142 "Val Campelle", IT3120143 "Valle del Vanoi", SIC IT3120021 "Lago delle Buse", già ricompresi nei confini della Zona di protezione speciale (ZPS) "Lagorai" IT3120160;
4. di rinviare a successivo provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'adozione delle misure di conservazione delle ZSC individuate;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dell'allegato "A", sezione I, sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di disporre, altresì, che il presente provvedimento ed i relativi allegati sono depositati ed ammessi alla libera visione di chiunque vi abbia interesse presso la struttura competente in materia di conservazione della natura, che provvede alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web;
7. di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini del perfezionamento della procedura prevista dalla normativa vigente in materia per la designazione delle ZSC.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

	CODICE	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE (HA)
1	IT3120001	Alta Val di Rabbi	4.433,73
2	IT3120002	Alta Val La Mare	5.818,57
3	IT3120003	Alta Val del Monte	4.464,34
4	IT3120015	Tre Cime Monte Bondone	223,13
5	IT3120017	Campobrun	426,22
6	IT3120018	Scanuppia	528,50
7	IT3120019	Lago Nero	3,08
8	IT3120020	Palu' Longa	5,93
9	IT3120022	Palu' dei Mugheri	9,06
10	IT3120023	Sorte di Bellamonte	10,79
11	IT3120024	Zona Umida Valfioriana	203,32
12	IT3120027	Canzenagol	3,39
13	IT3120028	Pra delle Nasse	8,08
14	IT3120029	Sorgente Resenuola	4,74
15	IT3120030	Fontanazzo	53,63
16	IT3120031	Masi Carretta	3,02
17	IT3120032	I Mughi	21,11
18	IT3120033	Palude di Roncegno	20,60
19	IT3120034	Paludi di Sternigo	24,41
20	IT3120035	Laghestel di Pine'	90,68
21	IT3120036	Redebus	10,07
22	IT3120038	Inghiae	30,10
23	IT3120039	Canneto di Levico	9,74
24	IT3120040	Lago Pudro	12,88
25	IT3120041	Lago Costa	3,83
26	IT3120042	Canneti di San Cristoforo	9,39
27	IT3120043	Pize'	15,91
28	IT3120045	Lagabrun	4,65
29	IT3120046	Prati di Monte	5,99
30	IT3120047	Paluda La Lot	6,62
31	IT3120048	Laghetto di Vedes	8,26
32	IT3120049	Lona - Lases	25,51
33	IT3120050	Torbiera delle Viote	24,47
34	IT3120051	Stagni della Vela - Soprasasso	86,62
35	IT3120052	Doss Trento	15,69
36	IT3120053	Foci dell'Avisio	134,95
37	IT3120054	La Rupe	45,41
38	IT3120055	Lago di Toblino	170,49
39	IT3120056	Palu' Longia	10,20
40	IT3120057	Palu' Tremole	4,00
41	IT3120058	Torbiere di Monte Sous	99,14
42	IT3120059	Palu' di Tuenno	5,56
43	IT3120060	Forra di S. Giustina	24,17
44	IT3120061	La Rocchetta	88,86

	CODICE	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE (HA)
45	IT3120064	Torbiera del Tonale	62,18
46	IT3120065	Lago d'Idro	14,33
47	IT3120066	Palu' di Boniprati	10,73
48	IT3120068	Fiave'	137,25
49	IT3120069	Torbiera Lomasona	25,96
50	IT3120074	Marocche di Dro	250,84
51	IT3120075	Monte Brione	66,27
52	IT3120076	Lago d'Ampola	24,16
53	IT3120077	Palu' di Borghetto	7,93
54	IT3120078	Torbiera Echen	8,33
55	IT3120079	Lago di Loppio	112,59
56	IT3120080	Laghetti di Marco	35,16
57	IT3120081	Pra dall'Albi - Cei	116,55
58	IT3120082	Taio di Nomi	5,29
59	IT3120084	Roncon	2,91
60	IT3120085	Il Laghetto	7,71
61	IT3120086	Servis	312,53
62	IT3120087	Laghi e abisso di Lamar	24,85
63	IT3120088	Palu' di Monte Rovere	16,49
64	IT3120089	Montepiano - Palu' di Fornace	33,42
65	IT3120090	Monte Calvo	1,19
66	IT3120091	Albere' di Tenna	6,72
67	IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta	1.009,16
68	IT3120094	Alpe di Storo e Bondone	759,29
69	IT3120095	Bocca D'ardole - Corno della Paura	178,37
70	IT3120096	Bocca di Caset	50,28
71	IT3120101	Condino	70,17
72	IT3120102	Lago di Santa Colomba	5,74
73	IT3120104	Monte Baldo - Cima Valdritta	455,95
74	IT3120105	Burrone di Ravina	532,55
75	IT3120106	Nodo del Latemar	1.862,37
76	IT3120108	Val San Nicolò	715,33
77	IT3120109	Valle Flanginech	80,72
78	IT3120110	Terlago	109,30
79	IT3120111	Manzano	99,43
80	IT3120112	Arnago	157,26
81	IT3120113	Molina - Castello	53,86
82	IT3120114	Monte Zugna	1.692,94
83	IT3120115	Monte Brento	254,30
84	IT3120116	Monte Malachin	169,02
85	IT3120117	Ontaneta di Croiana	27,70
86	IT3120118	Lago (Val di Fiemme)	11,98
87	IT3120119	Val Duron	811,44
88	IT3120120	Bassa Valle del Chiese	26,74

	CODICE	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE (HA)
89	IT3120121	Carbonare	12,36
90	IT3120122	Gocciadoro	27,02
91	IT3120123	Assizzi - Vignola	90,95
92	IT3120124	Torcegno	47,11
93	IT3120125	Zaccon	370,62
94	IT3120126	Val Noana	729,74
95	IT3120127	Monti Tremalzo e Tombea	5.528,95
96	IT3120128	Alta Val Stava	1.775,27
97	IT3120129	Ghiacciaio Marmolada	462,82
98	IT3120130	Il Colo	0,29
99	IT3120131	Grotta Uvada	1,16
100	IT3120132	Grotta di Ernesto	1,06
101	IT3120134	Grotta del Calgeron	0,92
102	IT3120135	Grotta della Bigonda	1,23
103	IT3120136	Bus della Spia	0,66
104	IT3120137	Bus del Diaol	1,04
105	IT3120138	Grotta Cesare Battisti	0,45
106	IT3120139	Grotta di Costalta	0,54
107	IT3120141	Grotta della Lovara	0,95
108	IT3120144	Valle del Verdes	2.185,40
109	IT3120146	Laghetto delle Regole	20,54
110	IT3120147	Monti Lessini Ovest	1.025,47
111	IT3120149	Monte Ghello	147,69
112	IT3120150	Talpina - Brentonico	241,39
113	IT3120152	Tione - Villa Rendena	184,66
114	IT3120154	Le Sole	10,16
115	IT3120156	Adige	14,10
116	IT3120165	Vermiglio - Folgarida	8.722,78
117	IT3120166	Re' di Castello - Breguzzo	3.629,15
118	IT3120167	Torbiere alta Val Rendena	770,90
119	IT3120168	Lagorai Orientale - Cima Bocche	12.280,12
120	IT3120169	Torbiere del Lavaze'	19,14
121	IT3120170	Monte Barco - Le Grave	201,28
122	IT3120171	Muga Bianca - Pasubio	1.947,29
123	IT3120172	Monti Lessini - Piccole Dolomiti	4.336,36
124	IT3120173	Monte Baldo di Brentonico	2.119,58
125	IT3120174	Monte Rema' - Clevet	491,22
126	IT3120175	Adamello	29.929,45
127	IT3120176	Monte Sadron	2.180,94
128	IT3120177	Dolomiti di Brenta	31.132,42
129	IT3120178	Pale di San Martino	7.333,23
SUPERFICIE COMPLESSIVA (HA):			145.602,46

SIC trasformati in ZSC senza variazioni di superficie						
CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC	SUPERFICIE SIC (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)	DIFF. SUPERFICIE ZSC-SIC (HA)
1	IT3120001 Alta Val di Rabbi	4.433,73	IT3120001	Alta Val di Rabbi	4.433,73	0,00
2	IT3120002 Alta Val La Mare	5.818,57	IT3120002	Alta Val La Mare	5.818,57	0,00
3	IT3120003 Alta Val del Monte	4.464,34	IT3120003	Alta Val del Monte	4.464,34	0,00
4	IT3120015 Tre Cime Monte Bondone	223,13	IT3120015	Tre Cime Monte Bondone	223,13	0,00
5	IT3120017 Campobrun	426,22	IT3120017	Campobrun	426,22	0,00
6	IT3120018 Scanuppia	528,50	IT3120018	Scanuppia	528,50	0,00
7	IT3120019 Lago Nero	3,08	IT3120019	Lago Nero	3,08	0,00
8	IT3120023 Sorte di Bellamonte	10,79	IT3120023	Sorte di Bellamonte	10,79	0,00
9	IT3120024 Zona Umida Valfloriana	203,32	IT3120024	Zona Umida Valfloriana	203,32	0,00
10	IT3120027 Canzenagol	3,39	IT3120027	Canzenagol	3,39	0,00
11	IT3120028 Pra delle Nasse	8,08	IT3120028	Pra delle Nasse	8,08	0,00
12	IT3120030 Fontanazzo	53,63	IT3120030	Fontanazzo	53,63	0,00
13	IT3120031 Masi Carretta	3,02	IT3120031	Masi Carretta	3,02	0,00
14	IT3120032 I Mughi	21,11	IT3120032	I Mughi	21,11	0,00
15	IT3120033 Palude di Roncegno	20,60	IT3120033	Palude di Roncegno	20,60	0,00
16	IT3120034 Paludi di Sternigo	24,41	IT3120034	Paludi di Sternigo	24,41	0,00
17	IT3120035 Laghestel di Pine'	90,68	IT3120035	Laghestel di Pine'	90,68	0,00
18	IT3120038 Inghiaie	30,10	IT3120038	Inghiaie	30,10	0,00
19	IT3120039 Canneto di Levico	9,74	IT3120039	Canneto di Levico	9,74	0,00
20	IT3120040 Lago Pudro	12,88	IT3120040	Lago Pudro	12,88	0,00
21	IT3120041 Lago Costa	3,83	IT3120041	Lago Costa	3,83	0,00
22	IT3120042 Canneti di San Cristoforo	9,39	IT3120042	Canneti di San Cristoforo	9,39	0,00
23	IT3120043 Pize'	15,91	IT3120043	Pize'	15,91	0,00
24	IT3120046 Prati di Monte	5,99	IT3120046	Prati di Monte	5,99	0,00
25	IT3120047 Paluda La Lot	6,62	IT3120047	Paluda La Lot	6,62	0,00
26	IT3120048 Laghetto di Vedes	8,26	IT3120048	Laghetto di Vedes	8,26	0,00
27	IT3120051 Stagni della Vela - Soprasasso	86,62	IT3120051	Stagni della Vela - Soprasasso	86,62	0,00
28	IT3120052 Doss Trento	15,69	IT3120052	Doss Trento	15,69	0,00
29	IT3120054 La Rupe	45,41	IT3120054	La Rupe	45,41	0,00
30	IT3120055 Lago di Toblino	170,49	IT3120055	Lago di Toblino	170,49	0,00
31	IT3120056 Palu' Longia	10,20	IT3120056	Palu' Longia	10,20	0,00
32	IT3120057 Palu' Tremole	4,00	IT3120057	Palu' Tremole	4,00	0,00
33	IT3120059 Palu' di Tuenno	5,56	IT3120059	Palu' di Tuenno	5,56	0,00
34	IT3120060 Forra di S. Giustina	24,17	IT3120060	Forra di S. Giustina	24,17	0,00
35	IT3120061 La Rocchetta	88,86	IT3120061	La Rocchetta	88,86	0,00
36	IT3120064 Torbiera del Tonale	62,18	IT3120064	Torbiera del Tonale	62,18	0,00
37	IT3120065 Lago d'Idro	14,33	IT3120065	Lago d'Idro	14,33	0,00
38	IT3120066 Palu' di Boniprati	10,73	IT3120066	Palu' di Boniprati	10,73	0,00

39	IT3120068	Fiave'	137,25	IT3120068	Fiave'	137,25	0,00
40	IT3120069	Torbiera Lomasona	25,96	IT3120069	Torbiera Lomasona	25,96	0,00
41	IT3120074	Marocche di Dro	250,84	IT3120074	Marocche di Dro	250,84	0,00
42	IT3120075	Monte Brione	66,27	IT3120075	Monte Brione	66,27	0,00
43	IT3120076	Lago d'Ampola	24,16	IT3120076	Lago d'Ampola	24,16	0,00
44	IT3120077	Palu' di Borghetto	7,93	IT3120077	Palu' di Borghetto	7,93	0,00
45	IT3120078	Torbiera Echen	8,33	IT3120078	Torbiera Echen	8,33	0,00
46	IT3120079	Lago di Loppio	112,59	IT3120079	Lago di Loppio	112,59	0,00
47	IT3120081	Pra dall'Albi - Cei	116,55	IT3120081	Pra dall'Albi - Cei	116,55	0,00
48	IT3120082	Taio di Nomi	5,29	IT3120082	Taio di Nomi	5,29	0,00
49	IT3120084	Roncon	2,91	IT3120084	Roncon	2,91	0,00
50	IT3120087	Laghi e abisso di Lamar	24,85	IT3120087	Laghi e abisso di Lamar	24,85	0,00
51	IT3120089	Montepiano - Palu' di Fornace	33,42	IT3120089	Montepiano - Palu' di Fornace	33,42	0,00
52	IT3120090	Monte Calvo	1,19	IT3120090	Monte Calvo	1,19	0,00
53	IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta	1.009,16	IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta	1.009,16	0,00
54	IT3120094	Alpe di Storo e Bondone	759,29	IT3120094	Alpe di Storo e Bondone	759,29	0,00
55	IT3120095	Bocca D'ardole - Corno della Paura	178,37	IT3120095	Bocca D'ardole - Corno della Paura	178,37	0,00
56	IT3120096	Bocca di Caset	50,28	IT3120096	Bocca di Caset	50,28	0,00
57	IT3120104	Monte Baldo - Cima Valdritta	455,95	IT3120104	Monte Baldo - Cima Valdritta	455,95	0,00
58	IT3120106	Nodo del Latemar	1.862,37	IT3120106	Nodo del Latemar	1.862,37	0,00
59	IT3120108	Val San Nicolò	715,33	IT3120108	Val San Nicolò	715,33	0,00
60	IT3120110	Terlago	109,30	IT3120110	Terlago	109,30	0,00
61	IT3120112	Arnago	157,26	IT3120112	Arnago	157,26	0,00
62	IT3120115	Monte Brento	254,30	IT3120115	Monte Brento	254,30	0,00
63	IT3120118	Lago (Val di Fiemme)	11,98	IT3120118	Lago (Val di Fiemme)	11,98	0,00
64	IT3120126	Val Noana	729,74	IT3120126	Val Noana	729,74	0,00
65	IT3120128	Alta Val Stava	1.775,27	IT3120128	Alta Val Stava	1.775,27	0,00
66	IT3120129	Ghiacciaio Marmolada	462,82	IT3120129	Ghiacciaio Marmolada	462,82	0,00
67	IT3120130	Il Colo	0,29	IT3120130	Il Colo	0,29	0,00
68	IT3120131	Grotta Uvada	1,16	IT3120131	Grotta Uvada	1,16	0,00
69	IT3120132	Grotta di Ernesto	1,06	IT3120132	Grotta di Ernesto	1,06	0,00
70	IT3120134	Grotta del Calgeron	0,92	IT3120134	Grotta del Calgeron	0,92	0,00
71	IT3120135	Grotta della Bigonda	1,23	IT3120135	Grotta della Bigonda	1,23	0,00
72	IT3120136	Bus della Spia	0,66	IT3120136	Bus della Spia	0,66	0,00
73	IT3120137	Bus del Diaol	1,04	IT3120137	Bus del Diaol	1,04	0,00
74	IT3120138	Grotta Cesare Battisti	0,45	IT3120138	Grotta Cesare Battisti	0,45	0,00
75	IT3120139	Grotta di Costalta	0,54	IT3120139	Grotta di Costalta	0,54	0,00
76	IT3120141	Grotta della Lovara	0,95	IT3120141	Grotta della Lovara	0,95	0,00
77	IT3120146	Laghetto delle Regole	20,54	IT3120146	Laghetto delle Regole	20,54	0,00
78	IT3120152	Tione - Villa Rendena	184,66	IT3120152	Tione - Villa Rendena	184,66	0,00
79	IT3120154	Le Sole	10,16	IT3120154	Le Sole	10,16	0,00
80	IT3120156	Adige	14,10	IT3120156	Adige	14,10	0,00

Superficie SIC

26.564,22

Superficie ZSC

26.564,22

0,00

SIC trasformati in ZSC con diminuzione di superficie								
CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC	SUPERFICIE SIC (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)	DIFF. SUPERFICIE ZSC-SIC (HA)	MOTIVAZIONE	
1	IT3120020	Palu' Longa	6,05	IT3120020	Palu' Longa	5,93	-0,12	Variazioni dei limiti esterni del SIC per attestazione su confine provinciale, in seguito a verifiche di carattere cartografico
2	IT3120036	Redebus	10,39	IT3120036	Redebus	10,07	-0,32	Scorpo superficie usata quale deposito legnami e attestazione del limite del SIC sul tracciato stradale adiacente
3	IT3120080	Laghetti di Marco	35,57	IT3120080	Laghetti di Marco	35,16	-0,41	Riconfinazione in adeguamento del confine su strada per maggiore riconoscibilità, in assenza di habitat e specie di importanza europea
4	IT3120086	Servis	323,55	IT3120086	Servis	312,53	-11,03	Scorpo di aree di scarso significato ecologico e ridefinizione su limiti fisiografici di migliore riconoscibilità
5	IT3120091	Albere' di Tenna	6,82	IT3120091	Albere' di Tenna	6,72	-0,10	Lieve modifica per parziale adeguamento alla viabilità ivi presente
6	IT3120101	Condino	71,87	IT3120101	Condino	70,17	-1,71	Scorpo di una area limitrofa al paese e priva di un pregnante significato ecologico
7	IT3120102	Lago di Santa Colomba	5,97	IT3120102	Lago di Santa Colomba	5,74	-0,23	Riordino del limite esterno del Sic con scorpo di pertinenza abitativa (albergo) e accorpamento di area ecologicamente rilevante sotto il profilo della biodiversità
8	IT3120109	Valle Flanginech	81,00	IT3120109	Valle Flanginech	80,72	-0,28	Lieve modifica per parziale adeguamento ad un tratto di strada forestale
9	IT3120111	Manzano	100,49	IT3120111	Manzano	99,43	-1,06	Scorpo area priva di significato ecologico situata sul limite meridionale del SIC (aree edificate e piazzali)
10	IT3120114	Monte Zugna	1.696,13	IT3120114	Monte Zugna	1.692,94	-3,20	Scorpo di aree marginali ed ecologicamente non significative sotto il profilo degli habitat
11	IT3120124	Torcegno	50,12	IT3120124	Torcegno	47,11	-3,01	Scorpo di aree antropizzate e scarsamente significative per habitat e specie con adeguamento dei confini su viabilità e <i>catasto</i>
12	IT3120125	Zaccon	371,19	IT3120125	Zaccon	370,62	-0,57	Scorpo sul margine meridionale del SIC di edificio agricolo e pertinenze che erano stati parzialmente inclusi, a seguito di mero errore.
13	IT3120127	Monti Tremalzo e Tombea	5.536,99	IT3120127	Monti Tremalzo e Tombea	5.528,95	-8,04	Ridefinizione confine su limiti meglio riconoscibili e scorpo di piccola area edificata da lunga data
14	IT3120144	Valle del Verdes	2.185,96	IT3120144	Valle del Verdes	2.185,40	-0,56	Ridefinizione con scorpo di aree di pertinenza di albergo poste al margine sud occidentale
15	IT3120147	Monti Lessini Ovest	1.027,90	IT3120147	Monti Lessini Ovest	1.025,47	-2,42	Scorpo di aree ad agricoltura intensiva erroneamente incluse negli originari SIC
16	IT3120150	Talpina - Brentonico	245,12	IT3120150	Talpina - Brentonico	241,39	-3,72	Scorpo fascia di rispetto per area di estrazione mineraria in assenza di habitat di importanza europea

Superficie SIC

11.755,12

Superficie ZSC

11.718,35

-36,78

SIC trasformati in ZSC con aumento di superficie								
CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC	SUPERFICIE SIC (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)	DIFF. SUPERFICIE ZSC-SIC (HA)	MOTIVAZIONE	
1	IT3120029 Sorgente Resenzuola	4,34	IT3120029	Sorgente Resenzuola	4,74	0,40	Aggiunta di una particella fondiaria recentemente acquisita dall'amministrazione provinciale e interessata da habitat 91E0	
2	IT3120045 Lagabrun	4,49	IT3120045	Lagabrun	4,65	0,16	Inclusione lembo nord dell'area umida ( torbiera) e migliore ridefinizione confini per maggiore riconoscibilità ( adeguamento a viabilità forestale)	
3	IT3120049 Lona - Lases	25,19	IT3120049	Lona - Lases	25,51	0,32	Riperimetrazione geometrica per correzione di errori cartografici	
4	IT3120050 Torbiera delle Viote	20,04	IT3120050	Torbiera delle Viote	24,47	4,43	Variato per ricalcare confini riserva, includendo aree faunisticamente rilevanti	
5	IT3120053 Foci dell'Avisio	133,28	IT3120053	Foci dell'Avisio	134,95	1,67	Allineamento del confine Nord del Sic al limite della Riserva naturale provinciale con acquisizione di area umida (fossato)	
6	IT3120058 Torbiere di Monte Sous	96,88	IT3120058	Torbiere di Monte Sous	99,14	2,26	Ridefinizione dei confini per attestarsi su limiti meglio riconoscibili (limiti amministrativi, limiti di particelle forestali, strade forestali)	
7	IT3120085 Il Laghetto	6,70	IT3120085	Il Laghetto	7,71	1,01	Ampliamento per inclusione prato umido con orchidee	
8	IT3120088 Palu' di Monte Rovere	15,82	IT3120088	Palu' di Monte Rovere	16,49	0,66	Ampliamento per inclusione di prato umido e torbiera	
9	IT3120105 Burrone di Ravina	527,08	IT3120105	Burrone di Ravina	532,55	5,47	Ridefinizione su confini meglio riconoscibili ed esclusione di aree edificate da lungo tempo	
10	IT3120113 Molina - Castello	49,24	IT3120113	Molina - Castello	53,86	4,62	Ridefinizione su confini meglio riconoscibili (strade, colture, scorpoio pertinenze abitative)	
11	IT3120116 Monte Malachin	160,36	IT3120116	Monte Malachin	169,02	8,66	Inclusione area con <i>Dracoccephalum austriacum</i> (All. B)	
12	IT3120117 Ontaneta di Croviana	22,89	IT3120117	Ontaneta di Croviana	27,70	4,82	Riordino e ampliamento con esclusione area ricreativa e inclusione tratti di vegetazione golenale (91E0 e rarità floristiche)	
13	IT3120119 Val Duron	760,92	IT3120119	Val Duron	811,44	50,53	Inclusione nella ZSC di aree marginali con rilevante interesse per specie ed habitat della direttiva europea, in estensione della superficie di quelli già presenti nel SIC, e per il rinvenimento di rarità floristiche locali	
14	IT3120120 Bassa Valle del Chiese	19,96	IT3120120	Bassa Valle del Chiese	26,74	6,79	Inclusione di area cuscinetto adiacente suscettibile di riqualificazione ecologica	
15	IT3120121 Carbonare	12,13	IT3120121	Carbonare	12,36	0,23	Ridefinizione del confine sulla base del tracciato viario per garantire migliore riconoscibilità	
16	IT3120122 Gocciadoro	19,42	IT3120122	Gocciadoro	27,02	7,61	Ridefinizione confini con inclusione di aree con presenza di Chiroteri e di habitat boschivi.	
17	IT3120123 Assizzi - Vignola	87,57	IT3120123	Assizzi - Vignola	90,95	3,39	Ridefinizione parziale del limite del SIC su confini maggiormente riconoscibili, inclusione di area rilevante sotto il profilo degli sviluppi gestionali (castagneti da riordinare, aree agricole a conduzione estensiva)	
18	IT3120149 Monte Ghello	147,33	IT3120149	Monte Ghello	147,69	0,36	Lieve variazione del perimetro per migliore riconoscibilità e continuità del tessuto naturale localmente presente.	

Superficie SIC

2.113,62

Superficie ZSC

2.216,99

103,37

*SIC trasformati in ZSC mediante accorpamento di più Siti*

CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC	SUPERFICIE SIC (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)	DIFF. SUPERFICIE ZSC-SIC (HA)	MOTIVAZIONE
1	IT3120016 Corna Piana	52,11					
2	IT3120103 Monte Baldo di Brentonico	2.061,44	IT3120173	Monte Baldo di Brentonico	2.119,58	6,03	accorpamenti di siti contigui con caratteristiche ecologiche molto simili e contestuale ridefinizione confini con appoggio dove possibile a rete viaria per maggior riconoscibilità
3	IT3120025 Selva di Ega	3,13					
4	IT3120026 Becco della Palua	17,49	IT3120169	Torbiere del Lavaze'	19,14	-1,48	unificazione sotto lo stesso codice di due siti vicini, di analoga natura, con parziale ridefinizione dei confini sulla base del valore ecologico e del criterio di riconoscibilità
5	IT3120037 Le Grave	29,72					
6	IT3120044 Monte Barco e Monte della Gallina	172,64	IT3120170	Monte Barco - Le Grave	201,28	-1,8	accorpamento di due siti adiacenti, con lieve variazione di confine per seguire strada forestale e garantire maggiore riconoscibilità
7	IT3120145 Monte Rema'	236,62					
8	IT3120067 Paludi di Malga Clevet	102,77	IT3120174	Monte Rema' - Clevet	491,22	151,82	accorpamento di SIC vicini con ampliamento della superficie in corrispondenza degli habitat ospitanti <i>Primula glaucescens</i> (specie all.4 direttiva habitat che si trova in questa zona come unica popolazione in provincia di trento)
9	IT3120083 Muga Bianca	111,50					
10	IT3120100 Pasubio	1.835,80	IT3120171	Muga Bianca - Pasubio	1.947,28	0,02	accorpamento di SIC fisicamente contigui ed ecologicamente omogenei
11	IT3120098 Monti Lessini Nord	792,23	IT3120172	Monti Lessini - Piccole Dolomiti	4.336,35	2315,45	Accorpati i sic IT3120098 e IT3120099 e ampliati in aree di alto valore ecologico
12	IT3120099 Piccole Dolomiti	1.228,95					
Superficie SIC		6.644,40	Superficie ZSC		9.114,85	2.470,04	

*SIC non trasformati in ZSC in zona dei Monti Lagorai*

CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC	SUPERFICIE SIC (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)	DIFF. SUPERFICIE ZSC-SIC (HA)	MOTIVAZIONE
1	IT3120021 Lago delle Buse	18,03				-18,034	SIC non trasformato in ZSC in quanto interni a ZPS "Lagorai"
2	IT3120092 Passo del Broccan	344,77				-344,774	SIC non trasformato in ZSC in quanto interni a ZPS "Lagorai"
3	IT3120097 Catena di Lagorai	2.855,43				-2855,433	SIC non trasformato in ZSC in quanto interni a ZPS "Lagorai"
4	IT3120107 Val Cadino	1.109,91				-1109,912	SIC non trasformato in ZSC in quanto interni a ZPS "Lagorai"
5	IT3120142 Val Campelle	1.136,18				-1136,175	SIC non trasformato in ZSC in quanto interni a ZPS "Lagorai"
6	IT3120143 Valle del Vanoi	3.247,03				-3247,031	SIC non trasformato in ZSC in quanto interni a ZPS "Lagorai"
Superficie SIC		8.711,36				-8.711,36	

Riordino nelle aree coincidenti con il Parco Naturale Adamello-Brenta							
	CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC / AREA	SUPERFICIE SIC ORIGINARIO (HA)	SUPERFICIE PORZIONE ACCORPATA/SCORPORATA (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)
1	IT3120007	Monte Sadron (parte)	3.650,71	2.180,94	IT3120176	Monte Sadron	2.180,94
2	IT3120005	Adamello	13.424,78	3.629,15	IT3120166	Re' di Castello - Breguzzo	3.629,15
3	IT3120005	Adamello	13.424,78	9.795,15			
4	IT3120004	Val Genova	13.240,26	13.240,26			
5	IT3120006	Presanella	15.925,88	6.883,48	IT3120175	Adamello	29.929,45
		<i>Ampliamento e scorpori in loc. Laghi di Valbona, Pradalago e Pancugolo</i>		10,56			
6	IT3120006	Presanella	15.925,88	8722,78	IT3120165	Vermiglio - Folgarida	8.722,78
7	IT3120070	Pian Degli Uccelli	184,72	184,72	IT3120167	Torbiere alta Val Rendena	770,90
8	IT3120071	Paludi del Dosson	121,61	121,61			
9	IT3120072	Paludi di Bocenago	13,84	13,84			
10	IT3120073	Paludi di Dare'	94,9	94,9			
11	IT3120006	Presanella	15.925,88	319,62			
		<i>Ampliamento e piccoli adattamenti in loc. Campo Carlo Magno (parte)</i>		36,21			
12	IT3120009	Dolomiti di Brenta	22.663,94	22.663,94	IT3120177	Dolomiti di Brenta	31.132,42
13	IT3120062	Malga Flavona	215,34	215,34			
14	IT3120063	Lago di Tovel	107,3	107,3			
15	IT3120133	Grotta di Collalto	0,6	0,6			
16	IT3120140	Grotta del Vallon	0,3	0,3			
17	IT3120008	Val di Tovel	6.610,47	6.610,47			
18	IT3120007	Monte Sadron (parte)	3.650,71	1.469,77			
		<i>Ampliamento e scorpori in Plaza-Fogaiard, Campo Carlo Magno e Monte Spinale</i>		64,7			
Superficie SIC			76.254,66		Superficie ZSC		76.365,64
					Differenza Sup. ZSC-SIC (HA)		110,98

Riordino nelle aree coincidenti con il Parco Naturale Paneveggio-Pale di S.Martino							
	CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC / AREA	SUPERFICIE SIC ORIGINARIO (HA)	SUPERFICIE PORZIONE ACCORPATA/SCPORATA (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)
1	IT3120013	Foresta di Paneveggio	1.252,16	0,97			
2	IT3120014	Lagorai Orientale	7.698,07	5,94			
3	IT3120010	Pale di San Martino	5.327,91	5.287,28			
4	IT3120011	Val Venegia	2.237,23	2.011,45			
		<i>Ampliamento e scorpori in loc. Ponte delle Fosse, Valletta Rio Marmol, Malga Pala e Tacca Bianca, Val di Roda, Soraronz,</i>		27,60			
5	IT3120012	Cima Bocche - Lusia	3.058,44	2.972,93			
6	IT3120013	Foresta di Paneveggio	1.252,16	1.244,10			
7	IT3120014	Lagorai Orientale	7.698,07	7.670,10			
8	IT3120010	Pale di San Martino	5.327,91	4,92			
9	IT3120022	Palu' dei Mugheri	10,12	1,36			
10	IT3120011	Val Venegia	2.237,23	222,26			
		<i>Aggiunta e sottrazioni di pozioni varie in loc. Paneveggio, Malga Miesnazza di Sopra, zona Campo Fiamena di Dentro</i>		164,45			
11	IT3120022	Palu' dei Mugheri	10,12	10,12	IT3120022	Palu' dei Mugheri	9,06
Superficie SIC			19.583,93	Superficie ZSC			19.622,41
				Differenza Sup. ZSC-SIC (HA)			38,48

Riordino nelle aree coincidenti con il Parco Nazionale dello Stelvio - Settore Trentino							
	CODICE SIC	DENOMINAZIONE SIC / AREA	SUPERFICIE SIC ORIGINARIO (HA)	SUPERFICIE PORZIONE ACCORPATA/SCPORATA (HA)	CODICE ZSC	DENOMINAZIONE ZSC	SUPERFICIE ZSC (HA)
1	IT3120001	Alta Val di Rabbi	4.433,73	4.433,73	IT3120001	Alta Val di Rabbi	4.433,73
2	IT3120002	Alta Val La Mare	5.818,57	5.818,57	IT3120002	Alta Val La Mare	5.818,57
3	IT3120003	Alta Val del Monte	4.464,34	4.464,34	IT3120003	Alta Val del Monte	4.464,34
		Superficie SIC	14.716,64	Superficie ZSC			14.716,64
				Differenza Sup. ZSC-SIC (HA)			0,00
TOTALE COMPLESSIVO		SUPERFICIE SIC (HA)	151.627,31				
		SUPERFICIE ZSC (HA)	145.602,46				
		DIFFERENZA SUPERFICIE ZSC-SIC (HA)	-6.024,85				

Per quanto riguarda le morivazioni del riordino, si rinvia al contenuto della Deliberazione della Giunta Provinciale.

57737

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

**Provincia Autonoma di Trento****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 5 agosto 2010, n. 1814

**Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a dare vini D.O.P., vini I.G.P., vini e vini base spumante ottenuti da uve raccolte in Provincia Autonoma di Trento nella campagna vitivinicola 2010/2011**

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unico) e relativi Regolamenti attuativi seguenti;

Visto in particolare l'allegato XV bis del suddetto regolamento 1234/2007 il quale stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 relativo alle modalità di applicazione del Reg. (CE) 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinici, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, la quale all'art. 9 demanda alle regioni ed alle province autonome la competenza ad emanare i provvedimenti di autorizzazione alla effettuazione delle pratiche di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vinici ottenuti sul loro territorio;

Vista la propria deliberazione n. 2225 di data 11 settembre 2009 inerente la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine i cui prodotti di base sono sottoposti ad operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;

Vista la nota di data 07 luglio 2010 protocollo numero 87/10 con la quale il Consorzio Vini del Trentino ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento dei prodotti vitivinici della vendemmia 2010;

Considerata l'eterogeneità del territorio viticolo trentino e valutato che nell'annata in corso si sono verificate in provincia di Trento condizioni climatiche tali da rendere necessario il ricorso alla pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nazionale;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- 1) di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010 destinati a dare vini D.O.P., vini I.G.P., vini (varietali e generici)e vini base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Meunier, Moscato giallo e Müller Thurgau, ottenuti nella provincia autonoma di Trento secondo l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

**Allegato parte integrante****ALLEGATO A****Articolo 1**

1. Nella campagna vitivinicola 2010/2011 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione atti a dare vini D.O.P., ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, provenienti da superfici iscritte agli Albi dei Vigneti delle seguenti denominazioni di origine controllate:

“Casteller”;  
“Lago di Caldaro” o “Caldaro” o “Kalterersee” o “Kalterer”;  
“Teroldego rottaliano”;  
“Trentino”;  
“Trento”;  
“Valdadige” o “Etschtaler”;  
“Valdadige Terradeiforti” o “Terradeiforti Valdadige”.

2. Fatte salve eventuali limitazioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o mediante concentrazione parziale.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino (cuvée) destinate all’elaborazione dei vini spumanti della D.O.P. “Trento” sono autorizzate per le varietà: Chardonnay, Meunier, Pinot bianco e Pinot nero. Le operazioni debbono essere effettuate, nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel rispetto di eventuali limitazioni previste dal disciplinare di produzione, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.

**Articolo 2**

1. Nella campagna vitivinicola 2010/2011 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, destinate all’ottenimento del vino (generico e varietale) e del vino a I.G.P.: «delle Venezie», «Vallagarina» e «Vigneti delle Dolomiti».

2. Le operazioni di arricchimento, per i prodotti di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o mediante concentrazione parziale.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino (cuvée) destinate all’elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità sono autorizzate per le varietà: Chardonnay, Meunier, Müller Thurgau, Pinot bianco e Pinot nero; quelle destinate all’elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico sono autorizzate per la varietà Moscato giallo e Müller Thurgau. Le operazioni debbono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.

57728

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 5 agosto 2010, n. 1815

**R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Approvazione riperimetrazione del "Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle di Cavedine", con sede in Lasino, comune omonimo (TN)**

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

**delibera**

1. di approvare, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., la riperimetrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle di Cavedine, con sede in Lasino, comune omonimo (TN), come individuata negli elenchi particellari e nelle planimetrie prodotti per una superficie finale del Consorzio pari a ettari 770,26;
2. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

57724

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 5 agosto 2010, n. 1822

**Art. 34, comma 1, lettera f), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5: messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545 terdecies del codice civile della ALPEFRUTTA società cooperativa agricola in liquidazione, con sede in Pergine Valsugana, Località San Cristoforo - Via del Rastel, 13 e nomina del commissario liquidatore**

Il relatore comunica che:

con deliberazione della Commissione per le cooperative della provincia di Trento n. 197 del 20 novembre 2000, è stata disposta l'iscrizione della ALPEFRUTTA società cooperativa agricola, con sede in Pergine Valsugana, Località San Cristoforo – Via del Rastel, 13, nel Registro delle cooperative alla categoria "cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli". Successivamente, la stessa è stata iscritta, in applicazione dell'articolo 36 bis della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, con deliberazione della medesima Commissione n. 39 di data 23 marzo 2005, nella sezione "cooperative a mutualità prevalente" alla categoria "cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento" del Registro delle cooperative della provincia di Trento.

A seguito dell'attività di controllo effettuata, nel mese di febbraio 2010, dal dott. Roberto Romanese, incaricato della revisione legale dei conti dalla cooperativa stessa, è emersa una grave crisi economica e finanziaria.

Nell'assemblea straordinaria, convocata il 31 marzo 2010, i soci hanno preso atto della ingente perdita d'esercizio rilevata con il bilancio chiuso al 31/12/2009, ed hanno pertanto deliberato ai sensi dell'articolo 2545 duodecies del codice civile, lo scioglimento della società, ponendo la stessa in liquidazione volontaria e nominando, quale liquidatore, il dott. Claudio Toller.

Il liquidatore dott. Claudio Toller, con nota del 21 luglio 2010, pervenuta al Servizio Commercio e cooperazione il 23 luglio 2010, comunica che i soci, in sede di assemblea della cooperativa hanno preso atto della deficitaria situazione patrimoniale e finanziaria, dell'intervenuta revoca degli affidamenti bancari e dell'insolvenza della società, e hanno approvato all'unanimità la proposta del liquidatore di adozione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, autorizzandolo a porre in essere gli atti conseguenti. Pertanto, il liquidatore, con la medesima nota, propone istanza affinché la società sia posta in liquidazione coatta amministrativa con la nomina del commissario liquidatore.

Con lettera di data 28 luglio 2010, la Federazione Trentina della Cooperazione, in qualità di autorità di revisione dell'ente cooperativo, ha espresso parere positivo in merito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa proposta dal liquidatore.

Si prende atto pertanto di quanto dichiarato dal liquidatore che attesta la sussistenza dello stato di insolvenza e l'impossibilità da parte dei soci di procedere alla ricapitalizzazione della società.

Dato quanto sopra, si ritiene sussistere lo stato di insolvenza e quindi i requisiti per l'adozione del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile, con la nomina del commissario liquidatore, nella persona del dott. Pasquale Mazza, con studio in Ravina di Trento - via Herrsching, 24, regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88/92, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Si ritiene, inoltre, di non dover provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza per economia della procedura e perché la liquidazione non risulta particolarmente complessa.

Si dà atto, infine, che il compenso e le spese del commissario liquidatore sono a totale carico della procedura di liquidazione e sarà determinato in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante "Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spet-

tanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza" e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista l'istanza del liquidatore, dott. Claudio Toller, pervenuta il 23 luglio 2010 con la quale propone la messa in liquidazione coatta amministrativa della società ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile con la nomina del commissario liquidatore;
- preso atto che, in sede di assemblea della cooperativa, i soci all'unanimità hanno riconosciuto sussistere lo stato di insolvenza e la necessità di addivenire alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- vista la nota di data 28 luglio 2010 della Federazione Trentina della Cooperazione con la quale, in qualità di autorità di revisione, esprime parere positivo in merito alla messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa proposta dal liquidatore;
- preso atto che il dott. Pasquale Mazza, con studio in Ravina di Trento - via Herrsching, 24, è regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88/92;
- vista la legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 ed in particolare l'art. 34, comma 1, lettera f);
- visto l'articolo 2545 *terdecies* del codice civile;
- visti gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
- visto il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante "Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi ed ai componenti dei comitati di sorveglianza" e successive modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2599 del 30 ottobre 2009 con la quale si sono approvate le direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi;
- visto il D.P.G.P. 6-78 leg. del 26 marzo 1998 e s.m.,  
ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, ALPEFRUTTA società cooperativa agricola in liquidazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545 *terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Pasquale Mazza, con studio in Ravina di Trento - via Herrsching, 24;
2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 febbraio 2001 recante "Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi ed ai componenti dei comitati di sorveglianza";
3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta Ufficiale nonché la comunicazione alla cooperativa interessata, al Registro Imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione e alla Federazione Trentina della Cooperazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
LORENZO DELLAI

p. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI  
GIOVANNI GARDELLI

57712

**Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Trento

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

del 23 luglio 2010, n. 122

**Articolo 74, Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. - Accoglimento delle domande di accreditamento per l'anno 2010 dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e contestuale iscrizione in via ordinaria al registro****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA,  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", e, in particolare, l'art. 74, che prevede l'accreditamento dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (di seguito denominati BES);
- visto il capo IV del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. aente ad oggetto i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi a favore degli studenti con BES;
- visto in particolare l'art. 13 del regolamento di cui all'alinea precedente, il quale al comma 3) dispone che il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, rilascia il provvedimento di accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali e dispone l'iscrizione del soggetto accreditato nel registro previsto dal comma 1) del medesimo articolo;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009 la quale ha dato disposizione attuativa alle previsioni regolamentari, individuando i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti destinati ad operare con studenti con BES, e stabilendo il 31 maggio di ogni anno quale termine perentorio entro il quale far pervenire la domanda di accreditamento completa di tutta la documentazione stabilita dalla deliberazione medesima;
- vista la propria determinazione n. 48 di data 10 aprile 2009, con la quale è stato istituito il registro dei soggetti accreditati che erogano i servizi a favore degli studenti con BES, organizzandolo in sezioni, secondo i rispettivi ambiti di accreditamento;
- vista la propria determinazione di cui all'alinea precedente, con la quale sono stati nominati i componenti del Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di accreditamento;
- vista la modulistica necessaria per l'accreditamento dei soggetti richiedenti e che erogano i servizi a favore degli studenti con BES, approvata con la citata propria determinazione;
- considerato che sono pervenute entro il 31 maggio 2010 n. 4 domande di accreditamento, delle quali vengono sinteticamente riportati i dati principali, suddividendole per tipologia dell'ambito di accreditamento richiesto, ai sensi dell'art. 74 della L.P. n. 5 del 7 agosto 2006:
  - n. 1 domanda di accreditamento per attività di assistenza diretta a supporto della didattica (art. 74 comma 2 lettera a) della L. P. 7 agosto 2006 n. 5);
  - n. 1 domanda di accreditamento per attività di assistenza diretta a supporto della didattica e per interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito (art. 74 comma 2 lettere a) e c) della L. P. 7 agosto 2006 n. 5);

- n. 2 domande di accreditamento per attività di assistenza diretta a supporto della didattica e per programmi specifici di formazione professionale (art. 74 comma 2 lettera a), d) ed e) della L. P. 7 agosto 2006 n. 5);
- considerato in particolare, tra le domande di cui sopra, quelle presentate dagli enti di seguito specificati:

SOGGETTO RICHIEDENTE ACCREDITAMENTO	TIPOLOGIA ACCREDITAMENTO RICHIESTO
<b>A.P.S.P. “CASA MIA”</b>	- attività di assistenza diretta e di supporto della didattica (art. 74 com. 2 lett. a) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5)
<b>A.P.S.P. “Beato de Tschiderer”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di assistenza diretta e di supporto della didattica (art. 74 com. 2 lett. a) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5)</li> <li>- interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell’udito (art. 74 com. 2 lett. c) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5)</li> </ul>

- visto il verbale redatto a seguito della seduta del Gruppo di lavoro di data 15 giugno 2010, e considerati in relazione alle suddette domande, gli esiti istruttori prodotti dal Gruppo di lavoro, il quale ha provveduto ad effettuare una valutazione dei requisiti degli enti che hanno presentato domanda di accreditamento;
- visto che il Gruppo di lavoro di cui sopra, ha ritenuto accoglibili le domande di accreditamento inoltrate dagli enti “A.P.S.P. - Casa Mia”, con sede a Riva del Garda e “A.P.S.P. - Beato de Tschiderer”, con sede a Trento, in quanto ha verificato la presenza di tutti i requisiti previsti dal dispositivo di accreditamento;
- ritenuto pertanto che, in base agli esiti istruttori sopra descritti, le domande di accreditamento, presentate dagli enti: “A.P.S.P. - Casa Mia” e “A.P.S.P. - Beato de Tschiderer” debbano essere accolte, con contestuale iscrizione nelle apposite sezioni del registro dei soggetti riferite alle diverse tipologie e forme di intervento;
- ritenuto pertanto di procedere sulla scorta della puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti procedurali previsti, all’aggiornamento dell’elenco di cui all’oggetto;
- tutto ciò premesso,

#### **determina**

1. di accogliere ai sensi dell’art. 13 comma 3) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg le domande di accreditamento, presentate dai soggetti di seguito riportati entro i termini e secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 di data 9 aprile 2009, e per le quali il Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande di accreditamento ha espresso parere favorevole:

SOGGETTO RICHIEDENTE ACCREDITAMENTO	TIPOLOGIA ACCREDITAMENTO RICHIESTO
<b>A.P.S.P. "CASA MIA"</b>	- attività di assistenza diretta e di supporto della didattica (art. 74 com. 2 lett. a) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5)
<b>A.P.S.P. "Beato de Tschiderer"</b>	- attività di assistenza diretta e di supporto della didattica (art. 74 com. 2 lett. a) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5) - interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito (art. 74 com. 2 lett. c) della L.P. 7 agosto 2006 n. 5)

2. di iscrivere i soggetti di cui sopra al registro dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), istituito con propria determinazione n. 48 di data 10 aprile 2009, e che risulta così aggiornato con i numeri di iscrizione 20 e 21:

NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO BES	SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO BES	SEZIONE DI ISCRIZIONE
20	<b>A.P.S.P. "Beato de Tschiderer"</b>	<b>SEZIONE A)</b> attività di assistenza diretta e di supporto della didattica <b>SEZIONE B)</b> interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali dell'udito
21	<b>A.P.S.P. "Casa Mia"</b>	<b>SEZIONE A)</b> attività di assistenza diretta e di supporto della didattica

3. di dare atto che l'accreditamento e la contestuale iscrizione al registro ha durata quinquennale a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, e che per la conservazione dell'accreditamento tutti i soggetti hanno l'obbligo di confermare, al termine di ogni anno e comunque entro la data del 31 maggio, la permanenza dei requisiti richiesti attraverso la compilazione dell'apposito modulo approvato con propria determinazione n. 48 di data 10 aprile 2009. In mancanza di detta comunicazione, previo invito a provvedere, l'accreditamento è revocato con provvedimento del Dirigente il Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale;
4. di disporre l'inoltro alle strutture preposte del presente provvedimento per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;
5. di disporre altresì l'inoltro del presente provvedimento e dei relativi allegati ai fini della pubblicazione, su "VivoScuola - Il portale della scuola in Trentino".

P. IL DIRIGENTE  
EMANUELA MAINO

57731

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

**Comune di Lona-Lases****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

del 23 luglio 2010, n. 26

**Statuto del Comune di Lona Lases****TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI****Art. 1 - Autonomia comunale**

1. Il Comune di Lona - Lases è ente autonomo entro l'unità della Repubblica italiana, rappresenta la comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale; cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi della Comunità di Valle, della Provincia Autonoma, della Regione, dello Stato e della comunità Europea.

**Art. 2 - Princìpi e finalità**

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza discriminazioni di razza, lingua, sesso, cultura, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze; si riconosce nei valori cristiani come principi fondanti della comunità nel rispetto della pluralità delle religioni.
2. Il Comune garantisce il rispetto, la dignità e la vita di ogni persona, favorendone l'accoglienza dal momento del concepimento al suo termine nel rispetto delle scelte personali. Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela e si adopera a rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani.
3. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle forme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la

cooperazione fra i popoli (Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazioni Universali dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace, della giustizia sociale e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale.

4. Si adopera a favorire:

- a) l'ordinata convivenza sociale e civile;
- b) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione e la socializzazione ed adoperandosi contro ogni forma di violenza;
- c) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
- d) la parità giuridica, sociale ed economica di ambo i sessi assicurando concretamente il principio delle pari opportunità, e operando contro ogni forma di discriminazione;
- e) la valorizzazione del ruolo degli anziani la loro cura ed assistenza, nonchè il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- f) la tutela della famiglia come previsto dalla Costituzione;
- g) la realizzazione dei diritti dei diversamente abili e dei soggetti deboli rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
- h) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, ecologicamente sostenibile;
- i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale promuovendo iniziative di prevenzione e per l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- j) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici, anche se gestite da forme intercomunali;
- k) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;

- l) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
- m) un'adeguata risposta al bisogno lavorativo ed abitativo dei cittadini;
- n) la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
- o) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali;
- p) la promozione della gestione del proprio territorio nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali;
- q) le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni;
- r) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio comunale;
- s) la salvaguardia delle risorse naturali, dell'ambiente e del verde pubblico anche con specifiche iniziative coinvolgendo tutti i cittadini e le Amministrazioni di uso civico.

### **Art. 3 - Diritti di cittadinanza**

1. Sono titolari di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione:
  - a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Lona Lases;
  - b) i cittadini residenti nel Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  - c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorché non residenti, ma che abbiano nel Comune il centro della loro attività di lavoro o di studio;
  - d) i cittadini originari di Lona Lases, residenti fuori dal territorio comunale.

### **Art. 4 - Territorio e popolazione**

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Lona - Lases il territorio e la popolazione.
2. Il territorio del Comune di Lona Lases si compone di due entità territoriali:
  - Lona Lases che corrisponde ai territori delle due frazioni;
  - Lona Lases II che corrisponde alla zona dei Vasoni.
3. L'estensione territoriale del Comune, per una superficie complessiva di ha. 1.163, risulta così suddivisa:
 

• La frazione di Lona ha una superficie	di	ha.	436
• La frazione di Lases ha una superficie	di	ha.	293
• La zona dei Vasoni ha una superficie	di	ha.	410
• La zona della Regnana ha una superficie	di	ha.	24
4. Lona-Lases confina a est col Comune di Baselga di Pinè, a sud con quello di Fornace e di Albiano, a ovest, per mezzo dell'Avisio, con Cembra e a nord con Segonzano.

5. I biotopi di Lona - Lases hanno un'estensione di circa 20 ettari e si compongono di tre zone contigue ma molto diverse per condizioni ecologiche. La prima comprende il settore meridionale del lago di Lases, la seconda il Palù Redont e la valle dei Paludi, la terza la Valfredda con le cosiddette "Buse del Giaz" sono definiti biotopi di interesse provinciale dal 1988 (delibera della Giunta provinciale n. 8784).
6. La popolazione del Comune al 31 dicembre 2009 era di 837 persone di cui 502 a Lases e 335 a Lona.
7. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente, promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico.
8. Il Comune riconosce l'importanza dei beni di uso civico quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale. Ai cittadini residenti nelle frazioni di Lona e di Lases appartengono i beni di uso civico assegnati dal Commissario per la liquidazione degli usi civici con sentenza del 14 novembre 1932; con la medesima sentenza sono assegnati alla generalità dei cittadini del Comune di Lona - Lases i terreni in località Vasoni.

#### **Art. 5 - Cenni di storia**

*Il territorio di Lona - Lases e dei Vasoni fu frequentato in epoca preistorica come lasciano supporre i resti di vita materiale. Per i Vasoni si hanno frequentazioni saltuarie già nel mesolitico (Prà della Fior), mentre per gli abitati di Lona - Lases frequentazioni più stabili si hanno sui Casteleri di Lona già nel periodo del bronzo dove sono di rilevante importanza numerose "coppelle". Il dos del Castel di Lases trova invece frequentazioni già nel Eneolitico, periodo tardo romano e medievale (1350 circa).*

*Il nome dei due paesi di Lona e Lases deriva da termini prelatini. Ritrovamenti di ceramiche, vetri e metalli confermano che i due centri di Lona e Lases erano*

*sicuramente abitati nel periodo del tardo impero. Prima del mille il territorio era di pertinenza del Capitolo della Cattedrale di Trento e del Vescovo.*

*Lases è ricordato per la prima volta in una pergamena del 9 dicembre 1214, dovuta al Vescovo Federico Vanga e in un'altra del Capitolo del 17 marzo 1253.*

*Lases, Lona e Pozzolago sono citati il 6 luglio 1253 come facenti parte della Comunità Montana di Pinè.*

*In quel contesto, che originariamente comprendeva anche Fornace e Albiano, Lona e Lases erano due ville, ognuna con proprio giurato o regolano i quali prendevano parte alle riunioni della Regola generale di Pinè, assieme ai giurati di tutte le altre ville, che formano la comunità.*

*Lona e Lases seguirono le vicende di tale comunità fino al 1874. I due paesi ebbero propri estimi fin dal 1429, lo statuto, pure del 1429, era in comune con Pinè. Diversi campi di Lases e di Lona appartenevano già allora a privati di Baselga, di Tressila, di Rizzolaga. Per i servizi religiosi Lona e Lases dipendevano da Pinè e si servivano nel corso dei secoli delle Chiese di San Cipriano, di San Mauro e di Baselga.*

*Piazzole, Sottolona e parte di Lona gravitano invece verso Cembra e Sevignano. Le prime cappelle cristiane sorsero a Lases e a Lona durante la prima metà del 1600.*

*A Lases, a partire dai primi decenni del XVII Secolo, nobili famiglie di Trento, come i Del Monte e i Gentilotti, acquistarono campi ed ebbero in affitto il lago.*

*La Villa signorile di Lases sorse in quel periodo e passò, nei primi anni del 1800, ai Conti Crivelli poi ai Signori De Adam ed ora posseduta dai nobili De Ferrari.*

*Nessuno di questi signori ebbe giurisdizione sulla zona, che rimase sempre libera, unita alla comunità di Pinè e con essa facente parte della Pretura Esterna di Trento.*

*Le due frazioni di Lona e Lases, sull'esempio delle altre frazioni o ville della comunità, cercarono di ottenere da Pinè in uso e poi in proprietà beni e diritti, dando vita alle amministrazioni frazionali che, dopo la seconda Guerra mondiale, divennero A.S.U.C.- Amministrazioni Separate degli Usi Civici-.*

*Si giunse così nel 1874 allo smembramento della Comunità Montana di Pinè ed alla costituzione dei quattro Comuni di Baselga, Bedollo, Miola e Lona-Lases.*

*Il Comune di Lona-Lases, con sede a Lona, possedeva allora solo la montagna dei Vasoni, in quanto il restante territorio apparteneva alle due frazioni, che avevano amministrazioni separate. Nel 1928 il regime fascista aggregò il Comune di Lona-Lases a quello di Albiano rimanendovi unito fino al 1952.*

*Dopo la ricostruzione, avvenuta a seguito di legge regionale, capoluogo e sede comunale divenne Lases.*

*Con la costruzione della strada Fersina - Avisio, ma soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, Lases si sviluppò in modo rilevante divenendo, con Albiano e Fornace, uno dei poli più importanti per la lavorazione e la commercializzazione del porfido.*

#### **Art. 6 - Lo stemma**

1. Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone nonchè la loro produzione sono disciplinate con norme regolamentari.
2. Lo stemma originario del 1874 non fu mai usato e nel 1882 fu realizzato un semplice timbro con una stretta di mano il tutto racchiuso da un semplice ovale. Il tutto a significare che le due frazioni volevano essere unite e collaborare per un futuro migliore. Lo stemma del Comune di Lona Lases fu adottato con delibera consiliare nella riunione del 13 giugno 1984 ed approvato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 31 agosto 1984. E' formato da uno scudo diviso a metà; nella parte superiore di colore azzurro, vi è al centro un cubetto di porfido d'oro e nell'angolo superiore sinistro un riquadro di colore argenteo con una pigna di cimbro, in ricordo dell'appartenenza alla vecchia Comunità Montana di Pinè.
3. La parte inferiore dello scudo è di colore argenteo con due fasce ondulate di colore azzurro, a significare il lago. Le due parti dello scudo sono separate da una fascia di colore rosso a suggerire il porfido. Lo scudo è sormontato dalla corona murale, propria dei Comuni e ornato a destra da una fronda di olivo con bacche rosse ed a sinistra da una fronda di quercia con foglie e ghiande, il tutto legato da un nastro d'oro.

#### **Art. 7 - La sede**

1. La sede municipale è ubicata nella frazione di Lases.
2. Appositi albi comunali sono dislocati negli abitati di Lona e Piazzole.

## **TITOLO II - ATTIVITA'**

### **CAPO I - PRINCÌPI GENERALI**

#### **Art. 8 - Enunciazione dei principi generali**

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

#### **Art. 9 - Convocazioni e comunicazioni**

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di mezzi telematici.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

#### **Art. 10 - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche per oggetto, all'albo comunale e/o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

#### **Art. 11 - Diritto di accesso agli atti e alle informazioni**

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e del revisore dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

## CAPO II - L'ATTIVITA' NORMATIVA

### Art. 12 - I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione dei regolamenti non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai consiglieri. E' in ogni caso esclusa la convocazione d'urgenza per la loro approvazione.
4. Il Comune conserva in apposito archivio e inserisce nel proprio sito informatico i regolamenti vigenti favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

### Art. 13 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale e pubblica sicurezza, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Il Sindaco può delegare il potere di cui al primo comma ad un Assessore o ad altri funzionari come individuati a norma dell'art. 54, comma 3.

### Art. 14 - Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'ordinamento.

## CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

### Art. 15 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un espresso divieto di legge, Statuto o regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli ove previsti, le forme di pubblicità.

### Art. 16 - Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione in ordine all'attivazione dell'istruttoria pubblica è formulata per avviso pubblico e annuncio all'albo comunale.
3. Con regolamento il Comune può disciplinare le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

### Art. 17 - Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
  - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
  - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
  - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

#### **Art. 18 - Forme di pubblicità**

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la libera consultazione, i seguenti atti:
  - a) lo Statuto ;
  - b) i Regolamenti ;
  - c) le deliberazioni approvate dal Consiglio comunale;
  - d) le ordinanze di carattere generale e i decreti sindacali;
  - e) altri atti generali e fondamentali che, in base a delibera del Consiglio comunale, debbano essere messi a consultazione dei cittadini.
2. Nel notiziario comunale o con altre forme idonee stabilite dal Regolamento di partecipazione viene data notizia con adeguato rilievo, dei provvedimenti generali e fondamentali.
3. Allo Statuto è garantita adeguata divulgazione mediante invio a tutte le famiglie residenti di Lona - Lases al fine dell'esercizio del diritto - dovere di partecipare alla vita della comunità.

### **CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI**

#### **Art. 19 - Princìpi**

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

## **TITOLO III - PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I - NOZIONE E NORME**

#### **Art. 20 - Nozione**

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione delle forme associative e cooperative, in particolare delle associazioni rappresentative dei soggetti mutilati, invalidi, portatori di handicap, culturali e sportive, cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato, cooperativistiche e sindacali, anche con la messa a disposizione dei beni e servizi o con altre forme di sostegno reale.
3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
4. Viene istituito un apposito albo delle Associazioni, degli Organismi, Enti e Categorie.
5. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione, e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
  - a) cittadini residenti organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
  - b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
  - c) persone con oltre sessantacinque anni di età.
6. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari argomenti di loro interesse.

#### **Art. 21 - Regolamento**

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

## CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

### Art. 22 - Richiesta di informazione, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini elettori possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
  - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni in ordine a specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
  - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
  - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazione sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco, che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma tipica dell'atto che si propongono di fare adottare dal competente organo comunale e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente.

## CAPO III - CONSULTAZIONE POPOLARE

### Art. 23 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità

e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei consiglieri o di almeno sessanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuate la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia informatica.

#### **Art. 24 - Consulte, Comitati e Conferenze**

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento e aventi tra i propri fini:
  - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
  - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune;
  - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e di Comuni vicini, in collaborazione con le scuole e le altre istituzioni, la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool e dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché il potenziamento della cultura della legalità.
3. E' facoltà del Sindaco invitare annualmente i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

## CAPO IV - REFERENDUM

### Art. 25 - Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo e consultivo quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri assegnati o da un Comitato promotore composto da almeno 5 cittadini; in quest'ultimo caso il referendum è indetto qualora la proposta sia sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che ad essi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che nel giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte sottoposte a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

### Art. 26 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
  - a) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
  - b) sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
  - c) atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
  - d) personale del Comune, delle Aziende speciali, delle Società partecipate dal Comune;
  - e) Statuto comunale e regolamento interno del Consiglio comunale;
  - f) Statuti delle Aziende comunali, società a partecipazione comunale e alla loro rispettiva costituzione;
  - g) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
  - h) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative varianti.

#### **Art. 27 - Norme procedurali**

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, esterni al Consiglio comunale, e di cui uno designato dalla minoranza. Ad uno degli esperti sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta, entro quindici giorni dalla sua nomina, l'ammissibilità dei quesiti referendari assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrono i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

## **TITOLO IV - ORGANI ISTITUZIONALI**

### **CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 28 -Funzioni.**

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto
2. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l’azione complessiva dell’Ente consegua, secondo i principi affermati dello Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per scopo l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla Legge.
5. Approva gli atti fondamentali delle Aziende speciali e delle Istituzioni previsti dallo Statuto Aziendale e dal Regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
7. Può altresì esprimere orientamenti per l’adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all’Amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
8. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell’esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentazione inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio, ai sensi dell’art. 31, prende atto dell’incarico e determina ove spetti il rimborso spese.

9. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può istituire osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei Conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.
10. Esercita le altre competenze assegnategli dalla Legge regionale e quelle previste nell'ambito della Legge, dallo Statuto e adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.
11. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri ed il relativo "status" sono regolati dalla Legge. Il Consiglio comunale resta in carica sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio Comunale può adottare solo gli atti urgenti.
12. Il Consiglio comunale delibera inoltre:
  - a) il conferimento della cittadinanza onoraria;
  - b) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 250.000,00 euro e comunque nell'importo massimo previsto dalla legge;
  - c) i progetti definitivi o esecutivi il cui preliminare non sia stato approvato dal Consiglio e di importo superiore al limite di cui alla lettera precedente;
  - d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione per un periodo pari o superiore a nove anni, del vincolo di uso civico;
  - e) in materia di denominazione di strade, piazze, edifici pubblici, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperto al pubblico.
13. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

#### **Art. 29 - Regolamento interno**

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo Statuto, da un Regolamento interno adottato dal Consiglio stesso con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui non si raggiunga la predetta maggioranza il Regolamento viene adottato, in altra seduta, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In particolare il regolamento disciplina:
  - a) la costituzione e i diritti dei gruppi Consiliari;
  - b) il funzionamento delle conferenze dei Presidenti dei Gruppi;
  - c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenza delle Commissioni consiliari;
  - d) la nomina e la revoca di Rappresentanti del Consiglio Comunale ;

- e) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
  - f) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento del Consiglio;
  - g) le modalità d'esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
  - h) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
  - i) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sulla attività del Comune e sugli organismi ad esso promossi o di cui fa parte.
3. Le modifiche del Regolamento interno sono approvate con la stessa procedura dell'adozione.

#### **Art. 30 - Convocazione e validità delle sedute.**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno, previa facoltativa consultazione dei Capigruppo consiliari; eventuali convocazioni d'urgenza devono essere adeguatamente motivate.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro i termini previsti dalla legge.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri e alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
4. Il Regolamento interno stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e norme generali per il suo funzionamento.
5. Quando un quinto dei consiglieri richiede una seduta del Consiglio, il Sindaco la convoca entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; lo svolgimento della seduta deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla convocazione.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
7. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento di sette Consiglieri comunali, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.
8. Su specifici argomenti il Consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di esperti o rappresentanti di Enti e Organismi, con modalità definite dal Regolamento.
9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi nei quali, secondo la Legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.

**Art. 31 - Consiglieri incaricati.**

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, o almeno annualmente, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustri i risultati dell'incarico svolto.

**Art. 32 - Deliberazione delle proposte**

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza dei votanti non si computano tra i votanti gli astenuti.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento Consiliare.

**Art. 33 - Gettoni di presenza**

1. Ai Consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica spetta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e per non più di una seduta al giorno, nella misura prevista dalla Legge.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la concessione di un gettone di presenza anche per le sedute delle Commissioni comunali, secondo le modalità previste dalla legge.

**CAPO II - SINDACO E GIUNTA COMUNALE****Art. 34 - Il Sindaco**

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale.
5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
6. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
7. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
8. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione e di vigilanza, e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

### **Art. 35 - Funzioni**

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e ne dirige i lavori secondo Regolamento.
2. Convoca e presiede la Giunta; promuove e coordina l'attività degli Assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali. Stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi, negli atti pubblici quando il Segretario comunale assume la funzione di ufficiale rogante.
4. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
5. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti dal Comune.
7. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.

8. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie gestionali.

#### **Art. 36 - Deleghe**

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori, al Segretario o a funzionari comunali l'adozione di atti attribuiti alla Sua competenza, fermo restando il Suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente alla riassunzione del provvedimento.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune negli Organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

#### **Art. 37 - Vicesindaco**

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco, nominato dal Sindaco stesso all'inizio del proprio mandato tra gli Assessori.
2. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età; in assenza o mancanza di Assessori, il Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 38 - Attribuzioni e funzionamento**

1. Il Sindaco e la Giunta comunale esercitano le funzioni di governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.

**Art. 39 - Composizione**

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da quattro assessori, di cui uno aente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità previsti per la carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

**CAPO III - ALTRI ORGANI****Art. 40 - il Presidente del Consiglio**

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è, nell'ordine, assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età aente diritto al voto, dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Sindaco, nella sua funzione di Presidente del Consiglio, assolve in particolare alle seguenti funzioni:
  - a) rappresenta il Consiglio comunale, ne coordina i lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno;
  - b) assicura il collegamento politico con i gruppi consiliari;
  - c) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

- d) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali;
- g) programma i lavori del Consiglio comunale e, tenuto conto delle richieste e proposte della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta, delle commissioni e dei singoli Consiglieri;
- h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli assessori;
- i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico;
- j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal Regolamento interno.

#### **Art. 41 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza ed il nominativo del Capo-gruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal Regolamento interno.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'Albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze a carattere generale. I medesimi atti sono inviati su richiesta per via telematica, ove possibile, con il primo giorno di pubblicazione.

#### **Art. 42 - Il Consigliere comunale**

1. Il Consigliere comunale rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale

deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto, il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipare alla seduta successiva. Qualora l'assenza persista nella seduta successiva, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

#### **Art. 43 - Commissioni**

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Dei lavori delle commissioni comunali è redatto processo verbale in cui sono riportati gli atti, le deliberazioni ed il resoconto sommario del dibattito.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge, e che sono indispensabili per garantire la funzionalità del Comune, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale. In tali casi la nomina delle Commissioni subentranti deve comunque avvenire entro novanta giorni dalla data di scadenza delle precedenti.

**Art. 44 - Norme generali**

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio. E' inoltre titolare dei seguenti diritti:
  - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione e emendamenti alle proposte poste in discussione;
  - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
  - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
  - d) affinché sia effettivo l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

**Art. 45 - Princìpi**

1. Il Consiglio elegge i componenti di commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 43 e comma 2 del presente articolo sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

## TITOLO V - GARANZIE

### CAPO I - OPPOSIZIONE ALLE DELIBERE

#### Art. 46 - Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale per motivi di legittimità e di merito. In ogni caso le deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale diventano esecutive, a termine di legge, dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
  - a) che sia presentato da un cittadino o da chiunque vi abbia interesse;
  - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
  - c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
  - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
  - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a, b e c;
  - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fumus* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
  - c) la sospensione del procedimento di esame del ricorso per un periodo massimo di 60 giorni non prorogabili e non reiterabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
  - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso, qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
  - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto del ricorso, qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad

oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine di cui al precedente comma, purché esso sia divenuto esecutivo, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

## **CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 47 - Il difensore civico**

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente e imparziale, che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

### **Art. 48 - Attivazione dell'istituto**

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, per estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Mediante la predetta convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi, nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

4. Nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 1, il Consiglio comunale può deliberare di convenzionarsi con uno o più Comuni per la gestione associata dell'ufficio di Difensore Civico, nel rispetto delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo.

#### **Art. 49 - Incompatibilità e ineleggibilità**

1. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 48 al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge provinciale in materia; nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 48, al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei due precedenti mandati amministrativi la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere di Lona - Lases o della Comunità di Valle cui appartiene il comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

#### **Art. 50 - Funzioni e modalità di intervento**

1. Nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 48, la convenzione che disciplina la gestione associata dell'istituto, dispone anche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'istituto, assicurando in ogni caso al Difensore civico una struttura idonea per l'esercizio delle proprie funzioni.

**TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI****Art. 51 - Princìpi**

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

**Art. 52 - Forme di gestione amministrativa**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 54 e 55 del presente Statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza e alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

**Art. 53 - Organizzazione**

1. La struttura organizzativa comunale minima, anche mediante forme di gestione associata, si articola nei seguenti servizi:
  - Servizio finanziario e tributi;
  - Servizio tecnico;
  - Servizio segreteria e affari generali.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
  - a) individua funzioni, atti e competenze di cui all'articolo 52, commi 1 e 3;
  - b) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alla lettera a) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2, lettera a).
4. La Giunta, mediante gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale e ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

**Art. 54 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco**

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, e fatta eccezione per i casi in cui i regolamenti comunali dispongano diversamente, è inoltre attribuita la competenza a:
  - a) rilasciare le autorizzazioni;
  - b) adottare le ordinanze;
  - c) stipulare gli accordi e i contratti;
  - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
  - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), b), c), e), attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori ovvero a soggetti contrattualmente qualificati mediante apposito atto specificante la durata e i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono

comunque l'efficace e efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### **Art. 55 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta**

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
  - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
  - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
  - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie;
  - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
  - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
  - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
  - g) in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, qualora, ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia, possa farsi ricorso alla procedura negoziata, senza o previo confronto concorrenziale, ovvero al sondaggio informale, assume la deliberazione a contrattare;
  - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara e di concorso;
  - i) approva gli atti di collaudo e regolare esecuzione, nonché atti ricognitivi della spesa per opere pubbliche;
  - j) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata con voto favorevole di tutti i componenti assegnati, può delegare, anche parzialmente, le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale ovvero a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

#### **Art. 56 - Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui al comma 1 e 2:
  - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
  - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi;
  - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
  - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
  - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
  - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con il regolamento di organizzazione possono essere disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

**Art. 57 - Presidenza delle commissioni giudicatrice di concorso e di gara**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale.
2. Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale o dal funzionario incaricato dalla Giunta nell'ipotesi che il segretario svolga le funzioni di funzionario rogante.

#### **Art. 58 - Rappresentanza in giudizio**

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

## **TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI**

### **Art. 59 - Norme generali**

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di egualanza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, nell'ambito di quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo in caso contrario essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

### **Art. 60 - Tariffe**

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici spettano al Consiglio comunale.
2. Spettano alla Giunta comunale i relativi aggiornamenti in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
3. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
  - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
  - b) in ogni caso, qualora la legge rimetta la determinazione della tariffa al regolamento comunale.
4. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

5. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
6. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

**TITOLO VIII - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE****Art. 61 - Principio di cooperazione**

1. Il Comune al fine di assolvere alle proprie funzioni in modo ottimale e coordinato, si avvale delle forme associative e di collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche e con i privati previste dalle leggi vigenti.
2. In particolare il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi, unioni di Comuni, accordi di programma.

**Art. 62 - Conferenza dei Sindaci di Valle**

1. In relazione a particolari problematiche di interesse sovracomunale, il Sindaco può promuovere forme di consultazione con i Sindaci dei Comuni della Valle di Cembra.
2. In tale contesto i Sindaci potranno esprimere pareri e proposte nelle seguenti materie:
  - a) individuazione di forme collaborative intercomunali previsti dal presente titolo;
  - b) discussione su questioni di rilevante interesse che incidono sulla popolazione della Valle di Cembra o su una parte rilevante della stessa;
  - c) promozione della Comunità di Valle di Cembra a norma delle vigenti disposizioni.
3. Apposito regolamento, adottato da tutti i comuni interessati, disciplina le modalità di convocazione e di deliberazione, le modalità di turnazione della presidenza e gli altri aspetti organizzativi della Conferenza permanente dei Sindaci di Valle.

## **TITOLO IX - GESTIONE FINANZIARIA**

### **Art. 63 - Linee programmatiche**

1. Il Sindaco neo eletto entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai consiglieri.
3. Le linee programmatiche di mandato possono essere adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale, o di un quinto dei consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze, emersi in ambito locale.
4. Il Consiglio, in occasione della cognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e assessori delle linee programmatiche di mandato e eventualmente ne dispone l'adeguamento.
5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale in ordine all'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

### **Art. 64 - Programmazione finanziaria - controllo**

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente, e in particolare:
  - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
  - b) il bilancio di previsione pluriennale;
  - c) il bilancio di previsione annuale;
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati e in corso di realizzazione.
4. Il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il rendiconto della gestione non possono essere approvati, neppure in seconda convocazione, se alle

sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri assegnati.

#### **Art. 65 - Gestione - controllo**

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità per il perseguitamento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

#### **Art. 66 - La gestione del patrimonio**

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di interesse pubblico.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati per ragioni di interesse pubblico, in particolare quando la loro redditività risulti inadeguata rispetto al loro valore, oppure si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali, o sia necessario provvedere in tal senso per fare fronte con il ricavato ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente, ovvero il mantenimento del bene risulti diventare eccessivamente gravoso per l'ente.

#### **Art. 67 - Servizio di tesoreria**

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolo speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

**Art. 68 - Il Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici comunali.
2. Il Sindaco può richiedere la partecipazione del Revisore dei conti alle sedute della Giunta; il Presidente od ogni capogruppo possono richiedere la partecipazione del Revisore dei conti alle sedute del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

## **TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 69 - Revisione dello Statuto**

1. Per revisione dello Statuto si intende, sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

### **Art. 70 - Norme transitorie**

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 39 comma 1, 31 comma 1 e 43 comma 3 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

### **Art. 71 - Disposizioni finali**

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo comunale per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo comunale.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre-leggi del codice civile.

57700

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 12. Juli 2010, Nr. 1173

**Gemeinde Riffian: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit einer Abänderung von Amts wegen - Eintragung von Ensembles - Ratsbeschluss Nr. 21 vom 26. November 2009**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde RIFFIAN;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan beantragt:

Eintragung von 11 Bereichen mit Ensembleschutz, gemäß grafischer Unterlage:

Ensemble 1:  
Riffian: Außerdorf  
Ensemble 2:  
Riffian - Oberdorf  
Ensemble 3:  
Riffian - Unterdorf  
Ensemble 4:  
Riffian - Innerdorf  
Ensemble 5:  
Riffian - Pfarrkirche  
Ensemble 6:  
Riffian - Mitteregg  
Ensemble 7:  
Vernuer - Brunner  
Ensemble 8:  
Vernuer - Prünster  
Ensemble 9:  
Vernuer - Oberst  
Ensemble 10:  
Magdfeld  
Ensemble 11:  
Walde

Die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden mit einem neuen Art. 25 (Ensembleschutz) laut Vereinheitlichung der Durchführungsbestimmungen zu den Gemeindebauleitplänen (Beschluss der Landesregierung Nr. 4179 vom 19. November 2001) ergänzt:

„Art. 25  
Ensembleschutz

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 12 luglio 2010, n. 1173

**Comune di Rifiano: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una modifica d'ufficio - inserimento di insiemi - Delibera consiliare n. 21 del 26 novembre 2009**

Visto il piano urbanistico comunale vigente di RIFIANO;

Premesso, che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico:

Individuazione di 11 ambiti di Tutela degli insiemi secondo l'allegato grafico:

Insieme 1:  
Rifiano - Paese di Fuori  
Insieme 2:  
Rifiano - Paese di Sopra  
Insieme 3:  
Rifiano - Paese di Sotto  
Insieme 4:  
Rifiano - Paese di Dentro  
Insieme 5:  
Rifiano - Chiesa parrocchiale  
Insieme 6:  
Rifiano - Mitteregg  
Insieme 7:  
Vernurio - Brunner  
Insieme 8:  
Vernurio - Prünster  
Insieme 9:  
Vernurio - Oberst  
Insieme 10:  
Magdfeld  
Insieme 11:  
Walde

Le norme di attuazione al piano urbanistico vengono integrate con un nuovo art. 25 (Tutela degli insiemi) ai sensi dell'unificazione delle norme di attuazione dei piani urbanistici comunali (delibera della Giunta provinciale n. 4179 del 19 novembre 2001):

“Art. 25  
Tutela degli insiemi

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurde, werden im Sinne des Artikels 25 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, geschützt.“

Festgestellt, dass gegen obgenannten Ratsbeschluss vier Einwände eingebracht wurden, zu welchen der Gemeinderat keine Stellung genommen hat;

Nach Einsichtnahme in das Gutachten des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben vom 7. Juni 2010, Prot. Nr. 347320);

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 10. Juni 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13, in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde RIFFIAN mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 26. November 2009 beantragte Ausweisung von 11 Bereichen mit Ensembleschutz zu genehmigen, da an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes Interesse besteht.  
Von Amts wegen werden die im Gutachten des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben vom 7. Juni 2010, Prot. Nr. 347320) sprachlichen Korrekturen im Plan übernommen;

Die Durchführungsbestimmungen zum Bau- leitplan werden mit einem neuen Art. 25 (Ensembleschutz) laut Vereinheitlichung der Durchführungsbestimmungen zu den Gemeindebauleitplänen (Beschluss des Landes-

Gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come “ensemble”, vengono tutelati ai sensi dell’articolo 25 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.”

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare sono state presentate quattro osservazioni, sulle quali il Consiglio comunale non ha preso posizione;

Visto il parere del Comitato degli esperti della tutela degli insiemi (nota del 7 giugno 2010, prot. n. 347320);

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 10 giugno 2010, facendo presente, che la sotto riportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare l’individuazione di 11 ambiti di Tutela degli insiemi, proposta dal Comune di RIFIANO con delibera consiliare n. 21 del 26 novembre 2009, per sottoporre questi insiemi di elementi a particolare tutela, in quanto il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico e di cultura locale.  
D’ufficio vengono integrate nel piano le correzioni linguistiche prescritte nel parere del Comitato degli esperti della tutela degli insiemi (nota del 7 giugno 2010, prot. n. 347320)

Le norme d’attuazione al piano urbanistico vengono integrate con un nuovo art. 25 (Tutela degli insiemi) ai sensi dell’unificazione delle norme di attuazione dei piani urbanistici comunali (delibera della Giunta provinciale n.

regierung Nr. 4179 vom 19. November 2001) ergänzt:

„Art. 25  
Ensembleschutz

Die im Flächenwidmungsplan eigens gekennzeichneten Bereiche, welche als „Ensemble“ erklärt wurden, werden im Sinne des Artikels 25 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, geschützt.“

den von Frau Hehl Monika eingereichten Einwand abzulehnen, da Punkt 1 nicht stichhaltig ist.

Punkt 2 und 3: Eine Verlegung des Gebäudes von 5 m würde den Kriterien des Ensembleschutzes widersprechen, da dadurch der typische und zu erhaltende Straßenverlauf nicht mehr berücksichtigt und auch die Wohnqualität nicht verbessert werden würde;

den von Frau Oberprantacher Götsch Maria eingereichten Einwand aufgrund der Gefahrensituation an der Straßenengstelle und im Bereich des Grabens anzunehmen, indem gemäß Vorschlag der Rekurrentin die Bp. 32 und die Gp. 175 aus der Ensembleschutzzone ausgeklammert werden und lediglich die genannte Engstelle des Kirchweges in der Ensemblezone verbleibt. Die Schutzmaßnahmen werden dieser Entscheidung angepasst;

den von Herrn Gögele Josef eingereichten Einwand abzulehnen, da er sich auf keine konkrete Maßnahme bezieht und daher gegenstandslos ist;

den von Frau Mair Elisabeth eingereichten Einwand abzulehnen, da er sich auf keine konkrete Maßnahme bezieht und daher gegenstandslos ist;

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

4179 del 19 novembre 2001):

„Art. 25  
Tutela degli insiemi

Gli insiemi d'elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come „ensemble“, vengono tutelati ai sensi dell'articolo 25 della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.“

di rigettare l'osservazione presentata dalla signora Monika Hehl, in quanto il punto 1 è infondato.

Punto 2 e 3: Uno spostamento dell'edificio di 5 m contraddirrebbe i criteri della tutela degli insiemi, in quanto non verrebbe più rispettato il tipico andamento della strada da mantenere ed anche la qualità abitativa non verrebbe migliorata;

di approvare, in base alla situazione di pericolo nell'ambito della strettoia stradale nonché del fossato, l'osservazione presentata dalla signora Maria Oberprantacher Götsch, nel senso che secondo la proposta della ricorrente, la p.ed. 32 e la p.f. 175 vengono escluse dalla zona sottoposta a tutela degli insiemi e rimane soltanto la succitata strettoia della Via Chiesa all'interno della zona degli insiemi. I provvedimenti di tutela vengono adeguati a tale decisione;

di rigettare l'osservazione presentata dal signor Josef Gögele, in quanto essa non si riferisce a misure concrete e quindi non è pertinente;

di rigettare l'osservazione presentata dalla signora Elisabeth Mair, in quanto essa non si riferisce a misure concrete e quindi non è pertinente;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57701

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 12. Juli 2010, Nr. 1175**Genehmigung einer Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Ritten**

Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

Die Gemeinde Ritten hat gemäß Gemeinderatsbeschluss Nr. 90 vom 15.12.2009 um eine Änderung des Landschaftsplanes der Gemeinde Ritten betreffend ein Verbot für das Radfahren und Reiten auf Steigen mit einer Breite von weniger als 2,0 m sowie ein allgemeines Verbot für Radfahrer auf dem Themenweg, auf dem Peter-Ploner-Steig, dem Nesselbrunnsteig, der Fennpromenade, dem Wanderweg zu den Erdpyramiden in Lengmoos, der Freudpromenade, dem Panoramaweg und dem Stationenweg von Maria Saal bis Köblbach.

Die I. Landschaftsschutzkommission hat mit Beschluss Nr. 08/10 vom 24.02.2010 den Änderungsvorschlag zum Landschaftsplan der Gemeinde Ritten angenommen.

Der Vorschlag des geänderten Landschaftsplanes der Gemeinde Ritten besteht aus einer Änderung des Verzeichnisses der Unterschutzstellungen: Artikel 3, Absatz 6.

Der Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 08/10 vom 24.02.2010 wurde im Sekretariat der Gemeinde Ritten hinterlegt und an der Amtstafel selbst veröffentlicht, wie aus den Bestätigungen der Gemeindeunterlagen hervorgeht.

Innerhalb des Veröffentlichungszeitraumes wurden keine Bemerkungen im Sinne des Artikels 3 des Landesgesetzes vom 25.07.1970, Nr. 16, in geltender Fassung, eingereicht.

Die **Gemeinde** hat gemäß Ratsbeschluss vom 26.04.2010, Nr. 27 ein positives Gutachten zur Änderung des Landschaftsplanes der Ge-

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 12 luglio 2010, n. 1175**Approvazione di una modifica al piano paesaggistico del Comune di Renon**

La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue:

Il Comune di Renon con la delibera del Consiglio comunale n. 90 del 15.12.2009 ha richiesto una modifica al piano paesaggistico del Comune di Renon concernente un divieto per la circolazione di biciclette e l'equitazione sui sentieri con una larghezza inferiore a 2,0 m nonché un divieto generale per la circolazione di biciclette sui seguenti sentieri e passeggiate: Themenweg, Peter-Ploner-Steig, Nesselbrunnsteig, Fennpromenade, passeggiata alle piramidi di terra a Longomoso, Freudpromenade, Panoramaweg e Stationenweg da Maria Saal fino a Köblbach.

La I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio ha accolto con delibera n. 08/10 del 24.02.2010 la proposta di modifica del piano paesaggistico del Comune di Renon.

La proposta del piano paesaggistico del Comune di Renon modificato comprende una modifica all'elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni: articolo 3, comma 6.

La delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 08/10 del 24.02.2010 è stata depositata nella segreteria del Comune di Renon e pubblicata all'albo del comune stesso, come risulta dagli attestati comunali registrati negli atti.

Entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 25.07.1970, n. 16 e successive modifiche.

Il **Comune** secondo la delibera del Consiglio comunale del 26.04.2010, n. 27 ha espresso parere positivo riguardante la modifica al piano pae-

meinde Ritten erteilt.

**Die Landesregierung hat sämtliche Verfahrensunterlagen geprüft und nimmt den Vorschlag der Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Ritten gemäß Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission Nr. 08/10 vom 24.02.2010 mit folgender Änderung an: Der Wortlaut „mit einer Breite von weniger als 2,0 m“ wird durch den Wortlaut „mit einer Breite von weniger als 1,5 m“ ersetzt.**

**Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:**

1. in das **Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16** (Landschaftsschutzgesetz);
2. in das **Dekret des Landeshauptmanns vom 22. Oktober 2007, Nr. 56**, und insbesondere in den Artikel 1 desselben (Durchführungsverordnung zum Landschaftsschutzgesetz);
3. in das **Dekret des Landeshauptmanns vom 9. Juli 1997, Nr. 364/28.1**, in geltender Fassung (Landschaftsplan der Gemeinde Ritten).

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden

#### **Beschluss:**

1. Die von der I. Landschaftsschutzkommission mit Beschluss Nr. 8 vom 24.02.2010 vorgeschlagene Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Ritten betreffend das Reiten und Radfahren ist mit der in den Prämissen angeführten Änderung genehmigt. Artikel 3 Absatz 1 Punkt 5 des Verzeichnisses der Unterschutzstellungen des Landschaftsplans der Gemeinde Ritten, genehmigt mit Dekret des Landeshauptmannes vom 9. Juli 1997, n. 364/28.1, erhält folgende Fassung:

*„Das Reiten und Radfahren im weglosen Gelände und auf Steigen mit einer Breite von weniger als 1,5 m. Ein allgemeines Verbot für Radfahrer gilt auf dem Themenweg, auf dem Peter-Ploner-Steig, dem Nesselbrunnsteig, der Fennpromenade, dem Wanderweg zu den Erdpyramiden in Lengmoos, der Freudpromenade, dem Panoramaweg und dem*

saggistico del Comune di Renon.

**La Giunta provinciale ha esaminato tutti gli atti del procedimento ed approva la proposta di modifica al piano paesaggistico del Comune di Renon, come da delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 08/10 del 24.02.2010, con la seguente modifica: La dizione “con una larghezza inferiore a 2,0 m” viene sostituita con le parole “con una larghezza inferiore a 1,5 m”.**

**La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:**

1. della **legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16** (Legge sulla tutela del paesaggio);
2. del **decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56** ed in particolare dell'articolo 1 dello stesso (Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio);
3. del **decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 luglio 1997, n. 364/28.1** e successive modifiche (Piano paesaggistico del Comune di Renon).

Ciò premesso, La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

#### **delibera:**

1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Renon, proposta con delibera della I<sup>a</sup> Commissione per la tutela del paesaggio n. 8 del 24.02.2010, riguardante la circolazione di biciclette e l'equitazione è approvata con la modifica di cui nelle premesse. L'articolo 3, comma 1, punto 5 dell'Elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni del Piano paesaggistico del Comune di Renon, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 luglio 1997, n. 364/28.1, è così sostituito:

*„La circolazione di biciclette e l'equitazione sui terreni privi di sentieri e sui sentieri con una larghezza inferiore a 1,5 m. Un divieto generale per la circolazione di biciclette vige sui seguenti sentieri e passeggiate: Themenweg, Peter-Ploner-Steig, Nesselbrunnsteig, Fennpromenade, passeggiata alle pi-*

*Stationenweg von Maria Saal bis Köblbach.“*

2. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

*ramidi di terra a Longomoso, Freudpromenade, Panoramaweg e Stationenweg da Maria Saal fino a Köblbach.“*

2. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57720

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 19. Juli 2010, Nr. 1214

**Gemeinde Corvara: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit Raumordnungsvertrag im Sinne des Artikels 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes. Ratsbeschluss Nr. 6 vom 25. Februar 2010**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der digitalisierte Bauleitplan der Gemeinde Corvara wurde mit Ratsbeschluss Nr. 35 vom 16. Oktober 2002 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4003 vom 10. November 2003 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 6 vom 25. Februar 2010 hat die Gemeinde Corvara mit dem Bankinstitut Cassa Raiffeisen Val Badia Genossenschaft, Eigentümer der Bp. 397 der K.G. Corvara einen Raumordnungsvertrag im Sinne des Art. 40/bis des Landesraumordnungsgesetzes abgeschlossen und folgende Änderung am Bauleitplan laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ergänzung des Art. 10 der Durchführungsbestimmungen für die Wohnbau-Auffüllzone B2 (Cassa Raiffeisen Val Badia) mit Raumordnungsvertrag.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Im Schätzungsgutachten vom 19. Jänner 2010 des Herrn Dr. Ing. Claudio Sartori wurde die Angemessenheit des geplanten Raumordnungsvertrages gemäß Art. 40/bis, Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes festgestellt.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 24. Juni 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 19 luglio 2010, n. 1214

**Comune di Corvara: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della Legge urbanistica provinciale. Delibera consiliare n. 6 del 25 febbraio 2010**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico digitalizzato del Comune di Corvara è stato adottato con delibera consiliare n. 35 del 16 ottobre 2002 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4003 del 10 novembre 2003.

Con delibera consiliare n. 6 del 25 febbraio 2010 il Comune di Corvara ha stipulato una convenzione urbanistica ai sensi dell'art. 40/bis della legge urbanistica provinciale con l'Istituto bancario Cassa Raiffeisen Val Badia Cooperativa, proprietario della p.ed. 397 del C.C. Corvara e proposto la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Integrazione dell'art. 10 delle norme di attuazione per la zona residenziale di completamento B2 (Cassa Raiffeisen Val Badia) con convenzione urbanistica.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

Nella perizia di stima del 19 gennaio 2010 del dott. ing. Claudio Sartori è stata accertata la congruità della convenzione urbanistica proposta ai sensi dell'art. 40/bis, comma 6 della legge urbanistica provinciale.

La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 24 giugno 2010, fa presente che la sottoriportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

<p><b>beschließt</b></p> <p><b>DIE LANDESREGIERUNG</b></p> <p>mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form</p> <p>Ratsbeschluss Nr. 6 vom 25. Februar 2010</p> <p>Die Ergänzung des Art. 10 der Durchführungsbestimmungen für die Wohnbau-Auffüllzone B2 (Cassa Raiffeisen Val Badia) mit Raumordnungsvertrag zu genehmigen, um die Finanzierung der Arbeiten zur Gestaltung des Kirchplatzes zu gewährleisten.</p> <p>Von Amts wegen muss im Flächenwidmungsplan die Zone mit Verweis auf den Raumordnungsvertrag gekennzeichnet und die Legende entsprechend ergänzt werden; der Art. 10 „Wohnbauzone B2 - Auffüllzone“ der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Absatz ergänzt:</p> <p>„In der Wohnbauzone B2 - Auffüllzone beim Sitz der Cassa Raiffeisen Val Badia Genossenschaft kann mit Raumordnungsvertrag zugunsten der Bp. 397 der K.G. Corvara zusätzlich zum Volumen laut Bauindex eine urbanistische Kubatur von 750 m<sup>3</sup> ausschließlich für Dienstleistung und in Abweichung zu den Bestimmungen des Art. 27 des Landesraumordnungsgesetzes errichtet werden. Alle weiteren geltenden städtebaulichen Bestimmungen müssen eingehalten werden.“</p> <p>Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.</p> <p>DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER</p> <p>DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER</p>
---

<p><b>LA GIUNTA PROVINCIALE</b></p> <p>ad unanimità di voti legalmente espressi</p> <p><b>delibera</b></p> <p>Delibera consiliare n. 6 del 25 febbraio 2010</p> <p>Di approvare l'integrazione dell'art. 10 delle norme di attuazione per la zona residenziale di completamento B2 (Cassa Raiffeisen Val Badia) con convenzione urbanistica per garantire il finanziamento dei lavori per la sistemazione della piazza della chiesa.</p> <p>D'ufficio nel piano di zonizzazione il contratto urbanistico dovrà essere evidenziato graficamente sull'area e la leggenda integrata conformemente; l'art. 10 "Zona residenziale B2 - Zona di completamento" delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale viene integrato con il seguente comma:</p> <p>“Nella zona residenziale B2 - Zona di completamento presso la sede della Cassa Raiffeisen Val Badia è ammessa con convenzione urbanistica a favore della p.ed. 397 del C.C. Corvara, oltre al volume derivante dall'applicazione dell'indice di densità edilizia, una cubatura di 750 m<sup>3</sup> da destinare esclusivamente all'attività terziaria ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge urbanistica provinciale. Tutte le ulteriori disposizioni urbanistiche vigenti devono essere rispettate.”</p> <p>Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER</p>
---

57719

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010****Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 19. Juli 2010, Nr. 1215

**Gemeinde Abtei: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 103 vom 18. Dezember 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes vor-  
aus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Abtei wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom 9. April 2001 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 4121 vom 17. November 2003 genehmigt.

Die Gemeinde Abtei hat folgende Abände-  
rung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen  
beantragt:

*Ratsbeschluss Nr. 103 vom 18. Dezember 2009*

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsge-  
biet auf der Bp. 805 und auf der Gp. 4347/1 der  
K.G. Abtei in der Örtlichkeit „Glira“ in St. Kassian.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 29. April 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten ent-  
spricht.

Nach Einsichtnahme in die forstlichen Er-  
mächtigungen zur Kulturänderung, ausgestellt vom Forstinspektorat Bruneck - Amt 32.9 (Dekrete Nr. 10 und Nr. 11 vom 21. Mai 2010), über-  
mittelt mit den Schreiben vom 21. Mai 2010, Prot.  
Nr. 318988 und Nr. 319120 und protokolliert am  
8. Juni 2010.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art.  
19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes,  
Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in gel-  
tender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**  
**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010****Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 19 luglio 2010, n. 1215**Comune di Badia: Approvazione di una modi-  
fica al piano urbanistico. Delibera consiliari n.  
103 del 18 dicembre 2009**

La Giunta provinciale premette quanto se-  
gue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Badia è stato adottato con delibera consiliare n. 13 del 9 aprile 2001 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 4121 del 17 novembre 2003.

Il Comune di Badia propone la seguente modi-  
fica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

*Delibera consiliare n. 103 del 18 dicembre 2009*

Trasformazione da bosco in zona di verde  
agricolo sulla p.ed. 805 e sulla p.f. 4347/1 del  
C.C. Badia in località “Glira” a San Cassiano.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osser-  
vazioni.

La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso  
nella seduta del 29 aprile 2010, fa presente che la sottoriportata decisione corrisponde al suddetto parere.

Viste le autorizzazioni per il cambio di coltura  
rilasciate dall’Ispettorato forestale Brunico - Ufficio 32.9 (decreti n. 10 e n. 11 del 21 maggio 2010), inoltrate con lettere del 21 maggio 2010, prot. n. 318988 e n. 319120 e protocollate in data 8 giugno 2010.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provin-  
ciale, legge provinciale dell’11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi  
**delibera**

*Ratsbeschluss Nr. 103 vom 18. Dezember 2009*

Die UMWIDMUNG von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf der Bp. 805 und auf der Gp. 4347/1 der K.G. Abtei in der Örtlichkeit „Glira“ in St. Kassian zu genehmigen, da es sich um die Anpassung an den Bestand handelt.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

*Delibera consiliare n. 103 del 18 dicembre 2009*

Di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo sulla p.ed. 805 e sulla p.f. 4347/1 del C.C. Badia in località “Glira” a San Cassiano in quanto si tratta dell’adeguamento allo stato di fatto.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57703

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 26. Juli 2010, Nr. 1264

**Richtlinien für die Benutzung der Wohnmöglichkeiten der Autonomen Provinz Bozen im Rahmen des Rechtes auf Hochschulbildung**

Die Landesregierung

hat Einsicht genommen in das Gesetz vom 2. Dezember 1991, Nr. 390, in geltender Fassung, und im besonderen in die Artikel 3, 7 und 11;

hat Einsicht genommen in das Landesgesetz vom 30. November 2004, Nr. 9, in geltender Fassung, und im besonderen in die Artikel 1 und 11. Im Artikel 11 „Wohnmöglichkeiten“ ist unter Absatz 1 festgelegt, dass die Landesregierung den Mietzins zu Lasten der Anspruchsberechtigten sowie die Richtlinien und Modalitäten für den Zugang festlegt; weiters wird in Absatz 3 festgelegt, dass um eine vollständige und rationelle Auslastung der Struktur zu gewährleisten, die Landesregierung auch Personen, die nach dem Hochschulförderungsgesetz nicht anspruchsberechtigt sind, Zugang zu den Wohnmöglichkeiten gewähren kann;

hat festgestellt, dass in Südtirol universitäre Strukturen mit dem Ziel der Entwicklung und der Verbreitung von Wissen durch freie Ausübung der Forschung, der Lehre und des Studiums sowie der Berufsvorbereitung errichtet worden sind;

hat festgestellt, dass für Studierende an Hochschulen in Südtirol ein angemessenes Angebot an Studentenheimplätzen bereitgestellt wird, damit das Recht auf Hochschulbildung verwirklicht werden kann;

hat festgestellt, dass mit Beschluss der Landesregierung vom 9. Juni 2008, Nr. 1926 die Richtlinien für die Benutzung der Wohnmöglichkeiten festgelegt wurden,

stellt fest, dass es notwendig ist, die geltenden Richtlinien den veränderten Rahmenbedin-

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1264**Criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del diritto allo studio universitario**

La Giunta Provinciale

Vista la legge del 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 3, 7 ed 11,

Vista la legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche ed in particolare gli articoli 1 e 11; l'articolo 11 “Alloggi”, comma 1 prevede che il canone a carico dei beneficiari nonché i criteri e le modalità d'accesso sono fissati dalla Giunta provinciale; inoltre il comma 3 prevede che per garantire la piena e razionale utilizzazione delle strutture, la Giunta provinciale può concedere l'accesso ai servizi di alloggio anche a soggetti diversi dai destinatari della legge sul diritto allo studio universitario,

Constatato che in Provincia di Bolzano sono state istituite strutture universitarie, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione del sapere mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento e dello studio, nonché la preparazione alle professioni;

Constatato che a favore degli studenti frequentanti università in Alto Adige viene predisposta un'offerta adeguata di servizi per poter attuare il diritto allo studio universitario;

constatato che con delibera della Giunta provinciale del 9 giugno 2008, n. 1926 sono stati fissati i criteri per la fruizione dei servizi abitativi,

constatato che è necessario aggiornare i criteri e di adattarli alle nuove circostanze, in parti-

gungen, wie die nunmehr ausreichende Anzahl an Heimplätzen und der flexibler gestaltete akademischen Kalender der Universität, anzupassen;

hat Einsicht genommen in beiliegende Richtlinien, wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses, die von der Landesregierung zu genehmigen sind.

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**die Landesregierung**

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeinhelligkeit

1. den eigenen Beschluss vom 9. Juni 2008, Nr. 1926, betreffend die Richtlinien für die Benutzung der Wohnmöglichkeiten der Autonomen Provinz Bozen im Rahmen des Rechtes auf Hochschulbildung zu widerrufen;
1. beiliegende Richtlinien für die Benutzung der Wohnmöglichkeiten der Autonomen Provinz Bozen im Rahmen des Rechtes auf Hochschulbildung zu genehmigen und im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

colare al numero sufficiente di posti alloggio ed al calendario accademico sempre più flessibile dell'università,

Visti gli allegati criteri, parte integrante della presente deliberazione, da approvare dalla Giunta provinciale,

Ció premesso

**la Giunta provinciale**

**delibera**

a voti unanimi, legalmente espressi

1. di revocare la propria deliberazione 9 giugno 2008, n. 1926, concernente i criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del diritto allo studio universitario;
2. di approvare gli allegati criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del diritto allo studio universitario e di pubblicarli nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

<i>Anlage</i> <b>RICHTLINIEN</b>	<i>Allegato</i> <b>CRITERI</b>
<p><b>für die Benutzung der Wohnmöglichkeiten der Autonomen Provinz Bozen im Rahmen des Rechtes auf Hochschulbildung</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Artikel 1</i> <b>Zielsetzung</b></p> <p>(1) Die Autonome Provinz Bozen hat die primäre Aufgabe, für fähige und verdienstvolle Studierende, die in einen Bachelor/Laureats-, Master- oder diesen gleichgestellten Studiengang inskribiert sind, Wohnmöglichkeiten zu schaffen, damit sie die in Südtirol bestehenden Hochschuleinrichtungen oder Fachhochschulen, (in der Folge als Universitäten bezeichnet) regelmäßig besuchen können.</p> <p style="text-align: center;"><i>Artikel 2</i> <b>Anwendungsbereich</b></p> <p>(1) Die vorliegenden Richtlinien gelten für die Benutzung der Wohnmöglichkeiten in Form von Heimplätzen oder Wohneinheiten (in der Folge als Heimplätze bezeichnet), die von den Studierenden an Südtirols Universitäten in Anspruch genommen werden.</p> <p style="text-align: center;"><i>Artikel 3</i> <b>Anspruchsberechtigte</b></p> <p>(1) Anspruch auf die Heimplätze gemäß den vorliegenden Richtlinien haben die Studierenden, welche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) beim Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung der Autonomen Provinz Bozen für das betreffende akademische Jahr einen entsprechenden Antrag eingereicht haben;</li> <li>b) an einer Universität in Südtirol als ordentliche Studierende einen Bachelor/Laureats-, Master- oder diesen gleichgestellten Studiengang besuchen;</li> <li>c) bis zur Antragstellung mindestens 50 Prozent des für die Gewährung einer ordentlichen Studienbeihilfe erforderlichen Mindeststudienerfolges erzielt haben;</li> <li>d) die gesetzliche Studiendauer um nicht mehr als zwei Jahre überschritten haben.</li> </ul> <p>Befinden sich Studierende, in einer der-</p>	<p><b>Per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1</i> <b>Finalità</b></p> <p>(1) La Provincia Autonoma di Bolzano ha tra i propri compiti istituzionali quello di assicurare l'erogazione di servizi abitativi, al fine di consentire agli/alle studenti/esse capaci e meritevoli, iscritti a corsi di laurea di durata triennale o quadriennale, di laurea magistrale/specialistica o ad un corso di studio ad essi equiparato, la regolare frequenza delle strutture universitarie o scuole professionali di istruzione superiore presenti in provincia (di seguito denominate università).</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> <b>Ambito di applicazione</b></p> <p>(1) I presenti criteri si applicano per la fruizione dei servizi abitativi in forma di posti alloggio o unità abitative (di seguito denominati posti alloggio) richiesti dagli/le studenti/esse frequentanti università in provincia di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i> <b>Beneficiari/</b></p> <p>(1) Dei posti alloggio di cui ai presenti criteri possono usufruire gli/le studenti/esse che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hanno presentato apposita domanda per l'anno accademico in questione presso l'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica della Provincia Autonoma di Bolzano;</li> <li>b) frequentano regolarmente un corso di laurea triennale o quadriennale, di laurea magistrale/specialistica, o un corso di studio ad essi equiparato presso un'università in provincia di Bolzano;</li> <li>c) hanno conseguito, fino al momento della presentazione della domanda, almeno il 50 per cento del merito di studio minimo richiesto per l'assegnazione di una borsa di studio ordinaria;</li> <li>d) non hanno superato di oltre due anni la durata legale del corso di studio.</li> </ul> <p>Se gli/le studenti/esse si trovano in una si-</p>

artigen persönlichen oder familiären Lage, dass ihr Recht auf Hochschulbildung beeinträchtigt ist, kann von den Voraussetzungen laut Buchstabe c) und d) dieses Absatzes ausnahmsweise abgesehen werden.

#### *Artikel 4* **Zuweisung des Heimplatzes**

- (1) Die Zuweisung der Heimplätze erfolgt in chronologischer Reihenfolge der im zuständigen Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung vorgelegten Anträge. In begründeten Fällen kann der Heimträger im Einvernehmen mit dem Amt die Aufnahme einzelner Studierender ablehnen (z.B. wenn der/die Studierende sich bereits in der Vergangenheit einer strafbaren Handlung zum Nachteil des Heimträgers oder von HeimbewohnerInnen schuldig gemacht hat oder er/sie auf andere Weise gegen seine/ihre aus dem Benutzungsvertrag, aus der Hausordnung oder aus diesen Richtlinien entspringenden Verpflichtungen grob verstoßen hat oder er/sie eine Gefahr für das Heim oder für die HeimbewohnerInnen verursacht hat usw.).
- (2) Der Anteil der Studierenden an der Freien Universität Bozen, die außerhalb von Südtirol ansässig sind, ist überdurchschnittlich hoch. Gerade sie aber benötigen eine Unterbringung am Studienort oder in seiner unmittelbaren Umgebung. Für diese Studierenden können deshalb bis zu 50 Prozent der verfügbaren Heimplätze bereitgestellt werden.
- (3) Für Studierende, die im Rahmen ihrer Teilnahme an Austauschprogrammen (Erasmus) und an internationalen Masterprogrammen eine Universität in Südtirol besuchen, können bis zu 20 Prozent der verfügbaren Heimplätze reserviert werden.
- (4) Für Doktoranden können vom Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung Heimplätze reserviert werden.
- (5) Studierende, die in den Monaten August und September an einem von einer Hochschule organisierten Kurs teilnehmen, können die im Rahmen des zur Verfügung stehenden Gesamtkontingentes freien Heimplätze belegen, sofern dies mit den Erfordernissen der Heim-

tuazione personale o familiare tale da pregiudicare il loro diritto allo studio universitario, si può prescindere, in via eccezionale, dalle condizioni secondo le lettere c) e d) di questo paragrafo.

#### *Articolo 4* **Assegnazione del posto alloggio**

- (1) L'assegnazione dei posti alloggio avviene sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al competente Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica. In casi motivati il gestore del convitto può, in accordo con il nostro ufficio, rifiutare l'ammissione di singoli/e studenti/esse (ad esempio, se lo/la studente/ssa negli anni precedenti si è reso/a colpevole di azioni passibili di pena a danno del gestore del convitto o di altri/e fruitori/trici dei posti alloggio, se lo/a stesso/a ha infranto il contratto d'uso, il regolamento interno del convitto o gli impegni derivanti dagli stessi in modo grave, se ha causato pericoli per il convitto o per gli altri inquilini, ecc.)
- (2) La quota degli/le studenti/esse frequentanti la Libera Università di Bolzano, residenti fuori provincia di Bolzano, è superiore alla media. Proprio tali studenti/esse, però, necessitano di un alloggio nella località di studio o nelle sue immediate vicinanze. Per questi/e studenti/esse può, pertanto, esser messo a disposizione fino al 50 per cento dei posti disponibili.
- (3) Per gli/le studenti/esse che frequentano un'università in Alto Adige nell'ambito di programmi di scambio (Erasmus) e programmi master internazionali, può esser riservato fino al 20 per cento dei posti alloggio disponibili.
- (4) Dall'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica possono essere riservati dei posti alloggio per i/le dottorandi/e.
- (5) Gli/Le studenti/esse, che partecipano ad un corso organizzato da un'università nei mesi di agosto e settembre, possono occupare i posti alloggio liberi nell'ambito del totale dei posti alloggio disponibili, compatibilmente con le esigenze del convitto.

struktur vereinbar ist.

- (6) Sollten allen Anspruchsberechtigten Heimplätze zugewiesen worden sein, so können weitere verfügbare Plätze auf Anfrage beim zuständigen Amt auch von Studierenden oder Praktikant/innen postgradualer Ausbildungen sowie von Forschern und Forscherinnen und lehrendem Universitätspersonal belegt werden.

*Artikel 5*  
**Übergabe des Heimplatzes**

- (1) Die Zuweisung des Heimplatzes erfolgt durch das Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung.
- (2) Der/Die Studierende schließt einen Benutzungsvertrag ab. Dieser enthält sämtliche Rechte und Pflichten, die aus der Benutzung des Heimplatzes entstehen. Verfügt der Heimträger nicht über eine geeignete Verwaltungsstruktur, wird der Benutzungsvertrag zwischen dem/ der Studierenden und dem Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung abgeschlossen. Unterschreibt der/die Studierende den Benutzungsvertrag nicht innerhalb der eingeräumten Frist, gilt dies als Verzicht auf den Heimplatz.
- (3) Der Benutzungsvertrag hat in der Regel eine Laufzeit von 10 Monaten, und beginnt zwischen dem 01.09. und dem 01.10. und endet zwischen dem 30.06. und dem 31.07. eines jeden Jahres. Von dieser Regelung ausgenommen sind Studierende gemäß Artikel 4 Absätze 4 und 6.  
Das Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung kann jährlich nach den Erfordernissen des akademischen Kalenders auch kürzere Laufzeiten vorsehen. In diesem Falle wird eine erhöhte Miete eingehoben.  
Während eventueller vorübergehender Schließungen der Heim- oder Wohnstruktur aus Gründen höherer Gewalt hat der/die Studierende keine Ersatzansprüche irgendwelcher Art oder Anspruch auf eine Rückvergütung der Kosten für die Unterbringung in anderen Strukturen gegenüber der Autonomen Provinz Bozen.

*Artikel 6*  
**Hinterlegung einer Kaution**

- (1) Der/Die Studierende hat zum Zeitpunkt des

- (6) Dopo aver assegnato un posto alloggio a tutti gli aventi diritto, eventuali posti ancora disponibili possono essere assegnati, su richiesta all'ufficio competente, anche a studenti/esse o tirocinanti frequentanti un percorso formativo post-laurea, così come a ricercatori e a ricercatrici e a personale docente universitario.

*Articolo 5*  
**Consegna del posto alloggio**

- (1) L'assegnazione del posto alloggio avviene attraverso l'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica.
- (2) Lo/la studente/essa stipula un contratto d'uso. Quest'ultimo stabilisce tutti i diritti e gli obblighi risultanti dall'utilizzo del posto alloggio. Se il gestore del convitto non dispone di un'adeguata struttura amministrativa, il contratto viene stipulato tra lo/la studente/essa e l'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica. Se lo/la studente/esse non firma il contratto d'uso entro il termine stabilito, questo vale come rinuncia al posto alloggio.
- (3) Il contratto d'uso ha di regola una durata di 10 mesi ed ha inizio nel periodo dal 01.09 al 01.10 e termina nel periodo dal 30.06 al 31.07 di ogni anno. Da questa disposizione sono esclusi gli studenti di cui all'articolo 4 commi 4 e 6.  
L'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica, può annualmente, in base alle esigenze del calendario accademico, prevedere anche una durata contrattuale più breve. In questo caso viene richiesta una retta più elevata.  
Durante eventuali periodi di chiusura temporanea del convitto o della struttura abitativa per cause di forza maggiore, lo/la studente/essa non può vantare, nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, diritti a risarcimenti di qualunque genere, o conguagli delle spese sostenute per alloggi alternativi.

*Articolo 6*  
**Deposito cauzionale**

- (1) Lo/La studente/essa, al momento di prendere

- Einzuges in das Heim nachzuweisen, dass er/sie eine Kaution in der Höhe von zwei Monatsmieten hinterlegt hat. Diese wird vom Heimträger oder von der Autonomen Provinz Bozen zinslos angelegt.
- (2) Der Anspruch auf einen Heimplatz zugunsten des Studierenden ist erst mit der Einzahlung der vorgesehenen Kaution definitiv.
- (3) Die Kaution gemäß Absatz 1 wird bei Verfall des Anspruches auf den Heimplatz nach dem effektiven Ausscheiden des/der Studierenden zinslos rückerstattet. Die Rückerstattung wird nur dann vorgenommen, wenn der ordnungsgemäße Zustand des Heimplatzes sowie der Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände und die erfolgte Bezahlung der Monatsmieten gemäß Artikel 6 festgestellt werden.
- (4) Der/die Heimbewohner/in ist zur unverzüglichen und schriftlichen Mängel- und Schadensanzeige verpflichtet. Für Schäden, deren Urheber nicht festgestellt werden können, haften die Benutzer der Wohneinheit oder alle Benutzer des in Frage kommenden Stockwerkes oder der gesamten Heimgemeinschaft zur ungeteilten Hand.
- (5) Für zusätzliche Tätigkeiten, wie Reinigung aufgrund besonderer Verschmutzung sowie Reparaturen, kann dem/r Verursacher/in eine zusätzliche Zahlung vorgeschrieben werden, die sofort fällig ist.
- (6) Bei Schäden oder Beschädigungen, die dem/der Studierenden anzulasten sind, wird die Kaution abzüglich der abzudeckenden Schadenssumme rückerstattet. Für Schäden oder Beschädigungen in Zweibettzimmern haften beide Studierenden zur ungeteilten Hand, wenn sich der/die Verursacher/in nicht feststellen lässt.  
Auf jeden Fall bleibt der Anspruch auf Schadensersatz zur Abdeckung von Schäden oder Beschädigungen, deren Höhe die Kaution übersteigt, unberührt. Die Kaution wird auch einbehalten, um die ausstehenden Monatsmieten auszugleichen.

### **Artikel 7 Miete**

- (1) Die Monatsmiete beträgt bei einer Benutzungsdauer von 10 Monaten 260,00 Euro je Einbettzimmer und 200,00 Euro je Bett im

possesso del posto alloggio, deve dimostrare di aver versato un deposito cauzionale infruttuoso - pari all'ammontare di due mensilità - a favore della Provincia Autonoma di Bolzano o del gestore del convitto.

- (2) Il diritto al posto alloggio da parte dello/a studente/essa è da considerarsi definitivo solo dopo il pagamento del deposito cauzionale previsto.
- (3) La cauzione di cui al comma 1 viene svincolata alla scadenza del diritto al posto alloggio e restituita allo/a studente/essa senza interessi dopo che lo/a stesso/a ha effettivamente liberato l'alloggio. La restituzione avviene solamente previa verifica delle condizioni dell'alloggio, dell'arredamento, delle attrezzature e delle suppellettili nonché dell'avvenuto pagamento delle rette di cui all'articolo 6.
- (4) L'assegnatario è tenuto alla comunicazione immediata e scritta di eventuali difetti e danni. Per danni, per i quali non sia possibile verificare l'autore, rispondono gli assegnatari del posto alloggio o tutti gli utilizzatori del piano del convitto danneggiato o dell'intero convitto, in parti uguali.
- (5) Le spese dovute ad eventuali ulteriori interventi per pulizie straordinarie o riparazioni, possono essere addebitate al/la responsabile, con obbligo di pagamento immediato.
- (6) In caso di guasti o danni imputabili allo/a studente/essa, la cauzione viene restituita decurtata dell'importo sostenuto per il danno; se i guasti o i danni si verificano in stanze doppie, nel caso non sia possibile identificarne il/la responsabile, rispondono entrambi/e gli/le studenti/esse in parti uguali. In ogni caso rimane l'obbligo di risarcimento per guasti o danni il cui valore sia superiore all'importo del deposito cauzionale. La cauzione viene trattenuta, altresì, per compensare il mancato pagamento della retta dovuta.

### **Articolo 7 Retta**

- (1) La retta mensile ammonta, per un utilizzo di 10 mesi, ad euro 260,00 per le camere singole e ad euro 200,00 a letto in camera doppia.

Zweibettzimmer. Die Monatsmiete bei Verträgen mit kürzeren Laufzeiten wird entsprechend erhöht. Das Ausmaß der Monatsmiete kann von der Landesregierung jährlich neu festgelegt werden. Die Miete wird direkt an den Heimträger bezahlt, sofern der Benutzungsvertrag gemäß Artikel 5 Absatz 2 keine andere Regelung vorsieht.

- (2) Die Monatsmiete für Forscher/innen und lehrendes Universitätspersonal entspricht den vollen Kosten des jeweiligen Heimplatzes.
- (3) Die Modalitäten für die Bezahlung der Miete und die entsprechende/n Fälligkeit/en werden im Benutzungsvertrag gemäß Artikel 5 Absatz 2 festgelegt.
- (4) Für Studierende, die Aufgaben und Tätigkeiten in den Bereichen der Organisation und der Führung des Heimes übernehmen, kann die Monatsmiete gemäß Absatz 1 bis zu 50 Prozent herabgesetzt werden. Die jeweiligen Aufgaben und Tätigkeiten werden im Benutzungsvertrag festgelegt. Dieser muss auch vom Amt für Hochschulförderung genehmigt werden.

#### **Artikel 8 Kündigung**

- (1) Eine vorzeitige Kündigung des Benutzervertrages durch den Studierenden ist ausschließlich zum 28. Februar eines jeden Jahres möglich.  
Die entsprechende schriftliche Kündigung muss bis spätestens 20. Dezember beim Vertragspartner (Heimträger bzw. zuständiges Amt für Hochschulförderung, Universität und Forschung) per Einschreibebrief eingelangt sein. Es gilt das Datum des Poststempels.
- (2) Auf schriftliche Anfrage des Studierenden an das zuständige Amt können bei Verfügbarkeit die Heimstrukturen auch in den Sommermonaten August und September zu denselben Bedingungen vergeben werden.  
Beginnt in diesen Fällen die Laufzeit des Benutzungsvertrages gemäß Artikel 5 Absatz 3 nach dem 15. Tag eines Monats oder endet sie vor dem 15. Tag eines Monats, wird das Ausmaß der ersten oder letzten Monatsmiete um 50 Prozent herabgesetzt.
- (3) Der/Die Studierende hat dem Amt für Hochschulförderung **vorzeitig** die folgenden Sachverhalte schriftlich mitzuteilen:

La retta mensile per contratti con durate più brevi viene adeguatamente incrementata. L'ammontare della retta mensile può essere fissato annualmente dalla Giunta Provinciale. La retta viene pagata direttamente al gestore del convitto, fatti salvi i casi di cui all' articolo 5 comma 2.

- (2) La retta mensile per ricercatori/rici e per il personale docente universitario ammonta ai costi complessivi del relativo posto alloggio.
- (3) Le modalità e le scadenze di pagamento delle rette mensili sono determinate nel contratto d'uso di cui all'articolo 5 comma 2.
- (4) Agli/Alle studenti/esse che si assumono compiti e svolgono attività nell'organizzazione e gestione del convitto, la retta mensile di cui al comma 1 può essere ridotta fino al 50 per cento. Tali compiti e attività vengono stabiliti nel contratto d'uso e devono essere approvati anche dall'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica.

#### **Articolo 8 Disdetta**

- (1) Una disdetta anticipata del contratto d'uso da parte dello/a studente/essa è possibile solo al 28 febbraio di ogni anno.  
La disdetta scritta deve pervenire tramite lettera raccomandata alla parte contraente (gestore del convitto e/o competente Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica) entro il 20 dicembre. Fa fede la data del timbro postale.
- (2) Su richiesta scritta dello/a studente/essa all'ufficio competente, e a seconda della disponibilità, i posti alloggio possono essere assegnati alle stesse condizioni anche nei mesi estivi di agosto e settembre. In questi casi, se il contratto in base all'articolo 5 comma 3 inizia dopo il quindicesimo giorno del mese o finisce prima del quindicesimo giorno del mese, l'ammontare della prima o dell'ultima retta mensile può essere ridotto del 50 per cento.
- (3) Lo/La studente/essa deve dare **preventiva** comunicazione scritta all'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario dei seguenti fatti:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) den Erwerb des akademischen Grades;</li> <li>b) den Wechsel des Studienortes;</li> <li>c) die Unterbrechung des Studiums;</li> <li>d) den Verzicht auf den Heimplatz aus schwerwiegenden persönlichen Gründen, welche durch entsprechenden schriftlichen Nachweis zu belegen sind.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ereignet sich der Sachverhalt laut Punkt a) und erwirbt der Studierende innerhalb 31. Dezember desselben akademischen Jahres den akademischen Grad, ist er in jedem Fall verpflichtet die ersten drei Monatsraten zu bezahlen.</li> <li>• Ereignet sich einer der Sachverhalte b) oder c) verliert der Studierende den Anspruch auf den Heimplatz und muss die Einheit zum letzten desselben Monats räumen. Die Miete ist für den laufenden Monat zu bezahlen. Anschließend ist der Vertrag aufgelöst.</li> <li>• Bei Eintreten der Sachverhalte gemäß Buchstabe d) hat der/die Studierende die Miete für den laufenden Monat, in dem die Verzichtserklärung abgegeben wird, zu bezahlen.</li> </ul> <p>(4) In allen anderen Fällen der vorzeitigen Kündigung durch den/die Studierenden/e wird eine Pönale in Höhe der Kaution einbehalten.</p> <p>(5) Eine Kündigung von Seiten des Heimträgers kann in Abstimmung mit dem zuständigen Amt auch vor Ablauf der Vertragsdauer erfolgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Nichtbezahlung der Monatsmiete;</li> <li>• in Fällen in denen Falscherklärungen zur Identität, Herkunft und/oder Studienerfolg aufgedeckt werden;</li> <li>• bei mutwilliger Beschädigung von Heim/Landeseigentum;</li> <li>• bei Verstoß gegen die Heimordnung</li> <li>• wenn der Heimplatz nicht ständig bewohnt wird.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dell'avvenuto conseguimento del grado accademico;</li> <li>b) dell'avvenuto passaggio ad altra sede universitaria;</li> <li>c) dell'avvenuta interruzione degli studi;</li> <li>d) della rinuncia al posto alloggio per gravi motivi personali, che devono essere certificati per iscritto.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si verifica la circostanza di cui al punto a) e lo/la studente/essa consegue il grado accademico entro il 31 dicembre dello stesso anno, lo/a stesso/a è tenuto/a comunque al pagamento delle prime tre rate mensili.</li> <li>• Se si verifica una delle circostanze di cui ai punti b) o c), lo/la studente/essa perde il diritto al posto in convitto e deve liberare l'alloggio entro la fine del mese stesso. La retta va corrisposta per tutto il mese, dopodiché il contratto si considera sciolto.</li> <li>• Se si verifica il caso di cui al punto d), lo/la studente/essa è tenuto/a a corrispondere la retta del mese in cui viene consegnata la comunicazione di rinuncia.</li> </ul> <p>(4) In tutti gli altri casi di rinuncia anticipata, allo/a studente/essa viene applicata una penale nell'ammontare della cauzione.</p> <p>(5) Una disdetta del contratto da parte del gestore del convitto può avvenire, in accordo con il competente ufficio, anche prima della data di scadenza dello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di morosità;</li> <li>• in caso di dichiarazione falsa riguardo all'identità, alla provenienza e/o al merito di studio;</li> <li>• in caso di danneggiamento intenzionale del convitto/delle proprietà della Provincia;</li> <li>• in caso di mancato rispetto del regolamento interno del convitto;</li> <li>• se il posto alloggio non viene utilizzato costantemente.</li> </ul> |
|---|---|

<b>Sanktionen</b>	<b>Sanzioni</b>
<p>(1) Gegen den/die Studierende/n, welche/r die vorliegenden Richtlinien oder die interne Hausordnung missachtet, können die folgenden Sanktionen verhängt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) schriftlicher Verweis;</li> <li>b) zeitweilige Suspendierung vom Anrecht auf die Besetzung des Heimplatzes;</li> <li>c) definitive Aberkennung des Anrechtes auf die Besetzung des Heimplatzes.</li> </ul> <p>(2) Bei verspäteter Bezahlung der Monatsmieten sind auf jeden Fall die anfallenden gesetzlichen Zinsen zu entrichten. Zusätzlich können die folgenden Sanktionen verhängt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bei Verzug zwischen 30 und 90 Tagen, die zeitweilige Suspendierung vom Anrecht auf die Besetzung des Heimplatzes, und zwar bis zur Bezahlung der ausstehenden Beträge;</li> <li>– bei Verzug über 90 Tage, die Aberkennung des Anrechtes auf die Besetzung des Heimplatzes.</li> </ul> <p>(3) Die jeweilige Sanktion wird vom Heimträger im Einvernehmen mit dem zuständigem Amt unter Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes mit begründeter Maßnahme verhängt. Gegen diese Maßnahme ist keine Beschwerde zulässig.</p> <p>(4) Im Falle einer zeitweiligen Suspendierung vom Anrecht auf die Besetzung des Heimplatzes hat der/die Studierende die Monatsmiete in Anwendung der Bestimmungen gemäß Artikel 7 ordnungsgemäß zu entrichten. Im Falle der Aberkennung des Anrechtes auf die Besetzung des Heimplatzes hat der/die Studierende die Monatsmiete für den laufenden Monat (Monat der Aberkennung) und einen zusätzlichen Betrag im Ausmaß von zwei Monatsmieten zu bezahlen.</p>	<p>(1) L'assegnatario/a che viola i presenti criteri e il regolamento interno della casa è soggetto/a alle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) richiamo scritto;</li> <li>b) sospensione temporanea del beneficio del posto alloggio;</li> <li>c) revoca definitiva del diritto all'utilizzo del posto alloggio.</li> </ul> <p>(2) In caso di morosità nel pagamento delle rette sono dovuti, in ogni caso, gli interessi legali. Inoltre, possono essere adottate le seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per morosità da 30 a 90 giorni, la sospensione temporanea del beneficio del posto alloggio fino al pagamento degli importi dovuti;</li> <li>– per morosità per più di 90 giorni, la revoca del beneficio del posto alloggio.</li> </ul> <p>(3) La sanzione da adottare viene stabilita dal gestore del convitto in accordo con l'ufficio competente, tenendo conto della gravità della violazione, con provvedimento motivato. Questo provvedimento non è impugnabile.</p> <p>(4) In caso di sospensione temporanea del diritto al posto alloggio, lo/la studente/essa deve corrispondere regolarmente la retta mensile, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7. In caso di revoca del beneficio del posto alloggio, l'assegnatario/a deve corrispondere la retta mensile per il mese corrente (mese della revoca) e per un ulteriore importo, corrispondente a due mensilità.</p>

### **Artikel 10** **Lokalaugenscheine**

- (1) Die Heimleitung und die MitarbeiterInnen des Amtes für Hochschulförderung, Universität und Forschung sind ermächtigt, jederzeit, nach Voranmeldung, in den Zimmern der Heim- oder Wohnstruktur Lokalaugenscheine oder Kontrollen vorzunehmen.
- (2) Zum Zwecke der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten haben auch Dritte zu

### **Articolo 10** **Sopralluoghi**

- (1) Il/La responsabile del convitto e i/le collaboratori/trici dell'Ufficio per il Diritto allo Studio Universitario, l'Università e la Ricerca Scientifica sono autorizzati/e ad effettuare, in qualsiasi momento, con preavviso, sopralluoghi presso le stanze del convitto o della struttura abitativa per verifiche o controlli.
- (2) Ove necessario, per opere di manutenzione, anche terzi possono accedere alle stanze,

den Zimmern Zutritt. In diesem Falle sind die betroffenen Studierenden vorher mündlich oder schriftlich zu informieren, wobei auch ein entsprechender Anschlag auf der Zimmertür ausreicht.

*Artikel 11*  
**Schlussbestimmungen**

- (1) Bei der Übergabe des Heimplatzes wird dem/der Studierenden eine Kopie der vorliegenden Richtlinien zur Gegenzeichnung, sowie ein Mängelprotokoll betreffend den Zustand der Wohneinheit ausgehändigt. Innerhalb einer vorgegebenen Frist von 7 Tagen wird dieses Protokoll ausgefüllt der Heimleitung übergeben und gilt als Bestätigung dafür, dass die Einheit in ordnungsgemäßen Zustand entgegen genommen wurde.

previo avviso verbale o scritto allo/a studente/essa, eventualmente anche solo tramite un avviso apposto sulla porta della stanza.

*Articolo 11*  
**Norme finali**

- (1) Al momento della consegna del posto alloggio, allo/a studente/a viene consegnata copia dei presenti criteri per la sottoscrizione, come pure un protocollo riguardante lo stato dell'unità abitativa. Questo protocollo va compilato e consegnato entro 7 giorni alla gestione del convitto e vale come conferma che la stanza è stata consegnata in buono stato.

57697

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26. Juli 2010, Nr. 1270**Gemeinde Lüsen: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan mit Vorschriften von Amts wegen. Ratsbeschluss Nr. 6 vom 24. März 2010**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Lüsen wurde von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 23 vom 14. Juni 1999 beantragt und von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 2859 vom 31. Juli 2000 genehmigt.

Die Gemeinde hat folgende Abänderung am Bauleitplan, laut grafischer Unterlagen beantragt:

Ratsbeschluss Nr. 6 vom 24. März 2010

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und bestockte Wiese und Weide.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingereicht.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1270**Comune di Luson: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale con prescrizioni d'ufficio. Delibera consiliare n. 6 del 24 marzo 2010**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Luson è stato adottato con delibera consiliare n. 23 del 14 giugno 1999 ed approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2859 del 31 luglio 2000.

Il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale, secondo gli allegati grafici:

Delibera consiliare n. 6 del 24 marzo 2010

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo e prato e pascolo alberato.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010, facendo presente che la sottoriportata decisione corrisponde a questo parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

**Ratsbeschluss Nr. 6 vom 24. März 2010**

Die Umwidmung von Wald zu genehmigen, wobei jedoch in Anlehnung an das Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom 30.06.2010, Prot. Nr. 395941) die gegenständliche Fläche nicht in Landwirtschaftsgebiet und bestockte Wiese und Weide, sondern in alpines Grünland und Weide umgewidmet wird.

Weiters muss laut Beschluss des Landesforstkomitees Nr. 109 vom 4. Dezember 2008 ein 20 m breiter Waldstreifen entlang des Almweges als Sicht- und Staubschutz erhalten bleiben.

Ebenso müssen als Ausgleichsmaßnahme ca. 7.050 m<sup>2</sup> der Gp. 639 und 654 der K.G. Lüsen als Wald eingetragen werden.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

**Delibera consiliare n. 6 del 24 marzo 2010**

Di approvare la trasformazione di bosco trasformando però in conformità al parere dell'Ufficio Ecologia del paesaggio (lettera del 30.06.2010, prot. n. 395941) l'area in oggetto non in zona di verde agricolo e prato e pascolo alberato, bensì in zona di verde alpino e pascolo.

Inoltre in base alla deliberazione del Comitato forestale provinciale n. 109 del 4 dicembre 2008 lungo il sentiero della malga deve essere mantenuto un margine boschivo della larghezza di 20 m come barriera visiva e protezione delle polveri. Altrettanto come misura compensativa devono essere inseriti ca. 7.050 m<sup>2</sup> delle pp.ff. 639 e 654 del C.C. Luson da destinare a bosco.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57696

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 26. Juli 2010, Nr. 1272

**Gemeinde Vintl: Genehmigung einer Änderung zum Bauleitplan mit einer Richtigstellung von Amts wegen Ratsbeschluss Nr. 45 vom 17. Dezember 2009**

Die Landesregierung schickt folgendes voraus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Vintl wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 3339 vom 12. September 2005 genehmigt.

Mit Ratsbeschluss Nr. 45 vom 17. Dezember 2009 beantragt die Gemeinde Vintl die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet in Niedervintl, laut grafischer Unterlagen.

Gegen den obgenannten Ratsbeschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingereicht worden.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 1. Juli 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**  
DIE LANDESREGIERUNG

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

Ratsbeschluss Nr. 45 vom 17. Dezember 2009

Den Antrag der Gemeinde dahingehend zu genehmigen, dass in Anlehnung an den Beschluss Nr. 28 vom 24.03.2010 und die grafische Unterlage des Landesforstkomitees nur die Bp. 243 K.G. Niedervintl mit dem bestehenden Gebäude in Landwirtschaftsgebiet umgewidmet wird,

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1272

**Comune di Vandoies: Approvazione di una modifica al piano urbanistico con una rettifica d'ufficio. Delibera consiliare n. 45 del 17 dicembre 2009**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico rielaborato del Comune di Vandoies è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 3339 del 12 settembre 2005.

Il Comune di Vandoies con delibera consiliare n. 45 del 17 dicembre 2009 propone la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo, secondo gli allegati grafici.

Avverso la suddetta delibera consiliare non sono state presentate né proposte, né osservazioni.

La Giunta provinciale, visto il parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta del 1 luglio 2010, fa presente che la sotto riportata decisione corrisponde al suddetto parere.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

Delibera consiliare n. 45 del 17 dicembre 2009

Di approvare la proposta del Comune nel senso che in conformità alla delibera n. 28 del 24.03.2010 ed all'allegato grafico del Comitato forestale provinciale, soltanto la p.ed. 243 C.C. Vandoies di Sotto con l'edificio esistente viene trasformata in zona di verde agricolo mentre

während die restliche Fläche als bestockte Wiese und Weide eingetragen wird.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

l'area rimanente viene inserita come prato alberato e pascolo.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57723

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 26. Juli 2010, Nr. 1278

**Gemeinde Moos in Passeier: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 29 vom 27. Oktober 2009**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MOOS IN PASSEIER;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Eintragung einer Langlaufloipe mit einer Länge von ca. 5 km in der Örtlichkeit „Innerhütt“ und Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan mit einem neuen Art. 40/bis (Langlaufloipe):

„Art. 40/bis  
Langlaufloipe

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Langlaufloipen sind ausschließlich für die Ausübung dieser Wintersportart vorbehalten.

Auf den Loipen ist jegliche Bauführung untersagt, mit Ausnahme jener Arbeiten, welche für das Anlegen und die Instandhaltung der Loipen erforderlich sind.

Das davon betroffene Landwirtschaftsgebiet kann jedoch für die Berechnung der zulässigen Kubatur gemäß Artikel 107 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in Rechnung gestellt werden.“

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss ein Einwand eingereicht wurde, zu welchem die Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 4 vom 9. März 2010 Stellung genommen hat;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1278**Comune di Moso in Passiria: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 29 del 27 ottobre 2009**

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di MOSO IN PASSIRIA;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Inserimento di una pista per lo sci da fondo con una lunghezza di ca. 5 km nella località “Innerhütt” ed integrazione delle norme d'attuazione al piano urbanistico con un nuovo art. 40/bis (Pista per sci da fondo):

“Art. 40/bis  
Pista per sci da fondo

Le piste per sci da fondo previste nel piano di zonizzazione sono destinate esclusivamente all'esercizio di tale pratica sportiva invernale.

Sulle aree interessate è vietata qualsiasi edificazione ad esclusione dei lavori strettamente necessari per l'allestimento e la manutenzione delle piste medesime.

Delle aree previste in zona di verde agricolo può tuttavia essere tenuto conto, in conformità all'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel computo della cubatura ammessa.“

Constatato che avverso la suddetta delibera è stata presentata un'osservazione, sulla quale il Comune ha preso posizione con delibera consiliare n. 4 del 9 marzo 2010;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 08 luglio 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde MOOS IN PASSEIER mit Ratsbeschluss Nr. 29 vom 27. Oktober 2009 beantragte Eintragung einer Langlaufloipe mit einer Länge von ca. 5 km in der Örtlichkeit „Innerhütt“ zu genehmigen, da der örtliche Bedarf an einer derartigen Einrichtung gegeben ist.

Die Durchführungsbestimmungen zum Bau- leitplan werden mit einem neuen Art. 40/bis (Langlaufloipe) ergänzt:

„Art. 40/bis  
Langlaufloipe

Die im Flächenwidmungsplan eingetragenen Langlaufloipen sind ausschließlich für die Ausübung dieser Wintersportart vorbehalten. Auf den Loipen ist jegliche Bauführung untersagt, mit Ausnahme jener Arbeiten, welche für das Anlegen und die Instandhaltung der Loipen erforderlich sind.

Das davon betroffene Landwirtschaftsgebiet kann jedoch für die Berechnung der zulässigen Kubatur gemäß Artikel 107 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in Rechnung gestellt werden.“

2. den von Frau Anna Maria Magdalena Pixner eingereichten Einwand mit der von der Gemeinde in ihrer Stellungnahme (Ratsbeschluss Nr. 4 vom 9. März 2010) angeführten Begründung, welche sich die Landesregierung zu eigen macht, anzunehmen;
3. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare l'inserimento di una pista per lo sci da fondo con una lunghezza di ca. 5 km nella località "Innerhütt", proposto dal Comune di MOSO IN PASSIRIA con delibera consiliare n. 29 del 27 ottobre 2009, in quanto sussiste il fabbisogno locale di un impianto di questo genere.

Le norme d'attuazione al piano urbanistico vengono integrate con un nuovo art. 40/bis (Pista per sci da fondo):

„Art. 40/bis  
Pista per sci da fondo

Le piste per sci da fondo previste nel piano di zonizzazione sono destinate esclusivamente all'esercizio di tale pratica sportiva invernale. Sulle aree interessate è vietata qualsiasi edificazione ad esclusione dei lavori strettamente necessari per l'allestimento e la manutenzione delle piste medesime.

Delle aree previste in zona di verde agricolo può tuttavia essere tenuto conto, in conformità all'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel computo della cubatura ammessa.“

2. di accogliere l'osservazione presentata dalla signora Anna Maria Magdalena Pixner con la motivazione espressa dal Comune nella sua presa di posizione (delibera consiliare n. 4 del 9 marzo 2010), che la Giunta provinciale fa propria;
3. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57721

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26. Juli 2010, Nr. 1279**Gemeinde St. Martin in Passeier: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 5 vom 17. Februar 2010**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde ST. MARTIN IN PASSEIER;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderung zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wald im Bereich des „Wolfer Hofes“ (ca. 13.360 m<sup>2</sup>)

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehende Entscheidung der Landesregierung genanntem Gutachten entspricht;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**  
**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

1. die von der Gemeinde ST. MARTIN IN PASSEIER mit Ratsbeschluss Nr. 5 vom 17. Februar 2010 beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wald im Bereich des „Wolfer Hofes“ (betroffene Fläche ca. 13.360 m<sup>2</sup>) zu genehmigen, da es sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand handelt;

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1279**Comune di San Martino in Passiria: Approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 5 del 17 febbraio 2010**

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di SAN MARTINO IN PASSIRIA;

Premesso che il Comune propone la seguente modifica al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo e da zona di verde agricolo in bosco nell'ambito del maso “Wolf” (ca. 13.360 m<sup>2</sup>)

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 8 luglio 2010, facendo presente, che la sottoriportata decisione della Giunta provinciale corrisponde a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo e da zona di verde agricolo in bosco nell'ambito del maso “Wolf” (area in oggetto ca. 13.360 m<sup>2</sup>), proposta dal Comune di SAN MARTINO IN PASSIRIA con delibera consiliare n. 5 del 17 febbraio 2010, in quanto si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto;

- Das Forstinspektorat Meran hat mit Schreiben vom 5. Juli 2010 ein positives Gutachten erteilt;
2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

L'Ispettorato forestale di Merano ha espresso un parere favorevole con nota del 5 luglio 2010;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57722

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 26. Juli 2010, Nr. 1280

**Gemeinde Martell: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 2 vom 24. März 2010**

Nach Einsichtnahme in den geltenden Bauleitplan der Gemeinde MARTELL;

Festgestellt, dass die Gemeinde folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt:

Umwidmung von Kinderspielplatz in Wohnbauzone B - Auffüllzone (ca. 82 m<sup>2</sup>) und in Landwirtschaftsgebiet (ca. 24 m<sup>2</sup>) sowie Umwidmung von Wohnbauzone B - Auffüllzone in Landwirtschaftsgebiet (ca. 71 m<sup>2</sup>) und in Kinderspielplatz (ca. 1 m<sup>2</sup>) und Umwidmung von Wohnbauzone B - Auffüllzone in öffentlichen Parkplatz (ca. 10 m<sup>2</sup>)

Festgestellt, dass gegen den obgenannten Ratsbeschluss weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden sind;

Gestützt auf das Gutachten der Landesraumordnungskommission, das in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde, und darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Entscheidungen der Landesregierung genanntem Gutachten entsprechen;

Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom 11.08.1997, Nr. 13 in geltender Fassung;

Dies vorausgeschickt,

**beschließt**  
**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

die von der Gemeinde MARTELL mit Ratsbeschluss Nr. 2 vom 24. März 2010 beantragte Umwidmung von Kinderspielplatz in Wohnbauzone B - Auffüllzone (ca. 82 m<sup>2</sup>) und in Landwirtschaftsgebiet (ca. 24 m<sup>2</sup>) sowie die Umwidmung von Wohnbauzone B - Auffüllzone in Landwirtschaftsgebiet (ca. 71 m<sup>2</sup>)

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1280**Comune di Martello: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 2 del 24 marzo 2010**

Visto il piano urbanistico comunale vigente del Comune di MARTELLO;

Premesso che il Comune propone le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo l'allegato grafico:

Trasformazione da parco giochi per bambini in zona residenziale B - zona di completamento (ca. 82 m<sup>2</sup>) ed in zona di verde agricolo (ca. 24 m<sup>2</sup>) nonché trasformazione da zona residenziale B - zona di completamento in zona di verde agricolo (ca. 71 m<sup>2</sup>) ed in parco giochi per bambini (ca. 1 m<sup>2</sup>) e trasformazione da zona residenziale B - zona di completamento in zona per parcheggio pubblico (ca. 10 m<sup>2</sup>)

Constatato, che avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni;

Sentito il parere della Commissione urbanistica provinciale, espresso nella seduta del 8 luglio 2010, facendo presente, che le sottoriportate decisioni della Giunta provinciale corrispondono a detto parere;

Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni;

Ciò premesso,

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi  
**delibera**

1. di approvare la trasformazione da parco giochi per bambini in zona residenziale B - zona di completamento (ca. 82 m<sup>2</sup>) ed in zona di verde agricolo (ca. 24 m<sup>2</sup>) nonché la trasformazione da zona residenziale B - zona di completamento in zona di verde agricolo (ca. 71 m<sup>2</sup>) ed in parco giochi per bambini (ca. 1 m<sup>2</sup>)

und in Kinderspielplatz (ca. 1 m<sup>2</sup>) und die Umwidmung von Wohnbauzone B - Auffüllzone in öffentlichen Parkplatz (ca. 10 m<sup>2</sup>) zu genehmigen, um die Auffahrt zum Ferienhaus auf der BP 666 bzw. den Wendeplatz am Haus zu erweitern und dadurch die Zufahrt auch im Winter für die Gäste befahrbar zu halten;

1. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

m<sup>2</sup>) e la trasformazione da zona residenziale B - zona di completamento in zona per parcheggio pubblico (ca. 10 m<sup>2</sup>), proposte dal Comune di MARTELLO con delibera consiliare n. 2 del 24 marzo 2010, per poter ampliare la rampa d'accesso risp. il piazzale di manovra nell'ambito della casa sulla p.ed. 666 e quindi di tenere libero l'accesso per i turisti anche d'inverno;

2. di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57727

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 26. Juli 2010, Nr. 1307

**Versuchsweise Einführung des Sabbatjahres  
für das Lehr- und Kindergartenpersonal des  
Landes**

Mit Artikel 26 des Bereichskollektivvertrages zur Arbeitszeit des Landespersonals vom 24.11.2009 wurde auch für das Landespersonal die Möglichkeit der Einführung des Sabbatjahres vorgesehen. Dementsprechend kann dem Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren eine Ruhepause von der Dauer eines Jahres gewährt werden, wobei das betroffene Personal vier Jahre Vollzeit arbeiten muss, aber während des Zeitraumes von fünf Jahren ein Gehalt im Ausmaß von nur 80 % bezieht.

Mit den Gewerkschaften wurde am 21.7.2010 das Einvernehmen erzielt, vorerst versuchsweise mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 für das Lehr- und Kindergartenpersonal das Sabbatjahr einzuführen. Laut diesem Einvernehmen ist die Verwaltung bereit, für das kommende Schuljahr wenigstens zehn Bediensteten den Beginn des Fünfjahreszeitraumes für das Sabbatjahr zu genehmigen. Dies bedeutet nicht, dass die Verwaltung deshalb gezwungen ist, bereits im kommenden Schuljahr das Sabbatjahr zu gewähren, da in der Regel dafür vier Jahre in Vollzeit zu arbeiten ist, außer der Bedienstet leistet eine entsprechende Sicherstellung.

Die Gewährung des Sabbatjahres hat für die Verwaltung ebenfalls keine Mehrausgaben zur Folge.

Aufgrund obiger Ausführungen des Berichtstatters, die geteilt werden,

**beschließt**

die Landesregierung, mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachten Stimmeneinhelligkeit:

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1307**Introduzione sperimentale dell'anno sabbatico  
per il personale insegnante delle scuole pro-  
fessionali e delle scuole dell'infanzia**

Con l'articolo 26 del contratto collettivo di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale dd. 21.11.2009 è stata prevista anche per il personale provinciale la possibilità di fruire dell'anno sabbatico, che consente al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di fruire nell'arco di un periodo quinquennale di un periodo di riposo della durata di un anno. A tale fine il personale è tenuto lavorare a tempo pieno per quattro anni, percependo però durante il periodo quinquennale lo stipendio nella misura ridotta dell'80%.

Con le organizzazioni sindacali è stata raggiunta in data 21.7.2010 l'intesa di introdurre in tanto via sperimentale per il personale insegnante e per il personale delle scuole dell'infanzia l'anno sabbatico. Secondo tale intesa l'Amministrazione è disposta di concedere per il prossimo anno scolastico ad almeno dieci dipendenti l'avvio del quinquennio per l'anno sabbatico. Ciò non comporta che l'Amministrazione è di conseguenza costretta di concedere l'anno sabbatico già nel prossimo anno scolastico, dato che di norma è richiesto un preventivo lavoro a tempo pieno per quattro anni, salvo che il dipendente presta un'adeguata garanzia.

La concessione dell'anno sabbatico non comporta per l'Amministrazione maggiori spese.

Sulla base delle susscite considerazioni del relatore, che vengono condivise, la Giunta provinciale ad unanimità di voti, legalmente espressi,

**delibera:**

1. die versuchsweise Einführung des Sabbatjahres gemäß den mit den Gewerkschaften am 21.7.2010 erzielten Einvernehmen zu genehmigen;
2. der vorliegende Beschluss hat keine Mehrausgaben zur Folge.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

1. di approvare l'introduzione sperimentale dell'anno sabbatico ai sensi dell'intesa raggiunta con gli organizzazioni sindacali in data 21.7.2010;
2. la presente deliberazione non comporta maggiori spese.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

<b>Anlage</b>	<b>Allegato</b>
<p style="text-align: center;"><b>EINVERNEHMEN</b></p> <p><b>über die versuchsweise Einführung des Sabbatjahres gemäß Art. 26 des BÜKV vom 24.11.2009</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> <b>Anwendungsbereich</b></p> <p>1. Das vorliegende Einvernehmen beinhaltet die versuchsweise Einführung des Sabbatjahres gemäß Artikel 26 des Bereichskollektivvertrages vom 24.11.2009 und gilt für das Lehr- und diesem gleichgestellte Personal der Berufsschulen und der Kindergarten des Landes.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA</b></p> <p><b>sull'introduzione sperimentale dell'anno sabbatico ai sensi dell'art. 26 del CCC del 24.11.2009</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1</b> <b>Ambito di applicazione</b></p> <p>1. La presente intesa concerne l'introduzione sperimentale dell'anno sabbatico ai sensi dell'articolo 26 del contratto collettivo di comparto 24.11.2009 e trova applicazione per il personale insegnante ed equiparato delle scuole professionali e delle scuole dell'infanzia della provincia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <b>Voraussetzungen laut Kollektivvertrag</b></p> <p>1. Dem Personal mit unbefristetem Arbeitsvertrag kann innerhalb des Zeitraumes von fünf Jahren eine Ruhepause von der Dauer eines Jahres, das in jeder Hinsicht gültig ist, gewährt werden, und zwar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ab dem 4. Dienstjahr bei einem Dienstalter von wenigstens zehn Jahren;</li> <li>b) ab dem 3. Dienstjahr bei einem Dienstalter von wenigstens fünfzehn Jahren;</li> <li>c) ab dem 1. Dienstjahr bei einem Dienstalter von wenigstens zwanzig Jahren.</li> </ul> <p>2. Während des Fünfjahreszeitraumes laut Absatz 1 wird das Gehalt im Ausmaß von 80 Prozent des Gehaltes bei Vollzeitarbeit ausbezahlt.</p> <p>3. Für die Beanspruchung des Sabbatjahres vor dem fünften Dienstjahr ist eine geeignete, dem vorgestreckten Gehalt entsprechende Sicherstellung vorzulegen.</p> <p>4. Das Personal kann auf die Ruhepause oder auf einen Teil derselben verzichten. In diesem Falle hat es Anspruch auf den angereiften aber nicht bezogenen Gehaltsteil.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Presupposti previsti del contratto collettivo</b></p> <p>1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere concesso, di regola nell'arco di un periodo quinquennale, il godimento di un periodo di riposo della durata di un anno, utile a tutti gli effetti, a partire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dal quarto anno di servizio in caso di un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;</li> <li>b) dal terzo anno di servizio in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;</li> <li>c) dal primo anno di servizio in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.</li> </ul> <p>2. Durante il periodo quinquennale di cui al comma 1, spetta un trattamento economico ridotto all'80 per cento.</p> <p>3. Il godimento del periodo di riposo di un anno sabbatico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di un'adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa.</p> <p>4. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte dello stesso. In tale caso, ha diritto al recupero della parte di stipendio maturata e non percepita.</p>

5. Im Falle der Verschiebung der Ruhepause bleibt das Anrecht auf die Beanspruchung desselben innerhalb des darauf folgenden Fünfjahreszeitraumes aufrecht.

**Art. 3**  
**Beanspruchung des Sabbatjahres**  
**für das Schuljahr 2010/2011**

1. Die Gesuche für die Beanspruchung des Sabbatjahres gemäß Artikel 2 sind für das Schuljahr 2010/2011 innerhalb 12.00 Uhr des 27. Augusts 2010 bei der jeweiligen Schul- und Kindergartendirektion einzureichen, wobei das von der Personalabteilung zur Verfügung gestellte Formblatt oder ein Faksimile zu verwenden ist.
2. Die entsprechenden Gesuche werden über die jeweilige Abteilung bzw. die jeweilige Kindergartendirektion an die Personalabteilung mit der entsprechenden Stellungnahme weiter geleitet.

**Art. 4**  
**Zulässiges Kontingent und Vorrang für das**  
**Schuljahr 2010/2011**

1. Für das Schuljahr 2010/2011 wird für die Beanspruchung des Sabbatjahres gemäß Artikel 2 ein Kontingent von nicht weniger als zehn Stellen gewährleistet.
2. Vorrangig werden die Gesuche von Bedienten mit höherem Dienstalter bei der Landesverwaltung berücksichtigt. Falls schwerwiegende Gründe vorliegen, kann das Kontingent laut Absatz 1 auch überschritten werden.
3. Der Antrag auf die Beanspruchung des Sabbatjahres kann nur vom Personal gestellt werden, das mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 ein Arbeitsverhältnis in Vollzeit innehat. Ein Wechsel in Teilzeitarbeit bleibt während der Arbeitsfase ausgeschlossen.
4. Während der fünfjährigen Gliederung der Arbeitszeit bleibt das Ausmaß des Arbeitsverhältnisses unverändert, außer das Personal verzichtet auf das nachfolgende Sabbatjahr. In diesem Fall erfolgt eine Verrechnung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Kostenneutralität für beide Seiten.

5. in caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell'ambito del successivo quinquennio.

**Articolo 3**  
**Fruizione dell'anno sabbatico per**  
**l'anno scolastico 2010/2011**

1. Le domande per la fruizione dell'anno sabbatico ai sensi dell'articolo 2 sono da presentare per l'anno scolastico 2010/2011 entro le ore 12.00 del 27 agosto 2010 alla rispettiva direzione scolastica o di scuola dell'infanzia, utilizzando il modulo o facsimile messa a disposizione dalla ripartizione personale.
2. Le relative domande vengono trasmesse unitamente ad una relativa presa di posizione tramite la propria ripartizione rispettivamente circolo didattico di scuola dell'infanzia alla ripartizione personale.

**Art. 4**  
**Contingente previsto e precedenza per l'anno**  
**scolastico 2010/2011**

1. Per la fruizione dell'anno sabbatico per l'anno scolastico 2010/2011 ai sensi dell'articolo 2 viene garantito un contingente non inferiore a dieci posti.
2. Con precedenza vanno considerate le domande di dipendenti con maggiore anzianità di servizio presso l'amministrazione provinciale. In presenza di gravi motivi, il contingente di cui al comma 1, può essere superato.
3. La domanda per la fruizione dell'anno sabbatico può essere richiesta solo del personale, il quale si trova all'inizio dell'anno scolastico 2010/2011 in un rapporto di lavoro a tempo pieno. Durante la fase lavorativa rimane esclusa la possibilità di richiedere il tempo parziale.
4. Durante l'articolazione quinquennale del rapporto di lavoro rimane invariato l'orario di lavoro, tranne nel caso che il personale rinunci all'anno sabbatico successivo. In tal caso si provvede al conguaglio rispettando il principio della neutralità dei costi per ambedue le parti.

**Art. 5**  
**Allgemeine Grundsätze**

1. Während der Arbeitsfase steht die Zusatzentlohnung für Zusatzleistungen (Überstunden, Koordinierungszulage, usw.) im vollen Ausmaß zu, weshalb während der Beanspruchung des Sabbatjahres nur die dauernden und fixen Lohnelemente zustehen.
2. Für die Arbeitszeitregelung gelten in der Arbeitsfase die Bestimmungen für die Vollzeitarbeit.
3. Abwesenheiten während der Arbeitsfase unterbrechen den Fünfjahreszeitraum nicht, falls für die entsprechenden Abwesenheiten laut geltenden Bestimmungen die vollen Bezüge zustehen. Abwesenheiten für die keine oder nur reduzierte Bezüge zustehen, unterbrechen hingegen den Fünfjahreszeitraum und haben eine entsprechende Verlängerung der Arbeitsphase für die Beanspruchung des Sabbatjahres zur Folge.
4. Der Fünfjahreszeitraum wird auch im Falle von Sonderurlaub für behinderte Familienmitglieder gemäß Artikel 42 des Legislativdekretes vom 26.3.2001, Nr. 101 unterbrochen.
5. Für alle nicht ausdrücklich in diesem Einvernehmen geregelten Fälle gilt der Grundsatz der Kostenneutralität sowohl für die Verwaltung als auch für die Bediensteten.

*Für die Verwaltung*

Amtsdirektor  
Dr. Luis Runggatscher

Geschäftsführende Amtsdirektorin  
Dr. Uta Klingele

Abteilungsdirektor  
Engelbert Schaller

*Für die Gewerkschaften des Landespersonal  
ASGB - Landesbedienstetes  
unterzeichnet  
SGBCISL SCHULE SCUOLA  
unterzeichnet  
ÖDV/FPS SGBCISL  
unterzeichnet  
CGIL-AGB  
unterzeichnet*

**Art. 5**  
**Principi generali**

1. Durante la fase lavorativa spetta il trattamento accessorio per prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario, indennità di coordinamento ect.) nella misura intera, per cui durante la fruizione dell'anno sabbatico spetta solo la retribuzione fissa e ricorrente.
2. Per la regolamentazione dell'orario di lavoro durante la fase lavorativa valgono le norme riguardanti il lavoro a tempo pieno.
3. Assenze durante la fase lavorativa non interrompono il periodo quinquennale, qualora per le rispettive assenze secondo la normativa vigente spetta la retribuzione intera. Assenze per le quali non spetta una retribuzione o in misura ridotta, interrompono invece il periodo quinquennale e comportano la relativa proroga della fase lavorativa richiesta per la fruizione dell'anno sabbatico.
4. Il periodo quinquennale è interrotto anche in caso del congedo per assistenza a familiari disabili ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo del 26.3.2001.
5. Per tutti i casi non espressamente previsti in questo accordo vale il principio della neutralità dei costi, sia per l'amministrazione che anche per il dipendente.

*Per l'Amministrazione*

Il Direttore d'ufficio  
Dr. Luis Runggatscher

La Diretrice reggente  
Dr. Uta Klingele

Il Direttore di ripartizione  
Engelbert Schaller

*Per i sindacati del personale provinciale  
ASGB - Landesbedienstetes  
firmato  
SGBCISL SCHULE SCUOLA  
firmato  
ÖDV/FPS SGBCISL  
firmato  
CGIL-AGB  
firmato*

57695

**Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010**

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**  
del 26 luglio 2010, n. 1312**Gemeinde Brixen: Genehmigung von Änderungen zum Bauleitplan (Zone für touristische Einrichtungen "Koja-Wiesen" mit Zufahrtsstraße)**

Die Landesregierung schickt folgendes vor-  
aus:

Der überarbeitete Bauleitplan der Gemeinde Brixen wurde von der Landesregierung mit Beschluss Nr. 368 vom 3. Februar 1997 genehmigt und von der Gemeinde mit Ratsbeschluss Nr. 7 vom 25. Jänner 2007 wiederbestätigt.

Die Gemeinde Brixen hat mit Ratsbeschluss Nr. 79 vom 30. Juli 2008 die Abänderung am Bauleitplan betreffend "Umwidmung von Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung in alpines Grün und Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Wald in Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung mit Durchführungsplan - KG St. Andrä und KG Afers" beschlossen.

Mit Ratsbeschluss Nr. 80 vom 30. Juli 2008 hat die Gemeinde die "Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Wald in Gemeindestraße Typ E - KG St. Andrä" beschlossen.

Im Laufe des gemäß Landesraumordnungsgesetz durchgeführten Genehmigungsverfahrens wurden Einwände gegen die genannten Ratsbeschlüsse Nr. 79/08 und Nr. 80/08 eingereicht, zu welchen die Gemeinde mit den Ratsbeschlüssen Nr. 110 und Nr. 109 vom 16. Oktober 2008 Stellung genommen hat.

Die Landesregierung hat, nach Einsichtnahme in das Gutachten der Landesraumordnungskommission vom 5. März 2009, die Bauleitplanänderungen gemäß den Ratsbeschlüssen Nr. 79/08 und Nr. 80/08 mit Beschluss Nr. 762 vom 16.03.2009 genehmigt.

Gegen diesen Beschluss wurden 5 Rekurse beim lokalen Verwaltungsgericht eingereicht.

Die Gemeinde Brixen hat daraufhin festgestellt, dass die Landesregierung ihrem Beschluss

**Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010**

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**  
vom 26. Juli 2010, Nr. 1312**Comune di Bressanone: Approvazione di modifiche al piano urbanistico (Zona per attrezzature turistiche prati "Koja" e strada d'accesso). Ratsbeschluss Nr. 11 vom 2. Februar 2010**

La Giunta provinciale premette quanto segue:

Il piano urbanistico comunale rielaborato del Comune di Bressanone è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 368 del 3 febbraio 1997 e riconfermato dal Comune con delibera consiliare n. 7 del 25 gennaio 2007.

Il Comune di Bressanone con Delibera consiliare n. 79 del 30 luglio 2008 ha adottato la modifica al piano urbanistico comunale concernente la "Trasformazione da zona per impianti turistici - alloggiativi in zona di verde alpino e trasformazione da zona di verde agricolo e bosco in zona per impianti turistici - alloggiativi con piano di attuazione - CC S. Andrea e CC Eores.

Con Delibera consiliare n. 80 del 30 luglio 2008 il Comune ha adottato la "Trasformazione da zona di verde agricolo e bosco in strada comunale di tipo E - CC S. Andrea.

Nel corso del procedimento di approvazione secondo la legge urbanistica provinciale sono state presentate delle osservazioni avverso le delibere consiliari n. 79/08 e n. 80/08 sulle quali il Comune ha preso posizione con le delibere n. 110 e n. 109 del 16 ottobre 2008.

La Giunta provinciale, visto il parere della commissione urbanistica provinciale del 5 marzo 2009, ha approvato le modifiche al Piano urbanistico comunale di cui alle delibere consiliari n. 79/08 e n. 80/08 con la propria delibera n. 762 del 16/03/2009.

Avverso la predetta deliberazione sono stati presentati cinque ricorsi avanti il locale TRGA.

In seguito il Comune di Bressanone ha preso atto che la Giunta Provinciale ha messo alla base

Nr. 762 vom 16.03.2009 auch Ergänzungen des Umweltberichtes und ein Tourismuskonzept zu grunde gelegt hat, welche vom Gemeinderat Brixen zum damaligen Zeitpunkt nicht geprüft und genehmigt waren, und erachtet es daher als zweckmäßig, die Änderungen am Bauleitplan, genehmigt mit den Ratsbeschlüssen Nr. 79 und Nr. 80 vom 30. Juli 2008 wieder zu beschließen.

Mit Ratsbeschluss Nr. 11 vom 2. Februar 2010 wurden die Änderungen am Bauleitplan gemäß den Ratsbeschlüssen Nr. 79 und Nr. 80 vom 30. Juli 2008 wieder beschlossen und bestätigt, mit allen technischen und graphischen Unterlagen, nach Einsichtnahme in die Umweltberichte im Sinne des Art. 8 des LG Nr. 2 vom 5.4.2007, in den Ratsbeschluss Nr. 37 vom 21.5.2009 betreffend das Programm der touristischen Entwicklung der Gemeinde Brixen gemäß Art. 9 des DLH Nr. 55/2007 und in den Ratsbeschluss Nr. 57 vom 11.6.2007 betreffend den Masterplan der Gemeinde Brixen, vor allem in den Bericht des Fachteams Tourismus.

Die Landesregierung nimmt Einsicht in das Gutachten der Landesraumordnungskommission, welches in der Sitzung vom 8. Juli 2010 erteilt wurde und weist darauf hin, dass die nachstehende Entscheidung diesem Gutachten entspricht:

Die Landesraumordnungskommission stellt fest, dass die Gemeinde die Änderungen zum Bauleitplan betreffend die Ratsbeschlüsse Nr. 79 und Nr. 80 vom 30. Juli 2008 neu beschlossen hat, mit ergänzten Unterlagen, welche auch die Ergänzungen beinhalten, welche die Landesraumordnungskommission für die Erstellung des Gutachtens vom 5. März 2009 gefordert hatte.

Sie stellt weiters fest, dass während der öffentlichen Auflage Einwände eingegangen sind. Diese Einwände legen in der Substanz dieselben Argumente dar, wie sie bereits zu den Ratsbeschlüssen Nr. 79 und Nr. 80 vom 30. Juli 2008 vorgebracht wurden und zu welchen die Gemeinde mit den Ratsbeschlüssen Nr. 109 und Nr. 110 vom 16. Oktober 2008 Stellung genommen hat.

Die Landesraumordnungskommission hat diese Stellungnahmen bereits in ihrem Gutachten vom 5. März 2009 bewertet und ebenso wie die Gemeinde entschieden.

Auch infolge der vorliegenden neuen Beschlussfassung können die Einwände nicht angenommen werden auf Grund der zusätzlichen Begründungen, welche aus dem erläuternden Bericht und den Umweltberichten, sowie aus den

della propria delibera n. 762 del 16/03/2009 anche delle integrazioni al rapporto ambientale ed un programma per strutture turistiche che al momento non erano stati ancora esaminati ed approvati dal Consiglio comunale di Bressanone, e considera pertanto opportuno procedere alla riadozione delle varianti al piano urbanistico di cui alle delibere consiliari n. 79 e n. 80 del 30 luglio 2008.

Con la delibera consiliare n. 11 del 2 febbraio 2010 il Comune, visti i rapporti ambientali ai sensi dell'art. 8 della LP n. 2 del 5.4.2007, la delibera consiliare n. 37 del 21/5/2009, riguardante il programma di sviluppo turistico del Comune di Bressanone ai sensi dell'art. 9 del DPP n. 55/2007, e la delibera consiliare n. 57 del 11/6/2006 concernente piano master del Comune di Bressanone, in particolare la relazione del gruppo turismo, conferma, in sede di riadozione, le modifiche al Piano urbanistico comunale di cui alle delibere consiliari n. 79 e n. 80 del 30 luglio 2008, con tutti gli elaborati tecnici e grafici.

La Giunta provinciale prende visione del parere della Commissione urbanistica provinciale espresso nella seduta dell'8 luglio 2010 e fa presente che la sottoriportata decisione corrisponde al suddetto parere:

La Commissione urbanistica provinciale ha constatato che il Comune ha deliberato nuovamente le modifiche di cui alle delibere consiliari n. 79 e n. 80 del 30 luglio 2008, con elaborati integrati che includono anche le integrazioni richieste dalla stessa commissione urbanistica provinciale nel corso dell'istruttoria svolta per formulare il parere del 5 marzo 2009.

Ha accertato che durante il periodo di esposizione al pubblico sono pervenute delle osservazioni. Queste ripropongono nella sostanza il contenuto delle precedenti osservazioni già presentate in relazione alle delibere consiliari n. 79 e n. 80 del 30 luglio 2008, sulle quali il Comune aveva preso posizione con le delibere consiliari n. 109 e n. 110 del 16 ottobre 2008.

La Commissione urbanistica provinciale ha già valutato queste osservazioni in sede di rilascio del proprio parere del 5 marzo 2008 in accordo con le conclusioni del Comune.

Anche a seguito della presente riadozione tali osservazioni non possono essere accolte considerando le ulteriori ragioni che emergono dalla relazione illustrativa e dai rapporti ambientali nonché dagli elaborati tecnici e grafici; rispettiva-

technischen und grafischen Unterlagen hervorgehen, bzw. da sie in der derzeitigen allgemeinen Planungsfase nicht sachbezogen sind und, wenn schon, in den folgenden Ausführungsfasen und mit Erstellung der Konzession zu bewerten sind.

Die jetzt neu vorgebrachten verfahrenstechnischen Fehler liegen nicht vor, da für den Ratsbeschluss Nr. 11 vom 2. Februar 2010 mit allen technischen und graphischen Unterlagen das Genehmigungs- und Konsultationsverfahren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt wurde.

Die Landesregierung stützt sich auf die Art. 19, 20, 21 des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.8.1997, Nr. 13, in geltender Fassung.

Dies vorausgeschickt

**beschließt**

**DIE LANDESREGIERUNG**

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form

1. den Ratsbeschluss Nr. 11 vom 2. Februar 2010 zu genehmigen, welcher mit neuem Verfahren die Ergebnisse der Änderungen des Bauleitplanes der Gemeinde bestätigt, die mit den Ratsbeschlüssen Nr. 79 und Nr. 80 vom 30. Juli 2008 beantragt und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 762 vom 16. März 2009 genehmigt wurden;
2. die eingereichten Einwände werden aufgrund der in den Prämissen dargelegten Argumente abgelehnt;
3. der vorliegende Beschluss hat keine rückwirkenden Folgen.

Diesen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN  
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  
DR. HERMANN BERGER

mente, non possono essere accolte in quanto non pertinenti alla presente fase programmativa generale e semmai valutabili nelle successive fasi di esecuzione e di rilascio del titolo concesionario.

Non sono altresí riscontrabili i vizi procedurali, ora criticati, dato che il procedimento di adozione e di consultazione pubblica per la delibera consiliare n. 11 del 2 febbraio 2010, con tutta la documentazione tecnica e grafica, è stato svolto a norma di legge.

La Giunta provinciale prende visione degli artt. 19, 20, 21 della Legge urbanistica provinciale, legge provinciale dell'11.8.1997, n. 13 e successive modifiche.

Ciò premesso

**LA GIUNTA PROVINCIALE**

ad unanimità di voti legalmente espressi

**delibera**

1. di approvare la delibera consiliare n. 11 del 2 febbraio 2010 che, con rinnovata procedura, in sede di riadozione, conferma gli esiti delle variazioni del piano urbanistico comunale adottate con le delibere consiliari n. 79 e n. 80 del 30 luglio 2008, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 762 del 16 marzo 2009;
2. di respingere le osservazioni presentate con le motivazioni esposte in premessa;
3. di dare atto che la presente deliberazione non ha effetti retroattivi.

Di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.  
DOTT. HERMANN BERGER

57714

Contratti - Parte 1 - Anno 2010

Verträge - 1 Teil - Jahr 2010

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
**AGENZIA PER LE CONTRATTAZIONI COLLETTIVE - BZ** del 10 agosto 2010  
**Contratto collettivo per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano - corsi di recupero**

sottoscritto in data 10.8.2010 sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale 12.07.2010, n. 1162

### Artikel 1

1. L'articolo 3 del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano dd. 10 giugno 2008 avente per oggetto: *Modifica del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano: Compenso per attività di recupero*, già modificato con l'articolo 1 del Contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano dd. 8 luglio 2009, è sostituito dal seguente:

#### „Articolo 3

1. *In attesa di una generale revisione della materia in occasione della prossima contrattazione della parte normativa del contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano il presente contratto vale fino all'11 settembre 2010. La proroga tacita è esplicitamente esclusa.*

Bolzano, li 10 agosto 2010

**Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva**

PRESIDENTE  
*Dr. Anton Gaiser*

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
**AGENTUR FÜR DIE KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN - BZ** vom 10. August 2010

**Landeskollektivvertrag für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols - Aufholmaßnahmen**

unterzeichnet am 10.08.2010 aufgrund des Beschlusses der Landesregierung vom 12.07.2010 Nr. 1162

### Articolo 1

1. Artikel 3 des Landeskollektivvertrages für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 10 Juni 2008, betreffend „*Abänderung des Landeskollektivvertrages für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols: Vergütung für Aufholmaßnahmen*“ bereits abgeändert durch Artikel 1 des Landeskollektivvertrags für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen des Landes vom 8. Juli 2009, erhält folgende Fassung:

#### „Articolo 3

1. *In Erwartung einer neuen Gesamtregelung der Materie im Rahmen der nächsten Verhandlungen des normativen Teils des Landeskollektivvertrags für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols gilt der vorliegende Vertrag bis zum 11. September 2010. Eine stillschweigende Verlängerung ist ausdrücklich ausgeschlossen.*

Bozen, am 10. August 2010

**Landesagentur für Kollektivvertragsverhandlungen**

PRÄSIDENT  
*Dr. Anton Gaiser*

**Delegazione pubblica**

*Dr. Engelbert Schaller  
Dr. Arthur Pernstich  
Geom. Carlo Pomaro  
Dr. Alexander Prinoth  
Dr. Giorgio Danieli  
Rag. Walter Rier  
Dr. Albrecht Matzneller*

**Öffentliche Delegation**

*Dr. Engelbert Schaller  
Dr. Arthur Pernstich  
Geom. Carlo Pomaro  
Dr. Alexander Prinoth  
Dr. Giorgio Danieli  
Rag. Walter Rier  
Dr. Albrecht Matzneller*

**Gewerkschaften**

SGBCISL SCHULE  
*Dr. Sandro Fraternali*

AGB GBW  
*Dr. Stefano Fidenti*

ASGB SSG SCHULE  
*non firmato*

SGK-UIL SCHULE  
*Dott.ssa Giannina Facca*

**Sindacati**

SGBCISL SCUOLA  
*Dr. Sandro Fraternali*


CGIL FLC  
*Dr. Stefano Fidenti*

ASGB SSG SCUOLA  
*nicht unterzeichnet*

UIL-SGK SCUOLA  
*Dr. Giannina Facca*

Kopie - Copia

Nr. 31

**GEMEINDE VAHRN**  
 Provinz Bozen

**COMUNE DI VARNA**  
 Provincia di Bolzano

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT  
DES GEMEINDERATES**
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Prot. Nr.

Sitzung vom-Seduta del

**22.06.2010**

Uhr - ore

**19:00**

Nach Erfüllung der im geltenden E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen.

Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questo Consiglio comunale.

Sono presenti:

	Entsch. abwesend assente giust.	Unentsch. abwesend assente ingiust.		Entsch. abwesend assente giust.	Unentsch. abwesend assente ingiust.
Andreas SCHATZER			Peter FALLER		
Heinrich BRUGGER			Juliane GASSER PELLEGRINI		
Anna KAINZWALDNER ÖTTL			Dagmar GITZL		
Walter KERER			Dr. Andreas GÖLLER		
Dott. Dietmar PATTIS			Anton JÖCHLER		
Dr. Alexander TAUBER	X		Dr. Georg MITTERRUTZNER		
Josef TAUBER			Peter PICHLER		
Luciana BASSANELLO	X		Veronika PLIGER BURGER	X	
Dr. Gregor BEIKIRCHER			Dr. Reinhold SCHLECHTLEITNER		
Michael BRUGGER			Peter TAUBER		

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario comunale, Signor

**Dr. Alexander BRAUN**

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

**Andreas SCHATZER**

in seiner Eigenschaft als **Bürgermeister** den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di **sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Behandelt wird folgender

Si tratta il seguente

**GEGENSTAND****OGGETTO**

**Abänderung der Artikel 5, 14 und 44 der Satzung der Gemeinde Vahrn**

**Variazione degli articoli 5, 14 e 44 dello statuto del Comune di Varna**

## DER GEMEINDERAT

Es wird vorausgeschickt,

- dass mit eigenem Beschluss Nr. 8 vom 17. Jänner 2006 die überarbeitete Satzung der Gemeinde Vahrn genehmigt wurde;
- dass Art. 14 der genehmigten Satzung die Zusammensetzung, Wahl und Funktionsweise des Gemeindeausschusses regelt;
- dass es zweckmäßig erscheint, im Lichte der letzten Initiativen des Gesetzgebers und zwecks Einsparung öffentlicher Gelder die Anzahl der Gemeindeausschussmitglieder zu verkleinern.

Nach eingehender Überprüfung des Abänderungsvorschlages.

In Erwägung, dass der Abänderungsvorschlag der Satzung den Vorstellungen dieser Verwaltung entspricht.

Nach Einsichtnahme in das administrative und buchhalterische Gutachten, beide positiv.

Nach Einsichtnahme in den E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Region Nr. 3/L vom 1. Februar 2005,

**b e s c h l i e ß t**  
mittels Handerheben,  
(17 Anwesende – 11 Ja-Stimmen –  
6 Nein-Stimmen)

- 1) die Satzung der Gemeinde Vahrn folgendermaßen abzuändern:
  - I. Art. 5: (Chancengleichheit)  
**Absatz 2 Buchstabe a) wird folgendermaßen ersetzt:**
    - a) Sofern beide Geschlechter im Gemeinderat vertreten sind, haben auch beide Anrecht mit mindestens einem Mitglied im Gemeindeausschuss vertreten zu sein.
  - II. Art. 14: (Gemeindeausschuss)  
**Absatz 1) wird folgendermaßen ersetzt:**
    1. Der Gemeindeausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und aus 5 Referenten.
  - III. Art. 44: (Übergangsbestimmungen)  
**es wird folgender Absatz 2) hinzugefügt:**
    2. Die im Art. 14 Absatz 1) enthaltene Anzahl an Gemeindeausschussmitgliedern findet bei der nächsten allfälligen Umbildung bzw. Neubildung des Gemeindeausschusses Anwendung.

Es wird darauf hingewiesen, dass gegen diesen Beschluss, während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen, beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con propria deliberazione n. 8 del 17 gennaio 2006 è stato approvato lo statuto aggiornato del Comune;
- che l'art. 14 dello statuto approvato regola la composizione, l'elezione ed il funzionamento della Giunta comunale;
- che pare opportuno, alla luce delle ultime iniziative del legislatore al fine del risparmio di denaro pubblico di ridurre il numero dei componenti la Giunta comunale.

Dopo un approfondito esame della proposta di variazione.

Rilevato che la proposta di variazione dello statuto, corrisponde pienamente ai concetti di questa amministrazione.

Visto il parere tecnico-amministrativo e contabile, entrambi positivi.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L,

(con 17 consiglieri presenti –  
11 voti favorevoli – 6 voti contrari  
espressi per alzata di mano,  
d e l i b e r a

- 1) di modificare lo statuto del Comune di Varna come di seguito:
  - I. Art. 5 (Pari opportunità)  
**Il comma 2) lettera a) viene sostituito come segue:**
    - a) Se entrambi i sessi sono rappresentati in consiglio comunale, entrambi hanno diritto di essere rappresentati in giunta comunale con almeno un membro.
  - II. Art. 14: (Giunta comunale)  
**Il comma 1) viene sostituito come segue:**
    1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 5 assessori.
  - III. Art. 44: (Norme transitorie)  
**viene aggiunto il seguente comma 2):**
    2. Il numero dei componenti la Giunta comunale indicato nell'articolo 14 comma 1) si applica al prossimo eventuale rimpasto oppure rinnovo della Giunta comunale.

Si fa presente che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione a questa deliberazione alla Giunta comunale. Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende / Il Presidente  
fto. - gez. SCHATZER AndreasDer Sekretär / Il Segretario  
fto. - gez. Dr. BRAUN Alexander**BUCHUNG DER VERPFLICHTUNG****REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA**

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss ist bei der Finanzabteilung vorgemerkt worden.

Si certifica che l'impegno assunto con la presente delibera è stato registrato, o comunque, prenotato, a questa Sezione Finanziaria.

Verpflichtung / Impegno Nr.	Zahlungsauftrag / Mandato Nr.	Kap. / Cap. Nr.

Der Buchhalter / Il Ragioniere

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinanderfolgende Tage an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

**30.06.2010**

Vorliegender Beschluss wird vollstreckbar am

La presente deliberazione diventerà esecutiva il

**11.07.2010**Der Sekretär / Il Segretario  
fto. - gez. Dr. Alexander Braun

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.


Der Sekretär / Il Segretario  
Dr. Alexander Braun

Vahrn, 30.06.2010

Varna, 30.06.2010

Kopie - Copia

Nr. 42

**GEMEINDE VAHRN**  
 Provinz Bozen

**COMUNE DI VARNA**  
 Provincia di Bolzano

**BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT  
DES GEMEINDERATES**
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Prot. Nr.

Sitzung vom-Seduta del

**19.07.2010**

Uhr - ore

**19:00**

Nach Erfüllung der im geltenden E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeinderates einberufen.

Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti di questo Consiglio comunale.

Sono presenti:

	Entsch. abwesend assente giust.	Unentsch. abwesend assente ingiust.		Entsch. abwesend assente giust.	Unentsch. abwesend assente ingiust.
Andreas SCHATZER			Peter FALLER	X	
Heinrich BRUGGER			Juliane GASSER PELLEGRINI		
Anna KAINZWALDNER ÖTTL			Dagmar GITZL		
Walter KERER			Dr. Andreas GÖLLER		
Dott. Dietmar PATTIS	X		Anton JÖCHLER		
Dr. Alexander TAUBER			Dr. Georg MITTERRUTZNER	X	
Josef TAUBER			Peter PICHLER		
Luciana BASSANELLO			Veronika PLIGER BURGER		
Dr. Gregor BEIKIRCHER			Dr. Reinhold SCHLECHTLEITNER		
Michael BRUGGER			Peter TAUBER		

Seinen Beistand leistet der Gemeindesekretär, Herr

Assiste il Segretario comunale, Signor

**Dr. Alexander BRAUN**

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor

**Andreas SCHATZER**

in seiner Eigenschaft als **Bürgermeister** den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di **sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Behandelt wird folgender

Si tratta il seguente

**GEGENSTAND****OGGETTO**

**Abänderung der Artikel 5, 14 und 44 der Satzung der Gemeinde Vahrn**

**Variazione degli articoli 5, 14 e 44 dello statuto del Comune di Varna**

## DER GEMEINDERAT

Es wird vorausgeschickt,

- dass mit eigenem Beschluss Nr. 8 vom 17. Jänner 2006 die überarbeitete Satzung der Gemeinde Vahrn genehmigt wurde;
- dass Art. 14 der Satzung die Zusammensetzung, Wahl und Funktionsweise des Gemeindeausschusses regelt;
- dass es zweckmäßig erscheint, im Lichte der letzten Initiativen des Gesetzgebers und zwecks Einsparung öffentlicher Gelder die Anzahl der Gemeindeausschussmitglieder zu verkleinern;
- dass Art. 5 der Satzung betreffend die Chancengleichheit beider Geschlechter abgeändert werden soll, um der aktuellen normativen Entwicklung Rechnung zu tragen;

Festgestellt, dass die gegenständliche Abänderung der Satzung vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 31 vom 22.06.2010 mit der absoluten Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder genehmigt worden ist.

Darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 3 des E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Region Nr. 3/L vom 1. Februar 2005, die Satzungsänderung genehmigt ist, wenn innerhalb von 30 Tagen zweimal die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht wird.

Nach eingehender Überprüfung des Abänderungsvorschlages.

In Erwägung, dass der Abänderungsvorschlag der Satzung den Vorstellungen dieser Verwaltung entspricht.

Nach Einsichtnahme in das administrative und buchhalterische Gutachten, beide positiv.

Nach Einsichtnahme in den E.T. der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung, genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Region Nr. 3/L vom 1. Februar 2005,

b e s c h l i e ß t  
mittels Handerheben,  
17 Anwesende – 11 Ja-Stimmen –  
1 Enthaltung – 5 Nein-Stimmen)

1) die Satzung der Gemeinde Vahrn folgendermaßen abzuändern:

- I. Art. 5: (Chancengleichheit)
 

**Absatz 2 Buchstabe a) wird folgendermaßen ersetzt:**

a) Sofern beide Geschlechter im Gemeinderat vertreten sind, haben auch beide Anrecht mit mindestens einem Mitglied im Gemeindeausschuss vertreten zu sein.
- II. Art. 14: (Gemeindeausschuss)
 

**Absatz 1) wird folgendermaßen ersetzt:**

  1. Der Gemeindeausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und aus 5 Referenten.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con propria deliberazione n. 8 del 17 gennaio 2006 è stato approvato lo statuto aggiornato del Comune;
- che l'art. 14 dello statuto regola la composizione, l'elezione ed il funzionamento della Giunta comunale;
- che pare opportuno, alla luce delle ultime iniziative del legislatore al fine del risparmio di denaro pubblico di ridurre il numero dei componenti la Giunta comunale;
- che l'art. 5 dello statuto riguardante le pari opportunità di entrambi i sessi dovrà essere modificato, per tener conto delle recenti sviluppi legislativi;

Constatato, che la presente modifica dello statuto è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 22.06.2010 con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Fatto presente, che ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L, la modifica statutaria è approvata se entro 30 giorni per due volte viene raggiunta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Dopo un approfondito esame della proposta di variazione.

Rilevato che la proposta di variazione dello statuto, corrisponde pienamente ai concetti di questa amministrazione.

Visto il parere tecnico-amministrativo e contabile, entrambi positivi.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L,

(con 17 consiglieri presenti –  
11 voti favorevoli – 1 astensione – 5 voti contrari)  
espressi per alzata di mano,  
d e l i b e r a

1) di modificare lo statuto del Comune di Varna come di seguito:

- I. Art. 5 (Pari opportunità)
 

**Il comma 2) lettera a) viene sostituito come segue:**

a) Se entrambi i sessi sono rappresentati in consiglio comunale, entrambi hanno diritto di essere rappresentati in giunta comunale con almeno un membro.
- II. Art. 14: (Giunta comunale)
 

**Il comma 1) viene sostituito come segue:**

  1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da n. 5 assessori.

- III. Art. 44: (Übergangsbestimmungen)  
**es wird folgender Absatz 2) hinzugefügt:**  
2. Die im Art. 14 Absatz 1) enthaltene Anzahl an Gemeindeausschussmitgliedern findet bei der nächsten allfälligen Umbildung bzw. Neubildung des Gemeindeausschusses Anwendung.

Es wird darauf hingewiesen, dass gegen diesen Beschluss, während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen, beim Gemeindeausschuss Einspruch erhoben werden kann. Innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit dieses Beschlusses kann beim Regionalen Verwaltungsgerichtshof in Bozen Rekurs eingebracht werden.

- III. Art. 44: (Norme transitorie)  
**Viene aggiunto il seguente comma 2):**  
2. Il numero dei componenti la Giunta comunale indicato nell'articolo 14 comma 1) si applica al prossimo eventuale rimpasto oppure rinnovo della Giunta comunale.

Si fa presente che ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare opposizione a questa deliberazione alla Giunta comunale. Entro 60 giorni dall'esecutività della delibera può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Gelesen, genehmigt und gefertigt

Letto, confermato e sottoscritto

Der Vorsitzende / Il Presidente  
fto. - gez. SCHATZER AndreasDer Sekretär / Il Segretario  
fto. - gez. Dr. BRAUN Alexander**BUCHUNG DER VERPFLICHTUNG****REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA**

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss ist bei der Finanzabteilung vorgemerkt worden.

Si certifica che l'impegno assunto con la presente delibera è stato registrato, o comunque, prenotato, a questa Sezione Finanziaria.

Verpflichtung / Impegno Nr.	Zahlungsauftrag / Mandato Nr.	Kap. / Cap. Nr.

Der Buchhalter / Il Ragioniere

Dieser Beschluss wird heute und für 10 aufeinanderfolgende Tage an der Amtstafel und auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

La presente deliberazione viene pubblicata oggi e per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

**28.07.2010**

Vorliegender Beschluss wird vollstreckbar am

La presente deliberazione diventerà esecutiva il

**08.08.2010**Der Sekretär / Il Segretario  
fto. - gez. Dr. Alexander Braun

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift, auf stempelfreiem Papier für Verwaltungszwecke.

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Der Sekretär / Il Segretario  
Dr. Alexander Braun

Vahrn, 28.07.2010

Varna, 28.07.2010

57718

Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010

Corte Costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA

del 7 luglio 2010, n. 259

**Sentenza nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dell'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano e di decreti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano, atti aventi ad oggetto la chiusura di alcuni esercizi pubblici siti nella Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici :

Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA,

Alfio FINOCCHIARO,

Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO,

Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE,

Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO,

Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO,

Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito dell'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008; del decreto del Questore della Provincia autonoma di

BESCHLÜSSE UND ERKENNTNISSE - 2 Teil - Jahr 2010

Verfassungsgerichtshof

VERFASSUNGSGERICHT - ERKENNTNIS

vom 7. Juli 2010, Nr. 259

**Erkenntnis in den von der Autonomen Provinz Bozen eingeleiteten Verfahren wegen Zuweisungskonflikten zwischen Körperschaften infolge des Beschlusses des Regierungskommissärs für die Autonome Provinz Bozen sowie von Dekreten des Quästors der Autonomen Provinz Bozen betreffend die Schließung einiger öffentlicher Betriebe im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen**

REPUBLIK ITALIEN

IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES

hat

DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF,

zusammengesetzt aus:

Francesco AMIRANTE; Präsident:

Richter:

Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA,

Alfio FINOCCHIARO,

Alfonso QUARANTA,

Franco GALLO,

Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI,

Sabino CASSESE,

Maria Rita SAULLE,

Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO,

Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO,

Paolo GROSSI,

in den von der Autonomen Provinz Bozen mit den am 13. November und am 11. Dezember 2008 zugestellten, am 21. November und am 19. Dezember 2008 in der Kanzlei hinterlegten und unter Nr. 19, 20, 21, 25, 26 bzw. 27 im Register

Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, e della relativa lettera di comunicazione datata 18 settembre 2008, dei decreti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008 e del 21 ottobre 2008, e delle relative lettere di comunicazione; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008 e della relativa lettera di comunicazione; del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, e della relativa lettera di comunicazione e del decreto del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, e della relativa lettera di comunicazione, atti aventi ad oggetto la chiusura di alcuni esercizi pubblici siti nella Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 13 novembre e l'11 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 21 novembre e il 19 dicembre 2008 ed iscritti ai nn. 19, 20, 21, 25, 26 e 27 del registro conflitti tra enti 2008.

Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

*Ritenuto in fatto*

1.- Con ricorso, iscritto al reg. ric. n. 19 del 2008, notificato il 13 novembre 2008, depositato il successivo 21 novembre, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano del 10 settembre 2008 (prot. n. 964/2008, Area III del 10 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 19 settembre 2008), che ha disposto la chiusura per sette giorni dell'esercizio pubblico "Kalterer Weinstadt" a seguito dell'intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo esercizio, oltre l'orario consentito, in violazione del disposto dell'art. 6 del decreto-

2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften eingetragenen Rekursen eingeleiteten Verfahren wegen Zuweisungskonflikten zwischen Körperschaften infolge des Beschlusses des Regierungskommissärs für die Autonome Provinz Bozen vom 10. September 2008, Nr. 964/2008, Bereich III, des Dekretes des Quästors der Autonomen Provinz Bozen vom 17. September 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I. und des diesbezüglichen Mitteilungsschreibens vom 18. September 2008; der Dekrete des Quästors der Autonomen Provinz Bozen vom 16. September 2008 und vom 21. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I. und der diesbezüglichen Mitteilungsschreiben; des Dekretes des Quästors der Autonomen Provinz Bozen vom 22. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I. und des diesbezüglichen Mitteilungsschreibens; des Dekretes des Quästors der Autonomen Provinz Bozen vom 21. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I. und des diesbezüglichen Mitteilungsschreibens und des Dekretes des Quästors der Autonomen Provinz Bozen vom 11. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I. und des diesbezüglichen Mitteilungsschreibens betreffend die Schließung einiger öffentlicher Betriebe mit Sitz in der Provinz Bozen;

Nach Anhören des berichterstattenden Richters Giuseppe Tesauro in der öffentlichen Sitzung vom 25. Mai 2010;

Nach Anhören der Rechtsanwälte Giuseppe Franco Ferrari und Roland Riz für die Autonome Provinz Bozen;  
das nachstehende

ERKENNTNIS  
erlassen.

*Zum Sachverhalt*

1.- Die Autonome Provinz Bozen hat mit dem im Rekursregister 2008 unter Nr. 19 eingetragenen, am 13. November 2008 zugestellten und am darauf folgenden 21. November hinterlegten Rekurs einen Zuweisungskonflikt mit dem Präsidenten des Ministerrates in Bezug auf den Beschluss des Regierungskommissärs für die Provinz Bozen vom 10. September 2008 (Prot. Nr. 964/2008, Bereich III, vom 10. September 2008, der der Provinz Bozen am 19. September 2008 mitgeteilt wurde) aufgeworfen, mit dem die Schließung des öffentlichen Betriebs „Kalterer Weinstadt“ für sieben Tage verfügt wurde, weil während einer Polizeikontrolle festgestellt worden war, dass dort alkoholische Getränke über die zugelassene Zeit hinaus verabreicht wurden, wobei der Art. 6 des

legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Tale provvedimento - secondo la ricorrente - opererebbe un'illegittima invasione delle competenze in materia di esercizi pubblici e di spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza, attribuite alla Provincia dagli artt. 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), oltre che delle attribuzioni già spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle materie di competenza provinciale, dall'art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in specie dall'art. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), nonché dall'art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Esso sarebbe, quindi, gravemente lesivo delle prerogative costituzionali assegnate alla Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione, anche dagli artt. 105 e 107 dello statuto medesimo e dall'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

L'attribuzione alla Provincia delle competenze inerenti anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in relazione a determinate materie di spettanza provinciale, risponderebbe ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione, in

Gesetzesdekretes vom 3. August 2007, Nr. 117 (Dringende Maßnahmen zur Änderung der Straßenverkehrsordnung zwecks Erhöhung des Verkehrssicherheitsniveaus) verletzt wurde, das mit Änderungen in das Gesetz vom 2. Oktober 2007, Nr. 160 umgewandelt wurde.

Diese Maßnahme würde nach Ansicht der Be schwerdeführerin einen rechtswidrigen Eingriff in die der Provinz zustehenden Befugnisse auf dem Sachgebiet der öffentlichen Betriebe und der öffentlichen Vorführungen hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit (Art. 9 Abs. 1 Z. 6 und 7 und Art. 16 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut Trentino-Südtirol betreffen“) sowie in die einst der Sicherheitsbehörde zustehenden Befugnisse, die nun - für die in den Zuständigkeitsbereich der Provinz fallenden Sachgebiete - dem Landeshauptmann zugewiesen sind, darstellen (Art. 20 des genannten Sonderstatutes und entsprechende Durchführungsbestimmungen, insbesondere Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 686 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend öffentliche Betriebe und öffentliche Vorführungen“, Art. 4 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. März 1992, Nr. 266 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis“ und Art. 3 Abs. 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 19. November 1987, Nr. 526 „Ausdehnung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 auf die Region Trentino-Südtirol und auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen“).

Der genannte Beschluss verletzte demzufolge schwerwiegender die in der Verfassung und in den erwähnten Statuts- und Durchführungsbestimmungen sowie in den Art. 105 und 107 des genannten Statutes und im Art. 117 der Verfassung in Bezug auf Art. 10 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 (Änderungen zum V. Titel des Zweiten Teils der Verfassung) verankerten Zuständigkeiten der Provinz.

Durch die Zuweisung an die Provinz der Befugnisse zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Rahmen bestimmter, in den Zuständigkeitsbereich der Provinz fallenden Sachgebiete würde den Erfordernissen einer angemessenen Gebietsbezogenheit sowie gleichzeitig einer zentralisierten Ausübung genannter Befugnisse ge-

ossequio a quanto stabilito dall'art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei principi delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, alla salvaguardia dell'autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che trova il suo fondamento nell'art. 6 della Costituzione.

Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, disporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico e, per l'effetto, annulli l'atto impugnato.

2.- Con i ricorsi iscritti al reg. conflitti del 2008 ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a sei decreti del Questore della Provincia di Bolzano che hanno disposto la sospensione della licenza di alcuni esercizi pubblici.

In particolare, il ricorso iscritto al n. 20 del reg. conflitti del 2008 concerne il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008) e la relativa lettera di comunicazione. Con tale provvedimento è stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), dell'esercizio pubblico "Caffè Agadir", sito in Bolzano, in quanto, nel corso di controlli di polizia, è stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate ed il verificarsi di litigi ed aggressioni che hanno comportato la necessità dell'intervento delle forze dell'ordine, con l'individuazione di una persona non in regola con le norme sul soggiorno.

Con il ricorso iscritto al n. 21 del reg. conflitti del 2008 sono stati impugnati il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., dell'esercizio pubblico "Bar Casablanca", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, nonché il successivo provvedimento del medesimo Questore del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta nuovamente la chiusura per 15 giorni, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., del medesimo esercizio, e la relativa lettera di comu-

mäß Art. 97 der Verfassung und überdies den in den Statuts- und Durchführungsbestimmungen enthaltenen Grundsätzen zum Schutze der im Art. 6 der Verfassung verankerten Sonderautonomie der Autonomen Provinz Bozen Rechnung getragen.

Infolgedessen beantragt die Beschwerdeführerin, dass der Verfassungsgerichtshof befinden möge, dass nicht der Staat - d.h. im Falle der Provinz Bozen nicht der Regierungskommissär - die Schließung eines öffentlichen Betriebes verfügen kann, und folglich die angefochtene Maßnahme für nichtig erkläre.

2.- Mit den im Register der Zuweisungskonflikte 2008 zwischen Körperschaften unter Nr. 20, 21, 25, 26 und 27 eingetragenen Rekursen hat die Autonome Provinz Bozen Zuweisungskonflikt mit dem Präsidenten des Ministerrates in Bezug auf sechs Dekrete des Quästors der Provinz Bozen aufgeworfen, mit denen die Schließung einiger öffentlicher Betriebe verfügt wurde.

Insbesondere betrifft der im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 20 eingetragene Rekurs die Maßnahme des Quästors der Provinz Bozen vom 18. September 2008 (vom 17. September 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., die der Provinz Bozen am 18. September 2008 mitgeteilt wurde) und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben. Mit dieser Maßnahme wurde die Schließung des öffentlichen Betriebs „Caffè Agadir“ in Bozen für zehn Tage im Sinne des Art. 100 des königlichen Dekrets vom 16. Juni 1931, Nr. 773 (Einheitstext der Gesetze über die öffentliche Sicherheit) verfügt, weil während Polizeikontrollen festgestellt wurde, dass sich dort regelmäßig vorbestrafte Personen aufhielten und Streitereien und Ausschreitungen stattfanden, die den Eingriff der Ordnungskräfte erforderten, wobei überdies eine Person mit nicht ordnungsgemäßer Aufenthaltserlaubnis ausfindig gemacht wurde.

Mit dem im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 21 eingetragenen Rekurs wurden die Maßnahme des Quästors der Provinz Bozen vom 16. September 2008 (vom 16. September 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., die der Provinz Bozen am 16. September 2008 mitgeteilt wurde), mit der die Schließung des öffentlichen Betriebs „Bar Casablanca“ in Bozen für zehn Tage im Sinne des Art. 100 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben sowie die darauf folgende Maßnahme des genannten Quästors vom 21. Oktober 2008 (vom 21. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., die der Provinz Bozen am 22. Oktober 2008 mitgeteilt wurde), mit der

nicazione. Tali provvedimenti sono stati adottati dal Questore in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate e la violazione delle disposizioni in materia di orario di chiusura dei locali pubblici e, successivamente, si era reso necessario l'intervento delle forze di polizia per sedare una rissa in corso tra persone di nazionalità straniera, intervento in esito al quale era stato altresì disposto il sequestro di 2 grammi di cocaina.

Il ricorso iscritto al n. 25 del reg. conflitti del 2008 ha ad oggetto il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano del 22 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per sette giorni, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., dell'esercizio pubblico "New Bar", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonché la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008. Siffatto provvedimento è stato adottato in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata la presenza abituale, in detto esercizio pubblico, di persone pregiudicate.

Con i ricorsi iscritti ai nn. 26 e 27 del reg. conflitti del 2008, sono stati, infine, impugnati, rispettivamente, il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano dell'11 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Muuh", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008, nonché il provvedimento del Questore dell'11 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Romana", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione. Anche tali provvedimenti sono stati adottati in quanto, nel corso di controlli di polizia, era stata accertata, in detti esercizi pubblici, la presenza abituale di persone pregiudicate.

Secondo la ricorrente, i provvedimenti avrebbero

nochmals die Schließung desselben Betriebs für 15 Tage im Sinne des Art. 100 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben angefochten. Diese Maßnahmen wurden vom Quästor erlassen, weil während Polizeikontrollen festgestellt wurde, dass sich dort regelmäßig vorbestrafe Personen aufhielten und die Vorschriften betreffend die Schließungszeiten der öffentlichen Betriebe nicht beachtet wurden. Außerdem musste die Polizei eingreifen, um eine Schlägerei unter Ausländern zu beenden. Die Polizei beschlagnahmte nach dem Vorfall auch zwei Gramm Kokain

Der im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 25 eingetragene Rekurs betrifft die Maßnahme des Quästors der Provinz Bozen vom 22. Oktober 2008 (vom 22. Oktober 2008, 11-A/2008/P.A.S.I., die der Provinz Bozen am 22. Oktober 2008 mitgeteilt wurde), mit der die Schließung des öffentlichen Betriebs „New Bar“ in Bozen für sieben Tage im Sinne des Art. 100 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben vom 22. Oktober 2008 sowie das Schreiben des Quästors vom 21. Oktober 2008, Prot. Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., das der Provinz Bozen am 21. Oktober 2008 mitgeteilt wurde. Diese Maßnahme wurde erlassen, weil während Polizeikontrollen festgestellt wurde, dass sich im erwähnten öffentlichen Betrieb regelmäßig vorbestrafe Personen aufhielten.

Mit den im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 26 und 27 eingetragenen Rekursen wurden schließlich die Maßnahme des Quästors der Provinz Bozen vom 11. Oktober 2008 (vom 11. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., die der Provinz Bozen am 14. Oktober 2008 mitgeteilt wurde), mit der die Schließung des öffentlichen Betriebs „Bar Muuh“ in Meran für zehn Tage verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben vom 11. Oktober 2008, das der Provinz Bozen am 14. Oktober 2008 mitgeteilt wurde, sowie die Maßnahme des Quästors vom 11. Oktober 2008 (vom 11. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., die der Provinz Bozen am 14. Oktober 2008 mitgeteilt wurde), mit der die Schließung des öffentlichen Betriebs „Bar Romana“ in Meran für zehn Tage verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben angefochten. Auch diese Maßnahmen wurden erlassen, weil während Polizeikontrollen festgestellt wurde, dass sich in den erwähnten öffentlichen Betrieben regelmäßig vorbestrafe Personen aufhielten.

Nach Ansicht der beschwerdeführenden Provinz

illegittimamente invaso le competenze in tema di "turismo ed industria alberghiera", "esercizi pubblici" e "spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza", attribuite alla Provincia dagli artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 dello statuto speciale, nonché le attribuzioni già spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle rispettive materie, dall'art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (in specie dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 686 del 1973, nonché dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992 e dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 526 del 1987).

Tali provvedimenti sarebbero, quindi, gravemente lesivi delle prerogative costituzionali attribuite alla medesima Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione statutaria, anche dall'art. 107 dello statuto e dall'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

In tutti i citati ricorsi, la ricorrente sostiene, inoltre, che l'attribuzione alla Provincia delle competenze inerenti anche alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica, in relazione a determinate materie di spettanza provinciale, risponderebbe ad esigenze di contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed un sufficiente grado di accentramento della medesima funzione, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 97 Cost., oltre che, nel quadro dei principi delineati dalle norme dello statuto e dalle norme di attuazione, alla salvaguardia dell'autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che trova il suo fondamento nell'art. 6 della Costituzione.

Pertanto, la ricorrente chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano, imporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di un esercizio pubblico e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati.

3.- All'udienza pubblica del 22 settembre 2009 la Provincia di Bolzano ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

4.- In ordine ai conflitti iscritti ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27 del registro conflitti del 2008, questa Corte, con ordinanza istruttoria, in esito all'udienza del 22 settembre 2009, ha disposto l'acquisizione dei provvedimenti del Questore impugnati, che non erano stati prodotti in giudizio.

sei mit diesen Maßnahmen in die gemäß Art. 8 Abs. 1 Z. 20 und Art. 9 Abs. 1 Z. 6 und 7 sowie Art. 16 des Sonderstatutes der Provinz zustehenden Befugnisse in Sachen „Fremdenverkehr und Gastgewerbe“, „öffentliche Betriebe“ und „öffentliche Vorführungen, soweit es die öffentliche Sicherheit betrifft“, sowie in die aufgrund des Art. 20 desselben Sonderstatutes und aufgrund der entsprechenden Durchführungsbestimmungen (insbesondere des Art. 3 Abs. 1 des DPR Nr. 686/1973 sowie des Art. 4 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 266/1992 und des Art. 3 Abs. 3 des DPR Nr. 526/1987) einst der Sicherheitsbehörde zustehenden und nun vom Landeshauptmann ausgeübten Befugnisse rechtswidrig eingegriffen worden.

Diese Maßnahmen würden demzufolge die in der Verfassung verankerten und derselben Provinz mit den genannten Statusbestimmungen und den Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut sowie mit Art. 107 des Statutes und Art. 117 der Verfassung in Bezug auf Art. 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 3/2001 zugewiesenen Zuständigkeiten schwerwiegend verletzen.

In allen genannten Rekursen behauptet die Beschwerdeführerin überdies, dass durch die Zuweisung an die Provinz der Befugnisse zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Rahmen bestimmter, in den Zuständigkeitsbereich der Provinz fallenden Sachgebiete den Erfordernissen einer angemessenen Gebietsbezogenheit sowie gleichzeitig einer zentralisierten Ausübung genannter Befugnisse gemäß Art. 97 der Verfassung Rechnung getragen würde und überdies den in den Status- und Durchführungsbestimmungen enthaltenen Grundsätzen zum Schutze der im Art. 6 der Verfassung verankerten Sonderautonomie der Autonomen Provinz Bozen Rechnung getragen.

Infolgedessen beantragt die Beschwerdeführerin, dass der Verfassungsgerichtshof befinden möge, dass nicht der Staat - d.h. im Falle der Provinz Bozen nicht der Regierungskommissär - die Schließung eines öffentlichen Betriebes verfügen kann, und folglich die angefochtenen Maßnahmen für nichtig erkläre.

3.- In der öffentlichen Sitzung vom 22. September 2009 hat die Provinz Bozen auf die Annahme der in den Verteidigungsschriften angeführten Schlussfolgerungen bestanden.

4.- In Bezug auf die im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 20, 21, 25, 26 und 27 eingetragenen Konflikte hat dieser Gerichtshof mit Beweisbeschluss anlässlich der Verhandlung vom 22. September 2009 verfügt, die in diesem Verfahren angefochtenen jedoch nicht eingebrachten Maßnahmen des

5.- Nell'imminenza della successiva udienza pubblica del 25 maggio 2010, alla quale il giudizio era stato nel frattempo rinviato, la ricorrente ha depositato ulteriori memorie, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.

6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.

#### *Considerato in diritto*

1.- Con sei distinti ricorsi, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto altrettanti conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad una serie di provvedimenti di sospensione della licenza di svariati esercizi pubblici, adottati, rispettivamente, dal Commissario del Governo (reg. confl. n. 19 del 2008) e dal Questore (reg. confl. nn. 20, 21, 25, 26 e 27 del 2008) della Provincia di Bolzano.

La Provincia ritiene - in tutti i ricorsi - che con l'adozione degli atti impugnati lo Stato abbia violato le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di "turismo e industria alberghiera", "esercizi pubblici" e "spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza", di cui agli artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e le connesse attribuzioni di cui all'art. 20 del medesimo statuto.

Secondo la ricorrente, tali norme attribuirebbero al Presidente della Provincia i poteri di pubblica sicurezza inerenti alle materie di competenza provinciale, configurando come meramente residuali i poteri di pubblica sicurezza spettanti agli organi statali. Nella Provincia di Bolzano, la linea di demarcazione fra le proprie competenze e le competenze statali non correrebbe, pertanto, «fra le funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza», ma si delineerebbe all'interno di quest'ultima, come risulterebbe confermato dalle pertinenti norme di attuazione dello statuto speciale ed in specie dagli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli

Quästors einzuholen.

5.- Kurz vor der darauf folgenden öffentlichen Verhandlung vom 25. Mai 2010, auf die das Verfahren inzwischen vertagt wurde, hat die Beschwerdeführerin weitere Schriftsätze hinterlegt, wobei sie auf der Annahme der Rekurse bestanden hat.

6.- Der Präsident des Ministerrates hat keinen Klageanspruch geltend gemacht.

#### *Zur Rechtsfrage*

1.- Mit sechs getrennten Rekursen hat die Autonome Provinz Bozen sechs Zuweisungskonflikte mit dem Präsidenten des Ministerrates in Bezug auf eine Reihe von Maßnahmen betreffend die Schließung mehrerer öffentlicher Betrieben aufgeworfen, die vom Regierungskommissär (im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 19 eingetragen) und vom Quästor (im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 20, 21, 25, 26 und 27 eingetragen) der Provinz Bozen erlassen wurden.

Die Provinz behauptet in allen Rekursen, dass der Staat mit dem Erlass der angefochtenen Bestimmungen die Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse der Provinz in Sachen „Fremdenverkehr und Gastgewerbe“, „öffentliche Betriebe“ und „öffentliche Vorführungen, soweit es die öffentliche Sicherheit betrifft“ gemäß Art. 8 Abs. 1 Z. 20 und Art. 9 Abs. 1 Z. 6 und 7 sowie Art. 16 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut Trentino-Südtirol betreffen) und die mit diesen zusammenhängenden Befugnisse laut Art. 20 desselben Statutes verletzt habe.

Nach Ansicht der Beschwerdeführerin stünden laut diesen Bestimmungen dem Landeshauptmann die Befugnisse der öffentlichen Sicherheit für die in den Zuständigkeitsbereich der Provinz fallenden Sachgebiete zu, so dass die staatlichen Organen diesbezüglich nur Restbefugnisse innehaben würden. Die Grenze zwischen den Zuständigkeiten der Provinz Bozen und jenen des Staates liege demnach nicht zwischen den Befugnissen der Verwaltungspolizei und dem Aufgabebereich der Sicherheitspolizei, sondern würde sich im Rahmen dieses letzteren abzeichnen. Ein Bestätigung dazu ergeht auch aus den einschlägigen Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut, und insbesondere aus Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 686 (Durchführungsbestimmungen zum

pubblici), dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonché dall'art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

I provvedimenti impugnati sarebbero lesivi delle prerogative provinciali, in quanto gli interessi tutelati dall'autorità statale di pubblica sicurezza con i predetti non avrebbero rilevanza esterna alle materie di competenza provinciale ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all'art. 20 dello statuto speciale, non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, e rientrando, invece, nell'ampia competenza provinciale delimitata dalle citate norme statutarie e di attuazione statutaria.

2.- I ricorsi proposti, avendo ad oggetto provvedimenti di contenuto analogo, corrispondenti alla sospensione della licenza di esercizio pubblico, e impugnati con censure di identico contenuto, vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia.

3.- I ricorsi non sono fondati.

3.1.- Cinque dei sei ricorsi proposti (quelli iscritti ai numeri 20, 21, 25, 26 e 27 del 2008) impugnano alcuni decreti di sospensione temporanea della licenza di esercizi pubblici, adottati dal Questore della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), allo scopo di scongiurare il verificarsi di situazioni atte a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, dal testo degli atti impugnati, prodotti in giudizio, emerge, infatti, che l'adozione dei medesimi è avvenuta in quanto, nel corso di controlli di polizia, è stata accertata la presenza abituale di persone pregiudicate e talora si sono verificate liti ed aggressioni che hanno comportato la necessità dell'intervento delle forze dell'ordine.

Tali atti rientrano fra quelli, adottati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della li-

Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend öffentliche Betriebe und öffentliche Vorführungen), Art. 3 Abs. 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 19. November 1987, Nr. 526 (Ausdehnung der Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 24. Juli 1977, Nr. 616 auf die Region Trentino-Südtirol und auf die Autonomen Provinzen Trient und Bozen) sowie Art. 4 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. März 1992, Nr. 266 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und Regional- und Landesgesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis).

Die angefochtenen Maßnahmen würden die Befugnisse der Provinz verletzen, denn die von der staatlichen Sicherheitsbehörde mit genannten Maßnahmen geschützten Interessen würden die Sachgebiete des Zuständigkeitsbereichs der Provinz sowie die mit diesem zusammenhängenden Befugnisse gemäß Art. 20 des Sonderstatutes und somit nicht die öffentliche Ordnung als solche betreffen, da sie in den umfassenden Zuständigkeitsbereich der Provinz laut den erwähnten Status- und Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut fallen.

2.- Die eingelegten Rekurse gegen Maßnahmen mit ähnlichem Inhalt, die die Schließung von öffentlichen Betrieben betreffen und mit gleichlautenden Einwänden angefochten wurden, werden zusammengelegt und mit einem einzigen Erkenntnis entschieden

3.- Die Rekurse sind nicht begründet.

3.1.- Mit fünf der sechs eingelegten Rekurse (im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 20, 21, 25, 26 und 27 eingetragen) werden einige Dekrete betreffend die vorübergehende Schließung von öffentlichen Betrieben angefochten, die vom Quästor der Provinz Bozen im Sinne des Art. 100 des königlichen Dekretes vom 16. Juni 1931, Nr. 773 (Einheitstext der Gesetze über die öffentliche Sicherheit) erlassen wurden, um die Entstehung von Situationen zu vermeiden, welche die öffentliche Ordnung und die Sicherheit stören könnten. Aus dem Wortlaut der angefochtenen Maßnahmen, die im Verfahren vorgelegt wurden, geht nämlich - wie die Beschwerdeführerin selbst anerkennt - hervor, dass sie erlassen wurden, weil während Polizeikontrollen festgestellt wurde, dass sich in den Betrieben regelmäßig vorbestrafte Personen aufhielten und einige Male Streitereien und Ausschreitungen stattfanden, die den Eingriff der Ordnungskräfte erforderten.

Wie dieser Gerichtshof bereits erklärt hat, dienen diese im Sinne des Art. 100 des Einheitstextes

cenza di pubblico esercizio, la cui finalità, come questa Corte ha già espressamente affermato, «non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente» (sentenza n. 129 del 2009).

I provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano, quindi, alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.

3.2.- Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo al ricorso iscritto al n. 19 del 2008, avente ad oggetto un'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, con cui è stata del pari disposta la sospensione temporanea della licenza di un esercizio pubblico, anche se a seguito dell'intervenuto accertamento, nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di bevande alcoliche, presso il medesimo locale, oltre l'orario consentito, in violazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificate del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Anche in tal caso, infatti, il provvedimento in esame è stato posto in essere in vista della prevalente necessità di tutelare la pubblica sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto dal citato art. 6 del d.l. n. 117 del 2007. Questa Corte ha già riconosciuto, a tal proposito, che la predetta disposizione si inserisce in un contesto normativo volto a favorire una «presa di coscienza dei pericoli, per l'incolumità degli utenti della strada, derivanti dall'abuso di bevande alcoliche» (sentenza n. 152 del 2010), cosicché risulta evidente che i provvedimenti adottati in attuazione della stessa sono volti esclusivamente ad evitare che si possano verificare episodi di guida in stato di ubriachezza potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico.

der Gesetze über die öffentliche Sicherheit erlassenen Maßnahmen betreffend die Schließung von öffentlichen Betrieben nicht dazu, den Betreiber eines öffentlichen Betriebs zu sanktionieren, weil er für die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Bürger potentiell gefährliche Personen bewirkt hat, sondern um durch die Schließung des Betriebs das Fortdauern einer sozial gefährlichen Situation zu vermeiden. Aus diesem Grund wird ausschließlich das objektive Erfordernis des Schutzes der Ordnung und der Sicherheit der Bürger berücksichtigt, und zwar unabhängig von jeglicher Verantwortung des Betreibers (Erkenntnis Nr. 129/2009).

Die angefochtenen Maßnahmen wurden ausschließlich zum Schutz der Sicherheit der Bürger erlassen und stellen somit keine Verletzung der Zuständigkeiten der Provinz dar. Sie fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der dem Landeshauptmann auf dem Sachgebiet der öffentlichen Betriebe zugewiesenen Polizeigewalt, weil sie die rechtmäßige Durchführung der dem Staat vorbehalteten Befugnisse betreffend die öffentliche Ordnung darstellen.

3.2.- Ähnliche Bemerkungen gelten in Bezug auf den im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 19 eingetragenen Rekurs betreffend einen Beschluss des Regierungskommissärs für die Provinz Bozen, mit dem ebenfalls die vorübergehende Schließung eines öffentlichen Betriebs verfügt wurde, weil während Polizeikontrollen festgestellt wurde, dass dort alkoholische Getränke über die zugelassene Zeit hinaus verabreicht wurden, wobei dies eine Verletzung des Art. 6 des Gesetzesdekretes vom 3. August 2007, Nr. 117 (Dringende Maßnahmen zur Änderung der Straßenverkehrsordnung zwecks Erhöhung des Verkehrsicherheitsniveaus), das mit Änderungen in das Gesetz vom 2. Oktober 2007, Nr. 160 umgewandelt wurde, darstellt.

Auch in diesem Fall wurde die genannte Maßnahme im Hinblick auf das vorwiegende Erfordernis des Schutzes der öffentlichen Sicherheit in Anwendung des erwähnten Art. 6 des Gesetzesdekretes Nr. 117/2007 erlassen. Der Verfassungsgerichtshof hat diesbezüglich bereits erklärt, dass genannte Bestimmung zu einer Reihe von Gesetzesbestimmungen gehört, mit denen darauf abgezielt wird, dass Gefahrenbewusstsein bei Alkoholmissbrauch zu stärken, um die Unversehrtheit der Verkehrsteilnehmer zu wahren (Erkenntnis Nr. 152/2010), so dass klar zu erkennen ist, dass die in Anwendung der erwähnten Bestimmung erlassenen Maßnahmen ausschließlich Unfälle wegen Trunkenheit am Steuer vermeiden sollen, welche die öffentliche Ordnung gefährden könnten.

Pertanto il provvedimento in esame non lede alcuna competenza provinciale, in quanto adottato nell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

**dichiara**  
che spettava allo Stato adottare:

- l'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008, con la quale è stata disposta la chiusura per sette giorni dell'esercizio pubblico "Kalterer Weinstadl", sito in Caldano (reg. ric. n. 19 del 2008);  
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 18 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell'esercizio pubblico bar "Caffè Agadir", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 17 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 18 settembre 2008 (reg. conflitti n. 20 del 2008);

- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 16 settembre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 16 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni, dell'esercizio pubblico bar caffè "Bar Casablanca", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, data 16 settembre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 16 settembre 2008, nonché il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 21 ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per quindici giorni del medesimo bar caffè "Bar Casablanca", e la relativa lettera di comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta al protocollo provinciale in data 22 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 21 del 2008);  
- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per

Demzufolge verletzt die genannte Maßnahme keine Zuständigkeit der Provinz, weil sie in Ausübung der ausschließlichen Zuständigkeit des Staates in Sachen öffentliche Ordnung und öffentliche Sicherheit erlassen wurde.

Aus diesen Gründen  
**erklärt**  
DER VERFASSUNGSGERICHTSHOF

nach Zusammenlegung der Verfahren

dass der Staat für den Erlass der nachstehenden Maßnahmen zuständig war:

- Beschluss des Regierungskommissärs für die Provinz Bozen vom 10. September 2008, Nr. 964/2008, Bereich III, mit dem die Schließung des Öffentlichen Betriebs „Kalterer Weinstadl“ in Kaltern für sieben Tage verfügt wurde (Rekursregister Nr. 19/2008);  
- Dekret des Quästors der Provinz Bozen vom 18. September 2008 (vom 17. September 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., das der Provinz Bozen am 18. September 2008 mitgeteilt wurde), mit dem die Schließung des öffentlichen Betriebs „Caffè Agadir“ in Bozen für zehn Tage verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben vom 17. September 2008, das am 18. September 2008 beim Protokollamt der Provinz eingegangen ist (im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 20 eingetragen);  
- Dekret des Quästors der Provinz Bozen vom 16. September 2008 (vom 16. September 2008, n. 11-A/2008/P.A.S.I., das der Provinz Bozen am 16. September 2008 mitgeteilt wurde), mit dem die Schließung des öffentlichen Betriebs „Bar Casablanca“ in Bozen für zehn Tage verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben vom 16. September 2008, das am 16. September 2008 beim Protokollamt der Provinz eingegangen ist, sowie das Dekret des Quästors der Provinz Bozen vom 21. Oktober 2008 (vom 21. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I.,

das der Provinz Bozen am 22. Oktober 2008 mitgeteilt wurde), mit dem die Schließung für 15 Tage der genannten „Bar Casablanca“ verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben

sette giorni dell'esercizio pubblico "New Bar", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonché la lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre 2008, con cui quest'ultimo formulava richiesta di parere ai sensi dell'art. 21 dello statuto speciale (reg. conflitti n. 25 del 2008);

- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Muuh", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 26 del 2008);

- il decreto del Questore della Provincia di Bolzano (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Romana", sito in Merano, e la relativa lettera di comunicazione, datata 11 ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14 ottobre 2008 (reg. conflitti n. 27 del 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Francesco AMIRANTE, Presidente  
Giuseppe TESAURO, Redattore  
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.  
Il Direttore della Cancelleria  
DI PAOLA

vom 21. Oktober 2008, das am 22. Oktober 2008 beim Protokollamt der Provinz eingegangen ist (im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 21 eingetragen);

- das Dekret des Quästors der Provinz Bozen (vom 22. Oktober 2008, n. 11-A/2008/P.A.S.I., das der Provinz Bozen am 22. Oktober 2008 mitgeteilt wurde), mit dem die Schließung des öffentlichen Betriebs „New Bar“ in Bozen für sieben Tage verfügt wurde, und das diesbezügliche Mitteilungsschreiben vom 22. Oktober 2008 sowie das Schreiben des Quästors vom 21. Oktober 2008, Prot. Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., das der Provinz Bozen am 21. Oktober 2008 mitgeteilt wurde, mit dem der Quästor um eine Stellungnahme im Sinne des Art. 21 des Sonderstatutes ersuchte (im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 25 eingetragen);

- das Dekret des Quästors der Provinz Bozen (vom 11. Oktober 2008, Nr. 11-A/2008/P.A.S.I., das der Provinz Bozen am 14. Oktober 2008 mitgeteilt wurde), mit dem die Schließung des öffentlichen Betriebs „Bar Muuh“ in Meran für zehn Tage verfügt wurde, und das diesbezügliche Schreiben vom 11. Oktober 2008, das am 14. Oktober 2008 an die Provinz Bozen mitgeteilt wurde (im Register 2008 der Zuweisungskonflikte zwischen Körperschaften unter Nr. 26 eingetragen);

So entschieden in Rom, am Sitz des Verfassungsgerichtshofes, Palazzo della Consulta, am 7. Juli 2010.

Francesco AMIRANTE, Präsident  
Giuseppe TESAURO, Verfasser  
Giuseppe DI PAOLA, Kanzleileiter

Am 21. Juli 2010 in der Kanzlei hinterlegt.  
Der Kanzleileiter  
DI PAOLA

57726

Ordinanze e sentenze - Parte 2 - Anno 2010

Consiglio di Stato

**CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA**

del 25 marzo 2010, n. 106-10

**Ordinanza n. 106 emessa dal Consiglio di Stato il 25 marzo 2010 sul ricorso proposto da Ceschi Giovanni c/Provincia di Trento e altri - inserimento di insegnanti nelle graduatorie provinciali per titoli**

**N. 00106/2010 REG.ORD.COLL.  
N. 07076/2009 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 7076 del 2009, proposto da: Giovanni Ceschi, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Merlo, con domicilio eletto presso Giacomo Merlo in Roma, via Arezzo, 30 - Sc.B, Int. 10;

***contro***

Provincia di Trento, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bobbio, Fabio Lorenzoni, Nicolo Pedrazzoli, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale N.43; Veronica Marchesoni, Chiara Menestrina, Carla Nicolodi, Alberta Nicolli, Valeria Palumberi, Alessia Curzel, Tiziana Rossi, Daniele Schito, Vincenza Serio, Stefano Scardicchia;

***per la riforma***

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00153/2009, resa tra le parti, concernente INSERIMENTO DI INSEGNANTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER TITOLI..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Trento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati gli avv.ti Merlo e Lorenzoni;

## FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto davanti al T.R.G.A. di Trento il signor Giovanni Ceschi impugnava il bando, indetto in data 18.11.2008, per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali di Trento per titoli del personale docente, nella parte in cui dispone che a "partire dall'anno scolastico 2009 - 2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c), della L. 27.12.2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce".

Con sentenza n. 153/2009 il T.R.G.A. di Trento respingeva il ricorso, rilevando che la contestata clausola del bando per la formazione delle graduatorie provinciali degli insegnanti rappresenta la pedissequa applicazione di una norma di legge provinciale, e precisamente dell'art. 92, comma 2 bis, della L.P. 7.8.2006, n. 5, e ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla citata disposizione.

Il signor Giovanni Ceschi ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, deducendo:

- 1) l'illegittimità costituzionale, sotto vari profili, dell'art. 92, comma 2 bis, della L.P. 7.8.2006, n. 5;
- 2) l'irrilevanza, ai fini del decidere, della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 66 della L.P. n. 2/2009;
- 3) l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine ad alcuni motivi di ricorso.

La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccepisce l'inammissibilità.

Con ordinanza n. 4951/09 questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione delle modalità di inserimento nelle graduatorie scolastiche della Provincia autonoma di Trento da parte del signor Giovanni Ceschi, docente abilitato all'insegnamento per la classe di concorso A052, nato e residente in Trento, ma iscritto nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Verona.

In particolare, il docente contesta la previsione del bando, secondo cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provenienti da altre Province sono inseriti nella graduatoria in questione in posizione subordinata a tutte le fasce.

Il principale motivo di ricorso è costituito dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 bis, della L.P. 7.8.2006, n. 5.

Il menzionato comma 2-bis, aggiunto dall'art. 53, comma 4, L.P. 12 settembre 2008, n. 16, prevede che "A partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.P. 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg, concernente "Regolamento per la formazione e per l'utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale della provincia di Trento (articolo 92 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

Il Collegio ritiene che la dedotta questione di costituzionalità sia rilevante e non manifestamente infondata.

Con riferimento alla rilevanza, si osserva che l'inserimento in fondo alla graduatoria è stato determinato dall'applicazione della suddetta disposizione.

Il ricorrente ha chiesto l'inserimento in graduatoria proprio a partire dall'anno scolastico 2009/2010 e, provenendo dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Verona, è stato inserito per la classe di concorso A052 (materie letterarie: latino e greco) in tredicesima e ultima posizione in coda a nove iscritti nella medesima graduatoria, aventi un punteggio a lui inferiore.

L'inserimento nell'ultima posizione della graduatoria è stato determinato dall'applicazione del citato art. 92, comma 2-bis, non essendo contestabile che il ricorrente provenisse dalle graduatorie ad esaurimen-

to di altra Provincia, in quanto la attestazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Verona prodotta dall’appellante (doc. n. 9) esclude l’avvenuto inserimento dello stesso nelle graduatorie del biennio 2009/2011, mentre è pacifica l’iscrizione per il biennio precedente, come confermato anche all’odierna discussione dal difensore del Ceschi.

In assenza della contestata norma provinciale il ricorrente si sarebbe collocato al secondo posto della graduatoria in base ai riconosciuti 84 punti e avrebbe ottenuto per l’anno scolastico 2009/2010 un incarico annuale di insegnamento, attribuito invece ad altro docente avente 69 punti (v. doc. 6 prodotto in appello).

La rilevanza della questione non viene meno per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 66 della L.P. n. 2/2009, che stabilisce che “In deroga all’articolo 92, comma 2, lettera b), della legge provinciale sulla scuola le graduatorie provinciali per titoli formate per il quadriennio 2009-2013 sono aggiornate dopo il primo anno di validità. Contestualmente gli aspiranti docenti in possesso dei requisiti possono chiedere di essere inseriti nella terza fascia e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti e ai titoli posseduti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 2-bis, della legge provinciale sulla scuola”.

Anche prescindendo dal fatto che la norma continua a richiamare l’art. 92, comma 2-bis, e seguendo la tesi della Provincia di Trento, secondo cui il ricorrente potrà ora essere inserito in base al suo punteggio di merito, si rileva che l’oggetto del presente giudizio riguarda il contestato inserimento in graduatoria per l’anno scolastico 2009/10 e l’aggiornamento in corso potrà eventualmente consentire al ricorrente di avere un diverso inserimento a partire dall’anno scolastico 2010/11. Permane, quindi, il suo interesse a contestare l’attuale inserimento in graduatoria sia con riguardo a possibili profili risarcitori per la mancata attribuzione dell’incarico annuale, che altrimenti avrebbe con certezza conseguito, sia sotto l’aspetto del mancato ottenimento per l’anno in corso del punteggio spettante per la docenza, non svolta proprio a causa della sua posizione in graduatoria.

### 3. La questione non è manifestamente infondata.

La contestata norma provinciale appare porsi in contrasto con gli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione.

Infatti, l’inserimento in fondo alla graduatoria dei docenti provenienti da altre graduatorie, anche se aventi un punteggio superiore a quelli già inseriti, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti con i medesimi requisiti in funzione dell’avvenuta iscrizione in altra graduatoria di altra provincia.

Il dato è evidente proprio in relazione alla situazione di fatto del ricorrente, che, residente a Trento, ha provveduto dopo il completamento degli studi universitari ad iscriversi nella graduatoria scolastica più vicina alla propria residenza, per la quale erano aperte le iscrizioni, e ha poi provveduto a chiedere il trasferimento nella graduatoria trentina solo pochi mesi dopo.

Anche prescindendo da tali elementi in fatto, l’inserimento in graduatoria in posizione deteriore solo perché il docente proviene da altra graduatoria, pur in presenza di un punteggio di merito più elevato, oltre a costituire una irragionevole disparità di trattamento contrastante con l’art. 3 Cost., si pone in conflitto anche con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

Infatti, in relazione al sistema dell’insegnamento scolastico il buon andamento è assicurato da sistemi di reclutamento per incarichi di ruolo o anche a tempo definito, fondati su criteri obiettivi e ragionevoli di scelta dei docenti.

Tra tali criteri i sistemi vigenti privilegiano il merito, temperato dalla suddivisione in fasce dei docenti; con la disposizione qui in esame, i docenti provenienti da altra graduatoria devono essere collocati in fondo “in posizione subordinata a tutte le fasce”.

Tale postergazione non trova alcuna valida giustificazione, è palesemente irragionevole e penalizza lo stesso buon andamento del sistema scolastico, determinando la preferenza - anche a parità di fascia - per i docenti aventi un minore punteggio di merito (minori requisiti attitudinali), rispetto a chi pur avendo un punteggio anche sensibilmente superiore proviene da altra graduatoria.

Il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il dubbio di costituzionalità, sulla base di una presunta incompatibilità tra le graduatorie trentine e le altre graduatorie scolastiche; la trasformazione, nell’ordinamento statale, delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie a esaurimento con la

conseguente cristallizzazione di queste ultime (ex L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 605) avrebbe determinato l'esigenza di salvaguardare le graduatorie trentine, ancora "aperte", al fine di evitare che su di esse confluiscano le domande degli aspiranti all'immissione in ruolo del restante territorio nazionale, per i quali la provincia di Trento avrebbe rappresentato l'unica alternativa alle graduatorie ad esaurimento.

Secondo il T.R.G.A. di Trento tale immissione in ruolo si sarebbe tradotta nel pregiudizio per la continuità didattica e per il buon andamento del servizio scolastico, tutelato dall'art. 97, comma 1, Cost..

Al contrario, si osserva che la continuità didattica in relazione ad incarichi annuali in alcun modo è assicurata dalla citata disposizione e che una eventuale maggiore platea di aspiranti docenti non può che costituire elemento positivo per la qualità dell'insegnamento scolastico.

La norma appare essere ispirata ad una logica "protezionistica" dei docenti inseriti nelle graduatorie trentine, al fine di ostacolare l'arrivo di docenti da altre graduatorie.

Né può essere escluso il dubbio di costituzionalità in base al fatto che con la modifica della L.P. n. 2/2009 l'impatto della norma sia stato limitato al primo anno, essendo poi possibile l'inserimento in base al punteggio di merito a partire dal successivo aggiornamento.

Infatti, anche senza svolgere accertamenti sulla esattezza di quanto rappresentato dalla Provincia, l'effetto è comunque quello di costringere i docenti provenienti da altra graduatoria ad un primo periodo di inserimento in coda per poi poter aspirare solo successivamente al corretto inserimento in base al punteggio di merito.

Ciò comporta che nella maggior parte dei casi i docenti provenienti da altre graduatorie saranno costretti ad un primo anno (o anche per un periodo più lungo), durante il quale difficilmente potranno ottenere incarichi, come accaduto al ricorrente.

Per essere correttamente inseriti nelle graduatorie trentine il sacrificio che la norma provinciale impone è quindi la perdita di un anno di lavoro e del relativo punteggio e, sotto tale profilo, la disposizione appare porsi in contrasto anche con:

l'articolo 4, comma 1, Cost., in quanto lesiva del diritto al lavoro dei docenti provenienti da altra provincia, costretti ad un primo periodo di sostanziale inattività per poter aspirare al corretto inserimento in base al punteggio di merito nelle graduatorie trentine;

l'articolo 16, comma 1, Cost., perché lede il diritto a stabilire la residenza sul territorio nazionale, fortemente ostacolato dalla descritta difficoltà di continuare la propria attività lavorativa;

l'articolo 51, comma 1, Cost., perché viola la disposizione costituzionale con la quale è stabilito che tutti i cittadini possono accedere ai pubblici uffici "in condizioni di uguaglianza, secondo requisiti stabiliti dalla legge" e questi devono logicamente essere collegati - soprattutto quando è imposto un accesso concorsuale (art. 97, comma 3, della Costituzione) - con profili attitudinali o di maggiore o minore idoneità all'impiego o ufficio ovvero di capacità, tra i quali non rientra certamente la provenienza da stessa o altra graduatoria o di diversa provincia.

4. Per quanto esposto appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 bis, della L.P. Trento 7 agosto 2006, n. 5 in relazione agli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione.

Per l'effetto, il giudizio va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando in modo non definitivo sul ricorso in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 bis, della L.P. Trento 7 agosto 2006, n. 5.

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Trento, nonché comunicata ai Presidenti del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento.

Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Stenio Riccio, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
Roberto Chieppa

**IL PRESIDENTE**  
Stenio Riccio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 25/03/2010

IL SEGRETARIO